

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	
	II <i>Atti preparatori</i>	
	Commissione	
2001/C 304 E/01	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma di un accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità europee, i loro Stati membri e la Repubblica araba d'Egitto a nome della Comunità europea [COM(2001) 184 def. — 2001/0092(AVC)]	1
2001/C 304 E/02	Proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione di un accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra [COM(2001) 184 def. — 2001/0092(AVC)]	2
2001/C 304 E/03	Proposta di decisione quadro del Consiglio riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti [COM(2001) 259 def. — 2001/0114(CNS)]	172
2001/C 304 E/04	Proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2000/24/CE allo scopo di estendere la garanzia concessa dalla Comunità alla Banca europea per gli investimenti, includendovi i prestiti per progetti da realizzare nella Repubblica federale di Jugoslavia [COM(2001) 356 def. — 2001/0143(CNS)]	176
2001/C 304 E/05	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2204/90 recante norme generali complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari relativamente ai formaggi [COM(2001) 410 def. — 2001/0159(CNS)]	177

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2001/C 304 E/06	Proposta di decisione del Parlamento europeo, del Consiglio e della commissione relativa allo statuto e alle condizioni generali d'esercizio delle funzioni di garante europeo della protezione dei dati [COM(2001) 411 <i>def.</i>]	178
2001/C 304 E/07	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della Direttiva del Consiglio 83/477/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro [COM(2001) 417 <i>def.</i> — 2001/0165(COD)] ⁽¹⁾	179
2001/C 304 E/08	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'indice del costo del lavoro [COM(2001) 418 <i>def.</i> — 2001/0166(COD)] ⁽¹⁾	184
2001/C 304 E/09	Proposta di regolamento del Consiglio concernente la conclusione di due accordi in forma di scambio di lettere relativi alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese, per i periodi dal 1° maggio 2001 al 31 luglio 2001 e dal 1° agosto 2001 al 31 dicembre 2001 [COM(2001) 422 <i>def.</i> — 2001/0168(CNS)] ⁽¹⁾	188
2001/C 304 E/10	Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo [COM(2001) 447 <i>def.</i> — 2001/0182(CNS)] ⁽¹⁾	192
2001/C 304 E/11	Proposta di regolamento del Consiglio sugli aiuti di Stato all'industria carboniera [COM(2001) 423 <i>def.</i> — 2001/0172(CNS)] ⁽¹⁾	202
2001/C 304 E/12	Proposta di regolamento del Consiglio relativo ad un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale [COM(2001) 401 <i>def.</i> — 2001/0153(CNS)] ⁽¹⁾	208
2001/C 304 E/13	Proposta di decisione del Consiglio che autorizza il Portogallo ad applicare una riduzione dell'aliquota d'accisa al rum e ai liquori prodotti e consumati nella regione autonoma di Madera, nonché ai liquori e alle acquaviti prodotti e consumati nella regione autonoma delle Azzorre [COM(2001) 442 <i>def.</i> — 2001/0169(CNS)]	210
2001/C 304 E/14	Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un sistema di sorveglianza e di verifica per il tonno [COM(2001) 406 <i>def.</i> — 2001/0170(CNS)] ⁽¹⁾	212
2001/C 304 E/15	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati [COM(2001) 425 <i>def.</i> — 2001/0173(COD)] ⁽¹⁾	221
2001/C 304 E/16	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India [COM(2001) 448 <i>def.</i> — 2001/0175(CNS)]	241
2001/C 304 E/17	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India [COM(2001) 448 <i>def.</i> — 2001/0175(CNS)]	242



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

2001/C 304 E/18	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio [COM(2001) 452 def. — 2001/0176(COD)] ⁽¹⁾	250
2001/C 304 E/19	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici presenti negli alimenti e recante modifica delle direttive 64/432/CEE, 72/462/CEE e 90/539/CEE del Consiglio [COM(2001) 452 def. — 2001/0177(COD)] ⁽¹⁾	260
2001/C 304 E/20	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2262/84 che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva [COM(2001) 455 def. — 2001/0181(CNS)]	272
2001/C 304 E/21	Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per gli alimenti e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare [COM(2001) 475 def. — 2000/0286(COD)] ⁽¹⁾	273
2001/C 304 E/22	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tracciabilità e l'etichettatura degli organismi geneticamente modificati, la tracciabilità di prodotti alimentari e mangimi prodotti a partire da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE [COM(2001) 182 def. — 2001/0180(COD)] ⁽¹⁾	327
2001/C 304 E/23	Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 404/93 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana [COM(2001) 477 def. — 2001/0187(CNS)]	331
2001/C 304 E/24	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 93/42/CEE del Consiglio, così come modificato dalla direttiva 2000/70/CE, per quanto riguarda i dispositivi medici che incorporano i derivati stabili del sangue o del plasma umano [COM(2001) 480 def. — 2001/0186(COD)] ⁽¹⁾	334
2001/C 304 E/25	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro sui principi generali per la partecipazione della Repubblica di Cipro ai programmi comunitari [COM(2001) 481 def. — 2001/0193(AVC)]	335
2001/C 304 E/26	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica di Malta sui principi generali per la partecipazione della Repubblica di Malta ai programmi comunitari [COM(2001) 481 def. — 2001/0194(AVC)]	338
2001/C 304 E/27	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia sui principi generali per la partecipazione della Repubblica di Turchia ai programmi comunitari [COM(2001) 481 def. — 2001/0195(AVC)]	342

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma di un accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità europee, i loro Stati membri e la Repubblica araba d'Egitto a nome della Comunità europea

(2001/C 304 E/01)

COM(2001) 184 def. — 2001/0092(AVC)

(Presentata dalla Commissione il 9 aprile 2001)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Si sono conclusi i negoziati con la Repubblica araba d'Egitto per l'accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra.
- (2) L'accordo dovrebbe quindi essere firmato a nome della Comunità europea fatta salva la sua conclusione successiva,

DECIDE:

Articolo unico

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, l'accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, fatta salva la sua conclusione successiva.

Proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione di un accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra

(2001/C 304 E/02)

COM(2001) 184 def. — 2001/0092(AVC)

(Presentata dalla Commissione il 9 aprile 2001)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, seconda frase e con l'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

sentito il comitato consultivo e con il parere conforme del Consiglio a norma dell'articolo 95 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

considerando che l'accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, firmato a nome della Comunità europea il . . . 2001 a [Bruxelles/Lussemburgo], deve essere approvato,

DECIDONO:

Articolo 1

Sono approvati, a nome della Comunità europea e della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, l'accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, i relativi allegati e protocolli, lo scambio di lettere ad esso

accluso, nonché le dichiarazioni comuni e le dichiarazioni della Comunità europea accluse all'atto finale.

I testi di cui al primo comma sono allegati alla presente decisione.

Articolo 2

1. La posizione che la Comunità deve adottare in sede di Consiglio di associazione e di Comitato di associazione, se agisce su delega del Consiglio di associazione, è determinata dal Consiglio in base ad una proposta della Commissione oppure, se del caso, dalla Commissione, ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei trattati.

2. A norma dell'articolo 75 dell'accordo di associazione, il presidente del Consiglio presiede il Consiglio di associazione. Un rappresentante del presidente del Consiglio presiede il Comitato di associazione in conformità dell'articolo 78.

3. La decisione di pubblicare le decisioni del Consiglio di associazione e del Comitato di associazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* è presa, secondo i casi, rispettivamente dal Consiglio e dalla Commissione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a depositare la notifica di cui all'articolo 92 dell'accordo a nome della Comunità europea. Il presidente della Commissione è autorizzato a designare le persone abilitate a depositare la suddetta notifica a nome della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

ACCORDO EUROMEDITERRANEO

che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra,

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

in appresso denominati «gli Stati membri», e

LA COMUNITÀ EUROPEA,

LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

in appresso denominate «la Comunità»,

da una parte,

e LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO,

in appresso denominata «Egitto»,

dall'altra,

CONSIDERANDO l'importanza dei legami tradizionali esistenti tra la Comunità, i suoi Stati membri e l'Egitto e i valori comuni che essi condividono;

CONSIDERANDO che la Comunità, i suoi Stati membri e l'Egitto desiderano consolidare tali legami e instaurare relazioni durature basate sulla reciprocità e sul partenariato;

CONSIDERANDO l'importanza che le Parti annettono ai principi della Carta delle Nazioni Unite, in particolare al rispetto dei diritti dell'uomo, ai principi democratici e alle libertà politiche ed economiche, che costituiscono il fondamento stesso dell'associazione;

DESIDERANDO instaurare e sviluppare un dialogo politico continuativo sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse;

CONSIDERANDO il diverso grado di sviluppo economico e sociale tra l'Egitto e la Comunità e la necessità di rafforzare il processo di sviluppo economico e sociale in Egitto;

DESIDERANDO consolidare le loro relazioni economiche sviluppando, in particolare, una cooperazione per il commercio, gli investimenti e la tecnologia, sostenuta da un dialogo continuativo in campo economico, scientifico, tecnologico, culturale, nel settore degli audiovisivi e in relazione alle questioni sociali al fine di migliorare la conoscenza e la comprensione reciproche;

CONSIDERANDO l'impegno assunto dalla Comunità e dall'Egitto a favore del libero scambio, in particolare del rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e dagli altri accordi multilaterali allegati all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio;

CONSAPEVOLI della necessità di unire i loro sforzi per rafforzare la stabilità politica e lo sviluppo economico della regione attraverso la promozione della cooperazione regionale;

PERSUASI che l'accordo di associazione creerà un nuovo clima per le loro relazioni,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. È istituita un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Egitto, dall'altra.
2. Il presente accordo si prefigge i seguenti obiettivi:
 - costituire un ambito adeguato per il dialogo politico, che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche tra le Parti;
 - creare le condizioni per la progressiva liberalizzazione degli scambi di beni, di servizi e di capitali;
 - favorire lo sviluppo di relazioni economiche e sociali equilibrate tra le Parti attraverso il dialogo e la cooperazione;
 - contribuire allo sviluppo economico e sociale dell'Egitto;
 - incoraggiare la cooperazione regionale al fine di consolidare la convivenza pacifica e la stabilità economica e politica;

— promuovere la cooperazione in altri settori di reciproco interesse.

Articolo 2

Le relazioni tra le Parti, così come tutte le disposizioni dell'accordo stesso, si fondano sul rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, cui si ispira la loro politica interna e internazionale e che costituisce un elemento essenziale del presente accordo.

TITOLO I

DIALOGO POLITICO

Articolo 3

1. Tra le Parti si istituisce un dialogo politico continuativo che consolida le loro relazioni, contribuisce allo sviluppo di un partenariato duraturo e favorisce la solidarietà e la comprensione reciproca.

2. Il dialogo politico e la cooperazione mirano in particolare a:

- sviluppare una migliore comprensione reciproca e una progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, in particolare su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni su una delle Parti;
- permettere a ciascuna delle Parti di tener conto della posizione e degli interessi dell'altra;
- rafforzare la stabilità e la sicurezza regionale;
- promuovere iniziative comuni.

Articolo 4

Il dialogo politico riguarda qualsiasi aspetto di comune interesse, in particolare la pace, la sicurezza, la democrazia e lo sviluppo regionale.

Articolo 5

1. Il dialogo politico si svolge a scadenze regolari e ogniqualvolta sia necessario, in particolare

- a) a livello ministeriale, soprattutto nell'ambito del Consiglio di associazione;
- b) a livello di alti funzionari dell'Egitto, da una parte, e della Presidenza del Consiglio e della Commissione, dall'altra;
- c) attraverso la piena utilizzazione di tutti i canali diplomatici, ad esempio tramite incontri periodici tra funzionari, consultazioni in occasione di riunioni internazionali e contatti tra rappresentanti diplomatici nei paesi terzi;
- d) con qualsiasi altro mezzo che possa utilmente contribuire a consolidare, a sviluppare e ad intensificare tale dialogo.

2. Si instaura un dialogo politico tra il Parlamento europeo e l'Assemblea popolare egiziana.

TITOLO II

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI — PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 6

Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dodici anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e l'Egitto istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le modalità di cui al presente titolo e in conformità con le disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e con gli altri accordi multilaterali sugli scambi di merci allegati all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in appresso denominati GATT.

CAPITOLO 1

PRODOTTI INDUSTRIALI

Articolo 7

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e dell'Egitto che rientrano nei capitoli da 25 a 97 della nomenclatura combinata e della tariffa doganale egiziana, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato 1.

Articolo 8

I prodotti originari dell'Egitto sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione dai dazi doganali e da qualsiasi altro onere di effetto equivalente [nonché dalle restrizioni quantitative e da qualsiasi altra misura di effetto equivalente].

Articolo 9

1. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Egitto dei prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato 2 sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario:

- all'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 75 % del dazio di base;
- un anno dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 50 % del dazio di base;
- due anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 25 % del dazio di base;
- tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, i dazi e gli oneri rimanenti sono aboliti.

2. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Egitto dei prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato 3 sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario:

- tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 90 % del dazio di base;
- quattro anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 75 % del dazio di base;
- cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 60 % del dazio di base;
- sei anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 45 % del dazio di base;
- sette anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 30 % del dazio di base;

— otto anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 15 % del dazio di base;

— nove anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, i dazi e gli oneri rimanenti sono aboliti.

3. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Egitto dei prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato 4 sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario:

— cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 95 % del dazio di base;

— sei anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 90 % del dazio di base;

— sette anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 75 % del dazio di base;

— otto anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 60 % del dazio di base;

— nove anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 45 % del dazio di base;

— dieci anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 30 % del dazio di base;

— undici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 15 % del dazio di base;

— dodici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, i dazi e gli oneri rimanenti sono aboliti.

4. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Egitto dei prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato 5 sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario:

— sei anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 90 % del dazio di base;

— sette anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti all'80 % del dazio di base;

— otto anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 70 % del dazio di base;

— nove anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 60 % del dazio di base;

— dieci anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 50 % del dazio di base;

— undici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 40 % del dazio di base;

— dodici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 30 % del dazio di base;

— tredici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 20 % del dazio di base;

— quattordici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 10 % del dazio di base;

— quindici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, i dazi e gli oneri rimanenti sono aboliti.

5. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Egitto dei prodotti originari della Comunità non elencati negli allegati 2, 3, 4 e 5 vengono aboliti secondo il calendario corrispondente previa decisione del Comitato di associazione.

6. In caso di gravi difficoltà relative a un determinato prodotto, il calendario applicabile ai sensi dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 può essere riveduto di comune accordo dal Comitato d'associazione, fermo restando che il calendario per il quale è stata chiesta la revisione non può essere prolungato, per il prodotto in questione, oltre il periodo massimo di transizione. Se il Comitato di associazione non prende alcuna decisione entro i trenta giorni successivi alla data in cui ha presentato la richiesta di revisione del calendario, l'Egitto può sospendere il calendario a titolo provvisorio, per un periodo non superiore a un anno.

7. Per ciascun prodotto, il dazio di base rispetto al quale si devono operare le riduzioni successive di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 consiste nelle aliquote di cui all'articolo 18.

Articolo 10

Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

Articolo 11

1. L'Egitto può adottare misure eccezionali di durata limitata, in deroga alle disposizioni dell'articolo 9, maggiorando o reintroducendo dazi doganali.

2. Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie o determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficoltà, in particolare qualora dette difficoltà producano gravi problemi sociali.

3. I dazi doganali all'importazione applicabili in Egitto ai prodotti originari della Comunità introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25 % ad valorem e devono mantenere un margine preferenziale per i prodotti originari della Comunità. Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non può superare il 20 % delle importazioni totali di prodotti industriali originari della Comunità effettuate nell'ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici.

4. Le misure di cui sopra sono applicate per un periodo non superiore a cinque anni, a meno che il Comitato di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al più tardi allo scadere del periodo di transizione massimo.

5. Nessun prodotto può essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi più di tre anni dall'abolizione di tutti i dazi, di tutte le restrizioni quantitative e degli oneri o delle misure di effetto equivalente relativi a quel prodotto.

6. L'Egitto informa il Comitato di associazione di ogni misura eccezionale che intende adottare e, su richiesta della Comunità, si tengono consultazioni sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, l'Egitto presenta al Comitato un calendario per l'abolizione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi, a tassi annuali uniformi, con inizio al più tardi due anni dopo la loro introduzione. Il Comitato di associazione può decidere un calendario diverso.

7. In deroga alle disposizioni del paragrafo 4, il Comitato di associazione può, in via eccezionale, per tener conto delle difficoltà attinenti alla creazione di nuove industrie, autorizzare l'Egitto a mantenere le misure già adottate ai sensi del paragrafo 1 per un periodo massimo di quattro anni oltre il periodo di transizione di dodici anni.

CAPITOLO 2

PRODOTTI AGRICOLI, PRODOTTI DELLA PESCA E PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI

Articolo 12

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e dell'Egitto che rientrano nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata e della tariffa doganale egiziana, nonché ai prodotti elencati nell'allegato 1.

Articolo 13

La Comunità e l'Egitto procedono alla progressiva liberalizzazione dei loro scambi di prodotti agricoli, di prodotti della pesca e di prodotti agricoli trasformati che interessano entrambe le Parti.

Articolo 14

1. Ai prodotti agricoli originari dell'Egitto elencati nel protocollo n. 1 importati nella Comunità si applicano le disposizioni ivi contenute.

2. Ai prodotti agricoli originari della Comunità elencati nel protocollo n. 2 importati in Egitto si applicano le disposizioni ivi contenute.

3. Agli scambi di prodotti agricoli trasformati di cui al presente capitolo si applicano le disposizioni del protocollo n. 3.

Articolo 15

1. Nel corso del terzo anno di applicazione dell'accordo, la Comunità e l'Egitto esaminano la situazione onde determinare le misure che la Comunità e l'Egitto dovranno applicare dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo conformemente all'obiettivo di cui all'articolo 13.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, e tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, di prodotti della pesca e di prodotti agricoli trasformati, nonché della particolare sensibilità di tali prodotti, la Comunità e l'Egitto esaminano nell'ambito del Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e su basi metodiche e reciproche, la possibilità di accordarsi ulteriori concessioni.

Articolo 16

1. Qualora, a seguito dell'attuazione della sua politica agricola o di una modifica delle normative in vigore, sia introdotta una normativa specifica o in caso di qualsiasi modifica o ampliamento delle disposizioni relative all'attuazione della sua politica agricola, la Parte interessata può modificare, per i prodotti interessati, il regime stabilito dall'accordo.

2. La Parte che procede a tale modifica ne informa il Comitato di associazione. Su richiesta dell'altra Parte, il Comitato di associazione si riunisce per tenere debitamente conto degli interessi di quest'ultima.

3. Qualora la Comunità o l'Egitto, in applicazione del paragrafo 1, modificano il regime previsto dal presente accordo per i prodotti agricoli, essi concedono, per le importazioni originarie dell'altra Parte, un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente accordo.

4. L'applicazione del presente articolo può essere oggetto di consultazioni in seno al Consiglio di associazione.

CAPITOLO 3

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 17

1. Negli scambi tra la Comunità e l'Egitto non si introducono nuove restrizioni quantitative all'importazione né altre restrizioni di effetto equivalente.

2. Le restrizioni quantitative all'importazione e le altre restrizioni di effetto equivalente applicabili negli scambi tra la Comunità e l'Egitto sono abolite a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.

3. La Comunità e l'Egitto non applicano alle reciproche esportazioni né dazi doganali o oneri di effetto equivalente, né restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente.

Articolo 18

1. Alle importazioni tra le Parti si applica l'aliquota consolidata in sede di OMC oppure, qualora sia inferiore, l'aliquota in vigore il 1° gennaio 1999. In caso di riduzione tariffaria applicata erga omnes dopo il 1° gennaio 1999, si applica l'aliquota ridotta.

2. Se il presente accordo non prevede altre disposizioni, negli scambi tra la Comunità e l'Egitto non vengono introdotti nuovi dazi doganali all'importazione e all'esportazione né nuovi oneri di effetto equivalente, né possono essere maggiorati quelli già in vigore.

3. Le Parti si comunicano reciprocamente le aliquote rispettive in vigore il 1° gennaio 1999.

Articolo 19

1. I prodotti originari dell'Egitto non beneficiano all'importazione nella Comunità di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.

2. Le disposizioni del presente accordo si applicano senza pregiudizio delle disposizioni speciali per l'applicazione del diritto comunitario alle Isole Canarie.

Articolo 20

1. Le Parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti analoghi originari del territorio dell'altra Parte.

2. I prodotti esportati verso il territorio di una delle Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati direttamente o indirettamente assoggettati.

Articolo 21

1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di accordi sugli scambi transfrontalieri, se non nella misura in cui essi alterano il regime commerciale previsto dall'accordo.

2. Nell'ambito del Consiglio di associazione si tengono consultazioni tra le Parti in merito agli accordi istitutivi di unioni doganali o di zone di libero scambio e, se del caso, in merito

ad altre importanti questioni relative alle loro rispettive politiche commerciali con i paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo entri a far parte dell'Unione, si avviano consultazioni di questo tipo per garantire che si tenga conto dei reciproci interessi delle Parti.

Articolo 22

Qualora una delle Parti constati che negli scambi con l'altra Parte si verificano pratiche di dumping ai sensi dell'articolo VI del GATT 1994, essa può adottare le misure del caso contro tali pratiche in conformità dell'accordo OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 e della propria pertinente legislazione interna.

Articolo 23

Fatto salvo l'articolo 34, si applica tra le Parti l'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

In attesa che vengano adottate le norme di cui all'articolo 34, paragrafo 2, se una Parte rileva l'esistenza di sovvenzioni negli scambi con l'altra Parte, ai sensi degli articoli VI e XVI del GATT 1994, può invocare le misure appropriate contro questa pratica in conformità dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e della relativa legislazione interna.

Articolo 24

1. Si applicano tra le Parti le disposizioni dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia.

2. Prima di procedere, la Parte che intende applicare misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia fornisce al Comitato di associazione tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.

Le Parti avviano immediatamente consultazioni nell'ambito del Comitato di associazione per cercare una soluzione. Se dopo trenta giorni dall'inizio delle consultazioni non si concorda una soluzione che consenta di evitare l'applicazione delle misure di salvaguardia, la Parte che intende prendere dette misure è autorizzata ad applicare l'articolo XIX del GATT 1994 e l'accordo OMC sulle misure di salvaguardia.

3. Nello scegliere le misure di salvaguardia da applicare ai sensi del presente articolo, le Parti privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.

4. Le misure di salvaguardia vengono notificate senza indugio al Comitato di associazione e formano oggetto di consultazioni periodiche in questa sede, con l'obiettivo specifico di abolirle non appena le circostanze lo consentano.

Articolo 25

1. Qualora l'osservanza dell'articolo 17, paragrafo 3 comporti:

- i) la riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale la Parte esportatrice applica, per il prodotto in questione, restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione o misure di effetto equivalente, o
- ii) una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la Parte esportatrice,

e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo, a gravi difficoltà per la Parte esportatrice, quest'ultima può prendere le misure del caso secondo le procedure di cui al paragrafo 2.

2. Le difficoltà derivanti dalle situazioni di cui al paragrafo 1 vengono sottoposte al Comitato di associazione, che può prendere tutte le decisioni necessarie per porvi rimedio. Qualora il Comitato non abbia preso una decisione in tal senso entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la Parte esportatrice può applicare le misure del caso alle esportazioni del prodotto interessato. Deve trattarsi di misure non discriminatorie, da abolire quando la situazione non ne giustifichi più il mantenimento in vigore.

Articolo 26

Nessuna disposizione del presente accordo osta ai divieti o alle restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.

Articolo 27

La nozione di «prodotti originari» ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo e i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo n. 4.

Articolo 28

Per classificare le merci importate nella Comunità e in Egitto si utilizzano, rispettivamente, la nomenclatura combinata e la tariffa doganale egiziana.

TITOLO III

DIRITTO DI STABILIMENTO E PRESTAZIONE DI SERVIZI*Articolo 29*

1. Le Parti ribadiscono i loro obblighi rispettivi a norma dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) allegato all'accordo che istituisce l'OMC, in particolare l'impegno di concedersi reciprocamente il trattamento della nazione più favorita per gli scambi nei settori terziari oggetto di detti impegni.

2. Conformemente al GATS, questo trattamento non si applica:

- a) ai vantaggi concessi dall'una o dall'altra Parte a norma delle disposizioni di un accordo quale definito all'articolo V del GATS o delle misure adottate sulla base di un tale accordo;
- b) agli altri vantaggi concessi conformemente all'elenco delle esenzioni dalla clausola della nazione più favorita allegato dall'una o dall'altra Parte all'accordo GATS.

Articolo 30

1. Le Parti prendono in considerazione la possibilità di inserire nel campo di applicazione dell'accordo il diritto di stabilimento delle società di una Parte nel territorio dell'altra Parte e la liberalizzazione dei servizi prestati dalle società di una Parte a utenti dell'altra Parte.

2. Il Consiglio di associazione formula le raccomandazioni necessarie per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1.

Nel formulare tali raccomandazioni, il Consiglio di associazione tiene conto dell'esperienza acquisita con l'attuazione del trattamento NPF accordatosi reciprocamente dalle Parti in conformità dei rispettivi obblighi nel quadro del GATS, in particolare del suo articolo V.

3. L'obiettivo di cui al paragrafo 1 è oggetto di un primo esame da parte del Consiglio di associazione al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

TITOLO IV

MOVIMENTI DI CAPITALI E ALTRE QUESTIONI ECONOMICHE

CAPITOLO 1

PAGAMENTI E MOVIMENTI DI CAPITALI*Articolo 31*

Nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 33, le Parti si impegnano ad autorizzare tutti i pagamenti correnti in moneta pienamente convertibile.

Articolo 32

1. A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, la Comunità e l'Egitto garantiscono la libera circolazione dei capitali connessi agli investimenti diretti effettuati per società costituite in conformità delle leggi del paese ospitante, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e di tutti gli utili che ne derivano.

2. Le Parti terranno consultazioni per agevolare la circolazione dei capitali tra la Comunità e l'Egitto e giungere alla completa liberalizzazione dei movimenti di capitali non appena saranno soddisfatte le condizioni necessarie.

Articolo 33

Qualora uno o più Stati membri della Comunità o l'Egitto abbiano, o rischino di avere, gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o l'Egitto, a seconda dei casi, possono adottare, alle condizioni di cui all'accordo GATT e agli articoli VIII e XIV dello statuto del Fondo monetario internazionale, misure restrittive per quanto riguarda i pagamenti correnti, sempreché dette misure siano strettamente necessarie. La Comunità o l'Egitto, secondo il caso, ne informa immediatamente l'altra Parte e le presenta il più rapidamente possibile un calendario per l'abolizione di tali misure.

CAPITOLO 2

CONCORRENZA E ALTRE QUESTIONI ECONOMICHE*Articolo 34*

1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento dell'accordo, nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra la Comunità e l'Egitto:

- i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;
- ii) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o dell'Egitto, o in una sua parte sostanziale;
- iii) qualsiasi aiuto pubblico che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.

2. Entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo, il Consiglio di associazione adotta, mediante decisione, le normative necessarie per l'attuazione del paragrafo 1.

Fino all'adozione delle normative di cui sopra, si applicano per l'attuazione del paragrafo 1, punto iii) le disposizioni dell'articolo 23.

3. Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti pubblici, tra l'altro comunicando ogni anno all'altra Parte l'importo totale e la distribuzione degli aiuti concessi e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle Parti, l'altra Parte fornisce informazioni su singoli casi particolari di aiuti pubblici.

4. Il paragrafo 1, punto iii) non si applica ai prodotti agricoli di cui al titolo II, capitolo 2, a cui si applicano l'accordo OMC sull'agricoltura e le disposizioni pertinenti dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

5. Se la Comunità o l'Egitto ritengono che una determinata pratica sia incompatibile con il paragrafo 1 del presente articolo, e

- tale pratica non è adeguatamente affrontata nel quadro delle norme di attuazione di cui al paragrafo 2, o
- in assenza di tali norme, e se tale pratica arreca o minaccia di arrecare grave pregiudizio all'altra Parte o alla sua industria nazionale, ivi compresa l'industria dei servizi,
- possono prendere le misure del caso previa consultazione nell'ambito del Comitato di associazione o dopo trenta giorni lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione.

Nel caso di pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, punto iii) del presente articolo, le misure del caso possono, qualora si applichino in materia le norme OMC, essere adottate soltanto in conformità delle procedure e alle condizioni fissate dall'OMC o da qualsiasi altro strumento pertinente negoziato in questa sede e applicabile tra le Parti.

6. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie adottate in conformità del paragrafo 2, le Parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale e del segreto aziendale.

Articolo 35

Gli Stati membri e l'Egitto adeguano progressivamente, senza pregiudizio degli impegni rispettivamente assunti o da assumere in sede di GATT, gli eventuali monopoli di Stato di natura commerciale per garantire che, al termine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, non esistano più discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e dell'Egitto rispetto alle condizioni di approvvigionamento e di commercializzazione delle merci. Il Comitato di associazione è informato delle misure adottate a tal fine.

Articolo 36

Per quanto riguarda le imprese pubbliche o le imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione provvede affinché, a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, non venga adottata né mantenuta alcuna misura che possa distorcere gli scambi tra la Comunità e l'Egitto in misura tale da ledere gli interessi delle Parti. La presente disposizione non osta all'esecuzione, di diritto o di fatto, dei compiti particolari assegnati a tali imprese.

Articolo 37

1. A norma delle disposizioni del presente articolo e dell'allegato 6, le Parti concedono e assicurano un'adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, conformemente ai massimi standard internazionali, ivi compresi strumenti efficaci per far valere tali diritti.

2. L'attuazione del presente articolo e dell'allegato 6 è periodicamente esaminata dalle Parti. In caso di difficoltà nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale che incidano sulle condizioni degli scambi commerciali si tengono, su richiesta dell'una o dell'altra Parte, consultazioni urgenti per giungere a soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

Articolo 38

Le Parti decidono di puntare alla progressiva liberalizzazione degli appalti pubblici. Il Consiglio di associazione tiene consultazioni per il conseguimento di tale obiettivo.

TITOLO V

COOPERAZIONE ECONOMICA*Articolo 39***Obiettivi**

1. Le Parti si impegnano a intensificare la loro cooperazione economica nel reciproco interesse.

2. La cooperazione economica si prefigge di:

- agevolare il conseguimento degli obiettivi globali dell'accordo;
- favorire relazioni economiche equilibrate tra le Parti;
- sostenere l'azione dell'Egitto volta a conseguire uno sviluppo economico e sociale sostenibile.

*Articolo 40***Campo di applicazione**

1. La cooperazione interessa in via prioritaria i settori di attività con difficoltà interne, o che risentono negativamente del processo di liberalizzazione dell'economia egiziana in generale e degli scambi tra l'Egitto e la Comunità in particolare.

2. La cooperazione privilegia inoltre i settori che possono favorire il ravvicinamento delle economie della Comunità e dell'Egitto, in particolare quelli generatori di crescita e di posti di lavoro.

3. La cooperazione favorisce l'attuazione di misure volte a sviluppare la cooperazione intraregionale.

4. Nell'attuazione dei diversi aspetti della cooperazione economica si tiene conto, se pertinente, della tutela dell'ambiente e dell'equilibrio ecologico.

5. Le Parti possono concordare di estendere la cooperazione economica ad altri settori non contemplati dalle disposizioni del presente titolo.

*Articolo 41***Metodi e modalità**

La cooperazione economica si realizza in particolare attraverso:

- a) un dialogo economico a scadenze regolari tra le Parti, che copre tutti i settori della politica macroeconomica;
- b) un regolare scambio di informazioni e di idee in tutti i settori della cooperazione, anche con incontri di funzionari ed esperti;
- c) consulenze, trasmissione di esperienze e attività di formazione;
- d) l'esecuzione di iniziative congiunte, quali seminari e incontri di lavoro;
- e) l'assistenza tecnica, amministrativa e normativa.

*Articolo 42***Istruzione e formazione**

Le Parti cooperano al fine di individuare e utilizzare gli strumenti più efficaci per un significativo miglioramento della situazione dell'istruzione e della formazione professionale, in particolare per quanto riguarda le imprese pubbliche e private, i servizi attinenti al commercio, le pubbliche amministrazioni e le autorità, le agenzie tecniche, gli organismi di normalizzazione e di certificazione e le altre organizzazioni interessate. In questo contesto si dedica particolare attenzione all'accesso delle donne all'istruzione superiore e alla formazione.

La cooperazione agevola inoltre l'istituzione di legami tra organismi specializzati della Comunità e dell'Egitto e promuove lo scambio di informazioni e di esperienze e la condivisione di risorse tecniche.

Articolo 43

Cooperazione scientifica e tecnologica

La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi:

- a) favorire l'instaurazione di vincoli permanenti tra le comunità scientifiche delle Parti, in particolare attraverso:
 - l'accesso dell'Egitto ai programmi comunitari di ricerca e sviluppo, conformemente alle disposizioni in vigore relative alla partecipazione di paesi terzi;
 - la partecipazione dell'Egitto alle reti di cooperazione decentrata;
 - la promozione delle sinergie tra formazione e ricerca;
- b) consolidare la capacità di ricerca dell'Egitto;
- c) stimolare l'innovazione tecnologica, il trasferimento di nuove tecnologie e la divulgazione del know-how.

Articolo 44

Ambiente

1. La cooperazione punta a prevenire il degrado dell'ambiente, a controllare l'inquinamento e a garantire l'impiego razionale delle risorse naturali per consentire uno sviluppo sostenibile.
2. La cooperazione verte sui seguenti aspetti:
 - desertificazione;
 - qualità delle acque del Mediterraneo e prevenzione dell'inquinamento del mare;
 - gestione delle risorse idriche;
 - uso razionale dell'energia;
 - gestione dei rifiuti;
 - salinizzazione;
 - gestione ambientale delle zone costiere sensibili;
 - impatto dello sviluppo industriale e sicurezza degli impianti industriali in particolare;
 - impatto dell'agricoltura sulla qualità del suolo e delle acque;

- educazione e sensibilizzazione ambientale.

Articolo 45

Cooperazione industriale

La cooperazione promuove e incoraggia in particolare:

- il dibattito sulla politica industriale e sulla competitività in un'economia aperta;
- la cooperazione industriale tra gli operatori economici della Comunità e dell'Egitto, anche tramite l'accesso dell'Egitto alle reti comunitarie di ravvicinamento delle imprese e alle reti create nel contesto della cooperazione decentrata;
- l'ammodernamento e la ristrutturazione dell'industria egiziana;
- la creazione di un clima favorevole allo sviluppo dell'iniziativa privata per stimolare l'espansione e la diversificazione dalla produzione industriale;
- il trasferimento di tecnologie, l'innovazione e la ricerca e sviluppo;
- il potenziamento delle risorse umane;
- l'accesso al mercato finanziario per il finanziamento degli investimenti produttivi.

Articolo 46

Investimenti e promozione degli investimenti

La cooperazione punta ad incrementare i trasferimenti di capitali, di esperienze e di tecnologia verso l'Egitto, in particolare:

- predisponendo strumenti appropriati per individuare le possibilità di investimento e i canali d'informazione sulla normativa in materia;
- fornendo informazioni sui regimi europei d'investimento (assistenza tecnica, sostegno finanziario diretto, incentivi fiscali, assicurazioni sugli investimenti, ecc.) connessi agli investimenti all'estero e facendo in modo che l'Egitto possa usufruirne più agevolmente;
- creando un quadro giuridico che favorisca gli investimenti tra le Parti, se del caso attraverso la conclusione, da parte degli Stati membri e dell'Egitto, di accordi per la protezione degli investimenti e di accordi contro la doppia imposizione;
- valutando l'opportunità di creare joint venture, specie a livello delle PMI, nonché, se del caso, di concludere accordi tra gli Stati membri e l'Egitto;

— istituendo meccanismi per la promozione degli investimenti.

La cooperazione puo' essere estesa alla pianificazione ed alla realizzazione di progetti che dimostrino l'effettiva acquisizione ed applicazione delle tecnologie di base, l'utilizzo delle norme, lo sviluppo delle risorse umane e la creazione di posti di lavoro locali.

Articolo 47

Normalizzazione e valutazione della conformità

Le Parti si sforzano di ridurre le differenze in termini di normalizzazione e di valutazione della conformità. La cooperazione in questo campo mira in particolare a:

- a) incrementare l'applicazione delle norme nel settore della normalizzazione, della metrologia, degli standard di qualità e del riconoscimento della conformità, specie per quanto riguarda le norme sanitarie e fitosanitarie applicabili ai prodotti agricoli e alimentari;
- b) innalzare il livello degli organismi di valutazione della conformità egiziani al fine di concludere, al momento opportuno, accordi di reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;
- c) sviluppare strutture responsabili della tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, della normalizzazione e della fissazione degli standard di qualità.

Articolo 48

Ravvicinamento delle legislazioni

Le Parti fanno il possibile per ravvicinare le loro rispettive legislazioni onde agevolare l'attuazione del presente accordo.

Articolo 49

Servizi finanziari

Le Parti cooperano al fine di ravvicinare le loro norme e i loro standard, e in particolare:

- a) consolidare e ristrutturare il settore finanziario dell'Egitto;
- b) migliorare i sistemi contabili, di vigilanza e di regolamentazione dei settori bancario e assicurativo e degli altri settori finanziari dell'Egitto.

Articolo 50

Agricoltura e pesca

La cooperazione si prefigge di:

- a) modernizzare e ristrutturare i settori dell'agricoltura e della pesca, comprese le infrastrutture e le attrezzature; sviluppare le tecniche di imballaggio, di magazzinaggio e di commercializzazione e migliorare i canali di distribuzione privati;
- b) diversificare la produzione e gli sbocchi esterni promuovendo, tra l'altro, le joint venture nel settore agroalimentare;
- c) promuovere la cooperazione per le questioni veterinarie e fitosanitarie e per le tecniche colturali onde agevolare il commercio tra le Parti, che si scambiano informazioni al riguardo.

Articolo 51

Trasporti

La cooperazione si prefigge:

- la ristrutturazione e l'ammodernamento delle infrastrutture stradali, portuali e aeroportuali collegate alle principali direttrici di comunicazione transeuropee di comune interesse;
- la definizione e l'applicazione di standard di funzionamento paragonabili a quelli in vigore nella Comunità;
- il rinnovamento delle attrezzature tecniche per il trasporto strada/rotaia, la containerizzazione e il trasbordo;
- il miglioramento della gestione degli aeroporti, delle ferrovie e del controllo aereo, ivi compresa la cooperazione tra gli organismi nazionali competenti;
- il miglioramento dei dispositivi di ausilio alla navigazione.

Articolo 52

Società dell'informazione e telecomunicazioni

Le Parti riconoscono che le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni costituiscono un elemento chiave della società moderna e sono di vitale importanza sia per lo sviluppo economico e sociale che per la società dell'informazione in espansione.

La cooperazione tra le Parti in questo settore prevede:

- un dialogo sui diversi aspetti della società dell'informazione, comprese le politiche in materia di telecomunicazioni;
- scambi di informazioni e, eventualmente, assistenza tecnica in merito alle questioni normative, alla normalizzazione, alle prove di conformità e alla certificazione per le tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni;
- la diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni e il perfezionamento delle nuove applicazioni in questi campi;

- la realizzazione di progetti comuni di ricerca, di sviluppo tecnologico o industriali relativi alle nuove tecnologie dell'informazione, alle comunicazioni, alla telematica e alla società dell'informazione;
- la partecipazione delle organizzazioni egiziane a progetti pilota e a programmi europei secondo le modalità già stabilite;
- l'interconnessione fra le reti e l'interoperatività dei servizi telematici nella Comunità e in Egitto.

Articolo 53

Energia

I settori di cooperazione prioritari sono i seguenti:

- promozione delle energie rinnovabili;
- promozione del risparmio energetico e dell'efficienza energetica;
- ricerca applicata relativa alle reti di banche dati in campo economico e sociale, in particolare per collegare gli operatori comunitari ed egiziani;
- sostegno per l'ammodernamento e lo sviluppo delle reti energetiche e per la loro interconnessione con le reti della Comunità europea.

Articolo 54

Turismo

Le priorità della cooperazione sono le seguenti:

- promuovere gli investimenti nel settore del turismo;
- migliorare le conoscenze del settore turistico e assicurare una maggiore coerenza delle politiche relative al turismo;
- promuovere una buona distribuzione stagionale del turismo;
- promuovere la cooperazione tra regioni e città dei paesi limitrofi;
- sottolineare l'importanza del patrimonio culturale per il turismo;
- assicurare che venga adeguatamente mantenuta l'interazione tra turismo e ambiente;
- rendere il turismo più concorrenziale sostenendo una maggiore professionalità.

Articolo 55

Dogane

1. Le Parti si impegnano a sviluppare la cooperazione nel settore doganale al fine di garantire l'osservanza delle disposi-

zioni relative agli scambi. La cooperazione riguarda in particolare:

- a) la semplificazione dei controlli e delle procedure di sdoganamento delle merci;
- b) l'introduzione del documento amministrativo unico e di un sistema che colleghi i regimi di transito della Comunità e dell'Egitto.

2. Fatte salve le ulteriori forme di cooperazione previste nel presente accordo, in particolare per la lotta contro gli stupefacenti e il riciclaggio del denaro, le amministrazioni delle Parti si prestano reciproca assistenza secondo le disposizioni del protocollo n. 5.

Articolo 56

Cooperazione nel settore statistico

Il principale obiettivo della cooperazione in questo settore è l'armonizzazione delle metodologie al fine di creare una base attendibile per la gestione delle statistiche in tutti i settori contemplati dal presente accordo che si prestino all'elaborazione di statistiche.

Articolo 57

Riciclaggio del denaro

1. Le Parti cooperano, segnatamente per impedire che i loro sistemi finanziari vengano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attività criminali in generale e del traffico di stupefacenti in particolare.

2. La cooperazione nel settore comprende in particolare un'assistenza tecnica e amministrativa finalizzata alla definizione di norme per combattere il riciclaggio del denaro conformi agli standard internazionali.

Articolo 58

Lotta contro la droga

1. La cooperazione tra le Parti si prefigge in particolare di:

- rendere più efficaci le politiche e le misure volte a combattere la fornitura e il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e a ridurre l'abuso di tali prodotti;
- favorire un'impostazione congiunta per ridurre la domanda.

2. Le Parti definiscono congiuntamente, in conformità delle rispettive legislazioni, le strategie e i metodi di cooperazione adeguati per raggiungere tali obiettivi. Le loro azioni, quando non sono congiunte, costituiscono oggetto di consultazioni e di uno stretto coordinamento.

Possono partecipare a tali azioni le istituzioni pubbliche e private del settore, secondo le rispettive competenze e in collaborazione con gli organismi competenti dell'Egitto, della Comunità e dei suoi Stati membri.

3. La cooperazione consiste in scambi di informazioni e, se del caso, in attività congiunte relative:

- alla creazione o al potenziamento di istituzioni sociosanitarie e di centri di informazione per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti;
- all'attuazione di progetti di prevenzione, di formazione e di ricerca epidemiologica;
- alla definizione di norme relative alla prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori e di altre sostanze chimiche essenziali utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope in conformità degli standard internazionali.

Articolo 59

Lotta contro il terrorismo

Le Parti collaborano in questo settore in conformità delle convenzioni internazionali e delle rispettive legislazioni nazionali, privilegiando in particolare:

- gli scambi di informazioni sugli strumenti e sui metodi utilizzati per combattere il terrorismo;
- gli scambi di esperienze inerenti alla prevenzione del terrorismo;
- la ricerca e gli studi congiunti sulla prevenzione del terrorismo.

Articolo 60

Cooperazione regionale

La cooperazione regionale si concentrerà sui seguenti aspetti:

- sviluppo delle infrastrutture economiche;
- ricerca scientifica e tecnologica;
- commercio intraregionale;
- questioni doganali;
- questioni culturali;
- questioni ambientali.

Articolo 61

Tutela dei consumatori

La cooperazione in questo campo dovrebbe cercare di rendere compatibili i sistemi di tutela dei consumatori della Comunità europea e dell'Egitto, e in particolare di:

- migliorare la compatibilità delle legislazioni in materia onde evitare gli ostacoli al commercio;
- istituire e sviluppare sistemi di reciproca informazione sui prodotti alimentari e industriali pericolosi creando inoltre i necessari collegamenti (sistemi di allarme rapido);
- organizzare scambi di informazioni e di esperti;
- attuare programmi di formazione e fornire assistenza tecnica.

TITOLO VI

CAPITOLO 1

DIALOGO E COOPERAZIONE IN CAMPO SOCIALE

Articolo 62

Le Parti ribadiscono l'importanza da esse attribuita a un equo trattamento dei lavoratori che risiedono e sono occupati legalmente sul territorio dell'altra Parte. Su richiesta di uno degli Stati membri o dell'Egitto, si avvieranno colloqui sugli accordi bilaterali reciproci riguardanti le condizioni di lavoro e i diritti previdenziali dei lavoratori dell'Egitto e degli Stati membri che risiedono e sono occupati legalmente sui rispettivi territori.

Articolo 63

1. Tra le Parti si instaura un dialogo continuativo su tutte le questioni sociali di reciproco interesse.

2. Attraverso tale dialogo si cerca il modo di realizzare ulteriori progressi per quanto riguarda la circolazione dei lavoratori, la parità di trattamento e l'integrazione sociale dei cittadini dell'Egitto e della Comunità che risiedono legalmente negli Stati ospiti.

3. Il dialogo riguarda in particolare i problemi relativi:

- a) alle condizioni di vita e di lavoro delle comunità immigrate;
- b) all'emigrazione;
- c) all'immigrazione clandestina;
- d) alle azioni volte a promuovere la parità di trattamento tra cittadini dell'Egitto e della Comunità, la conoscenza delle reciproche culture e civiltà, lo sviluppo della tolleranza e l'eliminazione delle discriminazioni.

Articolo 64

Il dialogo sulle questioni sociali si svolge secondo le procedure di cui al titolo I del presente accordo.

Articolo 65

Per consolidare la cooperazione tra le Parti in campo sociale, si intraprendono progetti e programmi relativi a qualsiasi settore di reciproco interesse.

In tale ambito, si cercherà in via prioritaria di:

- a) ridurre la pressione migratoria, in particolare migliorando le condizioni di vita, creando posti di lavoro e attività generatrici di reddito e sviluppando la formazione nelle zone di origine degli emigranti;
- b) promuovere il ruolo della donna nello sviluppo economico e sociale;
- c) sviluppare e consolidare i programmi egiziani di pianificazione familiare e di tutela della madre e del bambino;
- d) migliorare il sistema previdenziale;
- e) potenziare il sistema sanitario;
- f) migliorare le condizioni di vita nelle zone più povere;
- g) attuare e finanziare programmi di scambio e di svago a favore di gruppi misti di giovani egiziani ed europei residenti negli Stati membri onde promuovere la conoscenza delle reciproche culture e favorire la tolleranza.

Articolo 66

I progetti di cooperazione possono essere realizzati in coordinamento con gli Stati membri e con le organizzazioni internazionali competenti.

Articolo 67

Entro il termine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il Consiglio di associazione istituisce un gruppo di lavoro incaricato di valutare sistematicamente l'attuazione delle disposizioni dei capitoli da 1 a 3.

CAPITOLO 2

COOPERAZIONE PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA E LE ALTRE QUESTIONI CONSOLARI*Articolo 68*

Le Parti concordano di cooperare per prevenire e controllare l'immigrazione clandestina. A tal fine:

— ciascuno degli Stati membri accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio dell'Egitto su richiesta di quest'ultimo e senza altre formalità, quando essi siano stati identificati come tali;

— l'Egitto accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo e senza altre formalità, quando essi siano stati identificati come tali.

Gli Stati membri e l'Egitto forniscono ai loro cittadini gli opportuni documenti d'identità.

Per quanto riguarda gli Stati membri dell'Unione europea, tale obbligo si applica unicamente in relazione alle persone che devono essere considerate loro cittadine ai fini della Comunità.

Per quanto riguarda l'Egitto, tale obbligo si applica unicamente in relazione alle persone che devono essere considerate sue cittadine in conformità del sistema giuridico egiziano e di tutte le leggi pertinenti in materia di cittadinanza.

Articolo 69

Dopo l'entrata in vigore dell'accordo, le Parti negoziano e concludono, su richiesta di una di esse, accordi bilaterali che stabiliscano obblighi particolari per la riammissione dei loro cittadini. Se una delle Parti lo ritiene necessario, tali accordi comprendono anche disposizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi. Detti accordi precisano le categorie di persone a cui si applicano queste disposizioni nonché le modalità della loro riammissione.

L'Egitto fornisce un'adeguata assistenza finanziaria e tecnica per l'attuazione di questi accordi.

Articolo 70

Il Consiglio di associazione esamina le ulteriori iniziative comuni atte a prevenire e a combattere l'immigrazione clandestina, nonché a risolvere le altre questioni consolari.

CAPITOLO 3

COOPERAZIONE PER LE QUESTIONI CULTURALI, I MEZZI AUDIOVISIVI E L'INFORMAZIONE*Articolo 71*

1. Le Parti decidono di promuovere la cooperazione culturale nei settori di mutuo interesse, nel rispetto delle reciproche culture, e avviano un dialogo culturale continuativo. La cooperazione in questo settore riguarda in particolare:

— la conservazione e il restauro del patrimonio storico e culturale (monumenti, siti, opere d'arte, libri rari e manoscritti, ecc.);

- gli scambi di mostre d'arte, di compagnie dello spettacolo, di artisti, di letterati, di intellettuali e di manifestazioni culturali;
- le traduzioni;
- la formazione degli operatori culturali.

2. La cooperazione nel settore dei mezzi audiovisivi promuove, in particolare, le coproduzioni e la formazione. Le Parti si adoperano per favorire la partecipazione egiziana alle iniziative comunitarie in questo campo.

3. Le Parti convengono di estendere all'Egitto i programmi culturali della Comunità e degli Stati membri, nonché le altre attività di comune interesse.

4. Le Parti promuovono inoltre la cooperazione culturale di natura commerciale, segnatamente attraverso progetti comuni (produzione, investimenti e commercializzazione), la formazione e gli scambi di informazioni.

5. Nella definizione dei progetti e dei programmi di cooperazione e delle attività congiunte, le Parti rivolgono particolare attenzione ai giovani e alle tecniche di espressione e di comunicazione attraverso i mezzi scritti e audiovisivi, alle questioni attinenti alla tutela del patrimonio e alla diffusione della cultura.

6. La cooperazione si svolge in particolare attraverso:

- un dialogo continuativo tra le Parti;
- scambi periodici di informazioni e di idee in tutti i settori, anche mediante riunioni di funzionari e di esperti;
- consulenze, trasferimenti di esperienze e formazione;
- azioni congiunte quali seminari e incontri di lavoro;
- assistenza tecnica, amministrativa e normativa;
- diffusione delle informazioni sulle iniziative della cooperazione.

TITOLO VII

COOPERAZIONE FINANZIARIA

Articolo 72

Per conseguire gli obiettivi del presente accordo, si mette a disposizione dell'Egitto un pacchetto di cooperazione finanziaria secondo le procedure adeguate e con le risorse finanziarie richieste.

La cooperazione finanziaria verte sui seguenti aspetti:

- promozione delle riforme finalizzate all'ammodernamento dell'economia;
- potenziamento delle infrastrutture economiche;
- promozione degli investimenti privati e delle attività generatrici di posti di lavoro;
- adeguamento alle ripercussioni sull'economia egiziana della progressiva introduzione di una zona di libero scambio, in particolare tramite il potenziamento e la ristrutturazione dell'industria e il miglioramento della capacità di esportazione dell'Egitto;
- misure di accompagnamento delle politiche attuate nel settore sociale;
- il miglioramento delle capacità e delle competenze egiziane per quanto riguarda la tutela dei diritti di proprietà intellettuale;
- se del caso, misure supplementari per attuare gli accordi bilaterali volti a prevenire e a combattere l'immigrazione clandestina;
- misure di accompagnamento per l'adozione e l'attuazione della legislazione sulla concorrenza.

Articolo 73

Per garantire l'adozione di un'impostazione coordinata nei confronti di eventuali problemi macroeconomici e finanziari a carattere eccezionale che dovessero derivare dall'attuazione del presente accordo, le Parti seguono con particolare attenzione l'andamento degli scambi commerciali e delle relazioni finanziarie tra la Comunità e l'Egitto nel quadro del dialogo economico continuativo istituito ai sensi del titolo V.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

Articolo 74

È istituito un Consiglio di associazione che si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno e ogniqualvolta le circostanze lo richiedano, su iniziativa del suo presidente e alle condizioni previste nel suo regolamento interno.

Esso esamina tutte le questioni importanti inerenti al presente accordo e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

Articolo 75

1. Il Consiglio di associazione è composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e da membri del governo egiziano, dall'altra.

2. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, alle condizioni previste dal suo regolamento interno.

3. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.

4. Il Consiglio di associazione è presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo egiziano, secondo le disposizioni stabilite nel suo regolamento interno.

Articolo 76

Per conseguire gli obiettivi stabiliti del presente accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni nei casi ivi specificati.

Le decisioni adottate sono vincolanti per le Parti, che prendono le misure necessarie per la loro attuazione. Il Consiglio di associazione può altresì formulare adeguate raccomandazioni.

Le sue decisioni e raccomandazioni sono adottate di comune accordo tra le Parti.

Articolo 77

1. Fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, è istituito un Comitato di associazione incaricato dell'attuazione dell'accordo.

2. Il Consiglio di associazione può delegare, integralmente o in parte, le proprie competenze al Comitato di associazione.

Articolo 78

1. Il Comitato di associazione, che si riunisce a livello di funzionari, è composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e da rappresentanti del governo egiziano, dall'altra.

2. Il Comitato di associazione adotta il proprio regolamento interno.

3. Il Comitato di associazione è presieduto a turno da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dell'Unione europea e da un rappresentante del governo egiziano.

Articolo 79

1. Il Comitato di associazione è abilitato ad adottare decisioni per la gestione dell'accordo, nonché nei settori per i quali il Consiglio gli ha delegato le proprie competenze.

2. Le decisioni del Comitato sono adottate di comune accordo tra le Parti e sono vincolanti per queste ultime, che prendono le misure necessarie per la loro esecuzione.

Articolo 80

Il Consiglio di associazione può decidere di costituire qualsiasi gruppo di lavoro o organismo necessario per l'attuazione del-

l'accordo. Detti gruppi di lavoro o organismi fanno capo al Consiglio di associazione, che ne definisce il mandato.

Articolo 81

Il Consiglio di associazione prende tutte le misure utili per agevolare la cooperazione e i contatti tra il Parlamento europeo e l'Assemblea popolare egiziana.

Articolo 82

1. Ciascuna delle Parti può sottoporre al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.

2. Il Consiglio di associazione può risolvere la controversia mediante una decisione.

3. Ciascuna delle Parti è tenuta a prendere i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2.

4. Nel caso in cui non sia possibile comporre la controversia secondo il paragrafo 2, ciascuna delle Parti può designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra Parte deve allora designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunità e gli Stati membri sono considerati una delle Parti della controversia.

Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro.

Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.

Ciascuna delle Parti in causa deve adottare le misure richieste per l'applicazione del lodo arbitrale.

Articolo 83

Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una Parte di prendere qualsiasi misura:

- a) ritenuta necessaria a precludere la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;
- b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo o alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;
- c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Articolo 84

Nei settori contemplati dal presente accordo, e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

- il regime applicato dall'Egitto nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società;
- il regime applicato dalla Comunità nei confronti dell'Egitto non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini o società dell'Egitto.

Articolo 85

Per quanto riguarda le imposte dirette, nessuna disposizione del presente accordo avrà l'effetto:

- di ampliare i benefici in campo fiscale concessi da una delle Parti in qualsiasi accordo o intesa internazionale al cui rispetto detta Parte sia tenuta;
- di impedire l'adozione o l'applicazione, ad opera di una delle Parti, di qualsiasi misura destinata a evitare l'elusione o l'evasione fiscale;
- di ostacolare il diritto di una Parte di applicare le disposizioni pertinenti della sua legislazione fiscale ai contribuenti che non si trovano in una situazione identica, in particolare per quanto riguarda la loro residenza.

Articolo 86

1. Le Parti prendono qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi dell'accordo. Esse si adoperano per il conseguimento degli obiettivi fissati dall'accordo.

2. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia adempiuto a un obbligo previsto dal presente accordo, può prendere le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al Consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per entrambe le Parti.

La violazione di una clausola sostanziale dell'accordo consiste in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale o nell'inosservanza di uno degli elementi di base dell'accordo, che determinerebbero un contesto poco favorevole alle consultazioni o un ritardo che risulterebbe deleterio per gli obiettivi dell'accordo.

3. Nella scelta delle misure appropriate di cui al paragrafo 2, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Le Parti decidono inoltre che dette misure verranno prese in conformità del diritto internazionale e saranno proporzionali alla violazione.

Le misure decise sono comunicate senza indugio al Consiglio di associazione e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in questa sede. Qualora una Parte prenda una misura in seguito alla violazione di una clausola sostanziale dell'accordo ai sensi del paragrafo 2, l'altra Parte può invocare la procedura di composizione delle controversie.

Articolo 87

I protocolli 1-5 e gli allegati 1-6 costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 88

Ai fini del presente accordo, per «Parti» si intendono l'Egitto, da una parte, e la Comunità, o gli Stati membri, o la Comunità e gli Stati membri, secondo le loro rispettive competenze, dall'altra.

Articolo 89

L'accordo è concluso per un periodo illimitato.

Ciascuna delle Parti può denunciare l'accordo dandone notifica all'altra Parte. L'accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data di tale notifica.

Articolo 90

Il presente accordo si applica ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni ivi indicate, da una parte, e al territorio dell'Egitto, dall'altra.

Articolo 91

Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 92

1. Il presente accordo è approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti contraenti si notificano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.

2. A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo tra la Comunità economica europea e l'Egitto e l'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'Egitto, firmati a Bruxelles il 18 gennaio 1977.

DICHIARAZIONI COMUNI

Dichiarazione relativa all'articolo 3, paragrafo 2

Rimane inteso che il dialogo politico e la cooperazione riguarderanno anche le questioni inerenti alla lotta contro il terrorismo.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 14

Le Parti decidono di negoziare ulteriori concessioni reciproche, nell'interesse di entrambe, per quanto riguarda gli scambi di pesce e di prodotti della pesca, onde concordarne le modalità specifiche entro e non oltre un anno dalla firma del presente accordo.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 18

In caso di difficoltà inerenti al livello delle importazioni nel quadro dell'accordo, si può ricorrere, all'occorrenza, alle procedure di consultazione tra le Parti.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 34

Le Parti prendono atto che l'Egitto sta elaborando la sua legge sulla concorrenza, il che consentirà di concordare le normative per l'attuazione di cui all'articolo 34, paragrafo 2. Nell'elaborare la legge in questione, l'Egitto terrà conto delle regole di concorrenza dell'Unione europea.

Fintanto che non saranno state adottate le normative per l'attuazione di cui all'articolo 34, paragrafo 2, in caso di gravi difficoltà le Parti possono sottoporre la questione al Consiglio di associazione.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 37 e all'allegato 6

Ai fini del presente accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale comprende, in particolare, i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore per i programmi informatici, e i diritti connessi, i brevetti, i disegni industriali, le indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine, i marchi commerciali e i marchi dei servizi, le topografie di circuiti integrati e la protezione contro la concorrenza sleale conformemente all'articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale (Atto di Stoccolma del 1967) e la tutela delle informazioni riservate sul «know-how».

Dichiarazione comune relativa all'articolo 39

Le Parti decidono che, in caso di grave squilibrio della loro bilancia commerciale globale tale da compromettere le relazioni commerciali, ciascuna di esse può chiedere l'avvio di consultazioni nel Comitato di associazione onde promuovere relazioni economiche equilibrate ai sensi dell'articolo 39 e cercare soluzioni durature per ridurre gli squilibri.

Dichiarazione comune relativa al titolo VI, capitolo 1

Le Parti decidono di agevolare per quanto possibile il rilascio di visti alle persone in buona fede che collaborano all'attuazione del presente accordo, quali operatori commerciali, investitori, docenti universitari, tirocinanti e funzionari dello Stato; questa disposizione potrà eventualmente essere estesa ai parenti di primo grado delle persone legalmente residenti sul territorio dell'altra Parte.

Dichiarazione comune sulla protezione dei dati

Le Parti concordano che sarà garantita la protezione dei dati in tutti i campi in cui è previsto lo scambio di dati a carattere personale.

DICHIARAZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Dichiarazione della Comunità europea relativa all'articolo 11

Qualora siano necessarie consultazioni ai sensi dell'articolo 11, ultimo paragrafo, la Comunità è disposta ad avviarle entro 30 giorni dalla notifica delle misure eccezionali al Comitato di associazione da parte dell'Egitto.

Tali consultazioni servono a garantire che le misure in questione siano conformi alle disposizioni dell'articolo 11. La Comunità non si oppone all'adozione di dette misure purché sussistano le necessarie condizioni.

Dichiarazione della Comunità europea relativa all'articolo 19

Le disposizioni speciali di cui all'articolo 19, paragrafo 2, applicate dalla Comunità alle Isole Canarie, sono quelle previste dal regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio del 26 giugno 1991.

Dichiarazione della Comunità europea relativa all'articolo 21

Su richiesta dell'Egitto, la Comunità è disposta ad indire riunioni a livello di funzionari onde fornire informazioni sulle eventuali modifiche delle sue relazioni commerciali con i paesi terzi.

Dichiarazione della Comunità europea relativa all'articolo 34

La Comunità dichiara che, fino a quando il Consiglio di associazione non avrà adottato le norme di applicazione in materia di concorrenza leale di cui all'articolo 34, paragrafo 2, in sede di interpretazione dell'articolo 34, paragrafo 1, essa valuterà tutte le pratiche contrarie a detto articolo in base ai criteri risultanti dalle norme contenute negli articoli 81, 82 e 87 del trattato che istituisce la Comunità europea e, per i prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, negli articoli 65 e 66 del medesimo trattato e dalle norme comunitarie in materia di aiuti pubblici, compreso il diritto derivato.

La Comunità dichiara che, per quanto riguarda i prodotti agricoli di cui al titolo II, capitolo 3, essa valuterà tutte le pratiche contrarie all'articolo 34, paragrafo 1, punto i) secondo i criteri da essa stabiliti in base agli articoli 36 e 37 del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare quelli definiti dal regolamento n. 26/62 del Consiglio, modificato, e le pratiche contrarie all'articolo 34, paragrafo 1, punto iii) secondo i criteri da essa stabiliti in base agli articoli 36 e 87 del trattato che istituisce la Comunità europea.

ELENCO DEGLI ALLEGATI E DEI PROTOCOLLI E SCAMBIO DI LETTERE

- Allegato 1: Elenco dei prodotti contemplati dai capitoli 25-97 del sistema armonizzato di cui agli articoli 7 e 12
- Allegato 2: Elenco dei prodotti industriali originari della Comunità a cui si applica, all'importazione in Egitto, il calendario di smantellamento tariffario di cui all'articolo 9, paragrafo 1
- Allegato 3: Elenco dei prodotti industriali originari della Comunità a cui si applica, all'importazione in Egitto, il calendario di smantellamento tariffario di cui all'articolo 9, paragrafo 2
- Allegato 4: Elenco dei prodotti industriali originari della Comunità a cui si applica, all'importazione in Egitto, il calendario di smantellamento tariffario di cui all'articolo 9, paragrafo 3
- Allegato 5: Elenco dei prodotti industriali originari della Comunità di cui all'articolo 9, paragrafo 4
- Allegato 6: Diritti di proprietà intellettuale
- Protocollo 1: Regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari dell'Egitto (di cui all'articolo 14, paragrafo 1)
- Protocollo 2: Regime applicabile all'importazione in Egitto di prodotti agricoli originari della Comunità (di cui all'articolo 14, paragrafo 2)
- Protocollo 3: Regime applicabile ai prodotti agricoli trasformati (di cui all'articolo 14, paragrafo 3)
- Protocollo 4: Definizione della nozione di «prodotti originari» e metodi di cooperazione amministrativa
- Protocollo 5: Assistenza reciproca tra le autorità amministrative nel settore doganale
- Scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Egitto sulle importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 0603 10 della tariffa doganale comune
-

ALLEGATO 1

ELENCO DEI PRODOTTI CONTEMPLATI DAI CAPITOLI 25-97 DEL SISTEMA ARMONIZZATO DI CUI AGLI
ARTICOLI 7 E 12

Codice SA	2905.43	(mannitolo)
Codice SA	2905.44	(sorbitolo)
Codice SA	2905.45	(glicerolo)
Voce SA	33.01	(oli essenziali)
Codice SA	3302.10	(sostanze odorifere)
Voci SA	da 35.01 a 35.05	(sostanze albuminoidi, amidi modificati, colle)
Codice SA	3809.10	(agenti d'apprettatura o di finitura)
Voce SA	38.23	(alcoli grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali)
Codice SA	3824.60	(sorbitolo n.e.p.)
Voci SA	da 41.01 a 41.03	(cuoio e pelli)
Voce SA	43.01	(pelli da pellicceria gregge)
Voci SA	da 50.01 a 50.03	(seta greggia e cascami di seta)
Voci SA	da 51.01 a 51.03	(lana e peli di animali)
Voci SA	da 52.01 a 52.03	(cotone greggio, cascami di cotone e cotone cardato o pettinato)
Voce SA	53.01	(lino greggio)
Voce SA	53.02	(canapa greggia)

ALLEGATO 2

**PRODOTTI CUI SI APPLICA IL CALENDARIO DI SMANTELLAMENTO TARIFFARIO DI CUI ALL'ARTICOLO
9, PARAGRAFO 1**

2501001	2528900	2709000	2816200	2830100
2502000	2529100	2710001	2816300	2830200
2503100	2529210	2710002	2817000	2830300
2503900	2529220	2711110	2818100	2830900
2504100	2529300	2711120	2818200	2831100
2504900	2530100	2711139	2818300	2831900
2505109	2530200	2711140	2819100	2832100
2505909	2530400	2711190	2819900	2832200
2506100	2530909	2711210	2820100	2832300
2506210	2601110	2711290	2820900	2833210
2506290	2601120	2712100	2821100	2833220
2507000	2601200	2712200	2821200	2833230
2508100	2602000	2712900	2822000	2833240
2508200	2603000	2713110	2823000	2833250
2508300	2604000	2713120	2825101	2833260
2508400	2605000	2713200	2825109	2833270
2508500	2606000	2713900	2825200	2833290
2508600	2607000	2714100	2825300	2833300
2508700	2608000	2714900	2825400	2833400
2509000	2609000	2715000	2825500	2834100
2511100	2610000	2716000	2825600	2834210
2511200	2611000	2801200	2825700	2834220
2512000	2612100	2801300	2825800	2834290
2513110	2612200	2802000	2825900	2835000
2513190	2613100	2804210	2826110	2835210
2513210	2613900	2804290	2826120	2835220
2513290	2614000	2804500	2826190	2835230
2514000	2615100	2804610	2826200	2835240
2517100	2615900	2804690	2826300	2835250
2517200	2616100	2804700	2826900	2835260
2517300	2616900	2804800	2827100	2835290
2517411	2617100	2804900	2827200	2835310
2517491	2617900	2805110	2827310	2835390
2518100	2618000	2805190	2827320	2836100
2518200	2619000	2805210	2827330	2836201
2518300	2620110	2805220	2827340	2836301
2519100	2620190	2805300	2827350	2836401
2519900	2620200	2805400	2827360	2836409
2520201	2620300	2809100	2827370	2836500
2521000	2620400	2809201	2827380	2836600
2522100	2620500	2810001	2827390	2836700
2522200	2620900	2812100	2827410	2836910
2522300	2621000	2812900	2827490	2836920
2524000	2701110	2813100	2827510	2836930
2525100	2701120	2813900	2827590	2836990
2525200	2701190	2814100	2827600	2837110
2525300	2701200	2814200	2828909	2837190
2526201	2702100	2815200	2829110	2837200
2527000	2702200	2815300	2829199	2838000
2528100	2703000	2816100	2829900	2839000

2839190	2902430	2906210	2914410	2918130
2839200	2902440	2906290	2914490	2918140
2839900	2902500	2907110	2914500	2918150
2840110	2902600	2907120	2914600	2918160
2840190	2902700	2907130	2914690	2918170
2840200	2902900	2907140	2914700	2918190
2840300	2902909	2907150	2915110	2918210
2841100	2903110	2907190	2915120	2918220
2841200	2903120	2907210	2915130	2918230
2841300	2903130	2907220	2915211	2918290
2841400	2903140	2907230	2915220	2918300
2841500	2903150	2907290	2915230	2918900
2841600	2903160	2907300	2915240	2919000
2841700	2903190	2908100	2915290	2920100
2841800	2903210	2908200	2915310	2920900
2841900	2903220	2908900	2915320	2921110
2842100	2903230	2909110	2915330	2921120
2842900	2903290	2909190	2915340	2921190
2843100	2903300	2909200	2915350	2921210
2843210	2903400	2909300	2915390	2921220
2843290	2903510	2909410	2915400	2921290
2843300	2903590	2909420	2915500	2921300
2843900	2903610	2909430	2915600	2921410
2844101	2903620	2909440	2915700	2921420
2844109	2903690	2909490	2915901	2921430
2844200	2904100	2909500	2915909	2921440
2844300	2904200	2909600	2916110	2921450
2844400	2904201	2910100	2916120	2921490
2844500	2904209	2910200	2916130	2921510
2845100	2904900	2910300	2916140	2921590
2845900	2905110	2910900	2916150	2922110
2846100	2905120	2911000	2916190	2922120
2846900	2905130	2912110	2916200	2922130
2847000	2905140	2912120	2916310	2922190
2848100	2905150	2912130	2916320	2922210
2848900	2905160	2912190	2916330	2922220
2849100	2905170	2912210	2916390	2922300
2849200	2905190	2912290	2917110	2922410
2849900	2905210	2912300	2917120	2922420
2850000	2905220	2912410	2917130	2922490
2851000	2905290	2912420	2917140	2922500
2901109	2905310	2912490	2917190	2923100
2901210	2905320	2912500	2917200	2923200
2901220	2905390	2913000	2917310	2923900
2901230	2905410	2914110	2917320	2924100
2901240	2905420	2914120	2917330	2924210
2901290	2905490	2914130	2917340	2924291
2901299	2905500	2914190	2917350	2924299
2902110	2906110	2914210	2917360	2925110
2902190	2906120	2914220	2917370	2925190
2902300	2906130	2914230	2917390	2925200
2902410	2906140	2914290	2918110	2926100
2902420	2906190	2914300	2918120	2926200

2926900	2937920	3201100	3805200	3903190
2927000	2937990	3201200	3805900	3903200
2928000	2938100	3201300	3806100	3903300
2929100	2938900	3201900	3806200	3903900
2929900	2939100	3202100	3806300	3904101
2930100	2939210	3202900	3806900	3904300
2930200	2939290	3203000	3807001	3904400
2930300	2939300	3205000	3807009	3904500
2930400	2939400	3211001	3809910	3904610
2930900	2939500	3212100	3809920	3904690
2931000	2939600	3214101	3809930	3904900
2932110	2939700	3401202	3809990	3905110
2932120	2939909	3402119	3810100	3905190
2932130	2940000	3402129	3810900	3905900
2932190	2941100	3402139	3811119	3906100
2932210	2941200	3402199	3811199	3906900
2932290	2941300	3403119	3811219	3907100
2932900	2941400	3403199	3811299	3907200
2933110	2941500	3403919	3811909	3907300
2933190	2941900	3403999	3812100	3907400
2933210	2942000	3404100	3812200	3907501
2933290	3001100	3404200	3812300	3907509
2933310	3001200	3404909	3813000	3907600
2933390	3001900	3407001	3814000	3907910
2933400	3002100	3507100	3815110	3907990
2933510	3002200	3507900	3815120	3908100
2933590	3002310	3701100	3815190	3908900
2933610	3002390	3701302	3815900	3909100
2933690	3002901	3701992	3816000	3909200
2933710	3002909	3702100	3817100	3909300
2933790	3003310	3702511	3817200	3909409
2933900	3003901	3702521	3818000	3909500
2934100	3004310	3702522	3819000	3910000
2934200	3004901	3702551	3820000	3911100
2934300	3006109	3702559	3821000	3911900
2934900	3006200	3702561	3822000	3912110
2935000	3006300	3702911	3822600	3912120
2936100	3006400	3702921	3823100	3912209
2936210	3006600	3702922	3823200	3912310
2936220	3101000	3702941	3823300	3912390
2936230	3102210	3702951	3823400	3912900
2936240	3104100	3703101	3823500	3913100
2936250	3104200	3703201	3823909	3913900
2936260	3104300	3703901	3901100	3914000
2936270	3104900	3801100	3901200	3915100
2936280	3105100	3801200	3901300	3915200
2936290	3105200	3801300	3901901	3915300
2936900	3105300	3801900	3901909	3915900
2937100	3105400	3802100	3902100	3917101
2937210	3105510	3802900	3902200	3920101
2937220	3105590	3803000	3902300	3921901
2937290	3105600	3804000	3902900	3923301
2937910	3105900	3805100	3903110	3923501

3926903	4403991	4823904	5507000	7118901
3926907	4403999	4901100	5602101	7118902
4001100	4404100	4901910	5602210	7118909
4001210	4404200	4901990	5602290	7201400
4001220	4406100	4902100	5602900	7202410
4001291	4406900	4902900	5902100	7202490
4001301	4407100	4903000	5902200	7202500
4002110	4407210	4904000	5902300	7202600
4002191	4407220	4905010	5902900	7202700
4002201	4407230	4905910	5903902	7202800
4002311	4407910	4905990	6812200	7202910
4002391	4407920	4906000	6812400	7202920
4002410	4407990	4907001	6812700	7202930
4002491	4408101	4907002	6812901	7202999
4002510	4408201	4907010	6815201	7203100
4002591	4408901	4907020	7001000	7203900
4002601	4413000	4911993	7002100	7204100
4002701	4417001	5002000	7002311	7204210
4002801	4421901	5004001	7002321	7204290
4002910	4421903	5104000	7011100	7204300
4002991	4501100	5105101	7011200	7204410
4003000	4501900	5105291	7011900	7204490
4004000	4503100	5303100	7017100	7205210
4014100	4701000	5303900	7017200	7205290
4016101	4702000	5304100	7017900	7205290
4016921	4703110	5304900	7019391	7206901
4016992	4703190	5305110	7102100	7210111
4016993	4703210	5305190	7102210	7210121
4017001	4703290	5305210	7102290	7210901
4104101	4704110	5305290	7102310	7212101
4104102	4704190	5305910	7104200	7218100
4104291	4704210	5404102	7105100	7218900
4105191	4704290	5405002	7105900	7219110
4106191	4705000	5407101	7106910	7219120
4110000	4706100	5501100	7106921	7219130
4205001	4706910	5501200	7108120	7219140
4206101	4706920	5501300	7108131	7219210
4401100	4706930	5501900	7108200	7219220
4401210	4707100	5502000	7110111	7219230
4401220	4707200	5503100	7110191	7219240
4401300	4707300	5503200	7110211	7219310
4402000	4707900	5503300	7110291	7219320
4403100	4801000	5503400	7110311	7219330
4403200	4802521	5503900	7110391	7219340
4403201	4802601	5504100	7110411	7219350
4403209	4810991	5504900	7110491	7219900
4403310	4811311	5505100	7112100	7220110
4403320	4811312	5505100	7112200	7220120
4403330	4811391	5505200	7112900	7220200
4403340	4812000	5506100	7118100	7220900
4403350	4819501	5506200	7118101	7223000
4403910	4823901	5506300	7118109	7225100
4403920	4823903	5506900	7118900	7226100

7226920	8101939	8202100	8404209	8414100
7302300	8101990	8202200	8404901	8414200
7302400	8102100	8202310	8404909	8414309
7317002	8102910	8202320	8404909	8414400
7401100	8102920	8202400	8405900	8414599
7401200	8102930	8202910	8406110	8414809
7402000	8102990	8202990	8406190	8416100
7403110	8103100	8203100	8406900	8416200
7403120	8103900	8203200	8407100	8416300
7403130	8104110	8203300	8407290	8416900
7403190	8104190	8203400	8407310	8417100
7403210	8104200	8204110	8407320	8417200
7403220	8104300	8204120	8407331	8417800
7403230	8104900	8204200	8407332	8417901
7403290	8105101	8205600	8407333	8417909
7404000	8105109	8206000	8407341	8418501
7405100	8105900	8207110	8407342	8418611
7405900	8106001	8207120	8407343	8418691
7406100	8106009	8207200	8408109	8419200
7406200	8107101	8207300	8408209	8419310
7407101	8107102	8207400	8408909	8419320
7407221	8107900	8207500	8409100	8419390
7407291	8108101	8207600	8410110	8419400
7410211	8108102	8207700	8410120	8419500
7410221	8108900	8207800	8410130	8419600
7501100	8109101	8207900	8410900	8419810
7501200	8109102	8208100	8411110	8419890
7502100	8109900	8208200	8411120	8420101
7502200	8110001	8208300	8411210	8420109
7503000	8110009	8208400	8411220	8420911
7508001	8111001	8208900	8411810	8420919
7606111	8111009	8209000	8411820	8420991
7606121	8112111	8303000	8411910	8420999
7606911	8112112	8308902	8411990	8421110
7606921	8112190	8401100	8412100	8421129
7607111	8112201	8401200	8412210	8421190
7607191	8112209	8401300	8412290	8421219
7607201	8112301	8401400	8412310	8421220
7801100	8112309	8402111	8412390	8421290
7801910	8112401	8402119	8412801	8421390
7801990	8112409	8402129	8412809	8422190
7802000	8112911	8402192	8412901	8422200
7901110	8112919	8402199	8412909	8422300
7901120	8112990	8402202	8413200	8422400
7901200	8113001	8402209	8413400	8422909
7902000	8113009	8402902	8413500	8423101
8001100	8201100	8402909	8413600	8423891
8001200	8201200	8403100	8413709	8423902
8002000	8201300	8403900	8413812	8423902
8101100	8201400	8404101	8413819	8424200
8101910	8201500	8404109	8413820	8424300
8101920	8201600	8404109	8413919	8424812
8101931	8201900	8404202	8413920	8424819

8424891	8431410	8439910	8451100	8460190
8424891	8431420	8439990	8451299	8460210
8424891	8431430	8440100	8451401	8460290
8425110	8431490	8440900	8451409	8460310
8425190	8432101	8441100	8451500	8460390
8425200	8432109	8441200	8451800	8460400
8425310	8432211	8441300	8451901	8460900
8425390	8432219	8441400	8451903	8461100
8425410	8432291	8441800	8451909	8461200
8425420	8432299	8441900	8452210	8461300
8425490	8432301	8442100	8452290	8461400
8426110	8432309	8442200	8452300	8461500
8426120	8432401	8442300	8452909	8461900
8426190	8432409	8442400	8453100	8462100
8426200	8432801	8442501	8453200	8462210
8426300	8432809	8442509	8453800	8462290
8426410	8432900	8443110	8453900	8462310
8426490	8433110	8443120	8454100	8462390
8426910	8433190	8443190	8454200	8462410
8426990	8433200	8443210	8454300	8462490
8427100	8433300	8443290	8454900	8462910
8427200	8433400	8443300	8455100	8462990
8428109	8433510	8443400	8455210	8463100
8428200	8433520	8443500	8455220	8463200
8428310	8433530	8443600	8455300	8463300
8428320	8433590	8443900	8455900	8463900
8428330	8433600	8444000	8456101	8464100
8428390	8433900	8445110	8456109	8464200
8428400	8434100	8445120	8456201	8464900
8428500	8434200	8445130	8456209	8465100
8428600	8434900	8445190	8456301	8465911
8428900	8435100	8445200	8456309	8465912
8429110	8435900	8445300	8456901	8465919
8429190	8436100	8445400	8456909	8465920
8429200	8436210	8445900	8457100	8465930
8429300	8436290	8446100	8457200	8465940
8429400	8436800	8446210	8457300	8465950
8429510	8436910	8446290	8458110	8465960
8429520	8436990	8446300	8458190	8465990
8429590	8437100	8447110	8458910	8466100
8430100	8437800	8447120	8458990	8466200
8430310	8437900	8447200	8459100	8466300
8430390	8438100	8448110	8459210	8466910
8430410	8438200	8448190	8459290	8466920
8430490	8438300	8448200	8459310	8466931
8430500	8438400	8448320	8459390	8466931
8430610	8438500	8448330	8459400	8466939
8430620	8438600	8448390	8459510	8466940
8430690	8438800	8448420	8459590	8467110
8431100	8438900	8448490	8459610	8467190
8431209	8439100	8448510	8459690	8467810
8431319	8439200	8448590	8459700	8467890
8431390	8439300	8449000	8460110	8467910

8467920	8480710	8504409	8526921	8541100
8467990	8480790	8504500	8528102	8541210
8468100	8481100	8504900	8528202	8541290
8468200	8481200	8505110	8529901	8541300
8468800	8481300	8505190	8530100	8541400
8468901	8481400	8505200	8530800	8541500
8468902	8481809	8505300	8530900	8541600
8468909	8481900	8505900	8531109	8541900
8471100	8482100	8508100	8531200	8542110
8471200	8482200	8508200	8531809	8542190
8471910	8482300	8508800	8531909	8542200
8471920	8482400	8508900	8532100	8542800
8471930	8482500	8513101	8532210	8542900
8471990	8482800	8513901	8532220	8543100
8473300	8482910	8514100	8532230	8543200
8474100	8482990	8514200	8532240	8543300
8474200	8501100	8514300	8532250	8543801
8474310	8501200	8514400	8532290	8543809
8474320	8501310	8514900	8532300	8543900
8474390	8501320	8515110	8532900	8544201
8474809	8501330	8515191	8533100	8544700
8474900	8501340	8515199	8533210	8545110
8475100	8501409	8515210	8533290	8545190
8475200	8501519	8515291	8533310	8545200
8475900	8501529	8515299	8533390	8545900
8476110	8501530	8515310	8533400	8546101
8476190	8501610	8515391	8533900	8546201
8476900	8501620	8515800	8535109	8547101
8477100	8501630	8515900	8535211	8601100
8477200	8501640	8516904	8535212	8601200
8477300	8502139	8517100	8535290	8602100
8477400	8502200	8517200	8535301	8602900
8477510	8502300	8517301	8535302	8603100
8477590	8502400	8517309	8535400	8603900
8477800	8503001	8517401	8536109	8604000
8477900	8503001	8517402	8536201	8607110
8478100	8503002	8517409	8536300	8607120
8478900	8504219	8517810	8536501	8607190
8479100	8504221	8517820	8536502	8607210
8479200	8504222	8517901	8539291	8607290
8479309	8504223	8517902	8539313	8607300
8479400	8504231	8517909	8539902	8607910
8479810	8504232	8519991	8540110	8607990
8479820	8504233	8520901	8540120	8608000
8479892	8504321	8522901	8540200	8701100
8479899	8504322	8523111	8540300	8701300
8479900	8504323	8523121	8540410	8701901
8480100	8504331	8523131	8540420	8701909
8480200	8504332	8523201	8540490	8704101
8480410	8504333	8525101	8540810	8704212
8480490	8504341	8525200	8540890	8704213
8480500	8504342	8526100	8540910	8704221
8480600	8504343	8526910	8540990	8704222

8704231	8902001	9017209	9027400	9114400
8704232	8902003	9017300	9027500	9114900
8704312	8902300	9017800	9027800	9405101
8704313	8904000	9017900	9027900	9405501
8704321	8905100	9018110	9028100	9501000
8704322	8905200	9018190	9028309	9502091
8704902	8905900	9018200	9028900	9502109
8704903	8907100	9018312	9029100	9502910
8708291	8907900	9018319	9029200	9502990
8708401	8908000	9018320	9029900	9503100
8708501	9001100	9018390	9030100	9503200
8708601	9005801	9018410	9030200	9503300
8708701	9005901	9018490	9030310	9503410
8708801	9006100	9018500	9030390	9503490
8708911	9007190	9018900	9030400	9503500
8708921	9007291	9019100	9030810	9503600
8708931	9007919	9019200	9030890	9503700
8708941	9007921	9020000	9030900	9503800
8708991	9010101	9021110	9031100	9503900
8709110	9010109	9021190	9031200	9504100
8709190	9010201	9021210	9031300	9506110
8709900	9010209	9021290	9031400	9506120
8713100	9010300	9021300	9031800	9506190
8713900	9010900	9021400	9031900	9506210
8714200	9011100	9021900	9032100	9506290
8801100	9011200	9022110	9032200	9506310
8801900	9011800	9022190	9032810	9506320
8802110	9011900	9022210	9032890	9506390
8802120	9012100	9022290	9032900	9506510
8802200	9012900	9022300	9033000	9506590
8802300	9013100	9022900	9106100	9506610
8802400	9013200	9023000	9106200	9506620
8802500	9013800	9024100	9106900	9506690
8803100	9013900	9024800	9107000	9506700
8803200	9014100	9024900	9108110	9506910
8803300	9014200	9025110	9108120	9506990
8803900	9014800	9025190	9108190	9507100
8804000	9014900	9025200	9108200	9507200
8805100	9015100	9025800	9108910	9507300
8805200	9015200	9025900	9108990	9507900
8901101	9015300	9026100	9110110	9508000
8901102	9015400	9026200	9110120	9603500
8901103	9015800	9026800	9110190	9607200
8901201	9015900	9026900	9110900	9608601
8901301	9016000	9027100	9114100	9618000
8901901	9017100	9027200	9114200	9705000
8901902	9017201	9027300	9114300	

ALLEGATO 3

PRODOTTI CUI SI APPLICA IL CALENDARIO DI SMANTELLAMENTO TARIFFARIO DI CUI ALL'ARTICOLO
9, PARAGRAFO 2

2501009	2833110	3210004	3701200	3811291
2505101	2833190	3211009	3701301	3811901
2505901	2836209	3212901	3701309	3823901
2510100	2836309	3212902	3701910	3904109
2510200	2901101	3213100	3701991	3904210
2517419	2901291	3213900	3701999	3904220
2517499	2902200	3214109	3702200	3909401
2520100	2902901	3215110	3702310	3916100
2520209	2902901	3215191	3702320	3916200
2520900	2912600	3215199	3702390	3916900
2523291	3005101	3215900	3702410	3917211
2526100	3005109	3301110	3702420	3917221
2526209	3005901	3301120	3702430	3917231
2530300	3005909	3301130	3702440	3917291
2705000	3005909	3301140	3702519	3917311
2707100	3005909	3301190	3702529	3917321
2707200	3006101	3301210	3702530	3917391
2707500	3006500	3301230	3702540	3919900
2707600	3204110	3301240	3702559	3919901
2707910	3204121	3301250	3702569	3919909
2707990	3204129	3301260	3702919	3920109
2708100	3204130	3301299	3702929	3920200
2708200	3204141	3301300	3702930	3920300
2710003	3204149	3301902	3702949	3920410
2710009	3204150	3301909	3702959	3920420
2711131	3204160	3401111	3703109	3920510
2803000	3204170	3401201	3703209	3920590
2804100	3204191	3402111	3703909	3920610
2804300	3204199	3402121	3704000	3920620
2804400	3204200	3402131	3705100	3920630
2806100	3204900	3402191	3705200	3920690
2806200	3206100	3402901	3705900	3920710
2809209	3206200	3402909	3706101	3920720
2810009	3206300	3403111	3706901	3920730
2811110	3206410	3403191	3707100	3920790
2811190	3206420	3403911	3707900	3920910
2811210	3206430	3403991	3801111	3920920
2811220	3206490	3404901	3808101	3920930
2811230	3206500	3407009	3808109	3920940
2811290	3207201	3503001	3808201	3920990
2815110	3207209	3506100	3808209	3921110
2815120	3207300	3506910	3808301	3921120
2824100	3207400	3506990	3808309	3921130
2824200	3208101	3601000	3808401	3921140
2824901	3208201	3602000	3808409	3921190
2824909	3208901	3603000	3808901	3921909
2828101	3209101	3604901	3808909	3923101
2828102	3209901	3604909	3811110	3923211
2828901	3210001	3606100	3811191	3923302
2829191	3210003	3606900	3811211	3926101

3926102	4016109	4504900	4810110	5107100
3926201	4016910	4802101	4810120	5107200
3926901	4016929	4802109	4810210	5108100
3926902	4016930	4802200	4810290	5108200
3926904	4016940	4802300	4810310	5108200
3926905	4016950	4802400	4810320	5110009
3926906	4016994	4802511	4810390	5113001
3926908	4016999	4802519	4810910	5204110
4001292	4017002	4802521	4810999	5204190
4001302	4017009	4802529	4811100	5204200
4002199	4103200	4802531	4811210	5205110
4002209	4103900	4802539	4811290	5205120
4002319	4104109	4802601	4811319	5205130
4002399	4104210	4802609	4811399	5205140
4002499	4104220	4803001	4811400	5205150
4002599	4104299	4804110	4811901	5205210
4002609	4104310	4804190	4811909	5205220
4002709	4104390	4804210	4813100	5205230
4002809	4105110	4804290	4813200	5205240
4002999	4105120	4804310	4813901	5205250
4005100	4105199	4804390	4813909	5205310
4005200	4105200	4804410	4816100	5205320
4005910	4106110	4804420	4816200	5205330
4005990	4106120	4804490	4816300	5205340
4006100	4106199	4804510	4816900	5205350
4006900	4106200	4804520	4816900	5205410
4007000	4107101	4804590	4823300	5205420
4008110	4107211	4805100	4823400	5205430
4008190	4107291	4805210	4823701	5205440
4008210	4107901	4805220	4823902	5205450
4008290	4111000	4805230	4907003	5206110
4009100	4203101	4805290	4907004	5206120
4009200	4203210	4805300	4908100	5206130
4009300	4203291	4805400	4908900	5206150
4009400	4203301	4805500	4910001	5206210
4009500	4203401	4805600	4911101	5206220
4010100	4204000	4805700	4911991	5206230
4010919	4206109	4805800	4911992	5206240
4010999	4206900	4806100	5004009	5206250
4011100	4405000	4806200	5005000	5206310
4011200	4408109	4806300	5006001	5206320
4011300	4408209	4806400	5006009	5206330
4011400	4408909	4807100	5006009	5206340
4011500	4409109	4807910	5105109	5206350
4011910	4409209	4807990	5105210	5206410
4011990	4411110	4808100	5105299	5206420
4012100	4411210	4808200	5105300	5206430
4012200	4411310	4808300	5105400	5206440
4012900	4411910	4808900	5106100	5206450
4013100	4502000	4809100	5106100	5207100
4013200	4503900	4809200	5106200	5207900
4013900	4503900	4809300	5106200	5301210
4014900	4504100	4809900	5107100	5301290

5305990	5508209	5911900	6902902	7107001
5306100	5509110	6115911	6902909	7107009
5306209	5509120	6115921	6903100	7107220
5307100	5509210	6115931	6903200	7108110
5307200	5509220	6115991	6903900	7108132
5308100	5509310	6307200	6909110	7108139
5308200	5509320	6307901	6909190	7109001
5308200	5509410	6307902	6909191	7109009
5308300	5509420	6310101	6909900	7109240
5308901	5509510	6310109	7002200	7110112
5308909	5509520	6310900	7002319	7110192
5309101	5509530	6310909	7002399	7110199
5310901	5509590	6406101	7003191	7110212
5311009	5509610	6801000	7003192	7110292
5401109	5509620	6802101	7003200	7110299
5401209	5509690	6802102	7004901	7110312
5402100	5509910	6803000	7004902	7110392
5402200	5509920	6804100	7005101	7110399
5402310	5509990	6804211	7005102	7110492
5402320	5510110	6804219	7005291	7110499
5402330	5510120	6804219	7005292	7111001
5402390	5510200	6804221	7005300	7111002
5402411	5510300	6804229	7006001	7111100
5402412	5510900	6804229	7010100	7115100
5402420	5601100	6804231	7010902	7115901
5402430	5601210	6804239	7010903	7116101
5402491	5601220	6804239	7010904	7116201
5402492	5601290	6804300	7012000	7202110
5402510	5601300	6805300	7014001	7202190
5402520	5602109	6806100	7015100	7202210
5402590	5603000	6806200	7015901	7202290
5402610	5604100	6806900	7015909	7202300
5402620	5604200	6807100	7016909	7206909
5402690	5604900	6807900	7019100	7208110
5403100	5605000	6808000	7019200	7209140
5403200	5806101	6809901	7019310	7209210
5403311	5806103	6811100	7019320	7209340
5403312	5806401	6811200	7019399	7209440
5403320	5806403	6812100	7019900	7210119
5403331	5807100	6812300	7020001	7210129
5403332	5807200	6812500	7020009	7210902
5403391	5807900	6812600	7101100	7212109
5403392	5901901	6812909	7101210	7304100
5403410	5903101	6814100	7102200	7304200
5403420	5903201	6814900	7102390	7304319
5403490	5903901	6815100	7103100	7304399
5404101	5907001	6815209	7103910	7304419
5404109	5910000	6815910	7103990	7304499
5404900	5911100	6815990	7104100	7304519
5405001	5911200	6901000	7104900	7304599
5405009	5911310	6902100	7106100	7304909
5407102	5911320	6902200	7106922	7307210
5508109	5911400	6902901	7106929	7307220

7307230	7507110	8212201	8413830	8474801
7307290	7507120	8212202	8413911	8479301
7307910	7507200	8212203	8413913	8481802
7307920	7601100	8212900	8414301	8483100
7307930	7601200	8213000	8415901	8483400
7307990	7602000	8214100	8418502	8483500
7310292	7603100	8214901	8418619	8483600
7316000	7603200	8214902	8418691	8483900
7407109	7604109	8214903	8418699	8484100
7407219	7604290	8214909	8418991	8484900
7407229	7605110	8301100	8418999	8485100
7407299	7605190	8301200	8421211	8485900
7408110	7605210	8301300	8421230	8501401
7408190	7605290	8301409	8421310	8501511
7408210	7606119	8301500	8421910	8501521
7408220	7606129	8301600	8421990	8503002
7408290	7606919	8301700	8423109	8503002
7409110	7606929	8302100	8423200	8504109
7409190	7607119	8302200	8423300	8506119
7409210	7607199	8302300	8423810	8506121
7409290	7607209	8302410	8423820	8506129
7409310	7612909	8302420	8423899	8506129
7409390	7616902	8302490	8423901	8506139
7409400	7803000	8302500	8423902	8506199
7409900	7804110	8302600	8424100	8506200
7410110	7804190	8305100	8428101	8506909
7410120	7804200	8305200	8431201	8507101
7410219	7805000	8305900	8431312	8507201
7410229	7806000	8306100	8448310	8507300
7411100	7903100	8307100	8448410	8507801
7411210	7903900	8307900	8451300	8507901
7411220	7904000	8308100	8452100	8507901
7411290	7905000	8308200	8452901	8507909
7412100	7906000	8308909	8469100	8507909
7412200	7907100	8309901	8469210	8510901
7413000	7907900	8311109	8469290	8510901
7414100	8003000	8311209	8469310	8510902
7414900	8004000	8311309	8469390	8511100
7415100	8005100	8311909	8470100	8511200
7415210	8005200	8407339	8470210	8511300
7415290	8006000	8407349	8470290	8511400
7415310	8205100	8407900	8470300	8511500
7415320	8205200	8408102	8470400	8511800
7415390	8205300	8408103	8470500	8511900
7416000	8205400	8408202	8470900	8511909
7419992	8205510	8408203	8472100	8512100
7504000	8205590	8408902	8472200	8512200
7505110	8205700	8408903	8472300	8512300
7505120	8205800	8409919	8472900	8512400
7505210	8205900	8409999	8473100	8512900
7505220	8211940	8413110	8473210	8513109
7506100	8212101	8413190	8473290	8513909
7506200	8212109	8413300	8473400	8516291

8516400	8605000	8901309	9028209	9209920
8516901	8606100	8901903	9028301	9209930
8516902	8606200	8901909	9101119	9209940
8524211	8606300	8901909	9101129	9209990
8524221	8606910	8902002	9101199	9302000
8524231	8606920	8902009	9101219	9303100
8524901	8606990	8903102	9101299	9303200
8529101	8609000	8903912	9101999	9303300
8531101	8703101	8903922	9102110	9303900
8531801	8705100	8903992	9102120	9304000
8531901	8705200	8906009	9102190	9305100
8534000	8705300	9001200	9102210	9305210
8535101	8705400	9001300	9102290	9305290
8535211	8705900	9001401	9102910	9305901
8535301	8708100	9001409	9102990	9305909
8535900	8708210	9001501	9103100	9307000
8536101	8708299	9001509	9103900	9401901
8536209	8708310	9001900	9104000	9402100
8536410	8708390	9002110	9105110	9402900
8536490	8708409	9002190	9105190	9405102
8536509	8708509	9002200	9105210	9504200
8536619	8708609	9002909	9105290	9504909
8536900	8708709	9006200	9105910	9506400
8537101	8708809	9006309	9105990	9603210
8537109	8708919	9006409	9109110	9603291
8537209	8708929	9006519	9109190	9603301
8539100	8708939	9006529	9109900	9603400
8539210	8708949	9006539	9111109	9603902
8539229	8708999	9006599	9111200	9604000
8539299	8708999	9006610	9111800	9606100
8539312	8711109	9006620	9111909	9608109
8539319	8711209	9006690	9112100	9608200
8539390	8711309	9006910	9112800	9608310
8539400	8711409	9006990	9112900	9608399
8539901	8711509	9007110	9201100	9608409
8539909	8711909	9007210	9201200	9608609
8544110	8712009	9007299	9201900	9608919
8544190	8714110	9007911	9202100	9608999
8544300	8714190	9007929	9202900	9609109
8544419	8714910	9008100	9203000	9609200
8544499	8714920	9008200	9204100	9609900
8544519	8714930	9008300	9204200	9610000
8544599	8714940	9008400	9205100	9611000
8544609	8714950	9008900	9205900	9613801
8546102	8714960	9009110	9206000	9613901
8546209	8714999	9009120	9207100	9617000
8546900	8715000	9009210	9207900	9706000
8547109	8716900	9009220	9209100	
8547200	8901104	9009300	9209200	
8547900	8901109	9009900	9209300	
8548000	8901209	9028201	9209910	

ALLEGATO 4

PRODOTTI CUI SI APPLICA IL CALENDARIO DI SMANTELLAMENTO TARIFFARIO DI CUI ALL'ARTICOLO
9, PARAGRAFO 2

2515110	3208109	3402200	4015110	4412190
2515120	3208209	3405100	4015190	4412210
2515200	3208909	3405200	4015901	4412290
2516110	3209102	3405300	4015909	4412910
2516120	3209902	3405400	4107109	4412991
2516210	3210002	3405900	4107219	4412999
2516220	3212909	3406000	4107299	4414000
2516900	3214900	3604100	4107909	4415100
2523100	3302109	3605000	4108000	4415200
2523210	3302901	3706109	4109000	4416000
2523292	3302909	3706902	4201000	4417009
2523300	3303001	3912201	4201000	4418100
2523900	3303009	3917109	4202110	4418200
2704000	3304101	3917219	4202120	4418300
2706000	3304109	3917229	4202190	4418400
2707300	3304201	3917239	4202190	4418500
2707400	3304209	3917299	4202210	4418901
2801100	3304301	3917319	4202220	4418909
2807000	3304309	3917329	4202290	4419000
2808000	3304911	3917330	4202310	4420100
2915219	3304919	3917399	4202320	4420901
2939901	3304991	3917400	4202390	4420909
2939902	3304999	3918100	4202910	4421100
3003100	3305101	3918900	4202920	4421902
3003200	3305109	3919100	4202991	4421909
3003390	3305201	3921902	4202999	4601100
3003400	3305209	3921903	4203109	4601200
3003909	3305301	3922100	4203292	4601910
3003909	3305309	3922200	4302110	4601990
3004100	3305901	3922900	4302120	4602100
3004200	3305909	3923109	4302130	4602900
3004320	3306101	3923219	4302190	4803009
3004390	3306109	3923290	4302200	4814200
3004400	3306901	3923309	4302300	4814300
3004500	3306909	3923400	4303100	4814901
3004909	3307101	3923509	4303900	4814909
3004909	3307109	3923900	4304001	4815000
3102100	3307201	3924100	4304009	4817100
3102290	3307209	3924900	4409101	4817200
3102300	3307301	3925100	4409102	4817300
3102400	3307309	3925200	4409201	4818101
3102500	3307411	3925300	4409202	4818109
3102600	3307419	3925900	4410100	4818200
3102700	3307491	3926109	4410900	4818300
3102800	3307499	3926209	4411190	4818400
3102900	3307901	3926300	4411290	4818500
3103100	3307909	3926400	4411390	4818900
3103200	3401119	3926909	4411990	4819101
3103900	3401190	4010911	4412110	4819109
3207100	3401209	4010991	4412120	4819201

4819209	5112300	5210590	5407720	5514230
4819300	5112900	5211110	5407730	5514290
4819400	5113009	5211120	5407740	5514310
4819509	5208110	5211190	5407810	5514320
4819600	5208120	5211210	5407820	5514330
4820101	5208130	5211220	5407830	5514390
4820109	5208190	5211290	5407840	5514410
4820201	5208210	5211310	5407910	5514420
4820209	5208220	5211320	5407920	5514430
4820301	5208230	5211390	5407930	5514490
4820309	5208290	5211410	5407940	5515110
4820400	5208310	5211420	5408100	5515120
4820501	5208320	5211430	5408210	5515130
4820509	5208330	5211490	5408220	5515190
4820901	5208390	5211510	5408230	5515210
4820909	5208410	5211520	5408240	5515220
4821100	5208420	5211590	5408310	5515290
4821900	5208430	5212110	5408320	5515910
4822100	5208490	5212120	5408330	5515920
4822900	5208510	5212130	5408340	5515990
4823110	5208520	5212140	5508101	5516120
4823190	5208530	5212150	5508201	5516130
4823200	5208590	5212210	5511100	5516140
4823510	5209110	5212220	5511200	5516210
4823590	5209120	5212230	5511300	5516220
4823600	5209190	5212240	5512110	5516230
4823709	5209210	5212250	5512190	5516240
4823909	5209220	5306201	5512210	5516310
4909000	5209290	5308901	5512290	5516320
4910002	5209310	5309110	5512910	5516330
4910003	5209320	5309190	5512990	5516340
4910004	5209390	5309210	5513110	5516410
4910009	5209410	5309290	5513120	5516420
4911102	5209420	5310109	5513130	5516430
4911103	5209430	5310909	5513190	5516440
4911109	5209490	5311001	5513210	5516910
4911910	5209510	5401101	5513220	5516920
4911999	5209520	5401201	5513230	5516930
4911999	5209590	5406100	5513290	5516940
5007100	5210110	5406200	5513310	5606000
5007200	5210120	5407109	5513320	5607100
5007900	5210190	5407200	5513330	5607210
5109100	5210210	5407300	5513390	5607290
5109900	5210220	5407410	5513410	5607300
5110001	5210290	5407420	5513420	5607410
5111110	5210310	5407430	5513430	5607490
5111190	5210320	5407440	5513490	5607500
5111200	5210390	5407510	5514110	5607900
5111300	5210410	5407520	5514120	5608110
5111900	5210420	5407530	5514130	5608190
5112110	5210490	5407540	5514190	5608900
5112190	5210510	5407600	5514210	5609000
5112200	5210520	5407710	5514220	5701100

5701900	5806200	6101900	6107190	6116930
5702100	5806310	6102100	6107210	6116990
5702200	5806320	6102200	6107220	6117100
5702310	5806390	6102300	6107290	6117200
5702320	5806402	6102900	6107910	6117800
5702390	5806409	6103110	6107920	6201110
5702410	5808100	6103120	6107990	6201120
5702420	5808900	6103190	6108110	6201130
5702490	5809000	6103210	6108190	6201190
5702510	5810100	6103220	6108210	6201910
5702520	5810910	6103230	6108220	6201920
5702590	5810920	6103290	6108290	6201930
5702910	5810990	6103310	6108310	6201990
5702920	5811000	6103320	6108320	6202110
5702990	5901100	6103330	6108390	6202120
5703100	5901909	6103390	6108910	6202130
5703200	5903109	6103410	6108920	6202190
5703300	5903209	6103420	6108990	6202910
5703900	5903909	6103430	6109100	6202920
5704100	5904100	6103490	6109900	6202930
5704900	5904910	6104110	6110100	6202990
5705000	5904920	6104120	6110200	6203110
5801100	5905000	6104130	6110300	6203120
5801210	5906100	6104190	6110900	6203190
5801220	5906910	6104210	6111100	6203210
5801230	5906990	6104220	6111200	6203220
5801240	5907001	6104230	6111300	6203230
5801250	5907009	6104290	6111900	6203290
5801260	5908000	6104310	6112110	6203310
5801310	5908000	6104320	6112120	6203320
5801320	5908000	6104330	6112190	6203330
5801330	5909000	6104390	6112200	6203390
5801340	6001100	6104410	6112310	6203410
5801350	6001210	6104420	6112390	6203420
5801360	6001220	6104430	6112410	6203430
5801900	6001290	6104440	6112490	6203490
5801901	6001910	6104490	6113001	6204110
5801910	6001920	6104510	6113009	6204120
5801920	6001990	6104520	6114100	6204130
5802110	6002100	6104530	6114200	6204190
5802190	6002200	6104590	6114300	6204210
5802200	6002300	6104610	6114900	6204210
5802300	6002410	6104620	6115110	6204220
5803100	6002420	6104630	6115120	6204230
5803900	6002430	6104690	6115190	6204290
5804100	6002490	6105100	6115200	6204310
5804100	6002910	6105200	6115919	6204320
5804210	6002920	6105900	6115929	6204330
5804290	6002930	6106100	6115939	6204390
5804300	6002990	6106200	6115999	6204410
5805000	6101100	6106900	6116100	6204420
5806102	6101200	6107110	6116910	6204430
5806109	6101300	6107120	6116920	6204440

6204490	6211490	6305100	6406910	6809909
6204510	6212100	6305200	6406991	6810110
6204520	6212200	6305310	6406999	6810190
6204530	6212300	6305390	6501000	6810200
6204590	6212900	6305900	6502000	6810910
6204610	6213100	6306110	6503000	6810991
6204620	6213200	6306120	6504000	6810992
6204630	6213900	6306190	6505100	6810999
6204690	6214100	6306210	6505900	6811300
6205100	6214200	6306220	6506100	6811900
6205200	6214300	6306290	6506910	6813100
6205300	6214400	6306310	6506920	6813900
6205900	6214900	6306390	6506990	6904100
6206100	6215100	6306410	6507000	6904900
6206200	6215200	6306490	6601100	6905100
6206300	6215900	6306910	6601910	6905900
6206400	6216000	6306990	6601990	6906000
6206900	6217100	6307100	6602001	6907100
6207110	6217900	6307909	6602009	6907900
6207190	6301100	6308000	6603100	6908101
6207210	6301200	6309001	6603200	6908109
6207220	6301300	6309002	6603900	6908901
6207290	6301400	6309009	6701000	6908909
6207910	6301900	6309100	6702100	6910100
6207920	6302100	6309200	6702900	6910900
6207990	6302210	6309900	6703000	6911100
6208110	6302220	6401100	6704110	6911900
6208190	6302290	6401910	6704190	6912000
6208210	6302310	6401920	6704200	6913100
6208220	6302320	6401990	6704900	6913900
6208290	6302390	6402110	6802109	6914100
6208910	6302400	6402190	6802211	6914900
6208920	6302510	6402200	6802219	7003110
6208990	6302520	6402300	6802221	7003199
6209100	6302530	6402910	6802229	7003300
6209200	6302590	6402990	6802231	7004100
6209300	6302600	6403110	6802239	7004909
6209900	6302910	6403190	6802291	7005109
6210100	6302920	6403200	6802299	7005210
6210200	6302930	6403300	6802299	7005299
6210300	6302990	6403400	6802911	7006002
6210400	6303110	6403510	6802919	7006009
6210500	6303120	6403590	6802921	7007110
6211110	6303190	6403910	6802931	7007190
6211120	6303910	6403990	6802931	7007210
6211200	6303920	6404110	6802939	7007290
6211310	6303990	6404190	6802991	7008001
6211320	6304110	6404200	6802999	7008009
6211330	6304190	6405100	6805100	7009100
6211390	6304910	6405200	6805200	7009910
6211410	6304920	6405900	6809110	7009920
6211420	6304930	6406109	6809190	7010901
6211430	6304990	6406200	6809902	7010905

7010909	7208410	7213200	7225900	7306301
7013100	7208420	7213310	7226200	7306309
7013210	7208430	7213390	7226910	7306401
7013290	7208440	7213410	7226990	7306409
7013310	7208450	7213490	7227100	7306501
7013320	7208902	7213500	7227200	7306509
7013390	7208909	7214101	7227900	7306601
7013910	7209110	7214109	7228100	7306609
7013990	7209120	7214200	7228200	7306901
7014009	7209130	7214300	7228300	7306909
7016100	7209210	7214400	7228400	7307111
7016901	7209220	7214500	7228500	7307119
7018100	7209230	7214600	7228600	7307191
7018200	7209310	7215100	7228700	7307199
7018900	7209320	7215200	7228800	7308100
7113110	7209330	7215300	7229100	7308200
7113190	7209410	7215300	7229200	7308300
7113200	7209420	7215400	7229900	7308400
7114110	7209430	7215900	7301100	7308900
7114190	7209901	7216210	7301200	7309000
7114200	7209902	7216220	7302100	7310100
7115909	7209909	7216310	7302200	7310211
7116109	7210200	7216320	7302901	7310212
7116209	7210310	7216330	7302909	7310219
7117110	7210390	7216400	7303000	7310291
7117190	7210410	7216500	7304311	7310299
7117900	7210490	7216600	7304391	7311001
7201100	7210500	7216901	7304411	7311009
7201200	7210600	7216909	7304511	7312101
7201301	7210700	7217110	7304591	7312109
7201309	7210903	7217120	7304901	7312901
7202991	7210909	7217130	7305111	7312909
7204500	7211110	7217190	7305119	7313000
7205100	7211120	7217210	7305121	7314110
7206100	7211191	7217220	7305129	7314190
7207110	7211199	7217230	7305191	7314200
7207120	7211210	7217290	7305199	7314300
7207190	7211220	7217310	7305201	7314410
7207200	7211291	7217320	7305209	7314420
7207200	7211299	7217330	7305319	7314490
7207200	7211300	7217390	7305319	7314500
7208120	7211410	7221000	7305391	7315110
7208130	7211491	7222100	7305399	7315120
7208140	7211499	7222200	7305399	7315190
7208210	7211901	7222300	7305399	7315200
7208220	7211909	7222300	7305901	7315810
7208230	7212210	7222400	7305909	7315820
7208240	7212290	7224100	7305909	7315890
7208310	7212300	7224900	7305909	7315900
7208320	7212400	7225200	7306101	7317001
7208330	7212500	7225300	7306109	7317009
7208340	7212600	7225400	7306201	7318110
7208350	7213100	7225500	7306209	7318120

7318130	7419100	8402191	8422901	8506131
7318140	7419910	8402201	8424811	8506191
7318150	7419920	8402901	8424891	8506901
7318160	7419991	8404109	8424901	8507109
7318190	7419999	8404201	8424909	8507209
7318210	7508002	8404909	8427900	8507400
7318220	7508003	8407210	8431311	8507809
7318230	7508009	8408101	8450110	8509100
7318240	7604101	8408201	8450120	8509200
7318290	7604210	8408901	8450190	8509300
7319100	7608100	8409911	8450200	8509400
7319200	7608200	8409991	8450900	8509800
7319300	7609000	8413701	8451210	8509900
7319900	7610100	8413811	8451902	8510100
7320100	7610900	8413813	8452400	8510200
7320200	7611000	8413912	8479891	8510909
7320900	7612100	8414510	8479891	8516100
7321110	7612901	8414591	8480301	8516210
7321120	7613000	8414592	8480302	8516299
7321130	7614100	8414600	8480309	8516310
7321810	7614900	8414801	8481801	8516320
7321820	7615100	8414900	8483200	8516330
7321830	7615200	8415100	8483300	8516500
7321900	7616100	8415810	8502110	8516600
7322110	7616901	8415820	8502120	8516710
7322190	7616909	8415820	8502131	8516720
7322900	8007000	8415820	8504101	8516790
7323100	8210000	8415820	8504211	8516800
7323910	8211100	8415830	8504221	8516903
7323920	8211910	8415830	8504222	8516909
7323930	8211920	8415830	8504223	8518100
7323940	8211930	8415909	8504223	8518210
7323990	8214200	8418101	8504231	8518220
7324100	8214909	8418109	8504232	8518290
7324211	8215100	8418211	8504233	8518300
7324219	8215200	8418219	8504233	8518400
7324290	8215910	8418221	8504233	8518500
7324900	8215990	8418229	8504310	8518900
7325100	8301401	8418291	8504321	8519100
7325910	8304000	8418299	8504322	8519210
7325990	8306210	8418300	8504323	8519290
7326110	8306290	8418400	8504323	8519310
7326190	8306300	8418509	8504331	8519390
7326200	8308901	8418691	8504332	8519400
7326901	8309100	8418910	8504333	8519910
7326902	8309909	8418991	8504333	8519999
7326903	8309909	8418991	8504341	8520100
7326909	8310000	8419110	8504342	8520200
7407211	8311101	8419191	8504343	8520310
7407219	8311201	8419199	8504343	8520390
7417000	8311301	8419900	8504401	8520909
7418100	8311901	8421121	8506111	8521100
7418200	8402121	8422110	8506130	8521900

8522100	8544209	8903101	9401200	9603101
8522902	8544411	8903911	9401300	9603102
8522909	8544412	8903921	9401400	9603299
8523119	8544491	8903991	9401500	9603309
8523129	8544492	9002901	9401610	9603901
8523139	8544511	9003110	9401690	9603901
8523209	8544512	9003190	9401710	9603903
8523900	8544591	9003900	9401790	9603909
8524100	8544592	9004100	9401800	9603909
8524219	8544601	9004900	9401909	9605000
8524219	8544602	9005100	9403100	9606210
8524219	8701200	9005809	9403200	9606220
8524229	8701901	9005909	9403300	9606290
8524229	8702100	9006301	9403400	9606300
8524229	8702900	9006401	9403500	9607110
8524239	8703102	9006511	9403600	9607190
8524909	8703210	9006521	9403700	9608101
8525109	8703221	9006531	9403800	9608102
8525300	8703311	9006591	9403900	9608391
8526929	8703312	9018311	9404100	9608401
8527110	8704109	9101111	9404210	9608501
8527190	8704211	9101121	9404290	9608509
8527210	8704219	9101191	9404900	9608911
8527290	8704229	9101211	9405109	9608991
8527310	8704239	9101291	9405200	9609101
8527320	8704311	9101911	9405300	9612100
8527390	8704319	9101991	9405400	9612200
8527900	8704901	9111100	9405509	9613100
8528101	8704909	9111101	9405600	9613200
8528109	8706000	9111901	9405910	9613300
8528201	8707100	9113100	9405920	9613809
8528209	8707900	9113200	9405990	9613909
8529108	8711101	9113901	9406001	9614100
8529109	8711201	9113902	9406002	9614200
8529909	8711301	9113909	9406009	9614900
8536202	8711401	9208100	9502101	9615110
8536503	8711501	9208901	9504300	9615190
8536611	8711901	9305902	9504400	9615900
8536690	8712001	9305903	9504901	9616100
8537201	8714991	9306100	9505100	9616200
8537202	8716200	9306219	9505900	9701100
8538100	8716310	9306299	9601100	9701900
8538900	8716390	9306309	9601900	9702000
8539221	8716400	9306909	9602001	9703000
8539311	8716800	9401100	9602009	9704000

ALLEGATO 5

PRODOTTI CUI SI APPLICA IL CALENDARIO DI SMANTELLAMENTO TARIFFARIO DI CUI ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 4

87031030
87031090
87032290
87032310
87032320
87032390
87032400
87033190
87033220
87033290
87033300
87039000
87161000

ALLEGATO 6

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1. Entro il termine del quarto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, l'Egitto aderirà alle seguenti convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale:
 - Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961);
 - Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980);
 - Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington, 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984);
 - Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) (atto di Ginevra del 1991);
 - Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Atto di Ginevra del 1977, emendato nel 1979);
 - Protocollo all'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989).
2. Le Parti confermano l'importanza da esse riconosciuta al rispetto degli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:
 - Accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Marrakech, 15 aprile 1994), tenendo conto del periodo transitorio che l'articolo 65 dell'accordo concede ai paesi in via di sviluppo;
 - Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979);
 - Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (Atto di Parigi del 1971);
 - Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (Atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979).
3. Il Consiglio di associazione può decidere che il paragrafo 1 si applichi ad altre convenzioni multilaterali in questo settore.

PROTOCOLLO N. 1**relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari dell'Egitto**

1. I prodotti elencati in allegato originari dell'Egitto sono ammessi all'importazione nella Comunità alle condizioni indicate in appresso e in allegato.
2. a) I dazi doganali all'importazione sono eliminati o ridotti secondo quanto indicato nella colonna A.
b) Per alcuni prodotti, per i quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di un dazio doganale ad valorem e di un dazio doganale specifico, i tassi di riduzione indicati nella colonna A e nella colonna C si applicano soltanto al dazio doganale ad valorem.
3. Per alcuni prodotti, i dazi doganali sono eliminati nei limiti dei contingenti tariffari indicati nella colonna B.

Per i quantitativi importati in eccesso ai contingenti, si applicano i dazi della tariffa doganale comune integralmente o ridotti come indicato nella colonna C.

Per il primo anno di applicazione, i volumi dei contingenti tariffari vengono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima dell'entrata in vigore del presente accordo.

4. Per i prodotti per i quali le disposizioni specifiche della colonna D si riferiscono al presente paragrafo, i volumi dei contingenti tariffari elencati nella colonna B vengono maggiorati ogni anno del 3 % del volume dell'anno precedente; il primo aumento avviene dopo un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.
5. Dal 1° dicembre al 31 maggio, per le arance dolci, fresche di cui ai codici NC ex 0805 10 10, ex 0805 10 30 e ex 0805 10 50, entro il contingente tariffario di 34 000 tonnellate applicabile per la concessione sui dazi doganali ad valorem, il prezzo di entrata concordato tra la Comunità europea e l'Egitto, a partire dal quale il dazio specifico indicato nell'elenco delle concessioni comunitarie in sede di OMC è ridotto a zero, è il seguente:

— 266 EUR/t, dal 1° dicembre 1999 al 31 maggio 2000,

— 264 EUR/t, per ciascuno dei periodi successivi, dal 1° dicembre al 31 maggio.

Se il prezzo di entrata per una spedizione è inferiore del 2, 4, 6 o 8 % al prezzo di entrata concordato, il dazio doganale specifico equivale, rispettivamente, al 2, 4, 6 o 8 % del prezzo di entrata concordato. Se il prezzo di entrata per una spedizione è inferiore al 92 % del prezzo di entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede di OMC.

ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci	A	B	C	D
		Riduzione dell'aliquota doganale NPF ⁽¹⁾ (%)	Contingente tariffario (t)	Riduzione dell'aliquota doganale al di là del contingente tariffario ⁽¹⁾ (%)	Disposizioni specifiche
0601	Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212	100	500	—	Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4
0602	Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio)	100	2 000	—	Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4
ex 0603 10	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, dal 1° ottobre al 15 aprile	100	3 000 di cui 1 000 dei fiori di cui ai codici NC 0603 10 29 e 0603 10 69	—	Nel rispetto delle condizioni convenute nello scambio di lettere
0604 99	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati	100	500	—	Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4
ex 0701 90 51	Patate di primizia, fresche o refrigerate, dal 1° gennaio al 31 marzo	100	anno 1: 130 000 anno 2: 190 000 anno 3 e anni successivi: 250 000	60	
ex 0702 00	Pomodori, freschi o refrigerati, dal 1° novembre al 31 marzo	100	—	—	
ex 0703 10	Cipolle e scalogni, freschi o refrigerati, dal 1° febbraio al 15 giugno	100	15 000	60	Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4
ex 0703 20 00	Agli, freschi o refrigerati, dal 1° febbraio al 15 giugno	100	3 000	50	Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4
ex 0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati, dal 1° novembre al 15 aprile	100	1 500	—	Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4
ex 0705 11	Lattughe a cappuccio, dal 1° novembre al 31 marzo	100	500	—	Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4
ex 0706 10 00	Carote e navoni, freschi o refrigerati, dal 1° gennaio al 30 aprile	100	500	—	Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4
ex 0707 00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati, dal 1° gennaio alla fine di febbraio	100	500	—	Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4
ex 0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati, dal 1° novembre al 30 aprile	100	anno 1: 15 000 anno 2: 17 500 anno 3 e anni successivi: 20 000	—	
0709	Altri ortaggi, freschi o refrigerati: — asparagi dal 1° ottobre alla fine di febbraio, — peperoni dal 1° novembre al 30 aprile, — altri ortaggi dal 1° novembre alla fine di febbraio	100	—	—	
ex 0710 ex 0711	Ortaggi o legumi congelati e temporaneamente conservati, esclusi il granturco dolce delle sottovoci 0710 40 00 e 0711 90 30 e i funghi del genere Agaricus delle sottovoci 0710 80 61 e 0711 90 40	100	anno 1: 1 000 anno 2: 2 000 anno 3 e anni successivi: 3 000	—	

Codice NC	Designazione delle merci	A	B	C	D
		Riduzione dell'aliquota doganale NPF ⁽¹⁾ (%)	Contingente tariffario (t)	Riduzione dell'aliquota doganale al di là del contingente tariffario ⁽¹⁾ (%)	Disposizioni specifiche
0712	Ortaggi o legumi secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati	100	16 000	—	Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4
ex 0713	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati, esclusi i prodotti destinati alla semina delle sottovoci 0713 10 10, 0713 33 10 e 0713 90 10	100	—	—	
0714 20	Patate dolci, fresche, refrigerate, congelate o essiccate	100	3 000	—	Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4
0804 10 00	Datteri, freschi o secchi	100	—	—	
0804 50 00	Guaiaive, manghi e mangostani, freschi o secchi	100	—	—	
0805 10	Arance, fresche o secche	100	anno 1: 50 000 ⁽²⁾ anno 2: 55 000 ⁽²⁾ anno 3 e anni successivi: 60 000 ⁽²⁾	60	Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 5
0805 20	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi o secchi	100	—	—	
0805 30	Limoni e limette, freschi o secchi	100	—	—	
0805 40	Pompelmi e pomeli, freschi o secchi	100	—	—	
ex 0806 10	Uve, fresche, dal 1° febbraio al 14 luglio	100	—	—	
ex 0807 11 00	Cocomeri, freschi, dal 1° febbraio al 15 giugno	100	—	—	
ex 0807 19 00	Altri meloni, freschi, dal 15 ottobre al 31 maggio	100	1 000	—	Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4
0808 20	Pere e cotogne, fresche	100	500	—	Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4
ex 0809 30	Pesche, comprese le pesche noci, fresche, dal 15 marzo al 31 maggio	100	500	—	Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4
ex 0809 40	Prugne e prugnone, fresche, dal 15 aprile al 31 maggio	100	500	—	Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4
ex 0810 10	Fragole, fresche, dal 1° ottobre al 31 marzo	100	anno 1: 500 anno 2: 1 000 anno 3 e anni successivi: 1 500	—	
0810 90 85	Altra frutta, fresca	100	—	—	
0811 0812	Frutta anche cotta in acqua o al vapore, congelata, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, temporaneamente conservata ma non atta per l'alimentazione nello stato in cui è presentata	100	anno 1: 1 000 anno 2: 2 000 anno 3 e anni successivi: 3 000	—	
0904	Pepe del genere <i>Piper</i> ; pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i>	100	—	—	

Codice NC	Designazione delle merci	A	B	C	D
		Riduzione dell'ali- quota doganale NPF ⁽¹⁾ (%)	Contingente tariffario (t)	Riduzione del- l'aliquota dogana- le al di là del contingente tariffario ⁽¹⁾ (%)	Disposizioni specifiche
0909	Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro	100	—	—	
0910	Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie	100	—	—	
1006	Riso	25	32 000	—	
1202	Arachidi	100	—	—	
ex 1209	Semi, frutti e spore da sementa, esclusi i semi di barbabietole delle sottovoci 1209 11 00 e 1209 19 00	100	—	—	
1211	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili	100	—	—	
1212	Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove	100	—	—	
1515 50 11	Olio di sesamo e sue frazioni destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽³⁾	100	1 000	—	Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4
1515 90	Altri grassi e oli vegetali e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	100	500	—	Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4
1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero	100	350 000	—	Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4
2001 90 10	«Chutney» di manghi	100	—	—	
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	100	1 000	—	Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4
2008 11	Arachidi	100	3 000	—	Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti	100	1 000	—	Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4
2302	Crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi	60	—	—	
5301	Lino	100	—	—	

⁽¹⁾ La riduzione del dazio si applica unicamente ai dazi doganali *ad valorem*

⁽²⁾ Contingente tariffario applicabile dal 1° luglio al 30 giugno. Di cui 34 000 t per le arance dolci, fresche, dei codici NC ex 0805 10 10, ex 0805 10 30 e ex 0805 10 50, nel periodo che va dal 1° dicembre al 31 maggio (con riduzione del prezzo di entrata).

⁽³⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

PROTOCOLLO N. 2

relativo al regime applicabile all'importazione in Egitto di prodotti agricoli originari della Comunità

1. I prodotti elencati in allegato originari dell'Egitto sono ammessi all'importazione nella Comunità alle condizioni indicate in appresso e in allegato.
2. I dazi doganali all'importazione sono eliminati o ridotti secondo quanto indicato nella colonna A.
3. Per alcuni prodotti, i dazi doganali sono eliminati nei limiti dei contingenti tariffari indicati nella colonna B.

ALLEGATO

Codice egiziano	Designazione delle merci	A	B
		Riduzione dazio (%)	Contingente tariffario (in tonnellate)
0102 10	ANIMALI VIVI DELLA SPECIE BOVINA – RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA	100	illimitato
0102 90	– ALTRI	50	10 000
0202 30	CARNI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, CONGELATE, DISOSSATE	50	25 000
0402 10 10	LATTE – IN POLVERE, IN GRANULI E IN ALTRE FORME SOLIDE, AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 %, -- PER BAMBINI	100	illimitato
0402 10 91	-- DIVERSO DA QUELLO PER BAMBINI, IN IMBALLAGGI DI PESO INFERIORE O UGUALE A 20 KG – IN POLVERE, IN GRANULI E IN ALTRE FORME SOLIDE, AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 1,5 %, -- SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI		
0402 21 10	--- PER BAMBINI, «TRE QUARTI»		
0402 21 91	--- ALTRO, IN IMBALLAGGI DI PESO INFERIORE O UGUALE A 20 KG – CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI		
0402 29 10	--- PER BAMBINI, «TRE QUARTI»		
0402 29 91	--- ALTRO, IN IMBALLAGGI DI PESO INFERIORE O UGUALE A 20 KG		
0402 21 20	CREMA DI LATTE – SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI	25	500
0402 29 20	– CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI		
0405 00 90	BURRO ED ALTRE MATERIE GRASSE PROVENIENTI DAL LATTE, IN IMBALLAGGI DI PESO INFERIORE O UGUALE A 20 KG	25	5 000

Codice egiziano	Designazione delle merci	A	B
		Riduzione dazio (%)	Contingente tariffario (in tonnellate)
0406 10 90	FORMAGGI E LATTICINI - FORMAGGI FRESCHI (NON AFFINATI), COMPRESI IL FORMAGGIO DI SIERO DI LATTE E I LATTICINI, IN IMBALLAGGI DI PESO SUPERIORE A 20 KG	50	2 000
0406 20 90	- FORMAGGI GRATTUGIATI O IN POLVERE DI TUTTI I TIPI, IN IMBALLAGGI DI PESO SUPERIORE A 20 KG		
0406 30 90	- FORMAGGI FUSI, DIVERSI DA QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE, IN IMBALLAGGI DI PESO SUPERIORE A 20 KG		
0406 40 90	- FORMAGGI A PASTA ERBORINATA, IN IMBALLAGGI DI PESO SUPERIORE A 20 KG		
0406 90 90	- ALTRI FORMAGGI, IN IMBALLAGGI DI PESO SUPERIORE A 20 KG, ESCLUSO IL FORMAGGIO BIANCO DI VACCA IN SALAMOIA		
0601	BULBI, CIPOLLE, TUBERI, RADICI TUBEROSE, ZAMPE E RIZOMI, ALLO STATO DI RIPOSO VEGETATIVO, IN VEGETAZIONE O FIORITI; PIANTIMI, PIANTE E RADICI DI CICORIA DIVERSE DALLE RADICI DELLA VOCE 1212	100	illimitato
0602	ALTRE PIANTE VIVE (COMPRESI LE LORO RADICI), TALLE E MARZE; BIANCO DI FUNGHI (MICELIO)	100	illimitato
0701 10 00	PATATE DA SEMINA	100	illimitato
ex 0713	LEGUMI DA GRANELLA, SECCHI, ANCHE TAGLIATI IN PEZZI O A FATTE, ESCLUSI I LEGUMI DA GRANELLA DELLE VOCI 0713 20 00 (CECI) E 0713 90 00 ALTRI	100	3 000
0802	ALTRE FRUTTA A GUSCIO, FRESCHE O SECCHE, ANCHE SGUSCIATE O DECORTICATE	50	300
0808 10 00	MELE FRESCHE, DAL 1° GENNAIO AL 29 FEBBRAIO	25	500
0809 20 00	CILIEGIE, FRESCHE	25	500
0812 10 00	CILIEGE TEMPORANEAMENTE CONSERVATE MA NON ATTE PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE	30	500
1201	FAVE DI SOIA, ANCHE FRANTUMATE	100	illimitato
1204	SEMI DI LINO, ANCHE FRANTUMATI	100	illimitato
1206	SEMI DI GIRASOLE, ANCHE FRANTUMATI	100	illimitato
1207 10	NOCI E MANDORLE DI PALMISTI, ANCHE FRANTUMATI	100	illimitato
1207 30	SEMI DI RICINO, ANCHE FRANTUMATI	50	illimitato
1207 40	SEMI DI SESAMO, ANCHE FRANTUMATI	100	illimitato
1207 50	SEMI DI SENAPA, ANCHE FRANTUMATI	50	illimitato
1207 92	SEMI DI KARITÉ, ANCHE FRANTUMATI	50	illimitato
1207 99	ALTRI SEMI E FRUTTI OLEOSI, ANCHE FRANTUMATI	50	illimitato
1209	SEMI, FRUTTI E SPORE DA SEMENTA	100	illimitato

Codice egiziano	Designazione delle merci	A	B
		Riduzione dazio (%)	Contingente tariffario (in tonnellate)
1507 10 90	OLIO DI SOIA E SUE FRAZIONI – OLIO GREGGIO, NON CONDIZIONATO PER LA VENDITA AL MINUTO	100	15 000
1507 90 91	– PURIFICATO (SEMIRAFFINATO), NON CONDIZIONATO PER LA VENDITA AL MINUTO		
1512 11 91	OLI DI GIRASOLE – OLIO GREGGIO, NON CONDIZIONATO PER LA VENDITA AL MINUTO	100	15 000
1512 19 91	– PURIFICATO (SEMIRAFFINATO), NON CONDIZIONATO PER LA VENDITA AL MINUTO		
2002 90 90	POMODORI PREPARATI O CONSERVATI MA NON NELL'ACETO O ACIDO ACETICO, ESCLUSI I POMODORI, INTERI O IN PEZZI, DI PESO NETTO SUPERIORE A 5 KG	50	500
2003	FUNGHI E TARTUFI, PREPARATI O CONSERVATI MA NON NELL'ACETO O ACIDO ACETICO	50	100
2301 20 00	FARINE, POLVERI E AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS DI PESCI, DI CROSTACEI, DI MOLLUSCHI O DI ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI	100	10 000
2309	PREPARAZIONI DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI	30	20 000

PROTOCOLLO N. 3**sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra l'Egitto e la Comunità***Articolo 1*

1. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Egitto dei prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato I sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:

— per quanto riguarda i prodotti elencati nella tabella 1, i dazi vengono aboliti dopo due anni dall'entrata in vigore dell'accordo;

— per quanto riguarda i prodotti elencati nella tabella 2, ai dazi si applicano le seguenti riduzioni:

— dopo due anni dall'entrata in vigore dell'accordo: - 5 % dei dazi di base;

— dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo: - 10 % dei dazi di base;

— dopo quattro anni dall'entrata in vigore dell'accordo: - 15 % dei dazi di base;

— per quanto riguarda i prodotti elencati nella tabella 3, ai dazi si applicano le seguenti riduzioni:

— dopo due anni dall'entrata in vigore dell'accordo: - 5 % dei dazi di base;

— dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo: - 15 % dei dazi di base;

— dopo quattro anni dall'entrata in vigore dell'accordo: - 25 % dei dazi di base.

2. Alle importazioni nella Comunità dei prodotti agricoli trasformati elencati nell'allegato II, originari dell'Egitto, si applicano i dazi ivi indicati, a prescindere dall'esistenza di contingenti.

3. Le riduzioni dei dazi doganali di cui agli allegati I e II si applicano ai dazi di base di cui all'articolo 18.

4. Il Consiglio di associazione può decidere di:

— ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati ai sensi del presente protocollo;

— modificare i dazi indicati negli allegati I e II;

— aumentare o abolire i contingenti tariffari.

Articolo 2

1. I dazi applicati a norma dell'articolo 1 possono essere ridotti con decisione del Comitato di associazione:

— qualora vengano ridotti i dazi applicati ai prodotti di base negli scambi tra la Comunità e l'Egitto o

— in seguito a riduzioni derivanti da concessioni reciproche riguardanti i prodotti agricoli trasformati.

2. Per quanto riguarda i dazi applicati dalla Comunità, le riduzioni di cui al primo trattino vengono calcolate in rapporto alla parte del dazio designata come elemento agricolo, che corrisponde ai prodotti agricoli effettivamente utilizzati per ottenere i prodotti agricoli trasformati in questione, e detratte dai dazi applicati a questi prodotti agricoli di base.

Articolo 3

La Comunità e l'Egitto si informano delle disposizioni amministrative prese per i prodotti contemplati dal presente protocollo.

Dette disposizioni devono garantire lo stesso trattamento a tutte le parti interessate ed essere per quanto possibile semplici e flessibili.

ALLEGATO I

Tabella 1

Codice egiziano	Designazione delle merci	Dazi applicabili in %
0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:	
0405 00 90	altri (in imballaggi di peso superiore a 20 kg)	0
0505	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti:	
0505 10	Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine:	
0505 10 00	gregge	0
0505 90 00	altri	0
0506	Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie:	0
0509 90 00	Spugne naturali di origine animale	0
0510 00	Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio	0
0903 00	Mate	0
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:	
	– Alghe:	
	– – altri:	
1302 19 90	– – – altri	0
1302 20 00	– Sostanze pectiche, pectinati e pectati:	0
	– Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:	0
1302 31 00	– – Agar-agar	0
1302 32 00	Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati	0
1401	Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio):	
1401 10 00	– Bambù	0
1401 20 00	– Canne d'India	0
1401 90 00	– altre	0
1505	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:	
1505 10	– Grasso di lana greggio	
1505 10 90	per la vendita all'ingrosso	0
1505 90	– altri:	
1505 90 90	– – per la vendita all'ingrosso	0

Codice egiziano	Designazione delle merci	Dazi applicabili in %
1506 00 90	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, per la vendita all'ingrosso	0
1515	Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:	
1515 60	Olio di jojoba e sue frazioni:	
1515 60 90	Olio di jojoba e sue frazioni per la vendita all'ingrosso	0
1518 00 10	Linossina	0
1518 00 90	altri	0
1521	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati:	
1521 10	Cere vegetali	0
1521 90	altri	0
1522 00 00	Degras	0
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:	
1702 50 00	– Fruttosio chimicamente puro	0
1702 90 10	– Maltosio chimicamente puro	0
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata:	
1803 10 00	– non sgrassata	0
1803 20 00	– completamente o parzialmente sgrassata	0
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:	
1901 10	– Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto	0
1901 90 11-19-21-30-90-91	– altri	0
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:	
2101 20 00	– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:	0
2101 30 00	– Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:	0
2905 43 00	Mannitolo	0
2905 44 00	D-glucitolo (sorbitolo)	0
2905 45 00	Glicerolo	0
3809 10 00	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura a base di sostanze amidacee	0

Codice egiziano	Designazione delle merci	Dazi applicabili in %
3823 (*)	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:	
	– Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione:	0
3823 11 00	Acido stearico	
3823 12 00	Acido oleico	0
3823 13 00	Acidi grassi del tallolio	0
3823 19	altri:	
3823 19 10	Acidi grassi distillati	0
3823 19 30	Distillato d'acidi grassi	0
3823 19 90	altri	0
3823 70 00	Alcoli grassi industriali	0
3824 (*)	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:	
3824 60	– Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44:	0
	– – in soluzione acquosa: A46	
3824 60 11	– – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo	0
3824 60 19	– – – altro	
	– – – – altro	0
3824 60 91	– – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo	0
3824 60 99	– – – altro	0

(*) Le voci 3823 e 3824 (e tutti i prodotti di questi due gruppi) sono classificate per codice NC.

Tabella 2

Codice egiziano	Designazione delle merci	Riduzione da applicare ai dazi di base
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:	
0403 10 00	– Iogurt	– 15 %
0403 90	– altri:	
	– – – altri:	
0403 90 91	– – – – condizionati per la vendita al minuto	– 15 %
0403 90 99	– – – – altri	– 15 %
0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:	
0405 00 10	in imballaggi di peso inferiore a 20 kg	– 15 %

Codice egiziano	Designazione delle merci	Riduzione da applicare ai dazi di base
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:	
1302 12 00	-- di liquirizia	- 15 %
1302 13 00	-- di luppolo	- 15 %
1302 14 00	-- di piretro o di radici delle piante da rotenone	- 15 %
1302 19	-- altri:	
1302 19 20	--- Miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari	- 15 %
1404	Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:	
1404 10 00	Materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta o la concia	- 15 %
1404 20	-- Linters di cotone:	
1404 20 10	--- trattati chimicamente	- 15 %
1404 20 90	--- altri	- 15 %
1404 90 00	altri	- 15 %
1505	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:	
1505 10	- Grasso di lana greggio:	
1505 10 10	-- Grasso di lana greggio per la vendita al minuto	- 15 %
1505 90	- altri:	
1505 90 10	-- per la vendita al minuto	- 15 %
1516 20 10	Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»	- 15 %
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:	
1517 10	- Margarina, esclusa la margarina liquida	
1517 10 10	--- per la vendita al minuto, in imballaggi di peso inferiore a 20 kg	- 15 %
1517 90	- altre:	
1517 90 11	---- Margarina liquida per la vendita al minuto, in imballaggi di peso inferiore a 20 kg	- 15 %
1517 90 91	---- altre, condizionate per la vendita al minuto	- 15 %
1520 00	Glicerolo:	
1520 10 00	- greggio	- 15 %
1520 90	- altro:	
1520 90 10	-- per usi farmaceutici	- 15 %
1520 90 90	-- altro	- 15 %
1804 00 00	Burro, grasso e olio di cacao	- 15 %
1805 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	- 15 %

Codice egiziano	Designazione delle merci	Riduzione da applicare ai dazi di base
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:	
2001 90	– altri:	
	– – Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	– 15 %
	– – Cuori di palma	– 15 %
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati:	
2004 10 00	– patate	– 15 %
2004 90 00	– altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:	
	– – Granturco dolce	– 15 %
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati:	
2005 20 00	– Patate:	
	– – sotto forma di farina, semolino o fiocchi	– 15 %
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:	
2101 10 00	– Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:	– 15 %
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:	
2103 10 00	– Salsa di soia	– 15 %
2103 20 00	– Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro	– 15 %
2103 30 00	– Farina di senapa e senapa preparata:	– 15 %
2103 90 00	– – altri	– 15 %
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:	
2104 10 00	Zuppe, minestre o brodi, preparati	– 15 %
2104 20	Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	
2104 20 10	– – per l'alimentazione dei bambini	– 15 %
2104 20 90	– – altre	– 15 %
2105 00 00	Gelati, anche contenenti cacao:	– 15 %
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
2106 10 00	– Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:	– 15 %
2106 90	– altre:	
2106 90 10	– – Sostanze emulsionanti	– 15 %
2106 90 30	– – Preparazioni alimentari per usi medici	– 15 %
2106 90 90	– – altre (comprese le fondute al formaggio)	– 15 %
3505 10	Destrina ed altri amidi e fecole modificati	– 15 %

Codice egiziano	Designazione delle merci	Riduzione da applicare ai dazi di base
3505 20	Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati	- 15 %

Tabella 3

Codice egiziano	Designazione delle merci	Riduzione da applicare ai dazi di base
0507	Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie:	- 25 %
0508 00	Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami	- 25 %
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:	
0710 40 00	- Granturco dolce	- 25 %
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:	
0711 90 00	- altri: -- Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var, saccharata)	- 25 %
1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	
1506 00 10	- per la vendita al minuto	- 25 %
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	- 25 %
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	- 25 %
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 50 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 10 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:	
1901 20 00	- Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905 -- Estratti di malto	- 25 % - 25 %
1901 90 29	---- altri	- 25 %
1901 90 99	---- altri	- 25 %
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:	- 25 %
	- Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate	- 25 %
1903 00 00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili	- 25 %
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove: ⁽¹⁾	- 25 %
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	- 25 %

Codice egiziano	Designazione delle merci	Riduzione da applicare ai dazi di base
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:	
2001 90 90	– altri: – – Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var, saccharata)	– 25 %
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati:	
2004 90 00	– altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:	
2004 90 10	– – Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var, saccharata)	– 25 %
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati:	
2005 80 00	– Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var, saccharata)	– 25 %
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:	
2008 11 00	Arachidi: – – Burro di arachidi – altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19:	– 25 %
2008 91 00	– – Cuori di palma	– 25 %
2008 92 00	– – Miscugli, senza aggiunta di alcole	– 25 %
2008 99 00	– – altri	– 25 %
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:	– 25 %
2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve	– 25 %
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	– 25 %
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	– 25 %
3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:	
3302 10	dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande	– 25 %

(¹) Questa descrizione è cambiata dal 1.1.1996; cfr. voce 1904 nell'allegato II, tabella 3 (Concessioni CE).

ALLEGATO II

Tabella 1

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi applicabili in %
0505	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti:	
0505 10	Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine:	
0505 10 90	-- altre	0
0505 90 00	- altri	0
0509 00	Spugne naturali di origine animale:	
0509 00 90	- altre	0
0903 00 00	Mate	0
1212	Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà <i>Cichorium intybus sativum</i>) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:	
1212 20 00	Alghe	0
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:	
1302 12 00	- di liquirizia	0
1302 13 00	-- di luppolo	0
1302 14 00	-- di piretro o di radici delle piante da rotenone	0
1302 19	-- altri:	
1302 19 30	--- Miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari	0
	--- altri:	
1302 19 91	---- Medicinali	0
1302 20	- Sostanze pectiche, pectinati e pectati	
1302 20 10	-- allo stato secco	0
1302 20 90	-- altri	0
	- Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:	
1302 31 00	-- Agar-agar	0
1302 32	-- Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:	
1302 32 10	--- di carrube o di semi di carrube	0
1505	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:	
1505 10 00	- Grasso di lana greggio	0
1505 90 00	- altri	0

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi applicabili in %
1506 00 00	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	0
1515	Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:	
1515 60	– Olio di jojoba e sue frazioni	
1515 60 90	– – altri	0
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:	
1516 20	– Grassi e oli vegetali e loro frazioni:	
1516 20 10	– – – Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»	0
1517 90 93	– – – – Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura	0
1518 00	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:	
1518 00 10	– Linossina	0
	– Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, destinati ad usi tecnici od industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	
	– altri:	
1518 00 91	– – – Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516	0
	– – altri:	
1518 00 95	– – – Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni	0
1518 00 99	– – – altri	0
1520 00 00	– Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose	0
1521	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati:	
1521 10	– Cere vegetali	
1521 10 90	– – altre	0
1521 90	– altri:	
1521 90 10	– – Spermaceti, anche raffinati o colorati	0
	– – Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate:	
1521 90 99	– – – altre	0
1522 00	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:	
1522 00 10	– Degras	0
1702 90	– altri, compreso lo zucchero invertito:	
1702 90 10	– – Maltosio chimicamente puro	0

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi applicabili in %
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):	
1704 90	– altri:	
1704 90 10	– – Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie	0
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata:	
1803 10 00	– non sgrassata	0
1803 20 00	– completamente o parzialmente sgrassata	0
1804 00 00	Burro, grasso e olio di cacao	0
1805 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	0
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:	
1806 10	– Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:	
1806 10 15	– – non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio	0
	– – altro:	
1901 90 91	– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, all'esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404	0
2001 90 60	– – Cuori di palma	0
2008 11 10	– – – Burro di arachidi	0
	– altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19:	
2008 91 00	– – Cuori di palma	0
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:	
	– Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:	
2101 11	– – Estratti, essenze e concentrati:	
2101 11 11	– – – con un tenore, in peso, di materia secca proveniente dal caffè uguale o superiore a 95 %	0
2101 11 19	– – – altri	0
	– – Preparazioni:	
	– – Preparazioni a base di caffè:	
2101 12 92	– – – a base di estratti, essenze o concentrati di caffè	0
2101 20	– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:	

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi applicabili in %
2101 20 20	-- Estratti, essenze e concentrati:	0
	-- Preparazioni	
2101 20 92	--- a base di estratti, di essenze o di concentrati a base di tè o di mate	0
2101 30	- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:	
	--- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:	
2101 30 11	--- Cicoria torrefatta	0
	-- Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:	
2101 30 91	--- di cicoria torrefatta	0
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:	
2102 10	- Lieviti vivi:	
2102 10 10	-- Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)	0
2102 10 31	-- Lieviti di panificazione	0
2102 10 39	-- Lieviti di panificazione, esclusi quelli secchi	0
2102 10 90	-- altri	0
2102 20	- Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti:	
	-- Lieviti morti:	
2102 20 11	--- in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	0
2102 20 19	--- altri	0
2102 20 90	-- altri	0
2102 30 00	- Lieviti in polvere preparati	0
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:	
2103 10 00	- Salsa di soia	0
2103 20 00	- Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro	0
2103 30	- Farina di senapa e senapa preparata:	
2103 30 10	-- Farina di senapa	0
2103 30 90	-- Senapa preparata	0
2103 90	-- altri:	
2103 90 10	-- «Chutney» di mango liquido	0
2103 90 30	-- Amari aromatici, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2 % vol e inferiore o uguale a 49,2 % vol e contenenti da 1,5 % a 6 %, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4 % a 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri	0
2103 90 90	-- altri	0

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi applicabili in %
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:	
2104 10	– Zuppa, minestre o brodi, preparati:	0
2104 20 00	– Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	0
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
2106 10	– Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:	
2106 10 20	– – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	0
2106 90	– altre:	
	– – altre:	
2106 90 92	– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	0
2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve:	
2201 10	– Acque minerali e acque gassate:	0
2201 90 00	– altre	0
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:	
2202 10 00	– Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti	0
2202 90	– altre:	
2202 90 10	– – non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404	0
2203 00	Birra di malto:	
	– in recipienti di capacità uguale o inferiore a 10 litri:	
2203 00 01	– – presentata in bottiglie	0
2203 00 09	– – altra	0
2203 00 10	– in recipienti di capacità superiore a 10 litri	0
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche:	
2205 10	– in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:	
2205 10 10	– – – con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol	0
2205 10 90	– – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol	0
2205 90	– altri:	
2205 90 10	– – con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol	0
2205 90 90	– – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol	0
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	0
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione	0

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi applicabili in %
2402 10 00	– Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco	0
2402 20	– Sigarette contenenti tabacco:	
2402 20 10	– – contenenti garofano	0
2402 20 90	– – altre	0
2402 90 00	– altri	0
2403	Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco:	
2403 10	– Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione:	0
	– altri	
2403 91 00	– – Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»	0
2403 99	– – altri:	
2403 99 10	– – – Tabacco da masticare e tabacco da fiuto	0
2403 99 90	– – – altri	0

Tabella 2

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi applicabili (*)
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:	
da 0403 10 51 a 99	– – Iogurt, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao	0 % + E.A.
da 0403 90 71 a 99	– – altri, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:	0 % + E.A.
0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:	
0405 20	– Paste da spalmare lattiere:	
0405 20 10	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %	0 % + E.A.
0405 20 30	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %	0 % + E.A.
0710 40 00	Granturco dolce anche cotto, in acqua o al vapore, congelato	0 % + E.A.
0711 90 30	Granturco dolce temporaneamente conservato (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atto per l'alimentazione nello stato in cui è presentato	0 % + E.A.
ex 1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:	
1517 10 10	– Margarina, esclusa la margarina liquida, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10% ma inferiore o uguale a 15 %	0 % + E.A.
1517 90 10	– altre aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %	0 % + E.A.
1702 50 00	Fruttosio chimicamente puro	0 % + E.A.
ex 1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), esclusi gli estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie, di cui al codice NC 1704 90 10	0 % + E.A.

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi applicabili (*)
ex 1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao diverse da quelle del codice NC 1806 10 15	0 % + E.A.
ex 1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove escluse le preparazioni di cui al codice NC 1901 90 91 (1)	0 % + E.A.
ex 1902	Paste alimentari, escluse quelle farcite dei codici NC 1902 20 10 e 1902 20 30; cuscus, anche preparato	0 % + E.A.
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili	0 % + E.A.
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	0 % + E.A.
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	0 % + E.A.
2001 90 30	Granturco dolce (Zea mays var. saccharata), preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico	0 % + E.A.
2001 90 40	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	0 % + E.A.
2004 10 91	Patate sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate nell'aceto o nell'acido acetico, congelate	0 % + E.A.
2004 90 10	Granturco dolce (Zea mays var. saccharata), preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico, congelato	0 % + E.A.
2005 20 10	Patate sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate nell'aceto o nell'acido acetico, non congelate	0 % + E.A.
2005 80 00	Granturco dolce (Zea mays var. saccharata), preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico, non congelato	0 % + E.A.
2008 99 85	Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata), altrimenti preparato o conservato, senza aggiunta di alcole o di zuccheri	0 % + E.A.
2008 99 91	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, altrimenti preparati o conservati, senza aggiunta di alcole o di zuccheri	0 % + E.A.
2101 12 98	Preparazioni a base di caffè	0 % + E.A.
2101 20 98	Preparazioni a base di tè o di mate	0 % + E.A.
2101 30 19	Succedanei torrefatti del caffè, esclusa la cicoria torrefatta	0 % + E.A.
2101 30 99	Estratti, essenze e concentrati di succedanei torrefatti del caffè, esclusi quelli di cicoria torrefatta	0 % + E.A.
2105	Gelati, anche contenenti cacao	0 % + E.A.
ex 2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, escluse quelle dei codici NC 2106 10 20 e 2106 90 92 e diverse dagli sciroppi di zucchero aromatizzati o colorati:	0 % + E.A.

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi applicabili (*)
2202 90 91 2202 90 95 2202 90 99	Bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi del codice NC 2009, contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404	0 % + E.A.
2905 43 00	Mannitolo	0 % + E.A.
2905 44	D-glucitolo (sorbitolo)	0 % + E.A.
3302 10 29	Miscugli di sostanze odorifere; altre preparazioni a base di sostanze odorifere	0 % + E.A.
ex 3505 10	Destrina ed altri amidi e fecole modificati, esclusi gli amidi e fecole esterificati o eterificati del codice NC 3505 10 50	0 % + E.A.
3505 20	Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati	0 % + E.A.
3809 10	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove	0 % + E.A.
3824 60	Sorbitolo diverso da quello del codice NC 2905 44	0 % + E.A.

(*) E.A.: elemento agricolo ai sensi del regolamento (CE) 3448/93 [modificato].

(¹) Nuova definizione dal 1.1.1996.

Tabella 3

Codice NC	Designazione delle merci	Contingente annuale (1'000 kg)	Dazi applicabili (*)
ex 1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), esclusi gli estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie, di cui al codice NC 1704 90 10	1 000	0 % + (EA-30 %)
ex 1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao diverse da quelle del codice NC 1806 10 15	1 200	0 % + (EA-30 %)
ex 1902	Paste alimentari, escluse quelle farcite dei codici NC 1902 20 10 e 1902 20 30; cuscus, anche preparato	1 500	0 % + (EA-30 %)
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove (¹)	1 000	0 % + (EA-30 %)
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	1 200	0 % + (EA-30 %)
2004 10 91 2005 20 10	Patate sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate nell'aceto o nell'acido acetico, anche congelate	1 800	0 % + (EA-30 %)

(*) E.A.: elemento agricolo ai sensi del regolamento (CE) 3448/93 [modificato].

(¹) Nuova definizione dal 1.1.1996.

PROTOCOLLO 4**Relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa**

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE*Articolo 1***Definizioni**

Ai fini del presente protocollo

- a) per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, ivi compresi il montaggio e le operazioni specifiche;
- b) per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
- c) per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere a sua volta successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
- d) per «merci» si intendono sia i materiali, sia i prodotti;
- e) per «valore in dogana» si intende il valore determinato conformemente all'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (accordo OMC sul valore in dogana);
- f) per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante — nella Comunità o in Egitto — nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
- g) per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o in Egitto;
- h) per «valore dei materiali originari» si intende il valore di detti materiali definito in applicazione, mutatis mutandis, della lettera g);
- i) per «valore aggiunto» si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali incorporati non originari del paese in cui sono stati ottenuti i prodotti stessi;
- j) per «capitoli» e «voci» si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo «sistema armonizzato» o «SA»;
- k) il termine «classificato» si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;
- l) con il termine «spedizione» si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;
- m) il termine «territori» comprende le acque territoriali.

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»*Articolo 2***Requisiti di carattere generale**

1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Comunità:

- a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo;
- b) i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo.

2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari dell'Egitto:

- a) i prodotti interamente ottenuti in Egitto ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo;
- b) i prodotti ottenuti in Egitto in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Egitto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo.

Articolo 3

Cumulo bilaterale dell'origine

1. I materiali originari della Comunità incorporati in un prodotto ottenuto in Egitto si considerano materiali originari dell'Egitto anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle previste dall'articolo 7, paragrafo 1, del presente protocollo.

2. I materiali originari dell'Egitto incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunità si considerano materiali originari della Comunità anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle previste dall'articolo 7, paragrafo 1 del presente protocollo.

Articolo 4

Cumulo diagonale dell'origine

1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, i materiali originari dell'Algeria, di Cipro, di Israele, della Giordania, del Libano, di Malta, del Marocco, della Siria, della Tunisia, della Turchia ⁽¹⁾, della Cisgiordania o della striscia di Gaza ai sensi degli accordi tra la Comunità e l'Egitto e detti paesi, incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunità o in Egitto, si considerano originari della Comunità o dell'Egitto. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

2. I prodotti ai quali è stato riconosciuto il carattere originario a norma del paragrafo 1 continuano ad essere considerati prodotti originari della Comunità o dell'Egitto unicamente se il valore aggiunto nella Comunità o in Egitto supera il valore dei materiali utilizzati originari di uno qualsiasi degli altri paesi di cui al paragrafo 1. In caso contrario, detti prodotti si considerano originari del paese di cui al paragrafo 1 del quale sono originari i materiali utilizzati con il valore superiore. Ai fini della determinazione dell'origine non si tiene conto dei materiali originari degli altri paesi di cui al paragrafo 1 che sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti nella Comunità o in Egitto.

3. Il cumulo di cui al presente articolo si può applicare solo se ai materiali utilizzati è stato riconosciuto il carattere originario mediante l'applicazione di norme d'origine identiche a quelle del presente protocollo. La Comunità e l'Egitto si comunicano reciprocamente, tramite la Commissione europea, i termini degli accordi conclusi con gli altri paesi di cui al paragrafo 1 e le corrispondenti norme di origine.

4. Una volta soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 3, e sempreché sia stata fissata una data per l'entrata in vigore delle

presenti disposizioni, ciascuna delle Parti adempie i propri obblighi in termini di notifica e di informazione.

Articolo 5

Prodotti interamente ottenuti

1. Si considerano «interamente ottenuti» nella Comunità o in Egitto:

- a) i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
- d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
- e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
- f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità e dell'Egitto, con le loro navi;
- g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);
- h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;
- i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché esse abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
- k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).

2. Le espressioni «le loro navi» e «le loro navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

- a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o in Egitto,
- b) che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o dell'Egitto,

⁽¹⁾ Il cumulo di cui al presente articolo non si applica ai materiali originari della Turchia elencati nell'allegato III del presente protocollo.

- c) che appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini di Stati membri della Comunità o dell'Egitto, o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunità o dell'Egitto e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati;
- d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri della Comunità o dell'Egitto;
- e) e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, di cittadini di Stati membri della Comunità o dell'Egitto.

Articolo 6

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

2. In deroga al paragrafo 1, i prodotti che non sono interamente ottenuti e indicati nell'Allegato II a) si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'Allegato II(a).

Le disposizioni di detto paragrafo si applicheranno per 3 anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo.

3. In deroga al paragrafo 1 e 2, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:

- a) il loro valore totale non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;
- b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell'elenco relative al valore massimo dei materiali non originari.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.

4. Si applicano i paragrafi 1, 2 e 3, fatte salve le disposizioni dell'articolo 7.

Articolo 7

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

- a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali dei prodotti durante il loro trasporto e magazzino (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);
- b) le semplici operazioni di spolveratura, vaglio o cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;
- c) i) il cambiamento di imballaggi, la scomposizione e composizione di confezioni;
- ii) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone, su tavolette ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- d) l'apposizione di marchi, etichette o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;
- e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della Comunità o dell'Egitto;
- f) il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto completo;
- g) il cumulo di due o più operazioni di cui nelle lettere da a) a f);
- h) la macellazione degli animali.

2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità o in Egitto su quel prodotto.

*Articolo 8***Unità da prendere in considerazione**

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

- a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;
- b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.

2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

*Articolo 9***Accessori, pezzi di ricambio e utensili**

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel suo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

*Articolo 10***Assortimenti**

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

*Articolo 11***Elementi neutri**

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

- a) energia e combustibile;
- b) impianti e attrezzature;

c) macchine e utensili;

d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI*Articolo 12***Principio della territorialità**

1. Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario stabilite nel titolo II devono essere rispettate senza interruzione nella Comunità o in Egitto, fatto salvo il disposto dell'articolo 4.

2. Fatto salvo l'articolo 4, le merci originarie esportate dalla Comunità o dall'Egitto verso un altro paese e successivamente reimportate sono considerate non originarie, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

- a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate, e
- b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

*Articolo 13***Trasporto diretto**

1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati direttamente tra la Comunità e l'Egitto o attraverso i territori degli altri paesi di cui all'articolo 4. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunità o dell'Egitto.

2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:

- a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito; oppure

b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

- i) una descrizione esatta dei prodotti,
 - ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e
 - iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; oppure,
- c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

Articolo 14

Esposizioni

1. I prodotti originari diversi da quelli di cui all'articolo 4 spediti per un'esposizione in un altro paese e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità o in Egitto beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

- a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunità o dall'Egitto nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
- b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunità o in Egitto;
- c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;
- d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a

fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV

RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 15

Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità o dell'Egitto o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, nella Comunità o in Egitto, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella Comunità o in Egitto ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.

3. L'esportatore di prodotti coperto da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli imballaggi definiti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti ai sensi dell'articolo 9, e degli assortimenti definiti ai sensi dell'articolo 10, se tali articoli sono non originari.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1-4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l'accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione conformemente alle disposizioni dell'accordo.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per sei anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo.

7. Fatto salvo il paragrafo 1, a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo l'Egitto può chiedere che siano previste la restituzione o l'esenzione per i dazi doganali o per gli oneri di effetto equivalente applicabili ai materiali utilizzati nella fabbricazione dei prodotti originari, in conformità delle seguenti disposizioni:

- a) viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 5 % per i prodotti dei capitoli 25-49 e 64-97 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore in Egitto;
- b) viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 10 % per i prodotti dei capitoli 50-63 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore in Egitto.

Le disposizioni del presente paragrafo saranno rivedute prima che scada il periodo transitorio di cui all'articolo 6 dell'accordo.

TITOLO V

PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 16

Requisiti di carattere generale

1. I prodotti originari della Comunità importati in Egitto e i prodotti originari dell'Egitto importati nella Comunità beneficiano delle disposizioni del presente accordo su presentazione:

- a) di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato IV oppure
- b) nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo è riportato nell'allegato V, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso denominata «dichiarazione su fattura») che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.

2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 26 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni del presente accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.

Articolo 17

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta com-

pilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.

2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato IV. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto il presente accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.

3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.

4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità europea o dell'Egitto se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, dell'Egitto o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

5. Le autorità doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tale scopo esse hanno facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

6. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 dev'essere indicata nella casella 11 del certificato.

7. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 18

Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

- a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se
- b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.

3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

«NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DELIVRE A POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEDEVEN A POSTERIORI», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «UDSTEDT EFTERFØLGENDE», «ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ», «EXPEDIDO A POSTERIORI», «EMITIDO A POSTERIORI», «ANNETTU JÄLKIKÄTEEN», «UTFÄRDAT I EFTERHAND», «versione araba».

5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella «Osservazioni» del certificato EUR.1.

Articolo 19

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

2. I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture:

«DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «DUPLICATE», «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ», «DUPLICADO», «SEGUNDA VIA», «KAKSOISKAPPALE», «versione araba».

3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella «Osservazioni» del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.

4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 20

Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità o in Egitto, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità o in Egitto. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

Articolo 21

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:

- a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22, oppure
- b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 euro.

2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, dell'Egitto o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

4. La dichiarazione su fattura dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato V, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.

5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegna all'autorità doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione non più tardi di due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

Articolo 22

Esportatore autorizzato

1. Le autorità doganali del paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi del presente accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate.

3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.

4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

Articolo 23

Validità della prova dell'origine

1. La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.

2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'osservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 24

Presentazione della prova dell'origine

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione del presente accordo.

Articolo 25

Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a) del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 26

Esonero dalla prova dell'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.

2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 euro se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 euro se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

*Articolo 27***Documenti giustificativi**

I documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, e all'articolo 21, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunità, dell'Egitto o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in:

- a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
- b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Egitto, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
- c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunità o in Egitto, rilasciati o compilati nella Comunità o in Egitto, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
- d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità, in Egitto o in uno degli altri paesi di cui all'articolo 4 in conformità del presente protocollo.

*Articolo 28***Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi**

1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3.
2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 21, paragrafo 3.
3. Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

4. Le autorità doganali del paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.

*Articolo 29***Discordanze ed errori formali**

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

*Articolo 30***Importi espressi in euro**

1. Gli importi nella moneta nazionale del paese d'esportazione equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati dal paese d'esportazione e comunicati ai paesi d'importazione tramite la Commissione europea.
2. Qualora tali importi superino gli importi corrispondenti fissati dal paese d'importazione, quest'ultimo li accetta se i prodotti sono fatturati nella moneta del paese d'esportazione. Quando i prodotti sono fatturati nella moneta di un altro Stato membro della Comunità europea, il paese d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese in questione.
3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre del 1999.
4. Gli importi espressi in euro e il loro controvalore nelle monete nazionali degli Stati membri della Comunità europea e dell'Egitto vengono riveduti dal Comitato di associazione su richiesta della Comunità o dell'Egitto. Nel procedere a detta revisione, il Comitato di associazione garantisce che non si verifichino diminuzioni degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresì dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

TITOLO VI

MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA*Articolo 31***Assistenza reciproca**

1. Le autorità doganali degli Stati membri della Comunità europea e dell'Egitto si comunicano a vicenda, tramite la Commissione europea, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.

2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e l'Egitto si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

*Articolo 32***Controllo delle prove dell'origine**

1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rimpediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.

4. Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

5. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Comunità, dell'Egitto o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4 e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

*Articolo 33***Composizione delle controversie**

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del presente protocollo vengono sottoposti al Comitato di associazione.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese.

*Articolo 34***Sanzioni**

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

*Articolo 35***Zone franche**

1. La Comunità e l'Egitto prendono tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o dell'Egitto importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

TITOLO VII

CEUTA E MELILLA

Articolo 36

Applicazione del protocollo

1. L'espressione «la Comunità» utilizzata nell'articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla.
2. I prodotti originari dell'Egitto importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità, ai sensi del protocollo 2 dell'atto di adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese. L'Egitto riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dall'accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunità e originari della Comunità.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, *mutatis mutandis*, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 37.

Articolo 37

Condizioni particolari

1. Purché siano stati trasportati direttamente conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, si considerano:
 1. prodotti originari di Ceuta e Melilla:
 - a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;
 - b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione
 - i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo, oppure
 - ii) che tali prodotti siano originari dell'Egitto o della Comunità ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 7, paragrafo 1.
 2. prodotti originari dell'Egitto:
 - a) i prodotti interamente ottenuti in Egitto;
 - b) i prodotti ottenuti in Egitto nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione

- i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo, oppure
- ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunità ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture «Egitto» o «Ceuta e Melilla» nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura.

4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38

Modifiche del protocollo

Il Consiglio di associazione può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

Articolo 39

Esecuzione del protocollo

La Comunità e l'Egitto adottano le misure necessarie all'esecuzione del presente protocollo.

Articolo 40

Merci in transito o in deposito

Le disposizioni dell'accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell'entrata in vigore dell'accordo, si trovano in transito nel territorio della Comunità o dell'Egitto oppure in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca, a condizione che vengano presentati - entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data - alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato EUR.1, rilasciato a posteriori dalle autorità competenti dello Stato di esportazione, nonché i documenti dai quali risulta che le merci sono state oggetto di trasporto diretto.

ALLEGATO I

NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II

Nota 1:

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del protocollo.

Nota 2:

1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex»; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.
2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
3. Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.
4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.

Nota 3:

1. Le disposizioni dell'articolo 6 del protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nella Comunità o in Egitto.

Ad esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia di altri acciai legati» della voce ex 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nella Comunità a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunità. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

2. La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.
3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l'impiego di «materiali di qualsiasi voce», si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, l'espressione «fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce . . .» significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

4. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, e non che si devono utilizzare tutti i materiali.

Ad esempio:

La regola per i tessuti di cui alle voci SA 5208-5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

5. Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2. per quanto riguarda i tessuti).

Ad esempio:

La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.

Ad esempio:

Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da «tessuti non tessuti», nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

6. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4:

1. Nell'elenco, con l'espressione «fibre naturali» s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
2. Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci 5101-5105, le fibre di cotone delle voci da 5201-5203 e le altre fibre vegetali delle voci 5301-5305.
3. Nell'elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli 50-63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.
4. Nell'elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci 5501-5507.

Nota 5:

1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).
2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

— seta;

— lana;

- peli grossolani di animali;
- peli fini di animali;
- crine di cavallo;
- cotone;
- carta e materiali per la fabbricazione della carta;
- lino;
- canapa;
- iuta ed altre fibre tessili liberiane;
- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;
- cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;
- filamenti sintetici;
- filamenti artificiali;
- fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;
- fibre sintetiche in fiocco di poliestere;
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
- fibre sintetiche in fiocco di poliaccrilonitrile;
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
- fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;
- fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene;
- fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile;
- altre fibre sintetiche in fiocco;
- fibre artificiali in fiocco di viscosa;
- altre fibre artificiali in fiocco;
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;
- prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;
- altri prodotti di cui alla voce 5605.

Ad esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 %, in peso, del filato.

Ad esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto.

Ad esempio:

Una superficie tessile «tutfed» della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Ad esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile «tufted» sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

Ad esempio:

Un tappeto con ciuffi di filati artificiali e ciuffi di filati di cotone e il dorso di iuta è un prodotto misto, poiché sono stati utilizzati tre materiali tessili di base. Si può quindi utilizzare qualsiasi materiale non originario ad uno stadio di lavorazione successivo a quello consentito dalla regola, a condizione che il peso globale di tali materiali non superi il 10 % del peso del materiale tessile del tappeto. Perciò, il dorso di iuta, e/o i filati artificiali potrebbero essere importati a tale stadio di lavorazione, purché siano rispettati i limiti di peso.

3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 % per tali filati.
4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica», la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

Nota 6:

1. Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli 50-63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

Ad esempio:

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli 50-63, né l'uso di cerniere lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessuti.

3. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli 50-63.

Nota 7:

1. I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:
 - a) distillazione sotto vuoto;
 - b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto ⁽¹⁾;
 - c) cracking;
 - d) reforming;
 - e) estrazione mediante solventi selettivi;
 - f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
 - g) polimerizzazione;

⁽¹⁾ Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

- h) alchilazione;
 - i) isomerizzazione.
2. I «trattamenti specifici» relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:
- a) distillazione sotto vuoto;
 - b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto ⁽¹⁾;
 - c) cracking;
 - d) reforming;
 - e) estrazione mediante solventi selettivi;
 - f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
 - g) polimerizzazione;
 - h) alchilazione;
 - ij) isomerizzazione;
 - k) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
 - l) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;
 - m) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'«hydrofinishing» o la decolorazione);
 - n) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86;
 - o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza.
3. Ai sensi delle voci ex 2707, 2713 da 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

⁽¹⁾ Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

ALLEGATO II

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dall'accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell'accordo

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
capitolo 1	Animali vivi	Tutti gli animali del capitolo 1 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
capitolo 3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, kefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 4 devono essere interamente ottenuti; — i succhi di frutta (eccettuati i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 devono essere originari, e — il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 5	Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 0502	Setole di maiale o di cinghiale, preparate	Pulitura, disinfezione, cernita e radrizzamento di setole di maiale o di cinghiale	
capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 6 devono essere interamente ottenuti; — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o	(4)
capitolo 7	Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati devono essere interamente ottenuti		
capitolo 8	Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni	Fabbricazione in cui: — tutti i frutti utilizzati devono essere interamente ottenuti, e — il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex capitolo 9	Caffè, tè, mate e spezie, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati devono essere interamente ottenuti		
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	Fabbricazione a partire da materiali appartenenti a tutte le voci		
0902	Tè, anche aromatizzato	Fabbricazione a partire da materiali appartenenti a tutte le voci		
ex 0910	Miscugli di spezie	Fabbricazione a partire da materiali appartenenti a tutte le voci		
capitolo 10	Cereali	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati devono essere interamente ottenuti		
ex capitolo 11	Prodotti della macerazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento; esclusi:	Fabbricazione in cui i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o la frutta utilizzata devono essere interamente ottenuti		
ex 1106	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella, secchi, della voce 0713, sgranati	Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708		
capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati devono essere interamente ottenuti		
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gommosine e oleoresine (ad esempio: balsami), naturali	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 1301 utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti, derivati da vegetali, anche modificati:			

(1)	(2)	(3)	o (4)
	<ul style="list-style-type: none"> - mucillagini ed ispessenti, modificati, derivati da vegetali, - altri 	<p>Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
capitolo 14	Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex capitolo 15	<p>Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; esclusi:</p> <p>1501 Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503:</p> <ul style="list-style-type: none"> - grassi di ossa o grassi di cascami - altri <p>1502 Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503:</p> <ul style="list-style-type: none"> - grassi di ossa o grassi di cascami - altri <p>1504 Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - frazioni solide - altri 	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506</p> <p>Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina della voce 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 oppure da ossa della voce 0506</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti</p>	

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 1505	Lanolina raffinata	Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505	
1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: – frazioni solide – altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506 Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
da 1507 a 1515	Oli vegetali e loro frazioni: – oli di soia, di arachide, di palma, di cocco (di copra), di palmisti o di babassù, di tung (di abrasin), di oleococca e di oiticicica, cera di mirica e cera del Giappone, frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana – frazioni solide, escluse quelle dell'olio di jojoba – altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515 Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti	
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 2 devono essere interamente ottenuti; — tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513	
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti; — tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513	

(1)	(2)	(3)	o (4)
capitolo 16	Preparazioni di carne, di pesce o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1. Tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex capitolo 17	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: — maltosio o fruttosio chimicamente puri — altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti — altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere originari	
ex 1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 18	Cacao e sue preparazioni	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
1901	<p>Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno del 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:</p> <p>– estratti di malto</p> <p>– altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e</p> <p>— il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
1902	<p>Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altri-menti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:</p> <p>– contenenti, in peso, 20 % o meno di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi</p> <p>– contenenti, in peso, più di 20 % di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi</p>	<p>Fabbricazione in cui i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) devono essere interamente ottenuti</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) devono essere interamente ottenuti, e</p> <p>— tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti</p>	
1903	<p>Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecola, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108</p>	

(1)	(2)	(3)	o (4)
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui: — a partire da materiali non classificati alla voce 1806; — nella quale i cereali e la farina (ad eccezione del grano duro e dei suoi derivati) devono essere interamente ottenuti; — nella quale il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11	
ex capitolo 20	Preparazioni di ortaggi e legumi, di frutta ed altre parti di piante, esclusi:	Fabbricazione in cui gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 2001	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 2004 ed ex 2005	Patate sotto forma di farine, semolini o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
2006	Ortaggi o legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2008	— Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole — Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco	Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati deve eccedere il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
2009	<p>– altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate</p> <p>Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zucchero o di altri dolcificanti</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e</p> <p>— il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e</p> <p>— il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
ex capitolo 21	<p>Preparazioni alimentari diverse, esclusi:</p> <p>2101 Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati</p> <p>2103 Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:</p> <p>– Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti</p> <p>– Farina di senapa e senapa preparata</p> <p>ex 2104 – Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e</p> <p>— la cicoria utilizzata deve essere interamente ottenuta</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali appartenenti a tutte le voci</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005</p>	

(1)	(2)	(3)	o (4)
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
ex capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici ed aceti; esclusi:	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti 	
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) devono essere originari 	
2208	Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 %; acqueviti, liquori e altre bevande spiritose	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali non classificati nelle voci 2207 o 2208, e — in cui l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume 	
ex capitolo 23	Residui e cascami dell'industria alimentare; alimenti preparati per animali; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 2301	Farine di balene; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 2303	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), avente tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso	Fabbricazione in cui il granturco utilizzato deve essere interamente ottenuto	
ex 2306	Pannelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio d'oliva, con tenore di olio d'oliva superiore al 3 %	Fabbricazione in cui le olive utilizzate devono essere interamente ottenute	
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	Fabbricazione in cui: — i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati devono essere originari, e — tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex capitolo 24	Tabacchi e succedanei del tabacco fabbricati, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati) sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco	Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari	
ex 2403	Tabacco da fumo	Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari	
ex capitolo 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 2504	Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata	Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia	
ex 2515	Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm	

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 2516	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm	
ex 2518	Dolomite calcinata	Calcinazione della dolomite non calcinata	
ex 2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato	
ex 2520	Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2524	Fibre di amianto naturali	Fabbricazione a partire da minerale di amianto (concentrato di asbesto)	
ex 2525	Mica in polvere	Triturazione della mica o dei residui di mica	
ex 2530	Terre coloranti, calcinate o polverizzate	Calcinazione o triturazione di terre coloranti	
capitolo 26	Minerali, scorie e ceneri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 2707	Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽¹⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2709	Oli greggi di minerali bituminosi	Distillazione pirogenica dei minerali bituminosi	
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente di base	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽²⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
2711	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽²⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽²⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽¹⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2714	Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽¹⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2715	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽¹⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di metalli delle terre rare, di metalli radioattivi o di isotopi; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2805	«Mischmetall»	Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2811	Triossido di zolfo	Fabbricazione a partire da diossido di zolfo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2833	Solfato di alluminio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2840	Perborato di sodio	Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 29	Prodotti chimici organici; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2901	Idrocarburi aciclici utilizzati come carburante o combustibile	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽¹⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2902	Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene, toluene e xilene, destinati ad essere utilizzati come carburante o combustibile	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽¹⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 2905	Alcolati metallici di questa voce e di etanolo	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2932	<ul style="list-style-type: none"> – Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi – Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi 	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali appartenenti a tutte le voci</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2934	Acidi nucleici e loro sali; altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 30	<p>Prodotti farmaceutici, esclusi:</p> <p>3002</p> <p>Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi pre-stabilite o in imballaggi per la vendita al minuto 	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	

(1)	(2)	(3)	o (4)
3003 e 3004	<p>– altri:</p> <p>-- Sangue umano</p> <p>-- Sangue animale preparato per usi terapeutici o profilattici</p> <p>-- Frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina e globuline del siero</p> <p>-- Emoglobina, globulina del sangue e globulina del siero</p> <p>-- altri</p> <p>Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 e 3006):</p> <p>– ottenuti a partire da amicacina della voce 2941</p> <p>– altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati purché il loro valore globale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati purché il loro valore globale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex capitolo 31	Concimi; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in pastiche o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti: — nitrato di sodio — calciocianamide — solfato di potassio — solfato di potassio e di magnesio	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce del prodotto possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3201	Tannini e loro sali, eteri, esteri ed altri derivati	Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3205	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo ⁽³⁾	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le voci 3203, 3204 e 3205; tuttavia, i materiali della voce 3205 possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3301	Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un «gruppo» ⁽⁴⁾ diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3403	Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽¹⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3404	Cere artificiali e cere preparate: – a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici – altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi: — gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516, — gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823, — i materiali della voce 3404 Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
3505	<p>Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:</p> <p>– eteri ed esteri di amidi o di fecole</p> <p>– altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli «altri materiali» della voce 3505</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della voce 1108</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 3507	Enzimi preparati non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 37	Prodotti per la fotografia e per la cinematografia; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3701	<p>Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:</p> <p>– pellicole a colori per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo, in caricatori</p> <p>– altri</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 e 3702. Tuttavia, i materiali della voce 3702 possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 e 3702. Tuttavia, i materiali classificati nelle voci 3701 e 3702 possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	(4)
3704	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessuti, fotografici, impressionati ma non sviluppati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 3701 a 3704	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3801	– grafite colloidale in sospensione in olio e grafite semicolloidale; composizioni in pasta per elettrodi, a base di sostanze carboniose	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	– grafite in forma di pasta, in una miscela di oltre il 30 %, in peso, di grafite e di oli minerali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3803	Tallol raffinato	Raffinazione di tallol greggio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3805	Essenza di trementina al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3806	Gomme esteri	Fabbricazione a partire da acidi resinici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3807	Pece nera (pece di catrame vegetale)	Distillazione del catrame di legno	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3808	Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicidiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3810	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
3811	<p>Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi - altri 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
3812	Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3813	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3814	Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3818	Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3819	Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3820	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3822	Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3823	<p>Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acidi grassi mono-carbossilici industriali; oli acidi di raffinazione: 	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
3824	<p>– Alcoli grassi industriali</p> <p>Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:</p> <p>– I seguenti prodotti della presente voce:</p> <p>-- leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali</p> <p>-- acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri</p> <p>-- Sorbitolo diverso da quello della voce 2905</p> <p>-- solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio e d'etanolammine; acidi solfonici di oli minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali</p> <p>-- scambiatori di ioni</p> <p>-- composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche</p> <p>-- ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas</p> <p>-- acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante</p> <p>-- acidi solfonaftenici e loro sali insolubili in acqua e loro esteri</p> <p>-- oli di flemma e di Dippel</p> <p>-- miscele di sali aventi differenti anioni</p> <p>-- Paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli altri materiali della voce 3823</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

(1)	(2)	(3)	o (4)
	– altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 3901 a 3915	<p>Materie plastiche in forme primarie; cascami, ritagli e rottami di plastica esclusi i prodotti delle voci ex 3907 e 3912 per i quali la relativa regola è specificata in appresso:</p> <p>– prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero</p> <p>– altri</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</p> <p>— il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 3907	<p>– Copolimeri, ottenuti da policarbonati e copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)</p> <p>– Poliestere</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
3912	Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della stessa voce del prodotto non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 3916 a 3921	<p>Semilavorati ed articoli di plastica; esclusi quelli delle voci ex 3916, ex 3917, ex 3920 ed ex 3921, per i quali le relative regole sono specificate in appresso:</p> <p>– prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

(1)	(2)	(3)	o (4)
<p>ex 3916 ed ex 3917</p> <p>ex 3920</p> <p>ex 3921</p> <p>da 3922 a 3926</p>	<p>– altri:</p> <p>-- prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero</p> <p>-- altri</p> <p>Profilati e tubi</p> <p>– Fogli e pellicole di ionomeri</p> <p>– Fogli di cellulosa rigenerata, di poliammidi o di polietilene</p> <p>Fogli di plastica, metallizzati</p> <p>Articoli di plastica</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</p> <p>— il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁵⁾</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁵⁾</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</p> <p>— il valore di tutti i materiali dello stesso capitolo del prodotto non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio</p> <p>Fabbricazione in cui il valore dei materiali della stessa voce del prodotto non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron ⁽⁶⁾</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
<p>ex capitolo 40</p> <p>ex 4001</p> <p>4005</p>	<p>Gomma e lavori in gomma, esclusi:</p> <p>Lastre «crêpe» di gomma per suole</p> <p>Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p> <p>Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	

(1)	(2)	(3)	o (4)
4012	Coperture usate o rigenerate, di gomma; coperture piene o semipiene, battistrada amovibili per coperture e protettori, in gomma – coperture rigenerate, piene o semipiene, in gomma – altri	Rigenerazione di coperture piene o semipiene usate Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 o 4012	
ex 4017	Articoli in gomma indurita	Fabbricazione a partire da gomma indurita	
ex capitolo 41	Pelli gregge (diverse dalle pellicce) e cuoio, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4102	Pelli gregge di ovini, senza vello	Slanatura di pelli di ovini	
da 4104 a 4107	Cuoio e pelli depilati, preparati, diversi da quelli delle voci 4108 o 4109	Riconciatura di cuoio e pelli preconciati	
		o	
		Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
4109	Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoio e pelli, metallizzati	Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4107, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 42	Lavori di cuoio e di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite: – tavole, croci e manufatti simili – altri	Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite	
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelle da pellicceria	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302	
ex capitolo 44	Legno, carbone di legna e lavori di legno; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 4403	Legno semplicemente squadrato	Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato	
ex 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm	Levigatura, piallatura o incollatura con giunture a spina	
ex 4408	Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, giuntati ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giuntura a spina, di spessore inferiore o uguale a 6 mm	Giuntura, piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina	
ex 4409	Legno, profilato, lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina:		
–	levigato o incollato con giunture a spina	Levigatura o incollatura, con giunture a spina	
–	liste e modanature	Fabbricazione di liste e modanature	
da ex 4410 a ex 4413	Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili	Fabbricazione di liste e modanature	
ex 4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno	Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato	
ex 4416	Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno	Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato	
ex 4418	– Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, di legno	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno	
–	liste e modanature	Fabbricazione di liste e modanature	
ex 4421	Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fucelli della voce 4409	
ex capitolo 45	Sughero e lavori di sughero; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
4503	Articoli in sughero naturale	Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501	
capitolo 46	Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiario	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
capitolo 47	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4811	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
4816	Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809) matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4818	Carta igienica	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
ex 4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4820	Blocchi di carta da lettere	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa ed altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
ex capitolo 49	Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
4909	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911	

(1)	(2)	(3)	o (4)
4910	<p>Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:</p> <p>— calendari del genere «perpetuo», o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone</p> <p>— altri</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911</p>	
<p>ex capitolo 50</p> <p>ex 5003</p> <p>da 5004 a ex 5006</p> <p>5007</p>	<p>Seta, esclusi:</p> <p>Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati</p> <p>Filati di seta e filati di cascami di seta</p> <p>Tessuti di seta o di cascami di seta:</p> <p>— contenenti fili di gomma</p> <p>— altri</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p> <p>Cardatura o pettinatura dei cascami di seta</p> <p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <p>— seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,</p> <p>— altre fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,</p> <p>— materiali chimici o paste tessili, o</p> <p>— materiali per la fabbricazione della carta</p> <p>Fabbricazione a partire da filati semplici (7)</p> <p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <p>— filati di cocco,</p> <p>— fibre naturali,</p> <p>— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,</p> <p>— materiali chimici o paste tessili, o</p> <p>— carta</p> <p>o</p>	

(1)	(2)	(3)	o (4)
		<p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, ram-mendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
<p>ex capitolo 51</p> <p>da 5106 a 5110</p> <p>da 5111 a 5113</p>	<p>Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine; esclusi:</p> <p>Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine</p> <p>Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine:</p> <p>– contenenti fili di gomma</p> <p>– altri</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <ul style="list-style-type: none"> — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta <p>Fabbricazione a partire da filati semplici (7)</p> <p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <ul style="list-style-type: none"> — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — carta <p>o</p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, ram-mendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	

(1)	(2)	(3)	o (4)
<p>ex capitolo 52</p> <p>da 5204 a 5207</p> <p>da 5208 a 5212</p>	<p>Cotone, esclusi:</p> <p>Filati di cotone</p> <p>Tessuti di cotone:</p> <p>– contenenti fili di gomma</p> <p>– altri</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da (?):</p> <p>— seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,</p> <p>— fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,</p> <p>— materiali chimici o paste tessili, o</p> <p>— materiali per la fabbricazione della carta</p> <p>Fabbricazione a partire da filati semplici (?)</p> <p>Fabbricazione a partire da (?):</p> <p>— filati di cocco,</p> <p>— fibre naturali,</p> <p>— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,</p> <p>— materiali chimici o paste tessili, o</p> <p>— carta</p> <p>o</p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofinissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammento e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
<p>ex capitolo 53</p>	<p>Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, esclusi:</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p>	

(1)	(2)	(3)	o (4)
<p>da 5306 a 5308</p> <p>da 5309 a 5311</p>	<p>Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta</p> <p>Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:</p> <p>– contenenti fili di gomma</p> <p>– altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <ul style="list-style-type: none"> — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta <p>Fabbricazione a partire da filati semplici (7)</p> <p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <ul style="list-style-type: none"> — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — carta <p>o</p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammento e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
<p>da 5401 a 5406</p>	<p>Filati, monofilamenti e fili di filamenti o artificiali</p>	<p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <ul style="list-style-type: none"> — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta 	

(1)	(2)	(3)	o (4)
5407 e 5408	<p>Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali:</p> <ul style="list-style-type: none"> – contenenti fili di gomma – altri 	<p>Fabbricazione a partire da filati semplici (7)</p> <p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <ul style="list-style-type: none"> — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — carta <p>o</p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandatura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammando e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
da 5501 a 5507	Fibre sintetiche o artificiali discontinue	Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili	
da 5508 a 5511	Filati e filati per cucire	<p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <ul style="list-style-type: none"> — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta 	
da 5512 a 5516	<p>Tessuti di fibre sintetiche o artificiali discontinue:</p> <ul style="list-style-type: none"> – contenenti fili di gomma 	Fabbricazione a partire da filati semplici (7)	

(1)	(2)	(3)	o (4)
5604	<p>– altri</p> <p>Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:</p> <p>– fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili</p> <p>– altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, — fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, o — materiali chimici o paste tessili <p>Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili</p> <p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta 	
5605	<p>Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo</p>	<p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta 	
5606	<p>Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»</p>	<p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta 	

(1)	(2)	(3)	o (4)
capitolo 57	<p>Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili:</p> <p>— di feltro ad ago</p> <p>— di altri feltri</p> <p>— altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <p>— fibre naturali, o</p> <p>— materiali chimici o paste tessili</p> <p>Tuttavia:</p> <p>— i filati di filamenti di polipropilene della voce 5402,</p> <p>— le fibre in fiocco di polipropilene delle voci 5503 e 5506, o</p> <p>— i fasci di filamenti di polipropilene della voce 5501,</p> <p>nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <p>— fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o</p> <p>— materiali chimici o paste tessili</p> <p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <p>— filati di cocco,</p> <p>— filati di filamenti sintetici o artificiali</p> <p>— fibre naturali, o</p> <p>— fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura</p>	
ex capitolo 58	<p>Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi:</p> <p>— elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma</p>	<p>Fabbricazione a partire da filati semplici (7)</p>	

(1)	(2)	(3)	o (4)
	<p>– altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili <p>o</p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofinissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammento e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
5805	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
5901	Tessuti spalmati di colla, o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco e trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria	Fabbricazione a partire da filati	
5902	<p>Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:</p> <ul style="list-style-type: none"> – contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili – altri 	<p>Fabbricazione a partire da filati</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili</p>	

(1)	(2)	(3)	o (4)
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da filati o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammento e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto di materie tessili, anche tagliati	Fabbricazione a partire da filati (7)	
5905	Rivestimenti murali di materie tessili: — impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie — altri	Fabbricazione a partire da filati Fabbricazione a partire da (7): — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammento e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902: — tessuti a maglia	Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili	

(1)	(2)	(3)	o (4)
5907	<ul style="list-style-type: none"> – altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili – altri <p>Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali chimici</p> <p>Fabbricazione a partire da filati</p> <p>Fabbricazione a partire da filati</p> <p>o</p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammento e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
5908	<p>Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate</p> <ul style="list-style-type: none"> – reticelle ad incandescenza, impregnate – altri 	<p>Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p>	
da 5909 a 5911	<p>Manufatti tessili per usi industriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911 – tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911 	<p>Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310</p> <p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <ul style="list-style-type: none"> — filati di cocco, — i materiali seguenti: <ul style="list-style-type: none"> — filati di politetrafluoroetilene (8), — filati di poliammide, ritorti e spalmati, impregnati o coperti di resina fenolica, — filati di fibre tessili sintetiche di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di metafenilendiammina e di acido isoftalico, — monofilati di politetrafluoroetilene (8), — filati di fibre tessili sintetiche in poli-p-fenilenteraftalamide, 	

(1)	(2)	(3)	o (4)
	<p>— altri</p>	<p>— filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spirali di filati acrilici ⁽⁸⁾,</p> <p>— monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1.4 cicloesandictanolo e di acido isoftalico,</p> <p>— fibre naturali,</p> <p>— fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o</p> <p>— materiali chimici o paste tessili</p> <p>Fabbricazione a partire da ⁽⁷⁾:</p> <p>— filati di cocco,</p> <p>— fibre naturali,</p> <p>— fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o</p> <p>— materiali chimici o paste tessili</p>	
capitolo 60	Stoffe a maglia	<p>Fabbricazione a partire da ⁽⁷⁾:</p> <p>— fibre naturali,</p> <p>— fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o</p> <p>— materiali chimici o paste tessili</p>	
capitolo 61	<p>Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:</p> <p>— ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta</p> <p>— altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da ⁽⁷⁾ ⁽⁹⁾:</p> <p>Fabbricazione a partire da ⁽⁹⁾:</p> <p>— fibre naturali,</p> <p>— fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o</p> <p>— materiali chimici o paste tessili</p>	

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi:	Fabbricazione a partire da filati ⁽⁷⁾ ⁽⁹⁾	
ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 ed ex 6211	Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bébés) ed altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli (bébés), ricamati	Fabbricazione a partire da filati ⁽⁹⁾	
		o	
		Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non ricamati il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁷⁾	
ex 6210 ed ex 6216	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Fabbricazione a partire da filati ⁽⁹⁾	
		o	
		Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁹⁾	
6213 e 6214	Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, scarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:		
	– ricamati	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ⁽⁷⁾ ⁽⁹⁾	
		o	
		Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁹⁾	
	– altri	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ⁽⁷⁾ ⁽⁹⁾	
		o	
		Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slap-polatura), purché il valore delle merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
6217	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212		

(1)	(2)	(3)	o (4)
	<ul style="list-style-type: none"> – ricamati – equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere aluminizzato – tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati – altri 	<p>Fabbricazione a partire da filati ⁽⁹⁾</p> <p>o</p> <p>Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁹⁾</p> <p>Fabbricazione a partire da filati ⁽⁹⁾</p> <p>o</p> <p>Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁹⁾</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <p>Fabbricazione a partire da filati ⁽⁹⁾</p>	
<p>ex capitolo 63</p> <p>6301 a 6304</p>	<p>Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattare e stracci; esclusi:</p> <p>Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> – in feltro, non tessuti – altri: <ul style="list-style-type: none"> -- ricamati -- altri 	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da ⁽⁷⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, o — materiali chimici o paste tessili <p>Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾</p> <p>o</p> <p>Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾</p>	

(1)	(2)	(3)	o (4)
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio	Fabbricazione a partire da ⁽⁷⁾ : — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili	
6306	Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio: — non tessuti — altri	Fabbricazione a partire da ⁽⁷⁾ ⁽⁹⁾ : — fibre naturali, o — materiali chimici o paste tessili Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ⁽⁷⁾ ⁽⁹⁾	
6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati purché il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
ex capitolo 64	Calzature, ghette ed oggetti simili; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406	
6406	Parti di calzature; soles interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 65	Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
6503	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili ⁽⁹⁾	

(1)	(2)	(3)	(4)
6505	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per cappelli di qualsiasi materia, anche guarnite	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili ⁽⁹⁾	
ex capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 6803	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata	
ex 6812	Lavori in amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione a partire da materiali appartenenti a tutte le voci	
ex 6814	Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altri materiali	Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)	
capitolo 69	Prodotti ceramici	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 70	Vetro e lavori di vetro; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 7003, ex 7004 ed ex 7005	Vetro con strati non riflettenti	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7006	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incoriciato né combinato con altri materiali:	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
	– lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII ⁽¹¹⁾	Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 7006	

(1)	(2)	(3)	o (4)
7007	<p>– altri</p> <p>Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001</p>	
7008	Vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampole ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p> <p>o</p> <p>Sfaccettatura di oggetti di vetro, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito</p>	
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p> <p>o</p> <p>Sfaccettatura di oggetti di vetro, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito</p> <p>o</p> <p>Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito</p>	
ex 7019	Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati	<p>Fabbricazione a partire da:</p> <p>— stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), e</p> <p>— lana di vetro</p>	
ex capitolo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 7101	Perle fini o coltivate, assortite e infilate temporaneamente per comodità di trasporto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 7102, ex 7103 ed ex 7104	Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate	Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate	
7106, 7108 e 7110	Metalli preziosi: – greggi	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci doganali 7106, 7108 o 7110	
		o	
		Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci doganali 7106, 7108 o 7110	
		o	
		Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni	
	– semilavorati o in polvere	Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi	
ex 7107, ex 7109 ed ex 7111	Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi	
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7117	Minuterie di fantasia	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
		o	
		Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 72	Ghisa, ferro e acciaio; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205	
da 7208 a 7216	Prodotti laminati piatti, vergella o bordone, barre, profilati di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206	
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207	

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 7218, da 7219 a 7222	Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218	
7223	Fili di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218	
ex 7224, da 7225 a 7228	Semiprodotti, prodotti laminati piatti e vergella o bordione, barre e profilati in altri acciai legati, barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224	
7229	Fili di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224	
ex capitolo 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 7301	Palancole	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206	
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206	
7304, 7305 e 7306	Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224	
ex 7307	Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n X5CrNiMo 1712), composti di più parti	Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, il cui valore non eccede il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati	
ex 7315	Catene antidrucciolevoli	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex capitolo 74	Rame e lavori di rame; esclusi:	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
7401	Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
7402	Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
7403	Rame raffinato e leghe di rame, grezzo: <ul style="list-style-type: none"> – Rame raffinato – Leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi 	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami e rottami di rame	
7404	Cascami ed avanzi di rame	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
7405	Leghe madri di rame	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 75	Nichel e lavori di nichel; esclusi:	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
da 7501 a 7503	Metalline di nichel, «sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami ed avanzi di nichel	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio; esclusi:	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	

(1)	(2)	(3)	o (4)
7601	Alluminio grezzo	Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio	
7602	Cascami ed avanzi di alluminio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 7616	Articoli di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
capitolo 77	Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato		
ex capitolo 78	Piombo e lavori di piombo; esclusi:	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
7801	Piombo greggio: <ul style="list-style-type: none"> – Piombo raffinato – altri 	Fabbricazione a partire da piombo d'opera Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali della voce 7802 non possono essere utilizzati	
7802	Cascami ed avanzi di piombo	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 79	Zinco e lavori di zinco; esclusi:	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	

(1)	(2)	(3)	o (4)
7901	Zinco greggio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali della voce 7902 non possono essere utilizzati	
7902	Cascami ed avanzi di zinco	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 80	Stagno e lavori di stagno; esclusi:	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8001	Stagno greggio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati	
8002 e 8007	Cascami ed avanzi di stagno; altri lavori di stagno	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
capitolo 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie — altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie — altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzato non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere inseriti negli assortimenti purché il loro valore non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8208	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati	
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati	
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati	
ex capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 8302	Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8306	Statuette ed oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; loro parti; esclusi:	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8401	Elementi combustibili nucleari	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto ⁽¹²⁾	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8402	Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8403 e ex 8404	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da 8403 o 8404	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8406	Turbine a vapore	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
8412	Altri motori e macchine motrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8413	Pompe volumetriche rotative	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8414	Ventilatori e simili, per usi industriali	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8415	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8419	Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta e del cartone	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8423	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e le bilance per verificare ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8425 a 8428	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8429	Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi: <ul style="list-style-type: none"> – rulli compressori – altri 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
8430	Altre macchine ed apparecchi per lo steramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8431	Parti di ricambio per rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8439	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8441	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8444 a 8447	Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8448	Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8452	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:		

(1)	(2)	(3)	o (4)
	<p>– macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore o 17 kg con il motore</p> <p>– altri</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</p> <p>— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e</p> <p>— il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono già prodotti originari</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
da 8456 a 8466	Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 8469 a 8472	Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8482	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)	<p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
8485	Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 85	Macchine elettriche, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di tali apparecchi; esclusi:	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8501	Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni)	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali della voce 8503 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	Fabbricazione in cui — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8501 o 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8504	Unità di alimentazione elettrica del tipo utilizzato con le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8518	Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
8519	Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8520	Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8522	Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8523	Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8524	Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37: — matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
	- altri	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali della voce 8523 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8525	Apparecchi trasmettenti per la radiotelefonica, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; videoapparecchi per la presa di immagini fisse e altre videocamere	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8527	Apparecchi riceventi per la radiotelefonica, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8528	Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; videomonitor e videoproiettori	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
8529	<p>Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:</p> <p>– adatte per essere utilizzate unicamente o principalmente con apparecchi per la registrazione o la riproduzione di immagini</p> <p>– altri</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</p> <p>— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
8535 e 8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici	<p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</p> <p>— il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517	<p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</p> <p>— il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 8541	Diodi, transistor e simili dispositivi a semiconduttori, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette	<p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

(1)	(2)	(3)	o (4)
8542	Circuiti integrati e micro-assiemaggi elettronici	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8541 o 8542 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8547	Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8548	Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 86	Veicoli e materiale rotante per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione; esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
8608	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori; esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8710	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side car»): — con motore alternativo a pistoni, a combustione interna, a cilindrata: — — non superiore ai 50 cm ³	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
	<p>-- superiore ai 50 cm³</p> <p>- altri</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 8712	Biciclette senza cuscinetti a sfere	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8715	Carrozine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini; loro parti	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 88	Aeroplani, veicoli spaziali e loro parti, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8804	Rotochutes	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
8805	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 89	Navi, battelli ed altri natanti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Inoltre, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 90	Strumenti ed apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione, strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; loro parti ed accessori, esclusi:	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9004	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9005	Binocoli, cannocchiali, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici di rifrazione e loro sostegni	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 9006	Apparecchi fotografici (non cinematografici); apparecchi e dispositivi, compresi lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce, elettriche	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9007	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la microfotografia, la microcinematografia o la microproiezione	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9014	Altri strumenti ed apparecchi di navigazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9015	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole, telemetri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9016	Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
9017	Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9018	Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici: — poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera — altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli «altri materiali» della voce 9018 Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9019	Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9020	Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9024	Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessuti, carta, materie plastiche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
9025	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9026	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9027	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:		
	<p>– parti ed accessori</p> <p>– altri</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9029	Altri contatori (per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9032	Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9033	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 91	Orologeria (pendole ed orologi; loro parti); esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9105	Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9109	Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9110	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati «chablons»; movimenti di orologeria incompleti, montati; sbocchi di movimenti di orologeria	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
9111	Casse per orologi e loro parti	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9112	Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti: — di metallo, anche placcati, o ricoperti di metallo prezioso — altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 92	Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 93	Armi e munizioni e loro parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 94	Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereschi e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9401 ed ex 9403	Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore ai 300 g/m ²	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, purché: — il suo valore non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — tutti gli altri materiali utilizzati siano già originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo e loro parti non nominate né comprese altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9406	Costruzioni prefabbricate	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimento o sport; loro parti ed accessori, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
9503	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9506	Mazze da golf e parti di mazze	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati sbocchi per la fabbricazione di teste di mazze da golf	
ex capitolo 96	Lavori diversi, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 9601 ed ex 9602	Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio	Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce	
ex 9603	Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere, scope di stracci, di spugna	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9605	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli abiti	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento; tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, purché il loro valore complessivo non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	

(1)	(2)	(3)	o	(4)
9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbocchi di bottoni	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
9612	Nastri inchiostriatori per macchine da scrivere e nastri inchiostriatori simili, inchiostriati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex 9613	Accenditori ed accendini ad accensione piezoelettrica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex 9614	Pipe, comprese le teste di pipe	Fabbricazione a partire da sbocchi		
capitolo 97	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		

(1) Per le condizioni speciali relative ai «trattamenti specifici» cfr. note introduttive 7.1 7.3.

(2) Per le condizioni speciali relative ai «trattamenti specifici» cfr. la nota introduttiva 7.2.

(3) La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.

(4) Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

(5) Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

(6) Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico — misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) — è inferiore al 2 %.

(7) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(8) L'uso di questo prodotto è limitato alla fabbricazione di tessuti del tipo utilizzato nelle macchine per cartiere.

(9) Cfr. la nota introduttiva 6.

(10) Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezzi di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

(11) SEMII — Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

(12) Questa regola è applicabile fino al 31 dicembre 2005.

ALLEGATO IIa

**ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI
NON ORIGINARI AFFINCHÉ I PRODOTTI TRASFORMATI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2 POS-
SANO AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO**

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
3205	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo ⁽¹⁾	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le voci 3203 e 3204 e 3205; tuttavia, i materiali della voce 3205 possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3301	Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un «gruppo» ⁽²⁾ diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3303	Profumi ed acque da toilette	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3304	Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicinali, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8415	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8501	Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni)	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali della voce 8503 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
8528	Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; videomonitor e videoproiettori	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8712	Biciclette senza cuscinetti a sfere	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8714	Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(¹) La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32

(²) Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola

ALLEGATO III

**PRODOTTI ORIGINARI DELLA TURCHIA CUI NON SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 4,
ELENCATI PER CAPITOLI E VOCI SA**

- Capitolo 1
- Capitolo 2
- Capitolo 3
- da 0401 a 0402
- ex 0403 — Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao
- da 0404 a 0410
- 0504
- 0511
- Capitolo 6
- da 0701 a 0709
- ex 0710 — Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati
- ex 0711 — Ortaggi o legumi, escluso il granturco dolce della voce 0711 90 30, temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati
- da 0712 a 0714
- Capitolo 8
- ex Capitolo 9 — Caffè, tè e spezie, escluso il mate della voce 0903
- Capitolo 10
- Capitolo 11
- Capitolo 12
- ex 1302 — Pectina
- da 1501 a 1514
- ex 1515 — Altri grassi ed oli vegetali (escluso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
- ex 1516 — Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati, esclusi gli oli di ricino idrogenato detti «opalwax»
- ex 1517 e
- ex 1518 — Margarine, imitazioni dello strutto e altre preparazioni alimentari di grassi
- ex 1522 — Residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, escluso il degreas
- Capitolo 16
- 1701
- ex 1702 — Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati, esclusi quelli delle voci 1702 11 00, 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 50 00 e 1702 90 10
- 1703
- 1801 e 1802
- ex 1902 — Paste alimentari farcite, contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici, di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine

- ex 2001 — Cetrioli e cetriolini, cipolle, «Chutney» di manghi, frutta del genere *Capsicum* diverse dai peperoni, funghi e olive, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico
- 2002 e 2003
- ex 2004 — Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, esclusi le patate sotto forma di farina, semolino o fiocchi e il granturco dolce
- ex 2005 — Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, esclusi i prodotti a base di patate e di granturco dolce
- 2006 e 2007
- ex 2008 — Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove, esclusi il burro di arachidi, i cuori di palma, il granturco, gli ignami, le patate dolci e le parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, le foglie di vite, i germogli di luppolo e le altre parti commestibili simili di piante
- 2009
- ex 2106 — Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati
- 2204
- 2206
- ex 2207 — Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol, ottenuto a partire da prodotti agricoli che figurano nel presente elenco
- ex 2208 — Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, ottenuto a partire da prodotti agricoli che figurano nel presente elenco
- 2209
- Capitolo 23
- 2401
- 4501
- 5301 e 5302
-

ALLEGATO IV

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1 E RICHIESTA DI UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1**Istruzioni per la stampa**

1. Ciascun modulo deve avere il formato di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza, ed essere stampato su carta collata bianca per scritte, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 grammi il metro quadrato. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.
2. Le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e dell'Egitto possono riservarsi la stampa dei moduli oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni modulo deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni modulo deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

(1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare «alla rinfusa».

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR.1 N. A 000.000	
	Prima di compilare il formulario consultare le note a tergo	
3. Destinatario (nome, indirizzo paese) (indicazione facoltativa)	2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra <p style="text-align: center;">e</p> (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori in questione)	
	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	7. Osservazioni	
8. Numero d'ordine; Marche e numeri; Quantità e natura dei colli (1); Designazione delle merci (2)	9. Massa lorda (kg) o altra misura (litri, m³, ecc.)	10. Fatture (facoltativo)
11. CONVALIDA DELLE AUTORITÀ DOGANALI O DELLE AUTORITÀ GOVERNATIVE COMPETENTI Dichiarazione certificata Documento di esportazione (2)..... Certificato n. del Ufficio doganale competente: Paese in cui il certificato è rilasciato: <p style="text-align: center;">Data</p> <p style="text-align: center;">(Firma)</p>	12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto, esportatore delle merci di cui sopra, dichiaro di essere in regola con le condizioni previste per il rilascio del presente certificato. <p style="text-align: center;">(Luogo e data)</p> <p style="text-align: center;">(Firma)</p>	

(2) Da compilare solo se richiesto dalle norme del paese o territorio d'esportazione

Timbro

<p>13. RICHIESTA DI CONTROLLO, da inviare a:</p>	<p>14. RISULTATO DEL CONTROLLO</p>
<p>È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato</p> <p>Luogo, data</p> <p style="text-align: right;">Timbro</p> <p>..... (firma)</p>	<p>Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (*)</p> <p><input type="checkbox"/> è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.</p> <p><input type="checkbox"/> non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni).</p> <p>Luogo, data.....</p> <p style="text-align: right;">Timbro</p> <p>..... (firma)</p> <p>(*) Apporre una X nella casella pertinente.</p>

NOTE

1. Il certificato non deve presentare raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate righe in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una riga orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

DOMANDA DI CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR.1 N. A 000.000	
	Prima di compilare il formulario consultare le note a tergo	
3. Destinataro (nome, indirizzo, paese) (indicazione facoltativa)	2. Domanda di certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra <p style="text-align: center;">e</p> (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori in questione)	
	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	7. Osservazioni	
8. Numero d'ordine; Marche e numeri; Quantità e natura dei colli (1); Designazione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (litri, m³, ecc.)	10. Fatture (facoltativo)

(1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare «alla rinfusa».

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a tergo,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

.....
.....
.....

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi (1):

.....
.....
.....

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorità, della mia contabilità e dei processi di fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato allegato per queste merci.

Luogo, data

.....
(Firma)

(1) Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti utilizzati per la fabbricazione o alle merci riesportate tali e quali.

ALLEGATO V

DICHIARAZIONE SU FATTURA

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura in appresso, dev'essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste ultime, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...⁽¹⁾) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin⁽²⁾ preferential origin.

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera n° ...⁽¹⁾] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ...⁽²⁾.

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...⁽¹⁾), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...⁽²⁾.

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...⁽¹⁾) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ... Ursprungswaren sind⁽²⁾.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ...⁽¹⁾] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμσιακής καταγωγής ...⁽²⁾.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière n° ...⁽¹⁾] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...⁽²⁾.

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. ...⁽¹⁾] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...⁽²⁾.

Versione neerlandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...⁽¹⁾), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn⁽²⁾.

Versione portoghese

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.º ...⁽¹⁾], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...⁽²⁾.

Versione finnica

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupan:o ...⁽¹⁾) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita⁽²⁾.

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...⁽¹⁾) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung⁽²⁾.

Versione araba

[.....]

.....⁽³⁾
(Luogo e data)

.....⁽⁴⁾
(Firma dell'esportatore; inoltre, il cognome della persona che firma
la dichiarazione dev'essere scritto in modo leggibile)

⁽¹⁾ Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore dev'essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

⁽²⁾ Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».

⁽³⁾ Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

⁽⁴⁾ Cfr. articolo 21, paragrafo 5 del protocollo. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

ALLEGATO VI

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL PERIODO TRANSITORIO PER IL RILASCIO O LA COMPILAZIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI ALLA PROVA DELL'ORIGINE

- 1) Nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore dell'accordo, le competenti autorità doganali della Comunità e dell'Egitto accettano come documenti validi per la prova di origine ai sensi del protocollo 4 i certificati di circolazione EUR.1 e i formulari EUR.2 rilasciati nell'ambito dell'accordo di cooperazione firmato il 18 gennaio 1977.
- 2) Le competenti autorità della Comunità e dell'Egitto accolgono le richieste di verifica a posteriori dei documenti di cui sopra per un periodo di due anni dalla data della compilazione e del rilascio delle prove di origine. Tali verifiche vengono condotte in conformità del protocollo 4, Titolo VI del presente accordo.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL PRINCIPATO DI ANDORRA

- 1) L'Egitto accetta come prodotti originari della Comunità a norma del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati dai capitoli 25-97 del sistema armonizzato.
- 2) Il protocollo n. 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

- 1) L'Egitto accetta come prodotti originari della Comunità a norma del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.
- 2) Il protocollo n. 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

DICHIARAZIONE COMUNE SUL CUMULO DELL'ORIGINE

La Comunità e l'Egitto riconoscono il notevole contributo che il cumulo dell'origine può dare per agevolare la creazione di una zona di libero scambio tra tutti i partner mediterranei associati al processo di Barcellona.

La Comunità accetta di negoziare e concludere accordi con i partner mediterranei, segnatamente i paesi del Mashrak e del Magreb, su richiesta di detti Stati, onde applicare la regola del cumulo dell'origine, a condizione che i partner interessati accettino di applicare norme di origine identiche.

Le Parti dichiarano inoltre che il conseguimento di questo obiettivo non dovrebbe essere ostacolato dalle differenze tra i tipi di cumulo già in vigore nei paesi partecipanti. A tal fine, subito dopo la firma dell'accordo le Parti inizieranno ad esaminare le possibilità di cumulo con detti paesi durante il periodo transitorio, specie nei settori in cui i paesi mediterranei in questione applicano norme di origine identiche.

La Comunità fornirà assistenza ai paesi interessati onde arrivare al cumulo delle norme di origine.

DICHIARAZIONE COMUNE SUI REQUISITI IN MATERIA DI TRASFORMAZIONE DI CUI ALL'ALLEGATO II

Le Parti approvano i requisiti in materia di trasformazione contenuti negli allegati II e II(a) del protocollo n. 4.

La Comunità esaminerà tuttavia un numero limitato di richieste di deroga, debitamente motivate, presentate dall'Egitto, purché non siano tali da compromettere l'introduzione del cumulo tra i partner euromediterranei.

PROTOCOLLO N. 5**relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative nel settore doganale***Articolo 1***Definizioni**

Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:

- a) «legislazione doganale»: le disposizioni giuridiche o normative applicabili sul territorio delle Parti che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
- b) «autorità richiedente»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte, che presenta una domanda di assistenza in base al presente protocollo;
- c) «autorità interpellata»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte, che riceve una domanda di assistenza in materia doganale in base al presente protocollo;
- d) «dati a carattere personale»: qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile.
- e) «operazione che viola la legislazione doganale»: tutte le violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale

*Articolo 2***Campo di applicazione**

1. Nei limiti delle loro competenze, le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, soprattutto attraverso la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione.

2. L'assistenza nel settore doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle Parti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, né copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria salvo accordo di detta autorità.

3. L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o ammende non rientra nel presente protocollo.

*Articolo 3***Assistenza su richiesta**

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono

all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.

2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica:

- a) se le merci esportate dal territorio di una delle Parti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra Parte precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci;
- b) se le merci importate nel territorio di una delle Parti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra Parte precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, in conformità delle sue disposizioni giuridiche o normative, le misure necessarie per garantire che siano tenute sotto controllo speciale:

- a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in condizioni tali da fare ragionevolmente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- c) le merci che vengono o potrebbero venire trasportate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano destinati ad operazioni contrarie alla legislazione doganale.

*Articolo 4***Assistenza spontanea**

Le Parti si prestano assistenza reciproca, di propria iniziativa e in conformità delle rispettive disposizioni giuridiche o normative, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:

— operazioni che sono o che esse ritengono contrarie a tale legislazione e che possono interessare l'altra Parte;

- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;
- merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale.
- persone fisiche o giuridiche in merito alle quali si possa ragionevolmente ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- mezzi di trasporto che si possa ragionevolmente ritenere siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale;

Articolo 5

Comunicazione/Notifica

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alle proprie disposizioni giuridiche o normative, prende tutte le misure necessarie per

- fornire tutti i documenti e
- notificare tutte le decisioni

che rientrano nell'ambito di applicazione del presente protocollo a un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio.

Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.

Articolo 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande formulate a norma del presente protocollo devono essere presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti ritenuti utili per permettere di dare loro risposta. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:

- a) autorità richiedente;
- b) misura richiesta;
- c) oggetto e motivo della domanda;
- d) disposizioni giuridiche o normative e altri elementi giuridici pertinenti;

e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;

f) una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte.

3. Le domande devono essere presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per detta autorità. Questo requisito non si applica ai documenti allegati alla domanda a norma del paragrafo 1.

4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti se ne può richiedere la correzione o il completamento; nel frattempo, possono essere disposte misure cautelative.

Articolo 7

Adempimento delle domande

1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa Parte, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità cui è stata rivolta la domanda dall'autorità interpellata qualora quest'ultima non possa agire autonomamente.

2. Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni giuridiche o normative della Parte interpellata.

3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte possono, d'intesa con l'altra Parte interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorità interpellata o di un'altra autorità in conformità del paragrafo 1, le informazioni sulle operazioni contrarie o potenzialmente contrarie alla legislazione doganale che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

4. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte possono, d'intesa con l'altra Parte e alle condizioni da essa stabilite, presenziare alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

Articolo 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente per iscritto unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente.

2. Tali informazioni possono essere computerizzate.

3. Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima.

Articolo 9

Deroghe all'obbligo di fornire assistenza

1. L'assistenza può essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una Parte ritenga che l'assistenza a titolo del presente protocollo:

- a) possa pregiudicare la sovranità dell'Egitto o di uno Stato membro a cui sia stato chiesto di prestare assistenza ai sensi del presente protocollo;
- b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2;
- c) violi un segreto industriale, commerciale o professionale.

2. L'autorità interpellata può rinviare l'assistenza qualora ritenga che essa possa interferire con un'inchiesta, un'azione giudiziaria o un processo in corso. In tal caso, l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per determinare se l'assistenza possa essere prestata secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata può richiedere.

3. Se l'autorità richiedente sollecita un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda.

4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorità richiedente.

Articolo 10

Scambi di informazioni e riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle Parti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate sia dalle leggi pertinenti applicabili sul territorio della Parte che le ha ricevute che dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.

2. Gli scambi di dati personali possono avvenire solo se la Parte che li riceve s'impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a questo caso specifico sul territorio della Parte che può fornire i dati.

A tal fine, le Parti si comunicano le informazioni relative alle norme in esse applicabili, comprese eventualmente le disposizioni giuridiche in vigore negli Stati membri della Comunità.

3. L'impiego, nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla legislazione doganale, di informazioni ottenute in

virtù del presente protocollo è considerato conforme ai suoi obiettivi. Pertanto, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale, le Parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti ne è informata.

4. Le informazioni ottenute sono utilizzate soltanto ai fini del presente protocollo. Una Parte che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorità che le ha fornite. Tale utilizzazione è quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

Articolo 11

Esperti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonché per quale causa e a quale titolo sarà ascoltato.

Articolo 12

Spese di assistenza

Le Parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

Articolo 13

Attuazione

1. L'attuazione del presente protocollo è affidata, da una parte, alle autorità doganali dell'Egitto e, dall'altra, ai servizi competenti della Commissione delle Comunità europee ed eventualmente alle autorità doganali degli Stati membri. Essi decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'attuazione, tenendo conto delle norme vigenti segnatamente in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.

2. Le Parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

*Articolo 14***Altri accordi**

1. Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunità europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente accordo:

- non pregiudicano gli obblighi delle Parti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali;
- sono ritenute complementari con gli accordi sull'assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e l'Egitto;
- non pregiudicano le disposizioni che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione delle

Comunità europee e le autorità doganali degli Stati membri, di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito del presente protocollo che possa interessare la Comunità.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e l'Egitto qualora le disposizioni di questi ultimi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo.

3. Le Parti si consultano nell'ambito del Comitato di associazione per risolvere le questioni inerenti all'applicabilità del presente protocollo.

Scambio di lettere tra la Comunità europea («la Comunità») e l'Egitto relativo alle importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 0603 10 della tariffa doganale comune

A. Lettera della Comunità

Signor . . . ,

tra la Comunità e l'Egitto è stato convenuto quanto segue:

Il protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo prevede l'eliminazione dei dazi doganali sulle importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 0603 10 della tariffa doganale comune originari dell'Egitto, entro il limite di 3 000 t.

L'Egitto si impegna a rispettare le condizioni qui di seguito elencate per le importazioni nella Comunità di rose e garofani che possono beneficiare dell'eliminazione di tale tariffa:

- il livello dei prezzi delle importazioni nella Comunità dev'essere pari almeno all'85 % del livello dei prezzi comunitari per gli stessi prodotti negli stessi periodi;
- il livello dei prezzi egiziano dev'essere determinato registrando i prezzi dei prodotti importati su mercati d'importazione rappresentativi della Comunità;
- il livello dei prezzi comunitari deve basarsi sui prezzi dei produttori registrati in mercati rappresentativi dei principali Stati membri produttori;
- i livelli dei prezzi sono registrati ogni due settimane e ponderati in base ai rispettivi quantitativi. Questa disposizione si applica ai prezzi comunitari e ai prezzi egiziani;
- sia per i prezzi praticati dai produttori comunitari, sia per i prezzi di importazione dei prodotti egiziani, si opera una distinzione tra rose a fiore grande e rose a fiore piccolo e tra garofani uniflori e garofani multiflori;
- qualora il livello dei prezzi egiziani per qualsiasi tipo di prodotto sia inferiore all'85 % del livello dei prezzi comunitari, la preferenza tariffaria è sospesa. La Comunità reintroduce la preferenza tariffaria quando si registra un livello dei prezzi egiziani pari o superiore all'85 % del livello dei prezzi comunitari.

La prego di confermarmi se il Suo governo è d'accordo su quanto precede.

Voglia accettare, signor . . . , l'espressione della mia profonda stima.

Per il Consiglio dell'Unione europea

B. Lettera dell'Egitto

Signor . . .

Mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«tra la Comunità e l'Egitto è stato convenuto quanto segue:

Il protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo prevede l'eliminazione dei dazi doganali sulle importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 0603 10 della tariffa doganale comune originari dell'Egitto, entro il limite di 3 000 t.

L'Egitto si impegna a rispettare le condizioni qui di seguito elencate per le importazioni nella Comunità di rose e garofani che possono beneficiare dell'eliminazione di tale tariffa:

- il livello dei prezzi delle importazioni nella Comunità dev'essere pari almeno all'85 % del livello dei prezzi comunitari per gli stessi prodotti negli stessi periodi;
- il livello dei prezzi egiziano dev'essere determinato registrando i prezzi dei prodotti importati su mercati d'importazione rappresentativi della Comunità;
- il livello dei prezzi comunitari deve basarsi sui prezzi dei produttori registrati in mercati rappresentativi dei principali Stati membri produttori;
- i livelli dei prezzi sono registrati ogni due settimane e ponderati in base ai rispettivi quantitativi. Questa disposizione si applica ai prezzi comunitari e ai prezzi egiziani;
- sia per i prezzi praticati dai produttori comunitari, sia per i prezzi di importazione dei prodotti egiziani, si opera una distinzione tra rose a fiore grande e rose a fiore piccolo e tra garofani uniflori e garofani multiflori;
- qualora il livello dei prezzi egiziani per qualsiasi tipo di prodotto sia inferiore all'85 % del livello dei prezzi comunitari, la preferenza tariffaria è sospesa. La Comunità reintroduce la preferenza tariffaria quando si registra un livello dei prezzi egiziani pari o superiore all'85 % del livello dei prezzi comunitari.»

La prego di confermarmi se il Suo governo è d'accordo su quanto precede.

Voglia accettare, signor . . ., l'espressione della mia profonda stima.

Per il Governo della Repubblica araba d'Egitto

Proposta di decisione quadro del Consiglio riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti

(2001/C 304 E/03)

COM(2001) 259 def. — 2001/0114(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 27 giugno 2001)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 31, lettera e) e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Il traffico illecito di stupefacenti rappresenta una minaccia per la salute, la sicurezza e la qualità di vita dei cittadini dell'Unione europea, oltre che per l'economia legale, la stabilità e la sicurezza degli Stati membri.
- (2) La necessità di un intervento legislativo nel settore della lotta contro il traffico illecito di stupefacenti è stata riconosciuta, in particolare, dal piano d'azione del Consiglio e della Commissione adottato durante il Consiglio «giustizia e affari interni» di Vienna, del 3 dicembre 1998, sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia ⁽¹⁾, dalle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere tenutosi dal 15 al 16 ottobre 1999, in particolare nella conclusione n. 48, dalla strategia antidroga dell'Unione europea (2000-2004) adottata in occasione del Consiglio europeo tenutosi a Helsinki dal 10 al 12 dicembre 1999, nonché dal piano d'azione dell'Unione europea in materia di lotta contro la droga (2000-2004) approvato in occasione del Consiglio europeo tenutosi a Santa Maria da Feira dal 19 al 20 giugno 2000.
- (3) È necessario adottare una definizione comune del traffico illecito di stupefacenti che consenta l'attuazione di una comune strategia, a livello dell'Unione, intesa a combattere tale traffico e in particolare il traffico transnazionale e le attività realizzate per la cessione di stupefacenti con scopo di lucro. È pertanto necessario riprendere gli elementi fondamentali delle definizioni contenute nelle normative nazionali e negli atti internazionali.
- (4) È altresì necessario adottare un'impostazione comune riguardo agli elementi costitutivi dei reati, prevedendo un'incriminazione comune del traffico illecito di stupefacenti.

(5) Gli Stati membri devono prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, comprendenti pene privative della libertà. Per valutare la gravità del reato, si deve tener conto degli elementi di fatto quali le dimensioni e la frequenza del traffico, la natura degli stupefacenti e l'entità dei profitti. Per i reati considerati gravi in base agli ordinamenti giuridici nazionali, attinenti, ad esempio, al traffico transnazionale, il massimo della pena privativa della libertà non deve essere inferiore a cinque anni. Questa previsione permette di fare in modo che il giudice abbia a disposizione una pena sufficientemente rigorosa nel caso dei reati gravi.

(6) Da un lato è opportuno prevedere sanzioni aggravate per l'ipotesi in cui certe circostanze accompagnino il traffico illecito di stupefacenti rendendolo ancora più pericoloso per la società, ad esempio il fatto che il traffico si svolga nel contesto di un'organizzazione criminale. Dall'altro lato, è opportuno prevedere sanzioni attenuate per l'ipotesi in cui l'autore dell'illecito abbia fornito alle autorità competenti informazioni utili, contribuendo, in particolare, all'individuazione della rete di trafficanti.

(7) È necessario prendere misure che rendano possibile la confisca dei proventi degli illeciti contemplati dalla presente decisione quadro.

(8) È opportuno provvedere affinché le persone giuridiche possano essere considerate responsabili degli illeciti contemplati dal presente atto che siano stati commessi per loro conto.

(9) È altresì opportuno prevedere misure che agevolino la cooperazione tra gli Stati membri al fine di garantire l'efficacia dell'azione svolta contro il traffico illecito di stupefacenti.

(10) Per quanto riguarda la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, la presente decisione quadro costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso il 17 maggio 1999 dal Consiglio dell'Unione europea e questi due Stati ⁽²⁾.

(11) L'efficacia dell'azione svolta per lottare contro il traffico illecito di stupefacenti dipende in modo essenziale dal ravvicinamento delle misure nazionali adottate in attuazione della presente decisione quadro.

⁽¹⁾ GU C 19 del 23.1.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(12) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti segnatamente, dalla Carta di diritti fondamentali dell'Unione europea e in particolare dal capo VI della stessa, riguardante la giustizia,

Articolo 4

Sanzioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli illeciti di cui agli articoli 2 e 3 siano punibili con sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive, in particolare con pene privative della libertà non inferiori, nel massimo, a cinque anni nei casi gravi.

2. Gli Stati membri prevedono inoltre la confisca della sostanza oggetto del traffico illecito di stupefacenti, degli strumenti e beni utilizzati nonché dei proventi e benefici tratti direttamente o indirettamente dal traffico stesso.

3. Gli Stati membri prevedono la possibilità di applicare sanzioni pecuniarie in aggiunta o in alternativa alle pene privative della libertà.

Articolo 5

Circostanze aggravanti

1. Fatte salve le altre circostanze aggravanti definite nella legislazione interna, ciascuno Stato membro prevede, per gli illeciti di cui agli articoli 2 o 3, le seguenti circostanze aggravanti:

a) il fatto che l'autore dell'illecito svolga un ruolo di particolare importanza nell'organizzazione del traffico, o che il reato sia commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale;

b) il fatto che l'illecito implichi violenza o uso delle armi;

c) il fatto che l'illecito coinvolga minori o persone che non sono in grado di esercitare la propria volontà;

d) il fatto che l'illecito sia stato commesso all'interno o in prossimità di edifici scolastici, di comunità e di istituti di ricreazione per i giovani ovvero di strutture di cura e riabilitazione per tossicodipendenti;

e) il fatto che l'autore dell'illecito sia medico, farmacista, impiegato dell'amministrazione giudiziaria, di polizia, delle dogane, dei servizi penitenziari o di reinserimento sociale, insegnante, educatore o impiegato di istituti di educazione, e abbia commesso il reato avvalendosi delle sue funzioni;

f) il fatto che l'autore dell'illecito abbia subito una condanna definitiva pronunciata in uno Stato membro dell'Unione per uno o più illeciti analoghi.

2. Qualora sussista una delle circostanze di cui al paragrafo 1, la pena privativa della libertà non può essere inferiore, nel massimo, a sette anni.

DECIDE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione quadro, s'intende per:

1) «traffico illecito di stupefacenti»: il fatto di vendere e commercializzare stupefacenti senza autorizzazione, il fatto di coltivare, produrre, fabbricare, importare, esportare, distribuire, offrire, trasportare, e inviare stupefacenti senza autorizzazione a scopo di lucro, e il fatto di ricevere, acquistare e detenere stupefacenti senza autorizzazione per la cessione a scopo di lucro;

2) «stupefacenti»: tutte le sostanze contemplate dalle seguenti convenzioni delle Nazioni Unite: a) la convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 (come modificata dal protocollo del 1972); b) la convenzione di Vienna sulle sostanze psicotrope del 1971; c) la convenzione contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 1988. Tale termine ricomprende altresì le sostanze poste sotto controllo nell'ambito dell'azione comune 97/396/GAI del 16 giugno 1997, adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, riguardante lo scambio di informazioni, la valutazione dei rischi e il controllo delle nuove droghe sintetiche ⁽¹⁾ o nell'ambito di disposizioni nazionali;

3) «persona giuridica»: qualsiasi ente che abbia personalità giuridica in forza del diritto nazionale applicabile, ad esclusione degli Stati e delle altre istituzioni pubbliche nell'esercizio di pubblici poteri nonché delle organizzazioni internazionali pubbliche.

Articolo 2

Incriminatione del traffico illecito di stupefacenti

Gli Stati membri provvedono affinché il traffico illecito di stupefacenti costituisca reato.

Articolo 3

Istigazione, complicità e tentativo

Gli Stati membri provvedono affinché sia punibile il fatto d'incitare a commettere il reato di cui all'articolo 2, di rendersene complici o di tentare di commetterlo.

⁽¹⁾ GU L 167 del 25.6.1997, pag. 1.

*Articolo 6***Circostanze attenuanti**

Fatte salve le altre circostanze attenuanti definite nella legislazione interna, gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni di cui all'articolo 4 possano essere attenuate quando l'autore dell'illecito abbia fornito, alle autorità competenti, informazioni sull'identità degli altri autori che siano utili per le indagini o l'acquisizione di prove oppure abbia contribuito all'individuazione della rete di trafficanti.

*Articolo 7***Responsabilità delle persone giuridiche**

1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere considerate responsabili degli illeciti di cui agli articoli 2 e 3, commessi individualmente o in qualità di componenti di un loro organo da soggetti che abbiano:

- a) il potere di rappresentare le persone giuridiche,
- b) il potere di prendere decisioni a nome delle persone giuridiche,
- c) il potere di esercitare controlli in seno alle persone giuridiche.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere considerate responsabili nei casi in cui il mancato esercizio, da parte loro, di vigilanza o controllo abbia reso possibile la commissione, per loro conto, di uno degli illeciti di cui agli articoli 2 e 3 ad opera di dirigenti o impiegati.

3. La responsabilità delle persone giuridiche prevista dai paragrafi 1 e 2 non esclude la responsabilità penale delle persone fisiche che siano autrici, istigatrici o complici degli illeciti di cui agli articoli 2 e 3.

*Articolo 8***Sanzioni applicabili alle persone giuridiche**

Gli Stati membri provvedono affinché la persona giuridica dichiarata responsabile ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, sia punibile con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, in particolare mediante sanzioni pecuniarie nonché, eventualmente, altre sanzioni quali:

- a) l'esclusione dal godimento di un beneficio fiscale o non fiscale ovvero di un aiuto pubblico;
- b) l'interdizione temporanea o permanente dall'esercizio di un'attività commerciale;
- c) l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;

d) provvedimenti giudiziari di scioglimento;

- e) la chiusura temporanea o permanente delle sedi usate per commettere l'illecito;
- f) la confisca dei beni costituenti l'oggetto dell'illecito e dei proventi e benefici tratti direttamente o indirettamente dallo stesso.

*Articolo 9***Competenza ed esercizio dell'azione penale**

1. Ciascuno Stato membro provvede affinché gli illeciti di cui agli articoli 2 o 3 rientrino nella sua competenza laddove:

- a) siano commessi, anche solo parzialmente, sul suo territorio;
- b) siano commessi da suoi cittadini;
- c) siano commessi per conto di persone giuridiche aventi sede nel suo territorio.

2. Per gli illeciti commessi al di fuori del suo territorio, ciascuno Stato membro può decidere di non applicare, o di applicare soltanto in casi o modi specifici, le norme sulla competenza di cui al paragrafo 1, lettere b) e c).

Gli Stati membri che decidano di valersi della facoltà di cui al primo comma informano il Segretariato generale del Consiglio e la Commissione, indicando, se del caso, i casi ed i modi in cui intendono applicare la loro decisione.

3. Qualsiasi Stato membro che si astenga, in forza della legislazione interna, dall'estradare i propri cittadini dispone che gli illeciti di cui agli articoli 2 e 3, commessi da suoi cittadini al di fuori del suo territorio, rientrino nella propria competenza.

*Articolo 10***Cooperazione tra Stati membri**

1. Nei procedimenti relativi agli illeciti di cui agli articoli 2 e 3 gli Stati membri si prestano la più ampia assistenza reciproca in conformità alle convenzioni, agli accordi bilaterali o multilaterali o ad altre disposizioni applicabili.

2. Nel caso in cui la competenza a conoscere di uno degli illeciti di cui agli articoli 2 o 3 spetti a più Stati membri, questi si consultano a vicenda al fine di coordinare le loro iniziative e di esercitare, se del caso, l'azione penale. Gli Stati utilizzano al meglio i meccanismi della cooperazione giudiziaria ed altri meccanismi opportuni.

*Articolo 11***Attuazione e relazioni**

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro entro il 30 giugno 2003.

Essi trasmettono immediatamente al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni che danno attuazione agli obblighi loro incombenti in forza della presente decisione quadro.

2. Gli Stati membri presentano alla Commissione, per la prima volta entro il 31 dicembre 2006 e successivamente ogni cinque anni, una relazione succinta sull'attuazione della presente decisione quadro.

3. Sulla base delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione presenta, per la prima volta entro il 30 giugno 2007 e successivamente ogni cinque anni, una relazione valutativa sull'applicazione delle disposizioni della presente decisione quadro da parte degli Stati membri. Tale relazione è trasmessa al Parlamento europeo ed al Consiglio ed è eventualmente accompagnata da proposte di modifica della presente decisione quadro.

*Articolo 12***Entrata in vigore**

La presente decisione quadro entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2000/24/CE allo scopo di estendere la garanzia concessa dalla Comunità alla Banca europea per gli investimenti, includendovi i prestiti per progetti da realizzare nella Repubblica federale di Jugoslavia

(2001/C 304 E/04)

COM(2001) 356 def. — 2001/0143(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 27 giugno 2001)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) I recenti sviluppi politici verificatisi nella Repubblica federale di Jugoslavia hanno portato al costituirsi di governi democratici. La RFI si è impegnata ad attuare un piano di riforme politiche ed economiche in ottemperanza alle condizioni previste nel processo di stabilizzazione e di associazione definito dall'Unione europea per i paesi del sud-est europeo.
- (2) Il 9 ottobre 2000 il Consiglio Affari generali ha acconsentito ad abrogare le sanzioni applicate contro la Serbia e ad integrare totalmente la RFI nel processo di stabilizzazione e di associazione.
- (3) La RFI si trova attualmente di fronte a gravi sfide economiche e finanziarie: alle difficoltà comuni alle economie in transizione si aggiungono in questo paese le conseguenze dei conflitti armati e delle sanzioni.
- (4) È importante che l'Unione europea manifesti il suo appoggio alla Repubblica federale di Jugoslavia nel momento in cui questa sta attuando il suo piano di riforme politiche ed economiche, sostenendo gli investimenti della RFI per lo sviluppo delle infrastrutture e del settore privato.
- (5) È quindi opportuno accordare alla BEI una garanzia per consentirle di sottoscrivere operazioni di prestito nella Repubblica federale di Jugoslavia.
- (6) La BEI ha dichiarato la sua capacità e disponibilità di concedere prestiti alla Repubblica federale di Jugoslavia attingendo dalle proprie risorse, a norma del suo Statuto.
- (7) I prestiti della BEI vanno subordinati alla condizione che la Repubblica federale di Jugoslavia provveda al saldo integrale di tutte le obbligazioni finanziarie in arretrato delle proprie pubbliche amministrazioni nei confronti delle Comunità europee e della Banca europea per gli investimenti e si assuma la responsabilità, mediante garanzia, delle obbligazioni ancora non giunte a scadenza.
- (8) Il 31 ottobre 1994 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 che istituisce un Fondo di ga-

ranzia per le azioni esterne ⁽¹⁾, modificato successivamente con il regolamento (CE, Euratom) n. 1149/1999 del Consiglio ⁽²⁾.

- (9) La garanzia globale riguardante il mandato generale della BEI di concedere prestiti al di fuori della Comunità, prevista nella decisione 2000/24/CE, va estesa alla Repubblica federale di Jugoslavia. È quindi necessario aumentare i massimali dei prestiti, per consentire la concessione dei corrispondenti prestiti alla RFI, modificando di conseguenza la decisione 2000/24/CE del Consiglio.
- (10) Per l'adozione della presente decisione, il trattato prevede unicamente i poteri di cui all'articolo 308,

DECIDE:

Articolo 1

L'articolo 1 della decisione 2000/24/CE viene modificato come segue:

1. Al paragrafo 1, secondo capoverso, la seconda frase viene così modificata:
 - a) nel testo introduttivo, l'importo di «19 110 milioni EUR» viene sostituito con «19 460 milioni EUR»;
 - b) nel primo trattino, l'importo di «8 930 milioni EUR» viene sostituito con «9 280 milioni EUR».
2. Al paragrafo 2, primo trattino, dopo «Repubblica Ceca» viene inserita la «Repubblica federale di Jugoslavia».
3. Viene aggiunto il seguente articolo:

«*Articolo 1 a)*

 1. Il presente articolo si applica ai prestiti concessi dalla BEI nella Repubblica federale di Jugoslavia.
 2. La garanzia della Comunità è subordinata alla condizione che la Repubblica federale di Jugoslavia provveda al saldo integrale di tutte le obbligazioni finanziarie in arretrato delle proprie pubbliche amministrazioni nei confronti delle Comunità europee e della Banca europea per gli investimenti e si assuma la responsabilità, mediante garanzia, delle obbligazioni ancora non giunte a scadenza.»

Articolo 2

La presente decisione ha efficacia dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 139 del 2.6.1999, p. 1.

⁽²⁾ GU L 9 del 13.1.2000, p. 24.

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2204/90 recante norme generali complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari relativamente ai formaggi

(2001/C 304 E/05)

COM(2001) 410 def. — 2001/0159(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 18 luglio 2001)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

L'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2204/90 è sostituito dal testo seguente:

vista la proposta della Commissione,

«3. Fatte salve le sanzioni istituite o da istituirsi dallo Stato membro interessato, l'impiego non autorizzato di caseine o caseinati comporta il pagamento di una somma pari alla differenza tra il valore del latte scremato derivante dal prezzo di mercato del latte scremato in polvere, da un lato, e quello derivante dal prezzo di mercato delle caseine e dei caseinati, maggiorato del 10 %, dall'altro.

visto il parere del Parlamento europeo,

Tali valori sono rilevati secondo la procedura prevista all'articolo 42 del regolamento (CEE) n. 1255/1999 del Consiglio (*).

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2204/90 del Consiglio ⁽¹⁾ subordina a autorizzazione preventiva l'impiego di caseine e caseinati nella fabbricazione di formaggi e stabilisce all'articolo 3, paragrafo 3, la sanzione comunitaria da imporre in caso di impiego non autorizzato, tenendo conto in particolare del valore del latte scremato derivante dal prezzo d'intervento del latte scremato in polvere.

—————
(*) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.»

Articolo 2

(2) Poiché l'obiettivo della sanzione è di neutralizzare almeno il vantaggio economico risultante da un impiego non autorizzato, è opportuno calcolare la sanzione suddetta sulla base del prezzo di mercato del latte scremato in polvere, che riflette meglio il costo reale del latte scremato quale materia prima nella fabbricazione dei formaggi,

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

—————
(¹) GU L 201 del 31.7.1990, pag. 7.

Proposta di decisione del Parlamento europeo, del Consiglio e della commissione relativa allo statuto e alle condizioni generali d'esercizio delle funzioni di garante europeo della protezione dei dati

(2001/C 304 E/06)

COM(2001) 411 def.

(Presentata dalla Commissione il 19 luglio 2001)

IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2000 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, in particolare l'articolo 43⁽¹⁾,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando quanto segue:

- (1) Il garante europeo della protezione dei dati è l'organo di controllo indipendente incaricato di sorvegliare l'applicazione alle istituzioni e agli organismi comunitari degli atti comunitari sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
- (2) Per l'effettivo ingresso in carica di tale organo di controllo indipendente è necessario fissare lo statuto e le condizioni generali d'esercizio delle funzioni di garante europeo della protezione dei dati e di garante aggiunto.
- (3) La maggior parte degli elementi costitutivi dello statuto e delle condizioni generali di esercizio delle funzioni di garante europeo della protezione dei dati è già inclusa nel regolamento. Esso contiene le disposizioni necessarie per la nomina del garante europeo della protezione dei dati e del garante aggiunto, nonché le disposizioni relative alle risorse umane e finanziarie, all'indipendenza, all'obbligo di segreto professionale, alle funzioni e alle competenze.
- (4) Non sono inclusi nel regolamento due aspetti importanti dello statuto, che devono ancora essere definiti: la retribuzione, le indennità e ogni altro compenso sostitutivo, nonché la sede del garante.
- (5) La retribuzione del garante europeo della protezione dei dati deve essere allo stesso livello di quella del mediatore europeo, considerata la necessità di dare al garante uno statuto adeguato alle sue funzioni e competenze, ed essendo il regolamento sostanzialmente ispirato al mediatore europeo nella definizione del profilo istituzionale del garante. Il mediatore europeo a sua volta è assimilato ad un

giudice della Corte di giustizia per quanto riguarda la retribuzione, le indennità e il trattamento di quiescenza.

- (6) Il garante aggiunto deve essere assimilato al cancelliere della Corte di giustizia delle Comunità europee per quanto riguarda la retribuzione, le indennità e il trattamento di quiescenza, in modo da istituire una gerarchia tra garante europeo e garante aggiunto. A entrambi è comunque attribuito lo stesso tipo di trattamento economico, corrispondente alla loro procedura di nomina, al mandato e alle funzioni.
- (7) La sede del garante europeo della protezione dei dati deve essere fissata a Bruxelles, per assicurare la necessaria vicinanza tra garante stesso e istituzioni e organi comunitari soggetti al suo controllo, al fine di agevolare lo svolgimento armonioso delle sue funzioni,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Retribuzione del garante europeo della protezione dei dati

Il garante europeo della protezione dei dati è assimilato a un giudice della Corte di giustizia delle Comunità europee per quanto riguarda la retribuzione, le indennità, il trattamento di quiescenza e ogni altro compenso sostitutivo.

Articolo 2

Retribuzione del garante aggiunto

Il garante aggiunto è assimilato al cancelliere della Corte di giustizia delle Comunità europee per quanto riguarda la retribuzione, le indennità, il trattamento di quiescenza e ogni altro compenso sostitutivo.

Articolo 3

Sede

Il garante europeo della protezione dei dati e il garante aggiunto hanno sede a Bruxelles.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della Direttiva del Consiglio 83/477/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro

(2001/C 304 E/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 417 def. — 2001/0165(COD)

(Presentata dalla Commissione il 20 luglio 2001)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 137(2),

vista la proposta della Commissione, elaborata a seguito della consultazione delle parti sociali e del Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle Regioni,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del Trattato ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

(1) Le Conclusioni del Consiglio del 7 aprile 1998 ⁽²⁾ sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione all'amianto invitano la Commissione a presentare proposte di modifica della direttiva 83/477/CEE ⁽³⁾, tenendo conto in particolare dell'interesse di ridefinire le misure di protezione in funzione delle persone che sono ormai le più esposte.

(2) Il Comitato economico e sociale, nel suo parere sull'amianto ⁽⁴⁾, chiede alla Commissione di adottare nuove misure per la riduzione dei rischi ai quali sono esposti i lavoratori.

(3) Il divieto di immissione sul mercato e di utilizzazione di amianto crisotilo introdotto con Direttiva del Consiglio 76/769/CEE ⁽⁵⁾ emendata nel 1999 con Direttiva della Commissione 99/77/CE ⁽⁶⁾, con effetto al 1° gennaio 2005, contribuirà a una sostanziale riduzione dell'esposizione dei lavoratori all'amianto.

⁽¹⁾ GU C 340 del 10.11.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 142 del 7.5.1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 263 del 24.9.1983, p. 25. Direttiva da ultimo modificata dalla direttiva 98/24/CE (GU L 131 del 5.5.1998, p. 11).

⁽⁴⁾ GU C 138 del 18.5.1999, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU L 262 del 27.9.1976, p. 201. Direttiva da ultimo modificata dalla direttiva della Commissione 1999/77/EC (GU L 207 del 6.8.1999, p. 18).

⁽⁶⁾ GU L 207 del 6.8.1999, pag. 18.

(4) Tutti i lavoratori devono essere tutelati contro i rischi derivanti dall'esposizione all'amianto e devono essere pertanto soppresse le eccezioni previste per i settori marittimo e aereo.

(5) Al fine di garantire maggiore chiarezza nella definizione delle fibre, esse devono essere ridefinite sia in termini mineralogici sia rispetto al loro numero CAS (Chemical Abstract Service).

(6) Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione e di utilizzazione dell'amianto, una limitazione delle attività che comportano un'esposizione all'amianto svolgerà un ruolo molto importante di prevenzione delle malattie derivanti da tale esposizione.

(7) Il sistema di notifica delle attività comportanti un'esposizione all'amianto deve essere adattato alle nuove situazioni di lavoro.

(8) Tenuto conto dei più recenti ritrovati tecnici, occorre meglio definire la metodologia del prelievo di campioni per la misurazione del tenore di amianto nell'atmosfera, nonché il metodo di conteggio delle fibre.

(9) Anche se non è stato ancora possibile determinare il livello di esposizione al di sotto del quale l'amianto non comporta rischi di cancro, è auspicabile ridurre i valori limite di esposizione professionale all'amianto.

(10) I datori di lavoro responsabili di opere di demolizione o di manutenzione devono identificare in via preliminare la presenza o l'eventuale presenza di amianto negli edifici o negli impianti e darne comunicazione ad altre parti interessate, al fine di prevedere adeguate misure di protezione dei lavoratori ivi occupati.

(11) È indispensabile accertarsi che i lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto vengano effettuati da imprese che conoscano tutte le precauzioni da adottare per tutelare i lavoratori.

(12) Una formazione specifica dei lavoratori esposti o che possono essere esposti all'amianto contribuirà in modo significativo a ridurre i rischi derivanti da tale esposizione.

- (13) Occorre allineare le caratteristiche della gestione dei fascicoli relativi all'esposizione e medici di cui alla Direttiva 83/477/CEE a quelle che figurano nella direttiva del Consiglio 90/394/CEE (sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta Direttiva individuale ai sensi dell'articolo 16 (1) della Direttiva 89/391/CEE) (1).
- (14) È opportuno aggiornare le raccomandazioni pratiche per la sorveglianza clinica dei lavoratori esposti, alla luce degli ultimi ritrovati della medicina, a fini di un'individuazione precoce di patologie dovute all'amianto.
- (15) In accordo con il principio della proporzionalità, è opportuno e necessario per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva 83/477/CEE, di emendarla come proposto. Detti emendamenti non devono andare oltre il necessario al fine di raggiungere gli obiettivi perseguiti ai sensi del terzo paragrafo dell'articolo 5 del Trattato.
- (16) Le modifiche che figurano nella presente direttiva costituiscono un elemento concreto della realizzazione della dimensione sociale del mercato interno.
- (17) I suddetti emendamenti sono limitati al minimo per non imporre oneri inutili alla creazione e allo sviluppo delle piccole e medie imprese.
- (18) In virtù della decisione 74/325/CEE (2), il Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro deve essere consultato dalla Commissione ai fini dell'elaborazione di proposte in questo settore.
- (19) La Direttiva 83/477/CEE deve pertanto essere emendata in conformità di quanto sopra,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La Direttiva 83/477/CEE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 1, il paragrafo 2 è soppresso.
- 2) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

Ai fini della presente Direttiva, il termine "amianto" indica i seguenti silicati fibrosi:

— l'actinolite d'amianto, n. 77536-66-4 del CAS (*),

- la grunerite amianto (amosite) n. 12172-73-5 del CAS (*),
- l'antofillite amianto, n. 77536-67-5 del CAS (*),
- il crisotilo, n. 12001-29-5 del CAS (*),
- la crocidolite, n. 12001-28-4 del CAS (*),
- la tremolite amianto, n. 77536-68-6 del CAS (*).

(*) Numero di registro del CAS (Chemical Abstract Service).»

- 3) All'articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Purché il tempo di esposizione totale dei lavoratori non superi le due ore in qualsiasi periodo di sette giorni e che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi richiesta dal paragrafo 2 che il limite di esposizione per l'amianto non sia superato, gli articoli 4, 15 e 16 non sono applicabili quando il lavoro prevede:

- a) rivestimenti in amianto, isolamenti in amianto o pannelli isolanti in amianto, oppure
- b) il controllo della qualità dell'aria, il controllo di conformità o il prelievo di campioni alla rinfusa per accertare se un determinato materiale sia costituito da amianto.»

- 4) L'articolo 4 è emendato come segue:

- a) Il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. La notifica va fatta dal datore di lavoro all'autorità responsabile degli Stati membri, in conformità con le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali. Tale notifica deve includere quanto meno una breve descrizione

- a) dell'ubicazione del cantiere,
- b) del tipo e delle quantità di amianto utilizzate o maneggiate,
- c) delle attività e dei processi attuati,
- d) dei prodotti manifatturati.

Quando si procede alla rimozione dell'amianto, la notifica includerà informazioni sul periodo esatto in cui avverrà la rimozione nonché informazioni sulle misure che verranno prese per limitare l'esposizione dei lavoratori coinvolti. La notifica sarà presentata prima dell'inizio del progetto di rimozione dell'amianto.»

- b) Il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. Occorre procedere a una nuova notifica ogniqualvolta intervenga nelle condizioni di lavoro un'importante modifica suscettibile di comportare una diversa esposizione alla polvere o a materiali contenenti amianto.»

(1) GU L 196 del 26.7.1990, pag. 1. Direttiva da ultimo modificata dalla direttiva 1999/38/EC (GU L 138, dell'1.6.1999, pag. 66).

(2) GU L 185 del 9.7.1974, pag. 15. Decisione da ultimo modificata dall'atto di adesione del 1994.

5) L'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 6

Per tutte le attività di cui all'articolo 3(1), l'esposizione dei lavoratori alle polveri prodotte dall'amianto o da materiali contenenti amianto sul posto di lavoro deve essere ridotta al minimo e in ogni caso deve essere al di sotto dei valori limite fissati nell'articolo 8, e in particolare attraverso le seguenti misure:

- 1) Il numero di lavoratori esposti o suscettibili di essere esposti a polveri prodotte dall'amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero più basso possibile.
- 2) I processi lavorativi devono essere, in linea di massima, concepiti in modo da evitare emissioni di polveri di amianto nell'aria.
- 3) Tutti i cantieri e le attrezzature per il trattamento dell'amianto devono poter essere sottoposti a regolare pulizia e manutenzione.
- 4) L'amianto o i materiali contenenti amianto in grado di produrre polveri devono essere stoccati e debitamente condizionati in pacchi sigillati per il trasporto.
- 5) I residui devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile e condizionati in pacchi sigillati con etichettatura indicante il contenuto di amianto. Questa misura non si applica alle attività minerarie.

I residui di cui al primo paragrafo devono essere trattati in conformità della Direttiva del Consiglio 91/689/CEE (*).

(*) GU L 377, 31.12.1991, pag. 20.»

6) L'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 7

1. Al fine di garantire il rispetto dei valori limite fissati all'articolo 8, e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, la misurazione della concentrazione di amianto nell'aria sul posto di lavoro va effettuata regolarmente.
2. I campioni devono essere rappresentativi dell'esposizione personale del lavoratore alla polvere prodotta dall'amianto o da materiali contenenti amianto.
3. Il prelievo di campioni va effettuato previa consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti nell'impresa.
4. Il prelievo dei campioni è effettuato da personale in possesso delle necessarie qualifiche. I campioni prelevati vengono successivamente analizzati in laboratori attrezzati e qualificati per applicare le idonee tecniche di identificazione.

5. La durata del campionamento dev'essere tale da consentire di stabilire un'esposizione rappresentativa per un periodo di riferimento di otto ore (un turno) tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo.

6. Il conteggio delle fibre è effettuato quando possibile tramite PCM (microscopio a contrasto di fase), applicando il metodo raccomandato dall'OMS (Organizzazione mondiale della sanità) nel 1997 (*).

Ai fini della misurazione dell'amianto nell'aria, di cui al primo comma, si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.

(*) Determination of airborne fibre number concentrations. A recommended method, by phase-contrast optical microscopy (membrane filter method), OMS, Ginevra 1997 (ISBN 92 4 154496 1).»

7) L'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 8

I datori di lavoro devono garantire che nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell'aria superiore a 0,1 fibre per cm³, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore (TWA).»

8) All'articolo 9, il punto 1 è soppresso.

9) L'articolo 10 è modificato come segue:

a) Al paragrafo 1, il primo comma è sostituito da quanto segue:

«Quando il valore limite fissato all'articolo 8 viene superato, occorre identificare le ragioni del superamento del suddetto limite e devono essere adottate tutte le misure appropriate per porre rimedio alla situazione al più presto possibile.»

b) Il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Quando l'esposizione non può essere ridotta con altri mezzi ed è necessario l'uso di un equipaggiamento protettivo individuale di respirazione, tale uso non può essere permanente e la sua durata per ogni lavoratore deve essere limitata al minimo strettamente necessario.»

10) Viene aggiunto un articolo 10a:

«Articolo 10a

Prima di intraprendere dei lavori di demolizione o di manutenzione, i datori di lavoro responsabili dei locali adottano, eventualmente chiedendo informazioni ai proprietari, ogni misura necessaria volta a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto.

Se vi sono dubbi sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, si dovranno seguire le norme e le procedure di rimozione dell'amianto.»

11) All'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito da quanto segue:

«1. Per talune attività, quali lavori di demolizione o di rimozione, per le quali si prevede il superamento dei valori limite fissati dall'articolo 8 e per le quali non è possibile prendere misure tecniche preventive per limitare il tenore dell'amianto nell'aria, il datore di lavoro stabilirà le misure necessarie a garantire la protezione dei lavoratori durante tali attività, e in particolare quanto segue:

- a) i lavoratori ricevono un apposito equipaggiamento di respirazione e altre attrezzature protettive individuali che essi devono indossare; e
- b) verranno affissi appositi cartelli per segnalare che si prevede il superamento dei limiti fissati nell'articolo 8; e
- c) si dovrà evitare la diffusione della polvere al di fuori dei locali/luoghi dei lavori.»

12) All'articolo 12 (2) i primi due commi sono sostituiti da quanto segue:

«2. Il piano di cui al paragrafo 1 deve prescrivere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Il piano deve specificare particolarmente che:

- l'amianto e/o i materiali contenenti amianto siano rimossi prima di applicare le tecniche di demolizione,
- venga fornito, se necessario, l'equipaggiamento protettivo personale di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a).»

13) Viene aggiunto un nuovo articolo 12a:

«Articolo 12a

1. I datori di lavoro devono prevedere misure di formazione per tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto, senza alcun onere a carico dei lavoratori e ad intervalli regolari.

2. I corsi di formazione devono essere facilmente comprensibili per i lavoratori e informarli su quanto segue:

- a) proprietà dell'amianto e suoi effetti sulla salute, ivi incluso l'effetto sinergico del fumo,
- b) tipi di prodotti o materiali a potenziale contenuto di amianto,
- c) attività che possono comportare un'esposizione all'amianto e importanza dei controlli preventivi per contenere tale esposizione,

d) procedure di lavoro sicure, controlli e attrezzature di protezione,

e) scopo, scelta, selezione, limiti e corretta utilizzazione delle attrezzature di protezione respiratoria,

f) procedure di emergenza,

g) procedure di decontaminazione,

h) eliminazione dei rifiuti,

i) controllo medico.

3. Orientamenti pratici per la formazione degli addetti alla rimozione dell'amianto verranno messi a punto a livello comunitario.»

14) Viene aggiunto un articolo 12b:

«Articolo 12b

Per effettuare lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto, l'impresa deve fornire la prova della propria competenza nel campo.»

15) All'articolo 14 paragrafo 2, il punto b) è sostituito da quanto segue:

«b) qualora dai risultati emergano valori superiori ai valori limite fissati dall'articolo 8, i lavoratori interessati e i loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento sono immediatamente informati del superamento e delle cause dello stesso e i lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento sono consultati sulle misure da prendere o, in caso di urgenza, informati delle misure prese.»

16) All'articolo 16, il paragrafo 2 è sostituito da quanto segue:

«2. Il registro di cui al punto 1 e le cartelle cliniche di cui al punto 1 dell'articolo 15 devono essere conservati per un periodo minimo di 40 anni a partire dalla fine dell'esposizione, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali.»

17) All'articolo 16 va aggiunto un nuovo paragrafo 3:

«3. Tali documenti vanno messi a disposizione dell'autorità responsabile qualora l'impresa cessi la sua attività, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali.»

18) L'allegato I è soppresso.

19) Il paragrafo 3 dell'allegato II è modificato come segue:

Articolo 2

«3. L'accertamento clinico dei lavoratori va effettuato conformemente ai principi e alle prassi della medicina del lavoro; esso dovrebbe comportare le seguenti misure fondamentali:

- costituzione della cartella clinica e professionale del lavoratore,
- colloquio individuale,
- esame clinico generale,
- esame della funzionalità polmonare (spirometria e curva flusso-volume).

Il medico e/o l'autorità responsabile del controllo della salute dovrà decidere, caso per caso e alla luce delle conoscenze più recenti in materia di medicina del lavoro, dell'opportunità o meno di realizzare altri esami, quali la citologia dello sputo, la radiografia toracica o una tomografia assiale computerizzata.»

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente Direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Al momento dell'adozione da parte degli Stati membri, tali disposizioni dovranno fare riferimento alla presente Direttiva o essere accompagnate da tale riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri stabiliscono le modalità di tale riferimento.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente Direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente Direttiva.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'indice del costo del lavoro

(2001/C 304 E/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 418 def. — 2001/0166(COD)

(Presentata dalla Commissione il 23 luglio 2001)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere della Banca centrale europea,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) Una serie di statistiche, di cui gli indici del costo del lavoro costituiscono un elemento essenziale, è importante per comprendere il processo inflazionistico e la dinamica del mercato del lavoro.
- (2) La Comunità — in particolare le autorità economiche e monetarie e le autorità responsabili dell'occupazione — deve disporre di indici del costo del lavoro regolari ed aggiornati per seguire l'evoluzione del costo stesso.
- (3) Il piano d'azione relativo alle esigenze statistiche dell'Unione economica e monetaria, elaborato dalla Commissione europea (Eurostat) in stretta collaborazione con la Banca centrale europea, indica come prioritaria l'istituzione di una base giuridica per le statistiche congiunturali del costo del lavoro.
- (4) I vantaggi di una raccolta a livello comunitario di dati completi su tutti i segmenti dell'economia vanno confrontati con la capacità di trasmettere dati e gli oneri della risposta per le piccole e medie imprese (PMI).
- (5) Conformemente al principio della sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato, è possibile creare norme statistiche comuni per gli indici del costo del lavoro solo sulla base di un atto giuridico comunitario, perché solo la Commissione può coordinare la necessaria armonizzazione delle

informazioni statistiche a livello comunitario, mentre la raccolta dei dati e l'elaborazione di indici del costo del lavoro comparabili possono essere organizzati dagli Stati membri.

- (6) Dato che per l'applicazione del presente regolamento sono necessarie misure di gestione ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾, tali misure devono essere approvate in base alla procedura di gestione di cui all'articolo 4 di tale decisione.

- (7) Il Comitato del programma statistico istituito ai sensi della decisione 89/382/CEE, Euratom, del Consiglio ⁽²⁾ è stato consultato in conformità dell'articolo 3 di tale decisione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo

L'obiettivo del presente regolamento è la definizione di un quadro comune per l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione di indici comparabili del costo del lavoro nella Comunità. Gli Stati membri elaborano indici del costo del lavoro per le attività economiche definite all'articolo 4.

Articolo 2

Definizioni

1. L'indice del costo del lavoro (ICL) è l'indice di Laspeyres dei costi della manodopera per ora lavorata, concatenato annualmente e basato su una struttura fissa dell'attività economica a livello di sottosezione della NACE Rev. 1, ossia della nomenclatura stabilita dal regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee ⁽³⁾. La formula utilizzata per il calcolo dell'indice è definita in Allegato al presente Regolamento.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

⁽³⁾ GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1.

2. Il costo del lavoro rappresenta il complesso delle spese trimestrali sostenute dai datori di lavoro per l'impiego della manodopera. Le voci del costo del lavoro e il personale totale impiegato sono definiti in base all'allegato II, lettere A e D (voci D.1, D.4 e D.5 e loro suddivisioni, escluse le voci D.2 e D.3) del regolamento (CE) n. 1726/1999 della Commissione, del 27 luglio 1999 ⁽¹⁾, recante applicazione del regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio, del 9 marzo 1999, relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro ⁽²⁾.

3. Le ore lavorate sono definite in base al regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità ⁽³⁾, allegato A, capitolo 11, paragrafi 11.26.-11.31.

4. Le specifiche tecniche dell'indice, ivi compresa la revisione del sistema di ponderazione, possono essere ridefinite conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 3

Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutte le attività definite nelle sezioni C-O della NACE Rev. 1.

2. L'ICL rappresenta tutte le unità statistiche definite nel regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità ⁽⁴⁾.

Articolo 4

Disaggregazione delle variabili

1. I dati vengono disaggregati per attività economiche della NACE Rev. 1 quanto meno a livello di sezione e sottosezione. I dati vengono anche forniti per le sezioni L, M, N e O della NACE Rev. 1 conformemente alle disposizioni transitorie di cui all'articolo 9.

2. Gli indici del costo del lavoro vengono forniti separatamente per le seguenti quattro categorie di costi:

1) costo totale del lavoro;

2) costo del lavoro, escluse le gratifiche definite alla voce D.11112 dell'Allegato II al Regolamento (CE) della Commissione n. 1726/1999;

3) retribuzioni lorde, definite sulla base della voce D.11 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1726/1999 della Commissione, citato all'articolo 2;

4) contributi sociali a carico dei datori di lavoro e imposte pagate dai datori di lavoro al netto dei contributi da essi percepiti, definiti come la somma delle voci D.12 e D.4, meno la voce D.5, di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1726/1999 della Commissione ⁽⁵⁾, citato all'articolo 2.

Articolo 5

Frequenza e dati retrospettivi

1. I dati per l'ICL vengono calcolati per la prima volta per il primo trimestre del 2002, e successivamente di trimestre in trimestre (con scadenza il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ogni anno).

2. I dati retrospettivi per il periodo compreso tra il primo trimestre del 1996 e il quarto trimestre del 2001 vengono trasmessi dagli Stati membri. Tali dati vengono forniti per ciascuna delle sezioni C-K della NACE Rev. 1 nonchè per le componenti del costo del lavoro di cui all'articolo 4, paragrafo 2, eccettuati i costi del lavoro escluse le gratifiche di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo capoverso.

Articolo 6

Trasmissione dei risultati

1. I dati vengono comunicati sotto forma di indice. I pesi utilizzati per il calcolo dell'indice, ai sensi dell'Allegato al presente Regolamento, vengono pubblicati allo stesso tempo. Il formato tecnico appropriato da utilizzare per la trasmissione dei risultati e le procedure di adeguamento da applicare ai dati sono definiti secondo la procedura prevista all'articolo 11, paragrafo 2.

2. Gli Stati membri trasmettono gli ICL alla Commissione (Eurostat) per la disaggregazione prevista all'articolo 4 del presente regolamento entro 70 giorni dalla fine del periodo di riferimento. Con essi trasmettono i metadati, definiti come le spiegazioni necessarie per interpretare le variazioni dei dati i) derivanti da cambiamenti metodologici o tecnici, o ii) dovute ad effettivi mutamenti del mercato del lavoro.

3. I dati retrospettivi di cui all'articolo 5 del presente regolamento vengono trasmessi alla Commissione (Eurostat) contemporaneamente agli ICL del primo trimestre del 2002.

Articolo 7

Fonti

Gli Stati membri possono raccogliere i dati necessari combinando le fonti che seguono, conformemente al principio della semplificazione amministrativa:

⁽¹⁾ GU L 203 del 3.8.1999, pag. 28.

⁽²⁾ GU L 63 del 12.3.1999, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 203 del 3.8.1999, pag. 28.

- a) indagini, per le quali le unità statistiche, definite dal regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, citato all'articolo 3, devono fornire informazioni tempestive, precise e complete;
- b) altre fonti adeguate, compresi i dati amministrativi se idonei per tempestività e pertinenza;
- c) appropriate procedure di stima statistica.

Articolo 8

Qualità

1. I dati trasmessi soddisfano i criteri di qualità definiti in base alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.
2. A partire dal 2002 gli Stati membri presentano alla Commissione relazioni annuali sulla qualità, il cui contenuto è definito in base alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 9

Periodi di transizione e deroghe

1. Per l'applicazione del presente regolamento possono essere concessi, secondo la procedura prevista all'articolo 11, paragrafo 2, periodi di transizione non superiori a due anni a decorrere dalla sua data di entrata in vigore.
2. Per l'esigenza di produrre risultati per le sezioni L, M, N e O della NACE Rev. 1 (articoli 3 e 4) possono essere concessi, secondo la procedura prevista all'articolo 11, paragrafo 2, periodi di transizione non superiori a cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Durante i periodi di transizione deroghe alle disposizioni del presente regolamento possono essere accettate dalla Commissione, in funzione di eventuali necessità di consistenti adeguamenti dei sistemi statistici nazionali.

Articolo 10

Misure di applicazione

Le misure di applicazione, incluse quelle per tener conto dei mutamenti tecnici ed economici, vengono prese conformemente alla procedura di cui all'articolo 11. Esse riguardano in particolare:

- a) le specifiche tecniche aggiuntive dell'indice (articolo 2);

- b) il formato per la trasmissione dei risultati e le procedure di adeguamento da applicare (articolo 6);
- c) i criteri di qualità per i dati trasmessi e i contenuti delle relazioni sulla qualità (articolo 8);
- d) periodo di transizione (articolo 9);
- e) metodologia per il concatenamento dell'indice (Allegato).

Articolo 11

Procedura

1. La Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico, istituito dall'articolo 1 della decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, composto da rappresentanti dagli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
2. Ogni qual volta ci si riferisca al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, conformemente agli articoli 7, paragrafo 3, e 8 di tale decisione.
3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE del Consiglio è di tre mesi.

Articolo 12

Relazioni

Ogni due anni la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La prima relazione viene presentata entro il 31 dicembre 2002. Essa valuta più specificamente la qualità dei dati ICL trasmessi.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO

Formula da utilizzare per il calcolo dell'indice ICL:

1) Definizioni:

w_i^t = costo della manodopera per ora lavorata dei dipendenti nell'attività economica i nel periodo t

h_i^t = ore lavorate dai dipendenti nell'attività economica i nel periodo t

$W_i^j = w_i^j * h_i^j$ = costo della manodopera dei dipendenti nell'attività economica i nel periodo annuale j

2) La formula di Laspeyres di base da utilizzare per il calcolo dell'indice per il periodo t con periodo annuo di base j si definisce come segue:

$$LCI_{tj} = \frac{\sum_i w_i^t h_i^t}{\sum_i w_i^j h_i^j} = \frac{\sum_i (w_i^t / w_i^j) w_i^j h_i^j}{\sum_i W_i^j} = \frac{\sum_i (w_i^t / w_i^j) W_i^j}{\sum_i W_i^j}$$

3) La metodologia per il concatenamento dell'indice sarà definita in base alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

4) Il sistema di ponderazione utilizzato per il calcolo dell'indice e menzionato all'articolo 6, paragrafo 1, utilizza i valori seguenti:

$$\frac{W_i^j}{\sum_i W_i^j}$$

ove W_i^j , i e j vengono definiti al paragrafo 1 del presente allegato. Questi pesi dovrebbero essere utilizzati per il calcolo dell'indice entro due anni dal periodo a cui si riferiscono.

Proposta di regolamento del Consiglio concernente la conclusione di due accordi in forma di scambio di lettere relativi alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese, per i periodi dal 1° maggio 2001 al 31 luglio 2001 e dal 1° agosto 2001 al 31 dicembre 2001

(2001/C 304 E/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 422 def. — 2001/0168(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 23 luglio 2001)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) La Comunità europea e la Repubblica del Senegal hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese ⁽¹⁾ al termine del periodo di applicazione del protocollo ad esso allegato.

(2) Nel corso di tali negoziati le due parti hanno deciso, mediante accordi in forma di scambio di lettere siglati il 23 aprile 2001 e il 1° giugno 2001, di prorogare il protocollo attuale per due periodi consecutivi di tre e cinque mesi, dal 1° maggio 2001 al 31 luglio 2001 e dal 1° agosto 2001 al 31 dicembre 2001, in attesa della conclusione dei negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo suddetto.

(3) È nell'interesse della Comunità approvare le due proroghe.

(4) È opportuno confermare il criterio di ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca per la pesca al traino e la pesca del tonno fissate dal protocollo scaduto nonché il criterio di ripartizione dell'obbligo che incombe agli armatori comunitari di sbarcare tonno in Senegal, previsto al punto C dell'allegato I del protocollo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono approvati a nome della Comunità europea i due accordi in forma di scambio di lettere relativi alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea

e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese, per i periodi dal 1° maggio 2001 al 31 luglio 2001 e dal 1° agosto 2001 al 31 agosto 2001.

Il testo dei due accordi è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Le possibilità di pesca per la pesca al traino e la pesca del tonno fissate pro rata temporis dall'articolo 1 del protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

— Categoria 1:

331 TSL (Grecia)

— Categoria 2:

3 750 TSL (Spagna)

— Categoria 3: 1 800 TSL

800 TSL (Italia)

1 000 TSL (Spagna)

— Categoria 4: 4 119 TSL

3 749 TSL (Spagna)

370 TSL (Portogallo)

— Categoria 5:

5 unità (Spagna)

7 unità (Francia)

— Categoria 6:

23 unità (Spagna)

18 unità (Francia)

— Categoria 7:

20 unità (Spagna)

3 unità (Portogallo)

⁽¹⁾ GU L 226 del 29.8.1980, pag. 17.

Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.

Articolo 3

Per i periodi dal 1° maggio 2001 al 31 luglio 2001 e dal 1° agosto 2001 al 31 dicembre 2001 l'obbligo di sbarco diretto delle catture da parte delle tonniere con reti a circuizione di cui al punto C dell'allegato al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del

Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese, è soddisfatto dagli armatori comunitari, pro rata temporis, secondo il seguente criterio di ripartizione:

- tonniere battenti bandiera francese 44 %
- tonniere battenti bandiera spagnola 56 %

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

1° ACCORDO

in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese, per il periodo dal 1° maggio 2001 al 31 luglio 2001

A. Lettera della Comunità europea

Signor . . . ,

Mi prego confermare che per assicurare la continuità dell'accordo di pesca tra il governo della Repubblica del Senegal e la Comunità economica europea, in attesa della conclusione dei negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo allegato all'accordo suddetto, abbiamo concordato il seguente regime provvisorio:

- 1) Per il periodo dal 1° maggio 2001 al 31 luglio 2001 è prorogato il regime applicato negli ultimi quattro anni. La contropartita finanziaria della Comunità nell'ambito del regime provvisorio corrisponderà, pro rata temporis, a quella prevista dall'articolo 3 del protocollo attualmente in vigore. Il pagamento sarà effettuato entro il 31 ottobre 2001.
- 2) Durante il periodo di proroga le licenze saranno concesse entro i limiti stabiliti dagli articoli 1 e 2 del protocollo attualmente in vigore, contro il pagamento di canoni o anticipi che corrisponderanno, pro rata temporis, a quelli fissati nell'allegato I, punto A e nell'allegato II punto A del protocollo.

La prego di accusare ricevuta della presente lettera e di esprimere il Suo accordo sul contenuto della medesima.

Voglia gradire, signor . . . , i sensi della mia più alta considerazione.

A nome del Consiglio dell'Unione europea

B. Lettera del governo della Repubblica del Senegal

Signor . . . ,

Mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«Mi prego confermare che per assicurare la continuità dell'accordo di pesca tra il governo della Repubblica del Senegal e la Comunità economica europea, in attesa della conclusione dei negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo allegato all'accordo suddetto, abbiamo concordato il seguente regime provvisorio:

- 1) Per il periodo dal 1° maggio 2001 al 31 luglio 2001 è prorogato il regime applicato negli ultimi quattro anni.
La contropartita finanziaria della Comunità nell'ambito del regime provvisorio corrisponderà, pro rata temporis, a quella prevista dall'articolo 3 del protocollo attualmente in vigore. Il pagamento sarà effettuato entro il 31 ottobre 2001.
- 2) Durante il periodo di proroga le licenze saranno concesse entro i limiti stabiliti dagli articoli 1 e 2 del protocollo attualmente in vigore, contro il pagamento di canoni o anticipi che corrisponderanno, pro rata temporis, a quelli fissati nell'allegato I, punto A e nell'allegato II punto A del protocollo.

La prego di accusare ricevuta della presente lettera e di esprimere il Suo accordo sul contenuto della medesima.»

Mi prego confermarLe che il contenuto della Sua lettera è accettabile per il governo della Repubblica del Senegal e che la Sua lettera con la presente costituisce un accordo conformemente alla Sua proposta.

Voglia gradire, signor . . . , i sensi della mia più alta considerazione.

Per il governo della Repubblica del Senegal

2° ACCORDO

in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese, per il periodo dal 1° agosto 2001 al 31 dicembre 2001

A. Lettera della Comunità europea

Signor . . . ,

Mi prego confermare che per assicurare la continuità dell'accordo di pesca tra il governo della Repubblica del Senegal e la Comunità economica europea, in attesa della conclusione dei negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo allegato all'accordo suddetto, abbiamo concordato il seguente regime provvisorio:

- 1) Per il periodo dal 1° agosto 2001 al 31 dicembre 2001 è prorogato il regime applicato negli ultimi quattro anni. La contropartita finanziaria della Comunità nell'ambito del regime provvisorio corrisponderà, pro rata temporis, a quella prevista dall'articolo 3 del protocollo attualmente in vigore. Il pagamento sarà effettuato entro il 31 dicembre 2001.
- 2) Durante il periodo di proroga le licenze saranno concesse entro i limiti stabiliti dagli articoli 1 e 2 del protocollo attualmente in vigore, contro il pagamento di canoni o anticipi che corrisponderanno, pro rata temporis, a quelli fissati nell'allegato I, punto A e nell'allegato II, punto A del protocollo.

La prego di accusare ricevuta della presente lettera e di esprimere il Suo accordo sul contenuto della medesima.

Voglia gradire, signor . . . , i sensi della mia più alta considerazione.

A nome del Consiglio dell'Unione europea

B. Lettera del governo della Repubblica del Senegal

Signor . . . ,

Mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«Mi prego confermare che per assicurare la continuità dell'accordo di pesca tra il governo della Repubblica del Senegal e la Comunità economica europea, in attesa della conclusione dei negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo allegato all'accordo suddetto, abbiamo concordato il seguente regime provvisorio:

- 1) Per il periodo dal 1° agosto 2001 al 31 dicembre 2001 è prorogato il regime applicato negli ultimi quattro anni.
La contropartita finanziaria della Comunità nell'ambito del regime provvisorio corrisponderà, pro rata temporis, a quella prevista dall'articolo 3 del protocollo attualmente in vigore. Il pagamento sarà effettuato entro il 31 dicembre 2001.
- 2) Durante il periodo di proroga le licenze saranno concesse entro i limiti stabiliti dagli articoli 1 e 2 del protocollo attualmente in vigore, contro il pagamento di canoni o anticipi che corrisponderanno, pro rata temporis, a quelli fissati nell'allegato I, punto A e nell'allegato II, punto A del protocollo.

La prego di accusare ricevuta della presente lettera e di esprimere il Suo accordo sul contenuto della medesima.»

Mi prego confermarLe che il contenuto della Sua lettera è accettabile per il governo della Repubblica del Senegal e che la Sua lettera con la presente costituisce un accordo conformemente alla Sua proposta.

Voglia gradire, signor . . . , i sensi della mia più alta considerazione.

Per il governo della Repubblica del Senegal

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo

(2001/C 304 E/10)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 447 def. — 2001/0182(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 26 luglio 2001)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, primo comma, punto 1), lettera a),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando quanto segue:

- (1) Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un regime europeo comune in materia di asilo, costituisce un elemento fondamentale dell'obiettivo dell'Unione europea di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nella Comunità.
- (2) Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha deciso di lavorare all'istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo basato sull'applicazione, in ogni sua componente, della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, e di garantire in tal modo che nessuno sia rinviato in un paese nel quale rischia di essere nuovamente esposto alla persecuzione, in ottemperanza al principio di non respingimento (non-refoulement).
- (3) Secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, il regime europeo comune in materia di asilo deve prevedere a breve termine un meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo.
- (4) Tale meccanismo deve essere fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli Stati membri sia per le persone interessate. Deve, soprattutto, consentire di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire l'effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento dello status di rifugiato e non deve pregiudicare l'obiettivo di un rapido espletamento delle domande d'asilo, che è alla base della direttiva .../.../CE del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.
- (5) Nel contesto della progressiva realizzazione di un regime europeo comune in materia di asilo che potrebbe portare, a termine, all'introduzione di una procedura comune e uno status uniforme e valido in tutta l'Unione per le persone alle quali è stato riconosciuto il diritto d'asilo, è opportuno, nella presente fase, pur apportandovi i necessari miglioramenti individuati alla luce dell'esperienza, ribadire i principi che ispirano la convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990⁽¹⁾ (di seguito «convenzione di Dublino»), la cui attuazione ha stimolato il processo d'armonizzazione delle politiche in materia di asilo e ha consentito di attenuare la sperequazione derivante da un orientamento ineguale dei flussi dei richiedenti asilo.
- (6) L'unità del nucleo familiare deve essere preservata, nella misura compatibile con gli altri obiettivi perseguiti attraverso l'individuazione dei criteri e meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo.
- (7) Il trattamento congiunto delle domande d'asilo degli appartenenti alla stessa famiglia da parte di uno Stato membro consente di assicurare un esame approfondito delle domande e la coerenza delle decisioni adottate nei loro confronti. Tuttavia, tale principio non deve pregiudicare l'obiettivo di un rapido esame delle domande d'asilo e deve pertanto essere limitato ai casi in cui la domanda d'asilo presentata dal familiare che è giunto per primo nello Stato membro sia tuttora pendente dinanzi l'autorità accertante lo status di rifugiato nell'ambito di una procedura ordinaria, ad eccezione delle procedure d'ammissibilità, delle procedure accelerate applicabili alle domande manifestamente infondate e dei ricorsi. Nondimeno, gli Stati membri devono poter derogare ai criteri di competenza per permettere la riunione dei membri di una stessa famiglia quando ciò è reso necessario da gravi motivi, soprattutto di carattere umanitario.
- (8) La progressiva instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, entro il quale è garantita la libera circolazione delle persone in forza del trattato che istituisce la Comunità europea, implica che ciascuno Stato membro deve rendere conto a tutti gli altri delle sue azioni in materia d'ingresso e di soggiorno dei cittadini dei paesi terzi e deve, con spirito di solidarietà e di responsabilità, assumerne le conseguenze in materia di asilo. I criteri d'attribuzione della competenza devono rispecchiare tale principio.

⁽¹⁾ GU C 254 del 19.8.1997, pag. 1.

- (9) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾ è applicabile al presente regolamento. Per consentire gli scambi di dati personali che sono indispensabili ai fini dell'esecuzione delle disposizioni riguardanti l'obbligo di prendere o di riprendere in carico i richiedenti asilo e dell'assolvimento degli obblighi derivanti dal presente regolamento, è necessario precisare l'applicazione di talune disposizioni contenute nella menzionata direttiva.
- (10) Si può facilitare l'attuazione del presente regolamento e rafforzarne l'efficacia attraverso accordi bilaterali tra Stati membri volti a migliorare le comunicazioni tra i servizi competenti, ridurre le scadenze procedurali o semplificare il trattamento delle richieste di prendere o riprendere in carico i richiedenti asilo o stabilire le modalità per l'esecuzione dei trasferimenti.
- (11) Un dispositivo inteso a limitare il numero dei trasferimenti dei richiedenti asilo tra due Stati membri può costituire una misura di razionalizzazione che andrebbe a beneficio sia degli Stati membri interessati sia dei richiedenti asilo.
- (12) Si deve garantire la continuità tra il meccanismo di determinazione dello Stato competente istituito dalla convenzione di Dublino e quello previsto dal presente regolamento. Inoltre, occorre garantire la coerenza tra il presente regolamento e il regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio dell'11 dicembre 2000 che istituisce il sistema «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino ⁽²⁾.
- (13) Non sussistono motivi per definire un campo d'applicazione territoriale del presente regolamento diverso da quello della convenzione di Dublino, che è inteso a sostituire, tenuto conto, soprattutto, degli eccessivi vincoli che deriverebbero alle persone interessate da un eventuale trasferimento da territori lontani.
- (14) L'applicazione del presente regolamento deve essere uguale per tutti i richiedenti asilo, senza alcuna discriminazione.
- (15) Gli Stati membri devono stabilire le sanzioni da irrogare nei casi di violazione delle disposizioni del presente regolamento.
- (16) Poiché le misure di esecuzione del presente regolamento sono misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽³⁾, esse devono essere adottate conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della citata decisione.
- (17) L'attuazione del presente regolamento deve formare oggetto di periodiche valutazioni.

⁽¹⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- (18) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi che sono riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ⁽⁴⁾. In particolare, il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto del diritto d'asilo garantito dal relativo articolo 18.
- (19) Conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità enunciatosi dall'articolo 5 del trattato CE, l'obiettivo dell'azione prevista, ossia l'introduzione di criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, non può essere conseguito dagli Stati membri e, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, può essere realizzato soltanto a livello comunitario. La presente direttiva si limita al minimo indispensabile per conseguire tale obiettivo e non va oltre quanto necessario a tal fine.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «cittadino di un paese terzo»: qualsiasi persona che non è un cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea;
- b) «convenzione di Ginevra»: la convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;
- c) «domanda d'asilo»: la domanda con cui il cittadino di un paese terzo o l'apolide chiede protezione internazionale ad uno Stato membro e che può considerarsi fondata sulla circostanza che l'interessato sia un rifugiato ai sensi dell'articolo 1A della convenzione di Ginevra. Tutte le domande di protezione internazionale sono considerate domande di asilo, salvo che la persona interessata solleciti esplicitamente un distinto tipo di protezione, che può essere richiesto con domanda separata;
- d) «richiedente» o «richiedente asilo»: il cittadino di un paese terzo o l'apolide che ha presentato una domanda di asilo in merito alla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva. Per decisione definitiva s'intende qualsiasi decisione nei confronti della quale siano stati esauriti tutti i rimedi giuridici previsti dalla direttiva . . . /CE del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;

⁽⁴⁾ GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

- e) «esame di una domanda d'asilo»: l'insieme delle misure d'esame, le decisioni o le sentenze pronunciate dalle autorità competenti su una domanda d'asilo conformemente alla direttiva .../CE [del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato], ad eccezione delle procedure volte a determinare quale sia lo Stato competente in applicazione delle disposizioni del presente regolamento;
- f) «ritiro della domanda d'asilo»: l'azione con la quale il richiedente asilo mette termine alle procedure avviate con la presentazione della sua domanda d'asilo; l'azione in tal senso può essere esplicita, quando il richiedente comunica per iscritto all'autorità competente la sua volontà, o implicita, quando si verificano le condizioni previste dalle disposizioni pertinenti della direttiva .../CE [del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato] o quando il richiedente soggiorna, senza esserne stato autorizzato, nel territorio di un altro Stato membro durante il procedimento volto a determinare lo Stato competente o durante l'esame della sua domanda;
- g) «rifugiato»: qualsiasi cittadino di un paese terzo al quale è stato riconosciuto lo status definito dalla convenzione di Ginevra ed ammesso a risiedere in quanto tale nel territorio di uno Stato membro;
- h) «minore non accompagnato»: qualsiasi cittadino di un paese terzo d'età inferiore ai diciotto anni che entra nel territorio dello Stato membro senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per gli usi, fino a quando non sia effettivamente affidato ad un tale adulto;
- i) «familiare»: il coniuge del richiedente asilo o il suo convivente, se la legislazione dello Stato membro nel quale è stata presentata o viene esaminata la domanda, equipara le coppie sposate a quelle non sposate, a condizione che la coppia si sia costituita nel paese d'origine; il figlio minore non sposato di età inferiore ai diciotto anni, indipendentemente dalla natura della filiazione, o il minore affidato alla sua tutela; il padre, la madre, o il tutore se il richiedente asilo è un minore non sposato di età inferiore ai diciotto anni; se del caso, altre persone con le quali esiste un vincolo di parentela e che convivevano nel paese d'origine con il richiedente asilo, se una delle persone interessate è dipendente dall'altra;
- j) «documento di soggiorno»: qualsiasi permesso rilasciato dalle autorità di uno Stato membro che autorizza il soggiorno di un cittadino di un paese terzo nel suo territorio, compresi i documenti che consentono all'interessato di soggiornare nel territorio nazionale nell'ambito di un regime di protezione temporanea o fino a quando avranno termine le circostanze che ostano all'esecuzione di un provvedimento di allontanamento, ad eccezione dei visti e delle autorizzazioni di soggiorno rilasciati durante l'istruzione di una richiesta di documento di soggiorno o di una domanda d'asilo;
- k) «visto»: l'autorizzazione o la decisione di uno Stato membro necessaria per il transito o per l'ingresso ai fini di soggiorno in tale Stato membro o in diversi Stati membri. La natura del visto è illustrata dalle seguenti definizioni:
- i) «visto di soggiorno»: l'autorizzazione o la decisione di uno Stato membro necessaria ai fini di un soggiorno nel territorio di tale Stato membro per una durata superiore ai tre mesi;
- ii) «visto di soggiorno di breve durata»: l'autorizzazione o la decisione di uno Stato membro necessaria ai fini di un soggiorno nel territorio di tale Stato membro o di più Stati membri per un periodo di durata inferiore ai tre mesi;
- iii) «visto di transito»: l'autorizzazione o la decisione di uno Stato membro necessaria per l'ingresso ai fini di transito attraverso il territorio di tale Stato membro o di diversi Stati membri, ad eccezione del transito aeroportuale;
- iv) «visto di transito aeroportuale»: l'autorizzazione o la decisione che permette al cittadino di un paese terzo, soggetto specificamente a tale obbligo, di attraversare la zona di transito di un aeroporto, vale a dire senza accedere al territorio nazionale dello Stato membro interessato, in occasione di uno scalo o di un trasferimento tra due tratte di un volo internazionale.

CAPO II

PRINCIPI GENERALI

Articolo 3

- Una domanda d'asilo è esaminata da un solo Stato membro. Tale Stato membro è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al Capo III.
- Detta domanda è esaminata dallo Stato membro competente in conformità delle disposizioni della direttiva .../CE [del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato].
- In deroga al paragrafo 1, ciascuno Stato membro può esaminare una domanda d'asilo presentata da un cittadino di un paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri del presente regolamento. In tale ipotesi, detto Stato diventa lo Stato competente ai sensi del presente regolamento e assume gli obblighi connessi a tale competenza. Eventualmente, ne informa lo Stato membro anteriormente competente, lo Stato che ha in corso il procedimento volto a determinare lo Stato competente o quello al quale è stato chiesto di prendere o riprendere in carico il richiedente asilo.

Il richiedente asilo è informato per iscritto della data alla quale ha inizio l'esame della sua domanda.

Articolo 4

1. Il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente ai sensi del presente regolamento è avviato non appena una domanda d'asilo è presentata per la prima volta in uno Stato membro.

2. La domanda d'asilo si considera presentata non appena le autorità competenti dello Stato membro interessato ricevono un formulario presentato dal richiedente asilo o un verbale redatto dalle autorità. Nel caso di una domanda non scritta, il periodo che intercorre dalla dichiarazione di volontà e la stesura del relativo verbale deve essere quanto più breve possibile.

3. La sostituzione di una domanda d'asilo debitamente presentata con una domanda di protezione su base diversa dalla convenzione di Ginevra non osta al proseguimento della procedura volta a determinare lo Stato competente.

4. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la situazione del minore che accompagna il richiedente asilo e risponde alla definizione di familiare ai sensi dell'articolo 2, lettera i) è indissociabile da quella del genitore o tutore e rientra nella competenza dello Stato membro che esamina la domanda d'asilo del suddetto genitore o tutore, anche se il minore non è personalmente un richiedente asilo.

5. Quando una domanda d'asilo è presentata alle autorità competenti di uno Stato membro da un richiedente che si trova nel territorio di un altro Stato membro, la determinazione dello Stato membro competente spetta allo Stato membro nel cui territorio si trova il richiedente asilo. Tale Stato membro è informato tempestivamente dallo Stato membro che ha ricevuto la domanda d'asilo e, ai fini del presente regolamento, è considerato lo Stato nel quale la domanda è stata presentata.

Il richiedente è informato per iscritto di tale comunicazione e della data alla quale è avvenuta.

6. Lo Stato membro nel quale è stata presentata la domanda d'asilo è tenuto, alle condizioni di cui all'articolo 21 e al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda, a riprendere in carico il richiedente asilo che si trova in un altro Stato membro e ha presentato colà una nuova domanda d'asilo dopo aver ritirato la domanda di asilo durante il procedimento volto a determinare lo Stato competente.

Tale obbligo viene meno se il richiedente asilo ha lasciato nel frattempo i territori degli Stati membri per un periodo di almeno tre mesi o se uno Stato membro gli ha rilasciato un documento di soggiorno.

CAPO III

GERARCHIA DEI CRITERI

Articolo 5

1. I criteri per la determinazione dello Stato membro competente definiti dal presente capo si applicano nell'ordine nel quale sono presentati.

2. La determinazione dello Stato membro competente in applicazione di tali criteri avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente asilo ha presentato domanda di asilo per la prima volta in uno Stato membro.

Articolo 6

Se il richiedente asilo è un minore non accompagnato, è competente lo Stato membro nel quale si trova un membro della sua famiglia che possa prendersene cura, sempre che ciò sia nell'interesse superiore del minore.

Articolo 7

Se un familiare del richiedente asilo è stato autorizzato a soggiornare in qualità di rifugiato in uno Stato membro, tale Stato membro è competente per l'esame della domanda d'asilo, purché gli interessati lo desiderino.

Articolo 8

1. Se il richiedente asilo ha un familiare la cui domanda d'asilo è in corso d'esame in uno Stato membro nell'ambito di una procedura ordinaria ai sensi della direttiva .../CE [recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato] e in merito alla quale l'autorità accertante ai sensi della citata direttiva non ha ancora adottato una decisione, l'esame della domanda d'asilo compete a detto Stato membro, sempre che gli interessati lo desiderino.

2. Se la domanda d'asilo del familiare è oggetto di una procedura d'ammissibilità ai sensi della direttiva .../CE [recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato], quando lo Stato membro nel territorio del quale tale familiare si trova è contattato dallo Stato membro che esperisce la procedura di determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda d'asilo, lo Stato membro richiesto ne informa lo Stato membro richiedente con risposta provvisoria entro un termine non superiore alle due settimane. Lo Stato nel quale si trova il familiare informa tempestivamente lo Stato richiedente dell'esito della procedura d'ammissibilità. Se la domanda di asilo del familiare è ammessa alla procedura ordinaria, trova applicazione il paragrafo 1.

Articolo 9

1. Se il richiedente asilo è titolare di un documento di soggiorno in corso di validità, lo Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo è quello che ha rilasciato tale documento.

2. Se il richiedente è titolare di un visto in corso di validità, lo Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo è quello che ha rilasciato il visto, tranne se il visto è stato rilasciato in rappresentanza o su autorizzazione scritta di un altro Stato membro. In tal caso, l'esame della domanda d'asilo compete a quest'ultimo. Allorché uno Stato membro consulta preventivamente, per ragioni essenzialmente di sicurezza, l'autorità centrale di un altro Stato membro, la risposta di quest'ultimo alla consultazione non costituisce un'autorizzazione scritta ai sensi della presente disposizione.

3. Se il richiedente asilo è titolare di più documenti di soggiorno o visti in corso di validità, rilasciati da vari Stati membri, lo Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo è:

- a) lo Stato che ha rilasciato il documento di soggiorno che conferisce il diritto di soggiorno più lungo o, se la validità temporale è identica, lo Stato che ha rilasciato il documento di soggiorno la cui scadenza è più lontana;
- b) lo Stato che ha rilasciato il visto la cui scadenza è più lontana, quando i visti sono di analoga natura;
- c) quando si tratta di visti di natura diversa, lo Stato che ha rilasciato il visto di validità più lunga o, in caso di validità identica, lo Stato che ha rilasciato il visto la cui scadenza è più lontana.

4. Se il richiedente è titolare soltanto di uno o più documenti di soggiorno scaduti da meno di due anni o di uno o più visti scaduti da meno di sei mesi che gli avevano effettivamente permesso l'ingresso nel territorio di uno Stato membro, si applicano i paragrafi 1, 2 e 3 fino a che il richiedente asilo non abbia lasciato i territori degli Stati membri.

Qualora il richiedente asilo sia titolare di uno o più documenti di soggiorno scaduti da oltre due anni o di uno o più visti scaduti da oltre sei mesi che gli avevano effettivamente permesso l'ingresso nel territorio di uno Stato membro e non abbia lasciato i territori degli Stati membri, è competente lo Stato membro in cui è presentata la domanda.

5. Il fatto che il documento di soggiorno o il visto sia stato rilasciato ad un cittadino di un paese terzo che ha declinato una identità falsa o usurpata o dietro presentazione di documenti falsificati, contraffatti o non validi, non osta all'attribuzione della competenza allo Stato membro che lo ha rilasciato. Tuttavia, lo Stato che ha rilasciato il documento di soggiorno o il visto non è competente se può comprovare che la frode è avvenuta successivamente al rilascio.

Articolo 10

Quando il richiedente asilo ha varcato clandestinamente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da uno Stato non membro dell'Unione europea, la frontiera di uno Stato

membro e tale ingresso può essere dimostrato, lo Stato membro in questione è competente per l'esame della domanda d'asilo.

Tuttavia la competenza di detto Stato viene meno se può dimostrare che il richiedente asilo ha soggiornato per almeno sei mesi, prima di domandare asilo, nello Stato membro nel quale ha presentato tale domanda. In tal caso, quest'ultimo Stato è competente per l'esame della domanda d'asilo.

Articolo 11

1. La competenza dell'esame della domanda d'asilo di un cittadino di un paese terzo non soggetto all'obbligo del visto spetta allo Stato membro nel quale presenta la domanda di asilo.

2. Quando la domanda d'asilo è presentata in occasione del transito in un aeroporto di uno Stato membro da parte di un cittadino di un paese terzo la cui destinazione finale è uno Stato terzo, lo Stato membro è competente per l'esame della domanda.

Articolo 12

Lo Stato membro che ha tollerato consapevolmente la presenza irregolare del cittadino di un paese terzo nel suo territorio per un periodo superiore a due mesi è competente per l'esame della domanda d'asilo.

Articolo 13

Se può essere dimostrato che il cittadino di un paese terzo ha soggiornato per sei mesi o più in situazione irregolare nel territorio di uno Stato membro, tale Stato è competente per l'esame della domanda d'asilo.

Detta competenza viene meno se il richiedente asilo ha soggiornato per altri sei mesi o più in situazione irregolare nel territorio di un altro Stato membro o se ha lasciato i territori degli Stati membri per oltre tre mesi.

Articolo 14

Quando lo Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo non può essere designato sulla base dei criteri enumerati nel presente regolamento, è competente il primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata.

Articolo 15

Quando diversi membri della stessa famiglia presentano una domanda d'asilo nel medesimo Stato membro simultaneamente, o in date sufficientemente ravvicinate perché i procedimenti di determinazione dello Stato competente possano essere svolti congiuntamente, anche se l'applicazione dei criteri enunciati nel presente regolamento porterebbe a trattarle separatamente, la determinazione dello Stato competente si basa sulle disposizioni seguenti:

- a) è competente per l'esame delle domande d'asilo di tutti gli appartenenti al medesimo nucleo familiare lo Stato membro che i criteri designano come competente per l'esame delle domande del maggior numero di domande;

- b) negli altri casi, è competente lo Stato membro che i criteri designano come competente per l'esame della domanda del familiare più anziano.

CAPO IV

CLAUSOLA UMANITARIA

Articolo 16

1. Qualsiasi Stato membro può, pur non essendo competente in applicazione dei criteri definiti dal presente regolamento, esaminare una domanda d'asilo per ragioni umanitarie, fondate, ad esempio, su motivi familiari o culturali su richiesta di un altro Stato membro e a condizione che il richiedente asilo vi acconsenta. Gli Stati membri considerano come motivo atto a giustificare la riunione del richiedente asilo con un suo familiare presente nel territorio di uno degli Stati membri, nei casi non previsti dalle disposizioni del presente regolamento, le situazioni in cui una delle persone interessate è dipendente dall'assistenza dell'altra a motivo di una gravidanza o di una maternità, dello stato di salute o dell'età avanzata.

Se lo Stato membro richiesto acconsente a tale richiesta, la competenza dell'esame della domanda è trasferita a quest'ultimo.

2. Le condizioni e procedure d'applicazione del presente articolo, ed anche, eventualmente, dei meccanismi di conciliazione intesi a comporre le divergenze tra Stati membri circa la necessità o il luogo nel quale procedere alla riunione delle persone interessate, sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

CAPO V

OBBLIGO DI PRENDERE O RIPRENDERE IN CARICO UN RICHIEDENTE ASILO

Articolo 17

1. Lo Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo in forza del presente regolamento è tenuto a:

- a) prendere in carico, alle condizioni specificate negli articoli da 18 a 20, il richiedente asilo che ha presentato domanda d'asilo in un altro Stato membro;
- b) portare a termine l'esame della domanda d'asilo;
- c) riprendere in carico, alle condizioni di cui all'articolo 21, il richiedente asilo la cui domanda è in corso d'esame e che si trova nel territorio di un altro Stato membro senza esserne stato autorizzato;
- d) riprendere in carico, alle condizioni di cui all'articolo 21, il richiedente asilo che ha ritirato la sua domanda in corso d'esame e che ha presentato una domanda d'asilo in un altro Stato membro;
- e) riprendere in carico, alle condizioni di cui all'articolo 21, il cittadino di un paese terzo del quale ha respinto la domanda

e che si trova nel territorio di un altro Stato membro senza esserne stato autorizzato.

2. Se uno Stato rilascia al richiedente asilo un documento di soggiorno, gli obblighi previsti al paragrafo 1 ricadono su detto Stato.

3. Se può essere dimostrato che il richiedente asilo ha soggiornato per almeno sei mesi in uno Stato membro, gli obblighi previsti al paragrafo 1 sono trasferiti a detto Stato membro.

4. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 vengono meno se il cittadino di un paese terzo si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che detto cittadino di un paese terzo non sia titolare di un documento di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente.

5. Gli obblighi previsti al paragrafo 1, lettere d) ed e) vengono meno, inoltre, non appena lo Stato competente per l'esame della domanda d'asilo ha adottato ed effettivamente messo in atto, a seguito del ritiro o del rigetto della domanda d'asilo, le disposizioni necessarie perché il cittadino di un paese terzo rientri nel suo paese d'origine o in un altro paese in cui poteva legalmente recarsi.

Articolo 18

1. Lo Stato membro che ha ricevuto una domanda d'asilo e ritiene che un altro Stato membro sia competente per l'esame della stessa può interpellare tale Stato membro affinché prenda in carico il richiedente asilo quanto prima e, al più tardi, entro sessantacinque giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda d'asilo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2.

Se la richiesta di prendere in carico il richiedente asilo non è formulata entro sessantacinque giorni lavorativi, la competenza dell'esame della domanda d'asilo spetta allo Stato al quale la domanda è stata presentata.

2. Detta richiesta deve contenere indicazioni che permettano alle autorità dello Stato richiesto di verificare la propria competenza in base ai criteri definiti dal presente regolamento.

Le norme relative all'emissione e alle modalità di trasmissione delle richieste in questione sono adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

3. Lo Stato membro richiedente può sollecitare una risposta urgente nei casi in cui la domanda d'asilo sia stata presentata a seguito di un rifiuto d'ingresso o di soggiorno, di un arresto per soggiorno irregolare o della notificazione o dell'esecuzione di un provvedimento di allontanamento e nel caso in cui il richiedente asilo sia detenuto. La richiesta riporta gli elementi di diritto e di fatto che giustificano una risposta urgente e il termine entro il quale tale risposta è attesa.

4. Il richiedente è informato tempestivamente, e in una lingua che comprende, del fatto che è stato richiesto ad un altro Stato membro di riprenderlo in carico, con indicazione dei relativi termini.

Articolo 19

1. Lo Stato membro richiesto procede alle verifiche necessarie, in particolare nei suoi archivi, e deve deliberare sulla richiesta entro un mese a decorrere dalla data in cui è stato investito della questione. In mancanza di prova formale, lo Stato richiesto si dichiara competente se sussiste una serie di indizi concordanti, tali da determinare la sua competenza con un ragionevole grado di probabilità.

L'elenco delle prove e degli indizi e le relative norme interpretative sono adottati in conformità della procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

2. Se lo Stato richiedente ha invocato l'urgenza, lo Stato richiesto si adopera al fine di rispondere entro il termine indicato. Ove ciò non sia possibile, comunica allo Stato richiedente, prima della scadenza del termine indicato, quando sarà in grado di fornire una risposta definitiva.

3. La mancata risposta entro la scadenza del termine di un mese citato al paragrafo 1 equivale all'accettazione della richiesta.

Articolo 20

1. Quando lo Stato richiesto accetta di prendere in carico il richiedente asilo, lo Stato nel quale la domanda d'asilo è stata presentata notifica al richiedente asilo una decisione unica relativa all'inammissibilità della sua domanda in tale Stato membro e al trasferimento verso lo Stato competente, entro un termine non superiore a quindici giorni lavorativi dalla ricezione della risposta dello Stato competente.

2. La decisione menzionata al paragrafo 1 è motivata. Essa è corredata dei termini relativi all'esecuzione del trasferimento e contiene, se necessario, le informazioni relative al luogo e alla data alla quale il richiedente deve presentarsi, nel caso si rechi nello Stato competente con i propri mezzi. La decisione può essere impugnata con ricorso giudiziale: tale ricorso non ha effetto sospensivo ai fini dell'esecuzione del trasferimento.

3. Il trasferimento del richiedente asilo dallo Stato membro nel quale la domanda d'asilo è stata presentata verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque non oltre i sei mesi successivi all'accettazione della richiesta.

Se necessario, lo Stato richiedente rilascia al richiedente asilo un lasciapassare conforme al modello adottato con procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

Lo Stato membro competente informa lo Stato richiedente dell'arrivo a destinazione del richiedente asilo o, eventualmente, del fatto che il medesimo non si è presentato nei termini prescritti.

4. Se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, la competenza ricade sullo Stato membro nel quale la domanda d'asilo è stata presentata.

5. Norme complementari concernenti l'esecuzione dei trasferimenti possono essere adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

Articolo 21

1. La ripresa in carico di un richiedente asilo in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6 e dell'articolo 17, lettere c), d) e e) è effettuata con le seguenti modalità:

- a) la richiesta in tal senso deve contenere indicazioni che permettano allo Stato richiesto di verificare se è competente;
- b) lo Stato richiesto è tenuto a procedere alle verifiche necessarie e rispondere a tale richiesta entro otto giorni dalla data in cui è investito della questione;
- c) in casi eccezionali, lo Stato membro richiesto può, prima della scadenza del termine di otto giorni, fornire una risposta provvisoria indicando il termine entro il quale farà conoscere la sua risposta definitiva. Quest'ultimo termine deve essere quanto più breve possibile e non può in ogni caso eccedere il periodo di quattordici giorni dalla data della trasmissione della risposta provvisoria;
- d) se lo Stato membro richiesto non comunica la propria decisione entro il termine di otto giorni, indicato alla precedente lettera b), o entro il termine di quattordici giorni, indicato alla precedente lettera c), si riterrà che accetta di riprendere in carico il richiedente asilo;
- e) lo Stato che accetta di riprendere in carico il richiedente asilo è tenuto a riammetterlo nel suo territorio. Il trasferimento avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e, al più tardi, entro sei mesi dall'accettazione della richiesta;
- f) lo Stato richiedente notifica al richiedente asilo la decisione relativa alla richiesta allo Stato membro competente di riprenderlo in carico, entro un termine non superiore a quindici giorni lavorativi a partire dalla ricezione della risposta dello Stato competente. Detta decisione è motivata. Essa è corredata dei termini relativi all'esecuzione del trasferimento e contiene, se necessario, le informazioni relative al luogo e alla data alla quale il richiedente deve presentarsi, nel caso si rechi nello Stato competente con i propri mezzi. La decisione può essere impugnata con ricorso giudiziale: tale ricorso non ha effetto sospensivo ai fini dell'esecuzione del trasferimento.

Se necessario, lo Stato richiedente rilascia al richiedente asilo un lasciapassare conforme al modello adottato con procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

Lo Stato membro competente informa lo Stato richiedente dell'arrivo a destinazione del richiedente asilo o, eventualmente, del fatto che il medesimo non si è presentato nei termini prescritti.

2. Se il trasferimento non avviene entro sei mesi, lo Stato competente è esonerato dal suo obbligo di riprendere in carico il richiedente asilo e la competenza ricade, conseguentemente, sullo Stato richiedente.

3. Le norme relative alle prove e agli indizi, alla loro interpretazione, nonché all'emissione ed alle modalità di trasmissione delle richieste sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

4. Norme complementari concernenti l'esecuzione dei trasferimenti possono essere adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

CAPO VI

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 22

1. Ciascuno Stato membro comunica allo Stato membro che ne faccia richiesta i dati di carattere personale riguardanti il richiedente asilo, che sono idonei, pertinenti e non eccessivi ai fini:

- a) della determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo;
- b) dell'esame della domanda d'asilo;
- c) dell'attuazione di qualsiasi obbligo derivante dal presente regolamento.

2. Tali informazioni possono riguardare soltanto:

- a) i dati relativi all'identificazione del richiedente e, eventualmente, dei suoi familiari (cognome, nome — eventualmente, cognome precedente —, soprannomi o pseudonimi, nazionalità — attuale e precedente — data e luogo di nascita);
- b) i documenti d'identità e di viaggio (riferimento, periodo di validità, date di rilascio, autorità di rilascio, luogo di rilascio, ecc.);
- c) gli altri elementi necessari per stabilire l'identità del richiedente, comprese le impronte digitali trattate a norma delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2725/2000;
- d) i luoghi di soggiorno e gli itinerari di viaggio;
- e) i documenti di soggiorno o i visti rilasciati da uno Stato membro;
- f) il luogo nel quale la domanda è stata presentata;
- g) la data di presentazione di una eventuale domanda d'asilo precedente, la data di presentazione della domanda attuale,

lo stato di avanzamento della procedura e l'eventuale decisione adottata.

3. Inoltre, e sempre che ciò sia necessario ai fini dell'esame della domanda di asilo, lo Stato membro competente può chiedere a un altro Stato membro di comunicargli le ragioni invocate dal richiedente asilo a sostegno della sua domanda e le ragioni dell'eventuale decisione adottata nei suoi confronti. Lo Stato membro interpellato può rifiutare di dare seguito alla richiesta se la comunicazione delle informazioni può ledere gli interessi fondamentali dello Stato o la protezione delle libertà e dei diritti fondamentali della persona interessata o di terzi. In ogni caso, la comunicazione di dette informazioni è subordinata all'approvazione scritta del richiedente asilo.

4. Qualsiasi richiesta di informazioni è motivata e, quando ha per oggetto la verifica dell'esistenza di un criterio che potrebbe determinare la competenza dello Stato membro interpellato, indica su quale indizio o elemento circostanziato e verificabile delle dichiarazioni del richiedente asilo si fonda.

5. Lo Stato membro interpellato è tenuto a rispondere entro un mese. Qualora insorgano difficoltà particolari, lo Stato membro interpellato può, entro un termine non superiore a due settimane, fornire una risposta provvisoria con indicazione del termine entro il quale sarà possibile dare una risposta definitiva. Quest'ultimo termine deve essere quanto più breve possibile e non può in nessun caso essere superiore a sei settimane. Se il risultato delle ricerche effettuate dallo Stato membro interpellato che si è avvalso della facoltà di fornire una risposta provvisoria evidenzia elementi tali da determinare la sua competenza, tale Stato non può invocare il superamento del termine di cui all'articolo 18, paragrafo 1 per rifiutare di dare seguito ad una richiesta di prendere in carico il richiedente asilo.

6. Lo scambio di informazioni avviene dietro richiesta di uno Stato membro e può avere luogo soltanto tra le autorità di cui lo Stato membro ha dato comunicazione alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

7. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate soltanto ai fini previsti al paragrafo 1. In ciascuno Stato membro, tali informazioni possono, secondo la loro natura e secondo la competenza dell'autorità destinataria, essere comunicate soltanto alle autorità e giurisdizioni incaricate:

- a) della determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo;
- b) dell'esame della domanda d'asilo;
- c) dell'attuazione di qualsiasi obbligo derivante dal presente regolamento.

8. Lo Stato membro che trasmette i dati ne garantisce l'esattezza e l'aggiornamento. Se risulta che detto Stato membro ha trasmesso dati inesatti o che non avrebbero dovuto essere trasmessi, gli Stati membri destinatari ne sono informati immediatamente. Essi sono tenuti a rettificare tali informazioni o a cancellarle.

9. Il richiedente asilo ha il diritto, dietro richiesta, di conoscere i dati trattati che lo riguardano.

Se constata che dette informazioni sono state trattate in violazione delle disposizioni del presente regolamento o della direttiva 95/46/CE, soprattutto perché incomplete o inesatte, ha il diritto di ottenerne la rettifica, la cancellazione o il congelamento.

L'autorità che effettua la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati ne dà comunicazione, a seconda dei casi, allo Stato emittente o destinatario delle informazioni.

10. In ciascuno Stato membro interessato è fatta menzione, nel fascicolo intestato alla persona interessata o in un registro, della trasmissione e della ricezione delle informazioni scambiate.

11. I dati scambiati sono conservati per una durata non superiore a quanto necessario ai fini per i quali sono scambiati.

12. Se i dati non sono trattati automaticamente o non sono contenuti o non sono destinati ad essere inseriti in un archivio, ciascuno Stato membro dovrà adottare misure idonee per garantire il rispetto del presente articolo mediante idonei mezzi di controllo.

Articolo 23

Gli Stati membri provvedono a che i servizi incaricati dell'attuazione degli obblighi derivanti dal presente regolamento dispongano delle risorse necessarie per l'assolvimento dei loro compiti e, in particolare, per rispondere entro i termini previsti alle domande d'informazione, e alle richieste di presa in carico e di ripresa in carico.

Articolo 24

1. Gli Stati membri possono concludere tra loro accordi amministrativi bilaterali relativi alle modalità pratiche di esecuzione del presente regolamento, al fine di facilitarne l'attuazione e aumentarne l'efficacia. Detti accordi possono avere per oggetto:

- a) scambi di ufficiali di collegamento;
- b) una semplificazione delle procedure e un accorciamento dei termini applicabili alla trasmissione e all'esame delle richieste di presa in carico e di ripresa in carico;
- c) un meccanismo di razionalizzazione dei trasferimenti che consenta, al termine di un periodo convenuto ma non superiore ad un mese, di procedere, fermi restando gli articoli 6, 7, 8, 15 e 16, al trasferimento soltanto dei casi che uno Stato membro è tenuto a prendere in carico dall'altro Stato membro dopo che è stata effettuata una compensazione del numero di casi reciprocamente trasferibili tra i due Stati membri che gli stessi hanno rinunciato a prendere in carico. Qualsiasi accordo finalizzato alla razionalizzazione dei tra-

sferimenti precisa i criteri sulla base dei quali si decide di procedere o di rinunciare all'esecuzione del trasferimento dei richiedenti asilo interessati.

2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 sono comunicati alla Commissione. La Commissione approva gli accordi di cui alle lettere b) e c) dopo aver verificato che non sono contrari alle disposizioni del presente regolamento.

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 25

1. Il presente regolamento sostituisce la convenzione sulla determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990.

2. Tuttavia, per garantire la continuità del meccanismo di determinazione dello Stato membro competente della domanda d'asilo, quando la domanda d'asilo è stata presentata dopo la data citata all'articolo 31, secondo comma, i fatti che potrebbero determinare la competenza di uno Stato membro in virtù delle disposizioni del presente regolamento sono presi in considerazione anche se precedenti a tale data.

3. Quando, nel regolamento (CE) n. 2725/2000, è fatto riferimento alla convenzione di Dublino, tale riferimento si intende fatto al presente regolamento.

Articolo 26

Per quanto concerne la Repubblica francese, le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione esclusivamente al territorio europeo della Repubblica francese.

Articolo 27

Gli Stati membri applicano le disposizioni del presente regolamento ai richiedenti asilo senza discriminazione fondata sul sesso, la razza, il colore della pelle, la nazionalità o il paese d'origine, le origini etniche o sociali, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.

Articolo 28

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento, e adottano ogni provvedimento necessario per garantirne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 29

1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Qualora sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 7 della stessa.

3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

Articolo 30

Entro tre anni dalla data di cui all'articolo 31, primo comma, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento, proponendo all'occorrenza le necessarie modifiche. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione qualsiasi informazione utile per la stesura della relazione al più tardi sei mesi prima di questa data.

Successivamente alla relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'ap-

plicazione del presente regolamento contemporaneamente alla presentazione delle relazioni sull'attuazione del sistema «Eurodac» di cui all'articolo 24, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2725/2000.

Articolo 31

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento si applica alle domande d'asilo presentate a partire dal primo giorno del sesto mese successivo alla sua entrata in vigore. Per le domande presentate prima di tale data, lo Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo è individuato conformemente ai criteri enunciati nella convenzione di Dublino.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di regolamento del Consiglio sugli aiuti di Stato all'industria carboniera

(2001/C 304 E/11)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 423 def. — 2001/0172(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 26 luglio 2001)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 87, paragrafo 3, lettera e) e 89,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato consultivo istituito conformemente al trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato CECA e le regole adottate per la sua applicazione, in particolare la decisione n. 3632/93/CECA relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera ⁽¹⁾, scadono il 23 luglio 2002.
- (2) La Comunità europea è diventata sempre più dipendente dalle importazioni di fonti di energia primaria. Secondo il Libro verde su una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico ⁽²⁾, adottato dalla Commissione il 29 novembre 2000, diversificando le fonti energetiche per zone geografiche e per prodotti potranno crearsi condizioni di approvvigionamento più sicure. Tale strategia prevede anche lo sviluppo di fonti interne di energia primaria, con particolare riferimento a quelle utilizzate nella produzione di elettricità.
- (3) La scomparsa a breve termine del carbone comunitario non può non incidere sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione europea. Il mercato mondiale del carbone, attualmente stabile e concorrenziale, è caratterizzato da abbondanti risorse e da una grande diversità geopolitica dell'offerta. Tuttavia, alcuni fattori che caratterizzano il contesto energetico attuale, se fossero associati ad una dipendenza totale del carbone importato da paesi terzi, potrebbero aumentare i rischi e le incertezze per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico a lungo termine dell'Unione europea. Fattori di particolare rilievo in questo senso sono il ruolo ancora importante dei combustibili solidi come fonti energetiche, l'evoluzione recente dei prezzi dei prodotti petroliferi e del gas natu-

rale, l'esaurimento progressivo di queste due risorse energetiche e la quota ancora marginale delle energie rinnovabili nell'approvvigionamento energetico. Inoltre, diversi Stati membri hanno deciso la chiusura progressiva delle centrali nucleari o il congelamento degli investimenti in questo settore, il quale contribuisce significativamente alla produzione di elettricità.

- (4) Risulta quindi necessario, in base agli attuali parametri energetici, adottare misure per garantire la disponibilità di alcune capacità di produzione comunitarie di carbone, in modo da contribuire a coprire eventuali incertezze che potrebbero pesare sul mercato dell'energia a lungo termine. Di conseguenza, è opportuno produrre una quantità minima di carbone in modo da conservare l'infrastruttura in stato di funzionamento, la qualificazione professionale di un nucleo di minatori e la competenza tecnologica. Come afferma il Libro verde su una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico, tali misure permetteranno di garantire il mantenimento dell'accesso alle riserve.
- (5) Tenuto conto dei vincoli geologici e dei costi di produzione legati al suo sfruttamento, il carbone estratto negli Stati membri non è in grado di fare concorrenza al carbone importato da paesi terzi. La chiusura di miniere di carbone potrebbe però rendere tecnicamente molto difficile, se non impossibile, l'ulteriore sfruttamento di queste riserve. Il rafforzamento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico a lungo termine dell'Unione europea — che è espressione del principio generale di precauzione — è un obiettivo che giustifica quindi il mantenimento di capacità minime di produzione carboniera sostenute da aiuti di Stato. In tal modo verrà garantito il mantenimento di infrastrutture operative e quindi una disponibilità potenziale di carbone comunitario.
- (6) Capacità minime di produzione di carbone, unitamente ad altre misure, in particolare quelle dirette a promuovere le fonti rinnovabili, contribuiranno a creare una base di fonti interne di energia primaria che beneficerà di varie forme di sostegno pubblico, così da rafforzare significativamente la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione europea. Inoltre, la creazione di una base di fonti comunitarie di energia primaria contribuirà alla promozione degli obiettivi ambientali nel quadro di uno sviluppo sostenibile.
- (7) La base di fonti interne di energia primaria contemplata dal presente regolamento lascia impregiudicata la libertà degli Stati membri di scegliere quali fonti di energia devono garantire il loro approvvigionamento. Eventuali concessioni di aiuti, compresa la loro intensità, devono avvenire nel rispetto delle norme applicabili a ciascuna categoria di fonti di energia e tenendo conto dei loro meriti rispettivi.

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1993, pag. 12.

⁽²⁾ COM(2000) 769 def.

- (8) Una produzione minima di carbone sovvenzionata contribuirà inoltre a mantenere la posizione preminente della tecnologia europea in fatto di estrazione e combustione pulita del carbone e consentirà di trasferirla nelle regioni grandi produttrici di carbone fuori dell'Unione europea. Tale politica contribuirà ad una riduzione significativa delle emissioni inquinanti e dei gas a effetto serra a livello mondiale.
- (9) Conformemente al principio di proporzionalità, la produzione di carbone sovvenzionato deve essere limitata allo stretto necessario per contribuire efficacemente all'obiettivo di rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Gli aiuti accordati dagli Stati saranno quindi limitati alla produzione di carbone, quando lo sfruttamento si inserisce in un piano di salvaguardia delle risorse volto a mantenere l'accesso alle riserve.
- (10) Potranno restare in attività soltanto le unità di produzione che hanno realizzato in passato progressi significativi verso la redditività e ad esse saranno riservati gli aiuti di Stato volti a contribuire al mantenimento dell'accesso alle riserve carboniere a titolo della sicurezza dell'approvvigionamento energetico. L'attuazione di questi principi permetterà di erogare aiuti decrescenti all'industria carboniera.
- (11) La ristrutturazione dell'industria carboniera ha ripercussioni sociali e regionali importanti conseguenti alle riduzioni di attività. Le unità di produzione non ammissibili agli aiuti ai fini dell'obiettivo della sicurezza dell'approvvigionamento energetico dovranno quindi beneficiare, temporaneamente, di aiuti diretti ad attenuare le conseguenze sociali e regionali legate alla loro chiusura. Questi aiuti permetteranno in particolare agli Stati membri di attuare le misure adeguate per procedere ad una riconversione sociale e economica delle regioni colpite dalla ristrutturazione.
- (12) Le imprese potranno inoltre beneficiare di aiuti destinati alla copertura di costi che, secondo le pratiche contabili normali, non influiscono sul costo di produzione. Tali aiuti sono finalizzati a coprire oneri eccezionali, più precisamente gli oneri residui.
- (13) Grazie alla progressiva riduzione del volume di aiuti erogato all'industria carboniera, gli Stati membri, nel rispetto dei loro imperativi di bilancio, potranno procedere ad una redistribuzione degli aiuti al settore dell'energia secondo criteri diversi, fondati sul principio di un trasferimento progressivo degli aiuti tradizionalmente concessi alle energie convenzionali (in particolare al settore carbonifero) verso le fonti energetiche rinnovabili. Gli aiuti alle fonti di energia rinnovabili saranno erogati nel rispetto delle norme e delle modalità dettate dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente⁽¹⁾.
- (14) Nell'assolvimento della sua missione la Comunità deve garantire lo stabilimento, il mantenimento e il rispetto di condizioni normali di concorrenza. Soprattutto per il mercato dell'elettricità, gli aiuti all'industria carboniera non possono essere tali da influire sulla scelta, da parte dei produttori di energia elettrica, delle loro fonti di approvvigionamento di energie primarie. Di conseguenza, i prezzi e le quantità di carbone devono derivare dalla libera accettazione delle parti contraenti in relazione alle condizioni dominanti sul mercato mondiale.
- (15) Il potere di cui la Commissione dispone in materia di autorizzazione degli aiuti deve esercitarsi in base ad una conoscenza precisa e completa delle misure che i governi prevedono di adottare. Occorre quindi che gli Stati membri notifichino alla Commissione a cadenze regolari un riepilogo completo di tutti gli interventi che intendono effettuare direttamente o indirettamente a favore dell'industria carboniera, precisando le ragioni e lo scopo degli interventi previsti, come pure la loro appartenenza a piani di salvaguardia delle risorse carboniere e, se necessario, con eventuali piani di riduzione di attività notificati alla Commissione.
- (16) Sempreché siano compatibili con il regime istituito dal presente regolamento, possono essere concessi aiuti rientranti in categorie diverse da quelle in esso previste, in particolare l'assegnazione all'industria carboniera di aiuti alla ricerca e allo sviluppo, aiuti a favore della tutela dell'ambiente ed aiuti alla formazione. La loro concessione dovrà essere conforme alle condizioni e ai criteri stabiliti dalla Commissione per queste categorie di aiuti.
- (17) L'attuazione delle disposizioni del presente regolamento dopo la scadenza del trattato CECA e della decisione n. 3632/93/CECA potrebbe creare difficoltà per le imprese, poiché nel corso dello stesso anno civile saranno in vigore due distinte discipline degli aiuti. Occorre di conseguenza prevedere un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2002.
- (18) Il regime di aiuti di Stato proposto tiene conto di fattori molto diversi che caratterizzano l'attuale settore carbonifero e il mercato energetico comunitario nel suo insieme. Dopo l'entrata in vigore del regime sarà necessario procedere — sulla base di un'apposita relazione — ad una valutazione di questi fattori, i quali sono soggetti a variazioni più o meno forti, alcune delle quali non prevedibili; particolare attenzione dovrà essere riservata all'effettivo contributo del carbone comunitario al rafforzamento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione europea nel contesto dello sviluppo sostenibile. In base a questa relazione la Commissione formulerà proposte al Consiglio, che terranno conto dell'evoluzione e delle prospettive a lungo termine del presente regime, in particolare degli aspetti sociali e regionali legati alla ristrutturazione dell'industria carboniera,

(1) GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Articolo 1

Obiettivo

Il presente regolamento stabilisce regole per la concessione degli aiuti di Stato all'industria carboniera, volti a contribuire alla creazione, da parte degli Stati membri, di una base di fonti interne di energia primaria per rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Queste regole prendono in considerazione gli aspetti sociali e regionali della ristrutturazione dell'industria carboniera.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) «carbon fossile o carbone»: carboni di alta, media e bassa qualità di classe «A» (carboni sub-bituminosi), ai sensi della classificazione stabilita dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite nel Sistema internazionale di codificazione dei carboni (1);
- b) «base di fonti interne di energia primaria»: la riserva strategica di fonti di energia di uno Stato membro che contribuisce a conseguire l'obiettivo della sicurezza dell'approvvigionamento energetico nel quadro di uno sviluppo sostenibile;
- c) «costo di produzione»: i costi legati alla produzione corrente, calcolati conformemente allo schema delle dichiarazioni di costi trimestrali delle associazioni di imprese carboniere alla Commissione. Sono compresi, oltre alle operazioni di estrazione, le operazioni di condizionamento del carbone, in particolare le operazioni di lavaggio, calibratura, vaglio e i costi di trasporto fino al luogo di utilizzo. Inoltre, la Commissione include nel suo calcolo dei costi di produzione l'ammortamento normale e i tassi di interesse reali sul capitale preso in prestito;
- d) «perdite alla produzione corrente»: il divario positivo tra il costo di produzione e il prezzo di vendita del carbone risultante dalla libera accettazione da parte dei contraenti delle condizioni dominanti sul mercato mondiale;
- e) «produzione di carbone sovvenzionato»: la quantità di carbone, espressa in tonnellate equivalente-carbone, le cui perdite legate alla sua produzione sono coperte da aiuti.

Articolo 3

Aiuti

1. Gli aiuti all'industria del carbone possono essere considerati compatibili con il buon funzionamento del mercato co-

mune soltanto se osservano le disposizioni del capo 2, senza pregiudizio dei regimi di aiuti pubblici relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico, all'ambiente e alla formazione.

2. Gli aiuti concernono esclusivamente i costi del carbone destinato alla produzione di elettricità, alla produzione combinata di calore e di elettricità, alla produzione di coke e all'alimentazione degli altoforni del settore siderurgico, quando il carbone viene utilizzato nella Comunità.

CAPO 2

CATEGORIE DI AIUTI

Articolo 4

Aiuti per la salvaguardia delle risorse

1. Possono essere dichiarati compatibili con il mercato comune gli aiuti alle unità di produzione il cui sfruttamento si inserisce in un piano di salvaguardia delle risorse carboniere che prevede misure per mantenere un accesso a queste riserve.
2. Gli aiuti rivolti a salvaguardare le risorse sono destinati alla copertura delle perdite alla produzione corrente. Essi possono essere considerati compatibili con il mercato comune soltanto quando rispettano le condizioni seguenti:
 - a) l'aiuto notificato per tonnellata equivalente-carbone non supera, per ogni unità di produzione, il divario tra il costo di produzione e l'introito prevedibile per un esercizio carbonifero. L'aiuto effettivamente versato è oggetto di una regolarizzazione annuale in base ai costi e delle entrate reali, non oltre la fine dell'esercizio carbonifero successivo a quello per il quale l'aiuto è stato concesso,
 - b) l'importo dell'aiuto per tonnellata equivalente-carbone non potrà condurre a prezzi di vendita del carbone comunitario inferiori a quelli praticati per i carboni di qualità simile in provenienza da paesi terzi,
 - c) gli aiuti non devono comportare alcuna distorsione della concorrenza tra gli acquirenti e tra gli utilizzatori di carbone nella Comunità.

Articolo 5

Aiuti alla riduzione dell'attività

Gli aiuti destinati alla copertura delle perdite alla produzione corrente delle unità di produzione il cui sfruttamento non si inserisce in un piano di salvaguardia delle risorse carbonifere ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, possono essere considerati compatibili con il mercato comune a condizione che siano conformi alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2 e che le unità di produzione interessate rientrino in un piano di chiusura la cui scadenza è fissata al più tardi per il 31 dicembre 2007.

Articolo 6

Diminuzione progressiva degli aiuti erogati

1. Gli aiuti concessi all'industria carboniera ai sensi dell'articolo 4 devono ridursi in maniera continua e significativa.

(1) Sistema internazionale di codificazione dei carboni di alta e media qualità (1998); Classificazione internazionale dei carboni in filone (1998) e Sistema internazionale di codificazione per l'utilizzo di carboni di bassa qualità (1999).

2. Gli aiuti alla riduzione dell'attività ai sensi dell'articolo 5 devono ridursi in maniera continua e significativa. Non sono ammesse concessioni di aiuti al di là del 31 dicembre 2007.

Articolo 7

Aiuti alla copertura di oneri eccezionali

1. Gli aiuti di Stato concessi alle imprese che hanno o hanno avuto un'attività legata alla produzione di carbone, per permettere loro di coprire i costi legati alla razionalizzazione e ristrutturazione dell'industria del carbone e che non sono in relazione con la produzione corrente (oneri residui), possono essere considerati compatibili con il mercato comune se il loro importo non supera questi costi. Possono beneficiare di questi aiuti le seguenti categorie di costi:

- a) i costi a carico delle sole imprese che procedono o hanno proceduto a ristrutturazioni,
- b) i costi incumbenti a più imprese.

2. Le categorie di costi che derivano dalla razionalizzazione e dalla ristrutturazione dell'industria del carbone sono definite all'allegato.

Articolo 8

Disposizioni comuni

1. L'importo autorizzato dell'aiuto concesso in forza di una disposizione del presente regolamento viene calcolato tenendo conto dell'aiuto concesso agli stessi fini, sotto qualunque forma, da qualsiasi altra risorsa nazionale.

2. Ogni aiuto percepito da un'impresa deve figurare nel conto dei profitti e delle perdite come un reddito distinto del fatturato. Quando un'impresa beneficiaria di un aiuto concesso in forza del presente regolamento esercita oltre all'attività carboniera anche un'altra attività economica, i fondi concessi sono oggetto di una contabilità distinta e sono gestiti senza alcuna possibilità di trasferimento verso quest'altra attività.

CAPO 3

PROCEDURE DI NOTIFICA, ESAME E AUTORIZZAZIONE

Articolo 9

Notifica

1. Oltre alle disposizioni dell'articolo 88 del trattato e del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio ⁽¹⁾, gli aiuti di cui al presente regolamento sono soggetti alle regole speciali previste ai paragrafi da 2 a 9.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni che — in considerazione dell'obiettivo della creazione di una base di fonti interne di energia primaria per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico — giustificano la capacità di produzione stimata il cui accesso

sarà mantenuto nell'ambito del piano di salvaguardia delle risorse carboniere, e comunicano il livello minimo di produzione necessario per garantire il suddetto accesso. Ai fini della determinazione delle unità di produzione che andranno a costituire tale capacità di produzione, gli Stati membri tengono conto delle prospettive economiche delle suddette unità produttive, ed in particolare del livello e del profilo evolutivo dei costi di produzione.

3. Gli Stati membri che prevedono di concedere aiuti ai sensi dell'articolo 4 sottopongono preventivamente alla Commissione un piano di salvaguardia delle risorse che prevede le misure necessarie per mantenere un accesso alle riserve carboniere. Il piano contiene come minimo i seguenti elementi:

- a) i criteri di selezione obiettivi ai quali devono rispondere le unità di produzione onde poter rientrare nel piano di salvaguardia delle risorse carboniere dello Stato membro interessato,
- b) l'individuazione delle unità di produzione che rispondano ai suddetti criteri di selezioni,
- c) per ciascuna unità di produzione, i costi di produzione effettivi o stimati per ogni esercizio,
- d) il livello stimato di capacità di produzione alle quali verrà mantenuto l'accesso,
- e) il volume stimato degli aiuti alla salvaguardia delle risorse per esercizio,
- f) le percentuali rispettive del carbone di origine comunitaria e delle energie rinnovabili — e il loro prevedibile andamento — in rapporto alla base di fonti interne (comunitarie) di energia primaria.

4. Gli Stati membri che prevedono di concedere gli aiuti alla riduzione di attività di cui all'articolo 5 notificano preventivamente alla Commissione un piano di chiusura delle unità di produzione interessate. Il piano contiene come minimo i seguenti elementi:

- a) l'individuazione delle unità di produzione,
- b) per ciascuna unità di produzione, i costi di produzione effettivi o stimati per esercizio carboniero,
- c) il volume stimato degli aiuti alla riduzione dell'attività, per esercizio carboniero.

5. Nell'ambito della notifica dei piani di cui ai paragrafi 3 e 4 gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni riguardanti le emissioni di gas a effetto serra. Essi indicano più particolarmente le riduzioni di emissioni attribuibili all'utilizzazione di tecnologie pulite di combustione del carbone.

⁽¹⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

6. Gli Stati membri notificano alla Commissione ogni modificazione apportata ai piani ad essa previamente comunicati ai sensi del paragrafo 3 o ai sensi del paragrafo 4.

7. Gli Stati membri notificano tutti i provvedimenti finanziari che intendono prendere a favore dell'industria carboniera nel corso di un esercizio carboniero e precisano la loro natura riferendosi alle forme di aiuti di cui agli articoli 4, 5 e 7. Presentano alla Commissione tutte le informazioni relative al calcolo delle previsioni dei costi di produzione e stabiliscono un legame con i piani notificati alla Commissione conformemente ai paragrafi 3 o 4.

8. Gli Stati membri notificano l'importo e tutte le informazioni relative al calcolo degli aiuti effettivamente versati nel corso di un esercizio carboniero, al più tardi sei mesi dopo la chiusura di questo esercizio. Prima della fine dell'esercizio carboniero seguente, indicano anche le regolarizzazioni eventualmente intervenute rispetto agli importi inizialmente versati.

9. In occasione della notifica degli aiuti di cui agli articoli 4, 5 e 7 e in occasione del calcolo degli aiuti effettivamente versati, gli Stati membri comunicano ogni informazione necessaria a verificare se sono state osservate le condizioni e i criteri stabiliti da queste disposizioni.

Articolo 10

Esame e autorizzazione

1. La Commissione esamina i piani che le sono notificati ai sensi dell'articolo 9. La Commissione prende una decisione sulla conformità di questi piani con i criteri fissati agli articoli 4 e 5, e sulla loro conformità rispetto agli obiettivi del presente regolamento, nell'osservanza delle norme di procedura di cui al regolamento (CE) n. 659/1999.

2. La Commissione esamina le misure notificate a norma dell'articolo 9, paragrafo 7 alla luce dei piani comunicate a norma dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4. Essa adotta una decisione nell'osservanza delle disposizioni del regolamento (CE) n. 659/1999.

CAPO 4

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 11

Relazioni della Commissione

1. Entro il 31 dicembre 2006 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, nella quale tratta in particolare delle esperienze fatte e dei problemi incontrati nell'applicazione del regolamento dalla sua entrata in vigore.

2. La Commissione presenta un bilancio delle quote rispettive delle varie fonti interne di energia primaria in ciascuno

Stato membro. Valuta l'efficacia della base interna di fonti di energia primaria, ed in particolare il contributo effettivo del carbone di origine comunitaria al rafforzamento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico a lungo termine della Comunità europea, in una strategia di sviluppo sostenibile.

3. Tenuto conto degli sviluppi delle fonti rinnovabili di energia, queste informazioni consentiranno di determinare la quantità di carbone necessaria nella base di fonti interne di energia primaria.

Articolo 12

Disposizioni di applicazione

La Commissione adotta tutte le misure necessarie all'applicazione del presente regolamento. Essa stabilisce un quadro comune per la comunicazione delle informazioni che permetteranno di valutare il rispetto delle condizioni e dei criteri imposti per la concessione degli aiuti.

Articolo 13

Revisione

1. In base alla relazione di cui all'articolo 11, la Commissione presenta al Consiglio proposte di modifica del presente regolamento riguardanti la sua applicazione agli aiuti relativi al periodo successivo al 1° gennaio 2008. Le proposte di modifica determineranno in particolare, nel rispetto del principio della riduzione continua e significativa degli aiuti all'industria carboniera di cui all'articolo 6, il criterio o i criteri per calcolare l'importo degli aiuti da destinare alle perdite alla produzione corrente per il periodo in questione.

2. La Commissione valuterà l'impatto delle proposte redatte ai sensi del paragrafo 1 sul livello delle produzioni di carbone suscettibili di essere sovvenzionate. Farà le proposte adeguate prevedendo, all'occorrenza, le misure necessarie nell'eventualità di nuove riduzioni di attività. Terrà conto, in questo contesto, delle conseguenze sociali e regionali di tali misure.

Articolo 14

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 2002.

2. Gli aiuti riguardanti i costi relativi al periodo intercorrente tra il 24 luglio 2002 e il 31 dicembre 2002 restano comunque soggetti alle norme della decisione n. 3632/93/CECA.

3. Il presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO

Definizione dei costi di cui all'articolo 7

1. Costi incombenti alle sole imprese che procedono o hanno proceduto a interventi di ristrutturazione e razionalizzazione

ossia esclusivamente:

- a) gli oneri di pagamento delle prestazioni sociali dovute al pensionamento di lavoratori prima che abbiano raggiunto l'età legale della pensione;
- b) le altre spese eccezionali per i lavoratori privati del loro posto di lavoro a seguito di interventi di ristrutturazione e razionalizzazione;
- c) il pagamento di pensioni e di indennità al di fuori del sistema legale ai lavoratori privati del loro posto di lavoro in seguito a interventi di ristrutturazione e razionalizzazione e a quelli che vi avevano diritto prima delle ristrutturazioni;
- d) gli oneri sostenuti dalle imprese per la riqualificazione della manodopera onde facilitare la ricerca di nuovi impieghi al di fuori del settore carboniero, e in particolare i costi della formazione;
- e) le consegne gratuite di carbone ai lavoratori privati del loro posto di lavoro a seguito di interventi di ristrutturazione e razionalizzazione e a quelli che vi avevano diritto prima delle ristrutturazioni;
- f) gli oneri residui derivanti da disposizioni fiscali, legali o amministrative;
- g) i lavori supplementari di sicurezza in sotterraneo causati dalla chiusura di unità di produzione;
- h) i danni minerari, sempre che siano imputabili a unità di produzione che sono oggetto di misure di chiusura a causa della ristrutturazione;
- i) gli oneri residui derivanti dai contributi a organismi incaricati dell'approvvigionamento idrico e dello sgombramento delle acque di scarico;
- j) gli altri oneri residui derivanti dall'approvvigionamento idrico e dallo sgombramento delle acque di scarico;
- k) gli oneri residui per la copertura del regime di assicurazione malattia di ex minatori;
- l) i deprezzamenti intrinseci eccezionali sempre che derivino dalla chiusura di unità di produzione (senza tener conto di ogni rivalutazione intervenuta dopo il 1° gennaio 1986 che supererebbe il tasso d'inflazione).

2. Costi incombenti a più imprese

- a) l'aumento derivante dalla diminuzione, dovuta alle ristrutturazioni, del numero di chi versa i contributi, dei contributi associati, al di fuori del sistema legale, alla copertura degli oneri sociali;
- b) le spese causate dalle ristrutturazioni per l'approvvigionamento idrico e lo sgombramento delle acque di scarico;
- c) l'aumento dei contributi a organismi incaricati dell'approvvigionamento idrico e dello sgombramento delle acque di scarico, sempre che quest'aumento derivi da una diminuzione, dopo la ristrutturazione, della produzione carboniera soggetta a contributo.

Proposta di regolamento del Consiglio relativo ad un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale

(2001/C 304 E/12)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 401 def. — 2001/0153(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 27 luglio 2001)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 87, paragrafo 3, lettera e) e l'articolo 89,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 giugno 2000 la Commissione europea e il governo della Corea hanno firmato i Verbali concordati relativi alla costruzione navale mondiale («i Verbali concordati»), al fine di ripristinare condizioni di concorrenza eque e trasparenti; tuttavia, gli impegni di cui ai Verbali concordati, in particolare l'impegno ad assicurare un meccanismo efficace di controllo dei prezzi, non sono stati effettivamente rispettati e quindi non è stato ottenuto un risultato soddisfacente.
- (2) Gli aiuti al funzionamento non hanno permesso di garantire che la cantieristica europea non fosse lesa da attività concorrenziali non conformi alle normali condizioni di concorrenza nel mercato della costruzione navale. Di conseguenza, come previsto all'articolo 3 del regolamento del Consiglio relativo agli aiuti alla costruzione navale⁽¹⁾ («il regolamento del 1998 relativo agli aiuti alla costruzione navale») non possono più essere concessi aiuti al funzionamento connessi al contratto per la costruzione di navi, per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2001.
- (3) Tuttavia, a titolo di misura eccezionale e temporanea, in deroga all'articolo 3 del regolamento 1998 sulla costruzione navale e al fine di assistere i cantieri navali comunitari operanti nei segmenti che sono stati considerevolmente danneggiati dalla concorrenza sleale coreana, è opportuno autorizzare un meccanismo difensivo temporaneo per determinati segmenti di mercato e per un periodo di tempo limitato, fintantoché non sia stata data effettiva esecuzione ai Verbali concordati.
- (4) La situazione della cantieristica comunitaria è eterogenea. Dalla Quarta relazione della Commissione sulla situazione della cantieristica a livello mondiale risulta che circa metà della stazza lorda compensata prodotta nei cantieri navali comunitari riguarda i segmenti di mercato nei quali i cantieri comunitari sono in forte posizione sul mercato internazionale; in altri segmenti, tuttavia, si ha la prova che i cantieri navali della Comunità sono gravemente danneggiati dalla concorrenza sleale coreana. Un sostegno temporaneo connesso al contratto può pertanto essere autorizzato in talune circostanze in detti segmenti, in particolare in quelli delle navi portacontainer, delle chimichiere e delle navi cisterna.

- (5) Può essere autorizzato un sostegno del 6 % del valore contrattuale prima dell'aiuto al fine di permettere effettivamente ai cantieri navali comunitari di superare la concorrenza coreana sleale. In talune circostanze può essere necessario un sostegno a concorrenza del 14 % del valore contrattuale prima dell'aiuto.
- (6) Il meccanismo difensivo temporaneo non deve causare distorsioni di concorrenza tra i cantieri comunitari. Un sostegno superiore al 6 % può essere autorizzato unicamente qualora costituisca il minimo necessario per consentire a un cantiere comunitario di competere in maniera leale per aggiudicarsi un particolare contratto e a condizione che siano rispettati i requisiti di trasparenza.
- (7) Per garantire che l'aiuto si limiti allo stretto necessario e per permettere che la diffusione dell'informazione sia la più completa possibile, occorre che tutti i cantieri navali della Comunità in grado di costruire il tipo di nave oggetto di una notificazione siano informati della stessa ed abbiano la possibilità di comunicare direttamente alla Commissione le loro osservazioni in merito.
- (8) Il meccanismo difensivo temporaneo dovrà essere autorizzato solo dopo che la Comunità abbia avviato nei confronti della Corea la procedura di risoluzione della controversia, chiedendo consultazioni con la Corea conformemente all'intesa dell'OMC sulle regole e procedure per la risoluzione delle controversie, e non sarà più applicabile una volta che tale procedura sia giunta a soluzione o sia stata sospesa in esito ad un accordo tra la Corea e la Comunità che riconosca l'effettiva esecuzione dei Verbali concordati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 del regolamento del 1998 relativo agli aiuti alla costruzione navale. Inoltre, si intende per:

- a) «navi portacontainer» le navi progettate con uno scafo ad un solo ponte con un'intelaiatura per l'alloggiamento dei container (standard o non standard; frigoriferi o non frigoriferi) configurante una serie di celle che fungono da guide per facilitare lo stivaggio dei container nello spazio sotto coperta e in parte anche sopra coperta. Altre navi per il trasporto misto di merci containerizzate e di altre merci sono considerate navi portacontainer qualora la parte prevalente della capacità di trasporto merci sia riservata ai container;

⁽¹⁾ GU L 202 del 18.7.1998, pag. 1.

- b) «navi chimichiere» le navi progettate con uno scafo ad un solo ponte ed una serie di cisterne integrali e/o indipendenti adatte al trasporto di prodotti chimici allo stato liquido. Le chimichiere sono navi caratterizzate dalla capacità di trasportare e di maneggiare varie sostanze allo stesso tempo nonché dal particolare rivestimento delle cisterne in funzione della natura e del rischio delle merci trasportate;
- c) «navi cisterna» le navi progettate con uno scafo ad un solo ponte e aventi una serie di cisterne integrali e/o indipendenti adatte al trasporto di prodotti petroliferi raffinati allo stato liquido.

Articolo 2

1. Fatti salvi i paragrafi che seguono e in deroga all'articolo 3 del regolamento 1998 relativo agli aiuti alla costruzione navale, un aiuto diretto per il sostegno di contratti per la costruzione di navi portacontainer, chimichiere e navi cisterna può essere considerato compatibile con il mercato comune nel caso in cui un cantiere navale coreano sia entrato in concorrenza per l'aggiudicazione del contratto offrendo un prezzo inferiore.
2. L'aiuto di cui al presente articolo può essere autorizzato per i contratti di costruzione navale fino ad un'intensità massima del 6 % del valore contrattuale prima dell'aiuto.
3. L'aiuto di cui al paragrafo 2 può essere maggiorato qualora uno Stato membro dimostri la necessità di un'intensità di aiuto superiore per garantire l'aggiudicazione del contratto in questione a un cantiere comunitario. L'importo dell'aiuto proposto deve limitarsi al minimo necessario per conseguire tale scopo e non può in nessun caso superare il 14 % del valore contrattuale prima dell'aiuto. Devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2.
4. Per i contratti di costruzione navale con valore contrattuale prima dell'aiuto superiore ai 10 milioni di euro, il massimale è pari alla metà dei tassi indicati ai precedenti paragrafi 2 e 3.
5. Il presente regolamento non si applica alle navi consegnate dopo più di tre anni dalla data della firma del contratto definitivo. Tuttavia la Commissione può concedere una proroga del periodo di tre anni qualora ciò sia giustificato dalla complessità tecnica del progetto di costruzione navale in questione o da ritardi dovuti a perturbazioni inattese, gravi e documentate che si ripercuotano sul programma di lavoro di un cantiere, causate da circostanze eccezionali, imprevedibili ed esterne all'impresa.
6. La Commissione segue da vicino l'andamento dei segmenti di mercato ammissibili ad aiuto ai sensi del paragrafo 1, in particolare per quanto concerne gli elementi atti a dimostrare chiaramente che uno specifico segmento di mercato nell'ambito della Comunità è stato direttamente danneggiato da condizioni di concorrenza sleali e non trasparenti.

Articolo 3

1. L'aiuto di cui all'articolo 2 è soggetto alle disposizioni dell'articolo 88 del trattato.
2. Gli aiuti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, accordati tanto nel quadro di un regime di aiuti che al di fuori di esso, sono soggetti a notifica individuale e possono essere autorizzati in base al presente regolamento solo alle condizioni seguenti:
 - a) all'atto del ricevimento di una notificazione completa la Commissione trasmette senza indugio a tutti gli Stati membri le seguenti informazioni: nome e indirizzo del cantiere che richiede l'aiuto e acquirente previsto; tipo di nave e dimensioni; importo dell'aiuto notificato;
 - b) ciascuno Stato membro trasmette immediatamente tali informazioni a tutti i cantieri del suo territorio che siano in grado di costruire il tipo di nave in questione, informandoli che possono sottoporre alla Commissione entro dieci giorni lavorativi osservazioni sull'aiuto notificato;
3. La Commissione trasmette agli Stati membri un modello tipo da utilizzare ai fini della comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 2, lettera a).
4. La Commissione adotta una decisione conformemente al regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE ⁽¹⁾.

Articolo 4

Il presente regolamento si applica ai contratti definitivi firmati a decorrere dalla data della sua entrata in vigore fino a quella di scadenza, ad eccezione dei contratti definitivi firmati prima che la Comunità abbia comunicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* che ha avviato nei confronti della Corea la procedura di risoluzione della controversia, chiedendo consultazioni conformemente all'intesa OMC sulle regole e procedure per la risoluzione delle controversie, e dei contratti definitivi firmati un mese dopo che la Commissione abbia comunicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* che la procedura suddetta è stata conclusa o sospesa, avendo la Corea e la Comunità concordemente riconosciuto che è stata data effettiva esecuzione ai Verbali concordati.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e scade il 31 dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

Proposta di decisione del Consiglio che autorizza il Portogallo ad applicare una riduzione dell'aliquota d'accisa al rum e ai liquori prodotti e consumati nella regione autonoma di Madera, nonché ai liquori e alle acquaviti prodotti e consumati nella regione autonoma delle Azzorre

(2001/C 304 E/13)

COM(2001) 442 def. — 2001/0169(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 27 luglio 2001)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 299, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) nelle domande presentate il 15 giugno 2000 e il 28 febbraio 2001 riguardanti le misure da prendere nel quadro dell'articolo 299, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle regioni ultraperiferiche, il Portogallo fa presente che l'applicazione di un'aliquota d'accisa ridotta per il rum e i liquori prodotti e consumati a Madera e per i liquori e le acquaviti prodotti e consumati nelle Azzorre è giudicata indispensabile per la sopravvivenza dei settori di attività connessi alla produzione e alla commercializzazione delle bevande in questione. Se si considerano infatti gli elevati prezzi di costo di queste attività, dovuti per lo più all'insularità (aziende di dimensioni ridotte, modesti quantitativi prodotti, lontananza, discontinuità geografica e dimensioni limitate del mercato locale), solo una riduzione dell'onere fiscale che grava sul rum, sui liquori e sulle acquaviti prodotti in queste isole e venduti in pratica solo sui loro mercati locali potrà ripristinare la posizione concorrenziale di questi prodotti rispetto alle bevande alcoliche analoghe importate o fornite dal resto della Comunità, garantendo quindi la sostenibilità dei settori di attività in questione; per ripristinare questa posizione concorrenziale occorre ridurre l'onere fiscale onde compensare, per le bevande alcoliche prodotte nelle regioni autonome di Madera e delle Azzorre, lo svantaggio concorrenziale derivante dai loro costi di produzione e di commercializzazione più elevati. Dall'analisi delle cifre relative ai prezzi di vendita delle bevande alcoliche vendute nelle regioni suddette risulta che una riduzione dell'aliquota d'accisa pari al 75 % della normale aliquota nazionale portoghese sull'alcole etilico permetterebbe di allineare i prezzi di vendita delle bevande alcoliche prodotte a Madera e nelle Azzorre con quelli delle bevande analoghe importate o fornite dal resto della Comunità, garantendo la sopravvivenza e l'eventuale espansione dell'industria esistente. Le vendite di bevande alcoliche prodotte a Madera e nelle Azzorre, pari attualmente a 360 000 litri all'anno, assicurano circa 130 posti di lavoro diretti, di cui 70 stagionali.

(2) l'applicazione da parte del Portogallo, in deroga all'articolo 90 del trattato, di un'aliquota d'accisa ridotta al rum e ai

liquori prodotti e consumati nella regione autonoma di Madera, nonché ai liquori e alle acquaviti prodotti e consumati nella regione autonoma delle Azzorre, è pertanto necessaria e giustificata dalla necessità di non compromettere lo sviluppo di queste regioni.

(3) vista la necessità di garantire agli operatori economici locali il clima di sicurezza fiscale necessario per lo sviluppo delle loro attività commerciali, nonché di fissare una data limite per l'applicazione delle deroghe fiscali, la presente deroga viene concessa per un periodo di sette anni.

(4) una proroga di tale durata deve tuttavia essere associata all'obbligo di presentare una relazione intermedia che consenta alla Commissione di valutare la persistenza dei motivi che hanno giustificato la deroga fiscale.

(5) la presente proposta di decisione lascia impregiudicata l'eventuale applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 90 del trattato, il Portogallo è autorizzato ad applicare, nella regione autonoma di Madera, al rum e ai liquori ivi prodotti e consumati nonché, nella regione autonoma delle Azzorre, ai liquori e alle acquaviti ivi prodotti e consumati un'aliquota d'accisa inferiore all'aliquota normale applicabile all'alcole, fissata all'articolo 3 della direttiva 92/84/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.

Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 è limitata:

a) per quanto riguarda Madera

— al rum definito all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1576/89 ⁽²⁾ avente la caratteristica geografica «Rum da Madeira» di cui all'articolo 5, paragrafo 3 e all'allegato II, punto 1 di detto regolamento;

⁽¹⁾ GU L 316 del 31.10.1992.

⁽²⁾ GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1, regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3378/94 (GU L 366 del 31.12.1994, pag. 1).

— ai liquori definiti all'articolo 1, paragrafo 4, lettera r) del regolamento (CEE) n. 1576/89 ottenuti da frutta o da piante regionali.

b) per quanto riguarda le Azzorre

— ai liquori definiti all'articolo 1, paragrafo 4, lettera r) del regolamento (CEE) n. 1576/89, ottenuti da frutta o da materie prime regionali;

— all'acquavite di vino e all'acquavite di vinaccia o marc, aventi le caratteristiche e le qualità di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettere d) e f) del regolamento (CEE) n. 1576/89.

Articolo 3

L'aliquota d'accisa ridotta applicabile ai prodotti di cui all'articolo 1 può essere inferiore all'aliquota minima dell'accisa sul-

l'alcole fissata dalla direttiva 92/84/CEE, ma non può essere inferiore di oltre il 75 % all'aliquota nazionale standard sull'alcole.

Articolo 4

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2008. Entro e non oltre il 31 dicembre 2005, il Portogallo trasmette alla Commissione una relazione che le consenta di valutare la persistenza dei motivi che hanno giustificato la concessione dell'aliquota ridotta.

Articolo 5

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un sistema di sorveglianza e di verifica per il tonno

(2001/C 304 E/14)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 406 def. — 2001/0170(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 30 luglio 2001)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità ha interessi di pesca nel Pacifico orientale e ha avviato la procedura di adesione alla Commissione interamericana per il tonno tropicale, in prosieguo «CITT». In attesa di tale adesione e conformemente all'obbligo di cooperare che le incombe in virtù della Convenzione delle Nazioni unite sul diritto del mare, essa ha deciso di applicare le misure adottate dalla CITT.
- (2) Con decisione 1999/337/CE del Consiglio ⁽¹⁾, la Comunità ha firmato l'accordo relativo al programma internazionale per la conservazione dei delfini, in prosieguo «APICD», e ne ha deciso, con decisione 1999/386/CE del Consiglio ⁽²⁾, l'applicazione a titolo provvisorio in attesa della sua approvazione. La Comunità deve pertanto applicare le disposizioni previste dall'accordo, la cui segreteria è assicurata dalla CITT.
- (3) Nel luglio 1999 le parti contraenti dell'APICD hanno deciso di istituire un sistema di sorveglianza e di verifica del tonno pescato nella zona di applicazione dell'accordo, al fine di individuare il tonno pescato senza rischi per i delfini.
- (4) Tale decisione è divenuta vincolante per le parti contraenti dell'accordo e la Comunità deve pertanto garantirne l'applicazione alle navi da pesca comunitarie.
- (5) Per quanto riguarda gli sbarchi e il trasferimento nei porti delle catture, le relative osservazioni sono di competenza degli Stati membri, che tuttavia, mediante una convenzione o un accordo amministrativo, possono delegare tale responsabilità allo Stato del porto di sbarco.
- (6) Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento costituiscono, secondo i casi, delle misure di gestione o delle misure di portata generale, ai sensi dell'arti-

colo 2 della decisione 1999/468/CE del 28 giugno 1999 recante le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽³⁾. Pertanto esse devono essere adottate con la procedura di gestione di cui all'articolo 4, ovvero con la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della stessa decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1**Oggetto**

Il presente regolamento stabilisce i principi generali e le condizioni per l'applicazione da parte della Comunità del sistema di sorveglianza e di verifica del tonno adottato dall'accordo relativo al programma internazionale per la conservazione dei delfini, in prosieguo APICD.

Articolo 2**Campo d'applicazione**

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle navi da pesca comunitarie, battenti bandiera degli Stati membri e registrate nella Comunità, adibite alla pesca del tonno nelle acque del Pacifico orientale di cui all'articolo 3 dell'APICD.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle navi da trasporto battenti bandiera degli Stati membri e registrate nella Comunità che trasportano tonno oggetto di un documento di accompagnamento.

Articolo 3**Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «Tonno»: la specie del sottordine degli scombridi, eccettuato il genere *Scomber*,
- 2) «Delfino»: la specie della famiglia dei delfinidi, associata alla pesca del tonno pinna gialla nella zona di cui all'articolo 2;

⁽¹⁾ GU L 132 del 27.5.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 147 del 12.6.1999, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- 3) «Tonno pescato senza rischi per i delfini»: il tonno catturato mediante cale in cui non sono stati registrati casi di morte o di ferimento grave di delfini;
- 4) «Tonno pescato con rischi per i delfini»: il tonno catturato mediante cale in cui sono stati registrati casi di morte o di ferimento grave di delfini;
- 5) «Osservatore»: la persona assegnata ad una nave, dalla Commissione interamericana per il tonno tropicale (CITT) o da un programma nazionale della parte contraente, per registrare le operazioni di pesca della nave di cui trattasi;
- 6) «Documento di accompagnamento»: il documento conforme ai modelli A e B, di cui all'allegato I (tonno pescato «senza rischi per i delfini») e all'allegato II (tonno pescato «con rischi per i delfini»);
- 7) «Cala»: l'azione di calare in acqua e salpare una sciabica al fine di catturare tonni;
- 8) «Contenitore»: qualunque contenitore utilizzato per lo stoccaggio del tonno alla fine delle operazioni di scarico, durante il processo di congelamento o durante il trasporto in vista della trasformazione.

Articolo 4

Obblighi degli Stati membri

1. Gli Stati membri sono responsabili della sorveglianza e della verifica del tonno catturato, trasportato e scaricato dalle navi battenti la loro bandiera, nonché del tonno destinato alla trasformazione sul loro territorio.
2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 si estende anche al tonno sbarcato, al di fuori della zona di cui all'articolo 2, da navi operanti in tale zona. Per dette navi il sistema di sorveglianza prevede la conferma del peso sbarcato.
3. Gli Stati membri forniscono all'osservatore imbarcato, appositi formulari per il documento di accompagnamento, da compilare per ciascuna delle navi battenti la loro bandiera autorizzate a pescare il tonno nella zona di cui all'articolo 2.

Articolo 5

Obblighi del comandante

1. L'osservatore classifica il tonno come tonno pescato «senza rischi per i delfini» o «con rischi per i delfini» e sulla base di tale classificazione il tonno è caricato nelle stive previamente preparate e contrassegnate a tale scopo.
2. Al termine delle operazioni di carico, l'osservatore, previa consultazione del comandante o della persona delegata da que-

st'ultimo, riporta sul documento di accompagnamento corrispondente, per rete, le specie e i quantitativi stimati di tonno caricati in ciascuna stiva. Il comandante o la persona da lui delegata sigla, insieme all'osservatore, ciascun documento di accompagnamento così compilato.

3. Qualunque trasferimento in mare di tonno, dalla rete di un peschereccio verso un altro peschereccio deve essere indicato nel documento di accompagnamento, dall'osservatore di ciascuno dei pescherecci interessati, specificando i quantitativi, le specie e la classificazione del tonno così trasferito come tonno pescato «senza rischi per i delfini» o «con rischi per i delfini».

4. Alla fine della campagna di pesca il comandante, insieme all'osservatore, rivede il documento di accompagnamento, agguinandovi eventuali osservazioni, e lo firma.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate dalla Commissione con la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

Articolo 6

Operazioni di sbarco

1. Il comandante della nave, l'armatore o il suo agente comunicano alle autorità nazionali, almeno settantadue ore prima della data prevista di sbarco, le date e i luoghi in cui sarà effettuato lo sbarco di tutte le catture o di parti di esse, al fine di permettere la verifica dello sbarco suddetto.
2. Se alla fine di uno sbarco la campagna di pesca è terminata, alla nave è consegnato un nuovo documento di accompagnamento per la nuova campagna di pesca, in cima al quale figura il tonno eventualmente rimasto a bordo.
3. Se alla fine di uno sbarco la campagna di pesca prosegue, la nave conserva l'originale del documento di accompagnamento e ne trasmette copia, convalidata dalle firme originali, alle autorità nazionali del porto di sbarco.
4. Qualora il tonno sia sbarcato da un peschereccio e poi caricato su una nave da trasporto per essere trasferito verso un altro luogo per la trasformazione, lo Stato di bandiera della nave da trasporto è tenuto a richiedere il documento di accompagnamento per tale carico, conserva le informazioni relative allo sbarco, che includono il peso totale del pesce sbarcato, nel caso in cui sia stato controllato, e verifica che durante tutte le operazioni di carico e di trasporto il tonno pescato «senza rischi per i delfini» sia tenuto sempre separato dal tonno pescato «con rischi per i delfini». Durante il trasporto le due categorie di tonno possono essere tenute nello stesso locale, purché restino fisicamente separate e il tonno pescato «con rischi per i delfini» sia chiaramente etichettato.

5. Se il tonno è sbarcato per essere avviato immediatamente alla trasformazione, lo Stato membro del luogo di trasformazione deve conservare la documentazione relativa allo sbarco e registrare il peso controllato del tonno pescato «senza rischi per i delfini» e di quello pescato «con rischi per i delfini». Detto Stato membro utilizzerà l'originale del documento di accompagnamento per inserire le informazioni richieste nella base dati e seguire l'iter del tonno trasformato ed invierà una copia di detto documento allo Stato membro di bandiera della nave che ha pescato il tonno di cui trattasi.

6. Il tonno sbarcato è posto in contenitori diversi, a seconda che il tonno sia stato classificato come tonno pescato «senza rischi per i delfini» o come tonno pescato «con rischi per i delfini», identificando ciascun contenitore con una scritta recante il numero del documento di accompagnamento, la classificazione del tonno e il peso controllato.

7. Qualunque vendita di una parte delle catture è accompagnata dal numero di riferimento del documento di accompagnamento corrispondente, durante tutto il circuito di trasformazione. Ogni trasferimento delle catture deve essere notificato alle autorità competenti dello Stato membro del luogo di sbarco e/o di trasformazione, indicando il numero e il documento di accompagnamento, le specie e i quantitativi di tonno nonché l'identità del destinatario.

8. Quando si effettuano sbarchi nei porti di paesi terzi, il comandante trasmette alle autorità nazionali dello Stato membro di bandiera una copia del documento di accompagnamento firmata dall'osservatore e dallo stesso comandante.

9. Mediante accordi bilaterali specifici gli Stati membri possono delegare l'osservazione degli sbarchi e dei trasporti alle autorità dello Stato del porto interessato. Spetta allora allo Stato suddetto applicare il sistema qui descritto per quanto riguarda i tonni sbarcati e trasportati sul suo territorio, indipendentemente dalla bandiera della nave che li ha pescati.

10. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate dalla Commissione con la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

Articolo 7

Trasmissione dei dati

1. Gli Stati membri creano una base di dati informatica per l'attuazione del sistema di sorveglianza e di verifica del tonno, alla quale la Commissione deve poter accedere per via informatica.

2. Entro dieci giorni dalla data di ricevimento gli Stati membri trasmettono alla segreteria dell'APICD, nonché alla Commissione, copia dei documenti di accompagnamento, firmati dall'osservatore e dal comandante.

3. Entro il 1° maggio di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull'attuazione del sistema di sorveglianza e di verifica del tonno. La Commissione, basandosi su tale relazione, trasmette a sua volta una relazione alla segreteria dell'APICD, prima di ogni riunione annuale.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione nome e indirizzo completo dei funzionari responsabili dell'attuazione del sistema di sorveglianza e di verifica del tonno.

5. La Commissione comunica alla segreteria dell'APICD nome e indirizzo completo dei funzionari della Commissione responsabili dell'attuazione del sistema di sorveglianza e di verifica del tonno.

Articolo 8

Modificazione degli allegati

Gli allegati I e II possono essere modificati, con la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 3, al fine di renderli conformi alle misure di conservazione adottate dall'APICD, divenute obbligatorie per la Comunità.

Articolo 9

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio (1).

2. Quando sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa.

3. Quando sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa.

4. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 e all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(1) GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati

(2001/C 304 E/15)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 425 def. — 2001/0173(COD)

(Presentata dalla Commissione il 30 luglio 2001)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 37, 95 e 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) La libera circolazione degli alimenti e dei mangimi sicuri e sani costituisce un aspetto essenziale del mercato interno e contribuisce in modo significativo alla salute e al benessere dei cittadini, nonché alla realizzazione dei loro interessi sociali ed economici.
- (2) Nella realizzazione delle politiche comunitarie dev'essere garantito un elevato livello di tutela della vita e della salute umana.
- (3) Al fine di proteggere la salute umana e animale, gli alimenti e i mangimi che contengono, sono costituiti o sono prodotti a partire da organismi geneticamente modificati (qui di seguito denominati «alimenti e mangimi geneticamente modificati») devono essere sottoposti a una valutazione della sicurezza tramite una procedura comunitaria prima di essere immessi sul mercato comunitario.
- (4) Le differenze fra le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative nazionali in materia di valutazione e autorizzazione degli alimenti e mangimi geneticamente modificati (OGM) può costituire un ostacolo alla libera circolazione, creando condizioni di competizione iniqua e disuguale.

(5) Il regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari ⁽¹⁾ stabilisce una procedura di autorizzazione, cui partecipano gli Stati membri e la Commissione, per gli alimenti geneticamente modificati. Detta procedura va resa più snella e trasparente.

(6) Il regolamento (CE) n. 258/97 istituisce anche una procedura di notifica per i nuovi prodotti alimentari sostanzialmente equivalenti a quelli che già esistono. Se l'equivalenza sostanziale rappresenta un elemento cardine del processo di valutazione della sicurezza degli alimenti geneticamente modificati, essa non si identifica però con tale valutazione. Al fine di garantire chiarezza, trasparenza e un contesto armonizzato per l'autorizzazione degli alimenti geneticamente modificati, la procedura di notifica per tali alimenti dev'essere abbandonata.

(7) I mangimi che contengono o sono costituiti da OGM finora sono stati autorizzati in virtù della direttiva 90/220/CEE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati ⁽²⁾; non esiste alcuna procedura di autorizzazione per i mangimi derivati da OGM; occorre dunque stabilire una procedura comunitaria di autorizzazione unica, efficiente e trasparente per i mangimi che contengono, sono costituiti o sono prodotti a partire da OGM.

(8) Le nuove procedure di autorizzazione per gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati devono comprendere i nuovi principi contenuti nella direttiva 2001/18/CE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio ⁽³⁾. Esse inoltre devono ricorrere al nuovo quadro per la valutazione di rischio in materia di sicurezza degli alimenti varato dal regolamento (CE) n. .../. . . che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per gli alimenti e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. In tal modo, gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati potranno essere autorizzati ai fini dell'immissione sul mercato soltanto dopo una valutazione scientifica del più alto livello possibile, da effettuarsi sotto la responsabilità dell'Autorità europea per gli alimenti, dei rischi che essi eventualmente presentino per la salute umana e animale o per l'ambiente. Detta valutazione scientifica dev'essere seguita da una decisione unica relativa alla gestione del rischio adottata dalla Comunità, ai sensi di una procedura regolamentare che garantisca una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

- (9) L'esperienza ha dimostrato che l'autorizzazione non dev'essere rilasciata per un singolo utilizzo qualora un prodotto sia passibile di essere utilizzato sia per la produzione di alimenti che di mangimi; pertanto, tali prodotti dovrebbero essere autorizzati soltanto nel caso in cui soddisfino i criteri di autorizzazione sia degli alimenti che dei mangimi.
- (10) Ai sensi del presente regolamento può essere rilasciata un'autorizzazione sia a un OGM e ai prodotti per la fabbricazione di alimenti e/o di mangimi che contengono, sono costituiti o sono prodotti a partire da quell'OGM, sia ad alimenti o mangimi prodotti a partire da un OGM. Pertanto, qualora un OGM utilizzato per la fabbricazione di un alimento e/o di un mangime sia stato autorizzato ai sensi del presente regolamento, gli alimenti e/o i mangimi che contengono, sono costituiti o sono prodotti a partire da quell'OGM non necessitano di un'autorizzazione in virtù del presente regolamento, ma sono soggetti alle disposizioni di cui all'autorizzazione rilasciata per quell'OGM. Inoltre, gli alimenti dotati di autorizzazione rilasciata ai sensi del presente regolamento sono esenti dalle norme di cui al regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari, tranne il caso in cui rientrino in una o più delle categorie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 258/97 per quanto riguarda una caratteristica non considerata ai fini dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente regolamento.
- (11) La direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 94/34/CE, del 30 giugno 1994 ⁽²⁾, legifera in materia di autorizzazioni degli additivi utilizzati nei generi alimentari. Oltre alla suddetta procedura di autorizzazione, gli additivi alimentari che contengono, sono costituiti o sono prodotti a partire da OGM devono rientrare a propria volta nell'ambito del presente regolamento per quanto riguarda la valutazione della sicurezza della modificazione genetica, mentre l'autorizzazione finale dev'essere rilasciata ai sensi della procedura stabilita dalla direttiva 89/107/CEE.
- (12) Gli aromi che rientrano nell'ambito della direttiva 88/388/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, sugli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari, che contengono, sono costituiti o sono prodotti a partire da OGM rientrano nell'ambito del presente regolamento per quanto riguarda la valutazione della sicurezza della modificazione genetica.
- (13) La direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/20/CE ⁽⁴⁾ del Consiglio, dispone una procedura di approvazione per le materie prime per mangimi prodotte secondo tecnologie differenti passibili di costituire un rischio per la salute umana e animale o per l'ambiente; simili materie prime che contengono, sono costituite o prodotte a partire da OGM devono rientrare invece nell'ambito del presente regolamento.
- (14) La direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/20/CE ⁽⁶⁾ del Consiglio, dispone una procedura di autorizzazione per l'immissione sul mercato di additivi da utilizzare nei mangimi. In aggiunta alla suddetta procedura di autorizzazione, gli additivi per i mangimi che contengono, sono costituiti o sono prodotti a partire da OGM devono rientrare anche nell'ambito del presente regolamento per quanto riguarda la valutazione della sicurezza della modificazione genetica, mentre l'autorizzazione finale dev'essere rilasciata in conformità della procedura di cui alla direttiva 70/524/CEE.
- (15) Il presente regolamento riguarda alimenti e mangimi prodotti «da» un OGM, ma non quelli prodotti «con» un OGM. Il criterio determinante è se materiale derivato dal materiale di partenza geneticamente modificato sia presente o meno nell'alimento o mangime. Gli ausiliari di fabbricazione quali definiti dalla direttiva 89/107/CEE, utilizzati solo durante il processo di produzione degli alimenti e dei mangimi, non rientrano nella definizione di alimento o mangime e, pertanto, non sono compresi nel presente regolamento. Allo stesso modo, non sono compresi gli alimenti e i mangimi prodotti con l'aiuto di un ausiliare di fabbricazione geneticamente modificato. In tal modo, gli alimenti prodotti con un enzima geneticamente modificato che non rimane nel prodotto finale e i prodotti ottenuti da animali nutriti con mangimi geneticamente modificati o trattati con medicinali geneticamente modificati non saranno soggetti né all'obbligo di autorizzazione né all'obbligo di etichettatura di cui al presente regolamento.
- (16) Ai sensi dell'articolo 153 del trattato, la Comunità contribuisce a promuovere il diritto dei consumatori all'informazione. In aggiunta agli altri tipi di informazione al pubblico previsti dal presente regolamento, l'etichettatura dei prodotti consente ai consumatori di operare una scelta informata e promuove la correttezza delle transazioni fra venditore e acquirente.
- (17) L'articolo 2 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità ⁽⁷⁾ dispone che l'etichettatura non induca in errore l'acquirente quanto alle caratteristiche dell'alimento e in particolare per quanto riguarda la sua natura, identità, proprietà, composizione, metodo di fabbricazione o produzione.

(1) GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27.

(2) GU L 237 del 10.9.1994, pag. 1.

(3) GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8.

(4) GU L 80 del 25.3.1999, pag. 20.

(5) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

(6) GU L 80 del 25.3.1999, pag. 20.

(7) GU L 109 del 6.3.2000, pag. 29.

- (18) Ulteriori norme in materia di etichettatura degli alimenti geneticamente modificati si trovano al regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari e al regolamento (CE) n. 1139/98 ⁽¹⁾ concernente l'obbligo di indicare nell'etichettatura di alcuni prodotti alimentari derivati da organismi geneticamente modificati caratteristiche diverse da quelle di cui alla direttiva 79/112/CEE, modificata dal regolamento (CE) n. 49/2000 ⁽²⁾, e al regolamento (CE) n. 50/2000 concernente l'etichettatura dei prodotti e ingredienti alimentari contenenti additivi e aromi geneticamente modificati o derivati da organismi geneticamente modificati ⁽³⁾.
- (19) Occorre stabilire norme armonizzate sull'etichettatura per i mangimi geneticamente modificati, in modo da fornire agli utenti finali, in particolare gli allevatori, informazioni accurate sulla composizione e le proprietà dei mangimi, così che possano compiere scelte consapevoli.
- (20) L'etichettatura deve contenere informazioni oggettive indicanti se un alimento o mangime contiene, è costituito o prodotto a partire da OGM; un'etichettatura chiara, indipendentemente dall'individuabilità del DNA o di proteine risultanti da una modificazione genetica nel prodotto finale, risponde alle richieste espresse in numerosi sondaggi dalla stragrande maggioranza dei consumatori, facilita l'adozione di scelte consapevoli e impedisce che i consumatori siano tratti in inganno per quanto riguarda i metodi di preparazione o produzione.
- (21) Inoltre, l'etichettatura deve render conto di ogni caratteristica o proprietà che renda un alimento o mangime non equivalente alla sua versione tradizionale per quanto riguarda composizione, valore nutrizionale o effetti nutrizionali, uso cui l'alimento o mangime è adibito, conseguenze per la salute di alcuni settori della popolazione e caratteristiche o proprietà che possono dar luogo a preoccupazioni di ordine etico o religioso.
- (22) Il regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tracciabilità e l'etichettatura degli organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di prodotti alimentari e mangimi derivati da organismi geneticamente modificati garantisce la disponibilità di informazioni specifiche riguardanti la modificazione genetica a ogni stadio dell'immissione sul mercato degli OGM e di alimenti e mangimi da questi derivati; pertanto, il regolamento dovrebbe facilitare un'etichettatura corretta.
- (23) Malgrado gli sforzi di alcuni operatori per non utilizzare alimenti e mangimi geneticamente modificati, tracce minime di tale materiale possono essere presenti negli alimenti e mangimi tradizionali per via di contaminazioni accidentali o tecnicamente inevitabili nel corso della col-
- tivazione, del raccolto, del trasporto e della lavorazione. In tali casi, l'alimento o mangime non è soggetto all'obbligo di etichettatura previsto dal presente regolamento: è pertanto necessario stabilire le soglie della presenza accidentale o tecnicamente inevitabile del materiale geneticamente modificato negli alimenti e nei mangimi.
- (24) Al fine di stabilire se la presenza del suddetto materiale sia accidentale o tecnicamente inevitabile, gli operatori devono risultare in grado di dimostrare alle autorità competenti di aver adottato i provvedimenti necessari al fine di evitare la presenza di alimenti o mangimi geneticamente modificati.
- (25) Per garantire la fattibilità del presente regolamento è anche previsto che sia stabilita una soglia dell'1 %, con la possibilità di definire livelli inferiori, per le tracce minime negli alimenti o nei mangimi di materiale geneticamente modificato non autorizzato dalla legislazione comunitaria, laddove la presenza di tale materiale sia accidentale o tecnicamente inevitabile; la direttiva 2001/18/CE dev'essere modificata di conseguenza.
- (26) Occorre varare procedure armonizzate efficienti, limitate nel tempo e trasparenti per la valutazione del rischio e l'autorizzazione, nonché criteri per la valutazione dei rischi potenziali derivanti da alimenti e mangimi geneticamente modificati.
- (27) Per garantire una valutazione scientifica armonizzata degli alimenti e mangimi geneticamente modificati, occorre che a tale valutazione proceda l'Autorità europea per gli alimenti.
- (28) È generalmente accettato che la valutazione scientifica del rischio da sola non può, in alcuni casi, fornire tutte le informazioni sulle quali deve fondarsi una decisione in materia di gestione del rischio, e che occorre eventualmente considerare altri fattori pertinenti.
- (29) Agli alimenti e mangimi contenenti o costituiti da OGM possono essere associati rischi per l'ambiente. La parte C della direttiva 2001/18/CE stabilisce che nessun prodotto contenente o costituito da un OGM possa essere immesso sul mercato senza essere stato fra le altre cose sottoposto a una valutazione del rischio in conformità con tale parte della direttiva stessa. Tuttavia, alla suddetta disposizione è fatta deroga per quanto riguarda i prodotti oggetto di una normativa comunitaria settoriale che preveda una valutazione specifica del rischio ambientale almeno equivalente a quella di cui agli Allegati II e III della direttiva. Il presente regolamento dovrebbe soddisfare le condizioni che disciplinano tale deroga per soddisfare i requisiti di quella direttiva. È pertanto necessario che le sue norme relative a gestione del rischio, etichettatura, monitoraggio, informazione al pubblico e clausola di salvaguardia siano almeno equivalenti a quelle fissate dalla direttiva 2001/18/CE.

⁽¹⁾ GU L 159 del 3.6.1998, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 6 dell'11.1.2000, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 6 dell'11.1.2000, pag. 15.

- (30) È necessario introdurre, se del caso e sulla base delle conclusioni della valutazione del rischio, requisiti in materia di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato per gli alimenti geneticamente modificati destinati al consumo umano e i mangimi geneticamente modificati destinati al consumo animale. Nel caso degli organismi geneticamente modificati è obbligatorio un piano di monitoraggio dell'impatto ambientale in conformità della direttiva 2001/18/CE.
- (31) Per agevolare i controlli sugli alimenti e i mangimi geneticamente modificati, i richiedenti un'autorizzazione devono proporre metodi adeguati di campionatura e rilevazione, nonché depositare campioni degli alimenti e mangimi geneticamente modificati presso l'Autorità europea per gli alimenti; i metodi di campionatura e rilevazione devono essere convalidati, se del caso, dal Laboratorio comunitario di riferimento.
- (32) Nell'applicazione del presente regolamento occorre tener conto del progresso tecnologico e scientifico.
- (33) Le autorizzazioni e notifiche esistenti per l'immissione sul mercato di alimenti geneticamente modificati ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari e le autorizzazioni esistenti riguardanti gli alimenti e mangimi geneticamente modificati concesse a norma delle direttive 90/220/CEE e 2001/18/CE, della direttiva 82/471/CEE o della direttiva 70/524/CEE, devono continuare a rimanere in vigore, a condizione che siano fornite all'Autorità europea per gli alimenti informazioni relative alla valutazione del rischio e se del caso ai metodi di campionatura e rilevazione, nonché campioni dell'alimento o mangime e i relativi campioni di controllo entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- (34) Occorre istituire un registro degli alimenti e mangimi geneticamente modificati autorizzati ai sensi del presente regolamento, comprensivo di informazioni specifiche sul prodotto, studi che ne dimostrino la sicurezza e indicazione dei metodi di campionatura e rilevazione; il pubblico deve poter accedere ai dati non confidenziali.
- (35) Per stimolare la ricerca e lo sviluppo sugli organismi geneticamente modificati destinati all'utilizzo per gli alimenti o mangimi, è opportuno proteggere gli investimenti operati dagli innovatori per raccogliere informazioni e dati a sostegno di una domanda presentata ai sensi del presente regolamento. La suddetta protezione però dev'essere limitata nel tempo, in modo da evitare le inutili ripetizioni di studi ed esperimenti, ripetizioni che sarebbero contro il pubblico interesse.
- (36) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento devono essere adottate in conformità della deci-

sione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽¹⁾. La Commissione sarà assistita dal comitato di cui all'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. . . /2001 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per gli alimenti e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

- (37) Occorre adottare disposizioni relative alla consultazione del Gruppo europeo per l'etica delle scienze e delle nuove tecnologie istituito con decisione del 16 dicembre 1997, al fine di ottenere una consulenza sui problemi etici connessi con l'immissione sul mercato di alimenti e mangimi geneticamente modificati. Dette consultazioni dovrebbero svolgersi senza ledere la competenza degli Stati membri in materia di problemi etici.
- (38) Il contenuto del presente regolamento tiene conto degli impegni internazionali in materia commerciale contratti dalle Comunità europee e del disposto del Protocollo di Cartagena sulla sicurezza biologica allegato alla Convenzione sulla diversità biologica per quanto riguarda gli obblighi degli importatori e le notifiche.
- (39) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

OBIETTIVI E DEFINIZIONI

Articolo 1

Obiettivo

Il presente regolamento si propone i seguenti obiettivi:

- fornire la base per la garanzia di un alto livello di tutela della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo il buon funzionamento del mercato interno;
- istituire procedure comunitarie per l'autorizzazione e supervisione degli alimenti e mangimi geneticamente modificati;
- stabilire norme per l'etichettatura degli alimenti e mangimi geneticamente modificati.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini del presente regolamento:

- 1) si applicano le definizioni di «alimento», «mangime», «immissione sul mercato» e «tracciabilità», di cui al regolamento (CE) n. .../2001 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per gli alimenti e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- 2) si applicano le definizioni di «organismo», «organismo geneticamente modificato» («OGM»), «emissione deliberata» e «valutazione del rischio ambientale» di cui alla direttiva 2001/18/CE;
- 3) «alimenti e mangimi geneticamente modificati» significa alimenti e mangimi che contengono, sono costituiti o prodotti a partire da organismi geneticamente modificati;
- 4) «organismo geneticamente modificato destinato all'alimentazione umana» significa un organismo geneticamente modificato non esente dall'applicazione della direttiva 2001/18/CE che può essere utilizzato come alimento o come materiale di base per la produzione di alimenti;
- 5) «organismo geneticamente modificato destinato all'alimentazione degli animali» significa un organismo geneticamente modificato non esente dall'applicazione della direttiva 2001/18/CE che può essere utilizzato come mangime o come materiale di base per la produzione di mangimi;
- 6) «prodotto a partire da organismi geneticamente modificati» significa prodotto derivato, in tutto o in parte, da tali organismi, ma che non li contiene e non ne è costituito;
- 7) «campione di controllo» significa l'organismo geneticamente modificato o il suo materiale genetico (campione positivo) o l'organismo parentale o il suo materiale genetico utilizzato ai fini della modificazione genetica (campione negativo).

CAPITOLO II

ALIMENTI GENETICAMENTE MODIFICATI

Sezione 1

Autorizzazione e monitoraggio*Articolo 3***Campo di applicazione**

1. La presente Sezione si applica a:
 - a) gli organismi geneticamente modificati destinati all'alimentazione umana,

b) gli alimenti che contengono o sono costituiti da organismi geneticamente modificati,

c) gli alimenti che contengono o sono prodotti a partire da ingredienti derivanti da organismi geneticamente modificati.

2. Se del caso si può determinare, conformemente alla procedura stabilita all'articolo 36, paragrafo 2, se un tipo di alimento rientra nel campo di applicazione della presente Sezione.

*Articolo 4***Requisiti**

1. Gli alimenti che rientrano nel campo di applicazione della presente Sezione non devono:

- presentare un rischio per la salute umana o per l'ambiente,
- trarre in inganno i consumatori,
- differire dagli alimenti che intendono sostituire in misura tale che il loro consumo normale sarebbe svantaggioso per i consumatori sul piano nutrizionale.

2. Nessuno può immettere sul mercato un organismo geneticamente modificato destinato all'alimentazione umana o un alimento che rientra nel campo di applicazione della presente Sezione a meno che esso sia coperto da un'autorizzazione concessa conformemente alla presente Sezione e purché vengano rispettate le condizioni pertinenti dell'autorizzazione.

3. Nessun organismo geneticamente modificato destinato all'alimentazione umana e nessun alimento rientrante nel campo d'applicazione di questa Sezione può essere autorizzato senza che il richiedente l'autorizzazione abbia dimostrato, in modo adeguato e sufficiente, il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1.

4. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 può coprire:

- un organismo geneticamente modificato e gli alimenti che contengono o sono costituiti da tale organismo, nonché gli alimenti che contengono o sono prodotti a partire da ingredienti derivati da tale organismo geneticamente modificato, ovvero

- un alimento contenente o prodotto a partire da un ingrediente derivato da un organismo geneticamente modificato, nonché gli alimenti che contengono o sono prodotti a partire da tale alimento.

5. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 non può essere rilasciata, rifiutata, rinnovata, modificata, sospesa o revocata se non per i motivi e secondo le procedure stabiliti nel presente regolamento.

6. Il richiedente un'autorizzazione di cui al paragrafo 2 e, una volta concessa l'autorizzazione, il suo titolare deve essere stabilito nella Comunità.

7. Il rilascio di un'autorizzazione ai sensi del presente regolamento non pregiudica il disposto delle direttive 70/457/CEE e 70/458/CEE.

Articolo 5

Presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di materiale geneticamente modificato

La presenza in un alimento di materiale che contiene, è costituito o è prodotto a partire da organismi geneticamente modificati in una proporzione non superiore alla soglia dell'1 %, o anche inferiore, stabilita conformemente alla procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 2, non è considerata una violazione dell'articolo 4, paragrafo 2, purché tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile e il materiale geneticamente modificato sia stato sottoposto a una valutazione scientifica del rischio da parte del comitato o dei comitati scientifici competenti o dell'Autorità europea per gli alimenti, con la conclusione che il materiale in questione non presenta rischi per la salute umana o l'ambiente.

Onde stabilire se la presenza del suddetto materiale sia accidentale o tecnicamente inevitabile, gli operatori devono essere in grado di dimostrare alle autorità competenti di aver preso tutte le misure appropriate per evitare la presenza degli organismi geneticamente modificati (o prodotti da essi derivanti).

Articolo 6

Richiesta di autorizzazione

1. Per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, deve essere presentata domanda all'Autorità europea per gli alimenti, qui di seguito denominata «l'Autorità».

2. L'Autorità accusa ricevuta della domanda, per iscritto, all'indirizzo del richiedente entro 15 giorni dal ricevimento. L'accusa di ricevuta menziona la data di ricevimento della domanda.

3. La domanda è corredata dei seguenti dettagli e documenti:

- a) nome e indirizzo del richiedente;
- b) la denominazione dell'alimento e la sua descrizione, compresa la modificazione/le modificazioni effettuate;
- c) se del caso, informazioni in materia di rispetto dell'Allegato II del Protocollo di Cartagena sulla sicurezza biologica e della Convenzione sulla diversità biologica;
- d) se del caso, una descrizione dettagliata del metodo di produzione e fabbricazione;

e) copia degli studi effettuati e qualsiasi altro materiale disponibile per dimostrare che l'alimento ottempera ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1;

f) un'analisi, sostenuta da informazioni e dati adeguati, comprovante che l'alimento non è differente dalla sua versione tradizionale, in conformità dei criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), o una proposta per l'etichettatura dell'alimento in conformità dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera a) e paragrafo 3;

g) una dichiarazione argomentata attestante che l'alimento non dà luogo a preoccupazioni di ordine etico o religioso, o una proposta per l'etichettatura in conformità dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera b);

h) se del caso, le condizioni d'immissione sul mercato dell'alimento o degli alimenti da esso derivati, comprese le condizioni specifiche di uso e manipolazione;

i) un metodo per campionare, rilevare e identificare la modificazione e, se del caso, per la rilevazione e identificazione della modificazione nell'alimento e/o negli alimenti da esso derivati;

j) campioni dell'alimento e loro campioni di controllo;

k) se del caso, una proposta per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato quanto all'uso dell'alimento per il consumo umano;

l) una sintesi del dossier.

4. Nel caso di una richiesta relativa a un OGM destinato all'alimentazione umana, il termine «alimento» di cui al paragrafo 3 è da interpretarsi come riferito a un alimento contenente, costituito o prodotto a partire dall'OGM per il quale è presentata la domanda.

5. Nel caso di organismi geneticamente modificati o di alimenti che contengono o sono costituiti da organismi geneticamente modificati la domanda deve essere anche corredata di:

a) l'incartamento tecnico completo contenente le informazioni richieste agli Allegati III e IV della direttiva 2001/18/CE e le informazioni e conclusioni sulla valutazione del rischio effettuata conformemente ai principi di cui all'Allegato II della direttiva 2001/18/CE ovvero, se l'immissione sul mercato dell'organismo geneticamente modificato è stata autorizzata a norma della parte C della direttiva 2001/18/CE, una copia della decisione di autorizzazione;

b) un piano di monitoraggio degli effetti ambientali conformemente all'Allegato VII della direttiva 2001/18/CE, compresa una proposta quanto al periodo del piano di monitoraggio; tale periodo può essere diverso dal periodo proposto per l'autorizzazione.

In tal caso, gli articoli da 13 a 24 della direttiva 2001/18/CE non si applicano.

6. Se la domanda riguarda una sostanza il cui uso e la cui immissione sul mercato sono soggetti, in virtù di altre disposizioni della normativa comunitaria, alla sua inclusione in un elenco di sostanze registrate o autorizzate ad esclusione di altre, ciò deve essere dichiarato nella domanda e deve essere indicato lo status della sostanza ai sensi della normativa pertinente.

7. La Commissione, previa consultazione dell'Autorità, può stabilire, in conformità della procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 2, norme di attuazione per l'applicazione del presente articolo.

8. L'Autorità pubblica orientamenti dettagliati sulla preparazione e la presentazione della domanda.

Articolo 7

Parere dell'Autorità

1. Fatti salvi i casi di eccezionale complessità, l'Autorità esprime un parere entro 6 mesi dal ricevimento di una domanda valida.

2. L'Autorità può, se del caso, invitare il richiedente a integrare le informazioni di corredo della domanda entro un determinato limite di tempo. Allorché l'Autorità richiede informazioni supplementari, il limite di tempo fissato al paragrafo 1 è sospeso fino a quando tali informazioni siano state fornite. Analogamente, il limite di tempo è sospeso per il periodo concesso al richiedente per preparare spiegazioni scritte o orali.

3. Onde preparare il suo parere, l'Autorità:

- a) verifica che i particolari e i documenti presentati dal richiedente siano conformi all'articolo 6 ed esamina se l'alimento sia in linea coi criteri fissati all'articolo 4, paragrafo 1;
- b) rende disponibili agli Stati membri e alla Commissione la richiesta e tutte le informazioni supplementari presentate dal richiedente;
- c) rende disponibile al pubblico il sommario del dossier di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera l);
- d) può chiedere all'appropriato ente di valutazione degli alimenti di uno Stato membro di effettuare una valutazione di sicurezza dell'alimento;
- e) può chiedere a un'autorità competente individuata in conformità dell'articolo 4 della direttiva 2001/18/CE di effettuare una valutazione del rischio ambientale;
- f) inoltra al Laboratorio comunitario di riferimento di cui all'articolo 33 i dettagli di cui all'articolo 6, paragrafo 3,

lettere h) e i) e lo invita a testare e convalidare il metodo di rilevazione e identificazione proposto dal richiedente;

g) esamina, nel verificare l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), le informazioni e i dati presentati dal richiedente per dimostrare che le caratteristiche dell'alimento non differiscono da quelle della sua versione tradizionale, tenuto conto dei limiti accettati delle variazioni naturali di tali caratteristiche.

4. In caso di organismi geneticamente modificati o di alimenti che contengono o sono costituiti da organismi geneticamente modificati che rientrano nel campo di applicazione della presente Sezione, la valutazione rispetta i requisiti di sicurezza ambientale stabiliti nella direttiva 2001/18/CE onde assicurare che tutte le misure appropriate siano prese per prevenire gli effetti nocivi per la salute umana e l'ambiente che potrebbero insorgere a seguito dell'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati. All'atto di valutare le richieste di immissione sul mercato di prodotti che contengono o sono costituiti da organismi geneticamente modificati, l'Autorità terrà le necessarie consultazioni con gli organismi costituiti dalla Comunità e/o dagli Stati membri conformemente alla direttiva 2001/18/CE.

5. In caso di parere favorevole all'autorizzazione dell'alimento, il parere deve comprendere i seguenti dettagli:

- a) nome e indirizzo del richiedente;
- b) denominazione dell'alimento e sua descrizione;
- c) se del caso, le informazioni richieste all'Allegato II del Protocollo di Cartagena sulla sicurezza biologica allegato alla Convenzione sulla diversità biologica;
- d) la proposta in merito all'etichettatura dell'alimento e/o degli alimenti prodotti a partire da esso;
- e) se del caso, le eventuali condizioni o restrizioni da imporsi alla fornitura o all'uso dell'alimento e/o degli alimenti prodotti a partire da esso, compresi i requisiti relativi al monitoraggio successivo all'immissione sul mercato sulla base del risultato della valutazione di rischio;
- f) un metodo di rilevazione, compresi il campionamento e l'identificazione della modificazione e, se del caso, per la rilevazione e l'identificazione della modificazione nell'alimento e/o negli alimenti prodotti a partire da esso;
- g) se del caso, il piano di monitoraggio di cui all'articolo 6, paragrafo 5, lettera b).

6. L'Autorità inoltra il suo parere alla Commissione, agli Stati membri e al richiedente allegandovi una relazione in cui descrive la propria valutazione dell'alimento e comunica i motivi alla base del parere.

7. L'Autorità rende pubblico il suo parere, dopo averne eliminato tutte le informazioni confidenziali, conformemente all'articolo 31. Il pubblico può presentare osservazioni alla Commissione entro 30 giorni dalla pubblicazione.

8. Prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione pubblicherà una raccomandazione sulla natura della valutazione di rischio effettuata dall'Autorità al fine di preparare il proprio parere.

Articolo 8

Autorizzazione da parte della Comunità

1. Fatti salvi i casi di eccezionale complessità, la Commissione, entro tre mesi dal ricevimento del parere dell'Autorità, prepara il progetto della decisione da adottarsi in merito alla domanda, tenendo conto della normativa comunitaria e di altri fattori legittimi attinenti alla questione in esame. Se il progetto di decisione non è conforme al parere dell'Autorità, la Commissione fornisce una spiegazione dei motivi alla base di tale scostamento.

2. Qualora il progetto di decisione contenga la concessione dell'autorizzazione, esso comprende i dettagli di cui all'articolo 7, paragrafo 5, il nome del titolare dell'autorizzazione e, se del caso, il codice unico attribuito all'organismo geneticamente modificato come da regolamento (CE) n. . . / . . . del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tracciabilità e l'etichettatura degli organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di prodotti alimentari e mangimi derivati da organismi geneticamente modificati.

3. La decisione finale in merito alla domanda è adottata conformemente alla procedura fissata all'articolo 36, paragrafo 2.

4. La Commissione informa senza indugio il richiedente della decisione presa. La decisione è pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

5. L'autorizzazione concessa conformemente alla procedura fissata nel presente regolamento è valida in tutta la Comunità per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile conformemente all'articolo 12. L'alimento autorizzato è iscritto nel Registro di cui all'articolo 30. Ciascuna notazione nel Registro menziona la data dell'autorizzazione e comprende i dettagli di cui al paragrafo 2.

6. L'autorizzazione di cui alla presente Sezione non pregiudica altre disposizioni del diritto comunitario che disciplinano l'uso e la commercializzazione di sostanze utilizzabili soltanto previa inclusione in un elenco di sostanze registrate o autorizzate a esclusione di altre.

7. La concessione dell'autorizzazione non riduce la responsabilità generale in campo civile e penale di un operatore del settore alimentare in relazione all'alimento in questione.

Articolo 9

Status dei prodotti esistenti

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, un prodotto che rientra nel campo di applicazione della presente Sezione immesso sul mercato in virtù della direttiva 90/220/CEE prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 258/97 o conformemente alle disposizioni fissate nel regolamento (CE) n. 258/97 può rimanere sul mercato e continuare a essere utilizzato e lavorato, a patto che si soddisfino le seguenti condizioni:

a) entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la persona responsabile di immettere sul mercato il prodotto in questione notifica all'Autorità la data in cui esso è stato per la prima volta immesso sul mercato comunitario. Tale notifica è corredata dai dettagli menzionati all'articolo 6, paragrafi 3 e 5 rispettivamente, che l'Autorità inoltra alla Commissione e agli Stati membri. L'Autorità inoltra al Laboratorio comunitario di riferimento di cui all'articolo 33 i dettagli di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettere i) e j) e lo invita a testare e a convalidare il metodo di rilevamento e di identificazione proposto dal candidato;

b) entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento l'Autorità, dopo aver verificato che siano state presentate tutte le informazioni richieste, notifica alla Commissione di aver ricevuto le informazioni richieste conformemente al presente articolo. Il prodotto in questione è iscritto nel registro. Ciascuna annotazione nel registro menziona la data in cui il prodotto in questione è stato per la prima volta immesso sul mercato e contiene i dettagli di cui all'articolo 8, paragrafo 2 ove opportuno.

2. Entro nove anni dalla data in cui il prodotto in questione è stato immesso per la prima volta sul mercato, la persona responsabile della sua immissione presenta una domanda conformemente all'articolo 12, che si applica in modo analogo.

3. I prodotti di cui al paragrafo 1 e gli alimenti che li contengono o da essi derivati sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento, in particolari degli articoli 10, 11 e 35, che si applicano in modo analogo.

4. Qualora la notifica e i dettagli di accompagnamento di cui al paragrafo 1, lettera a), non siano forniti entro il periodo specificato o risultino erronei, oppure qualora una domanda non sia stata presentata secondo le disposizioni di cui al paragrafo 2 entro il periodo stabilito, la Commissione, in conformità della procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 2, adotta un provvedimento per disporre che il prodotto interessato e i suoi eventuali derivati siano ritirati dal mercato. Tale provvedimento può stabilire un periodo limitato di tempo entro il quale sia possibile esaurire le scorte del prodotto.

5. Conformemente alla procedura stabilita all'articolo 36, paragrafo 2, sono adottate norme dettagliate per l'attuazione del presente articolo.

*Articolo 10***Supervisione**

1. Dopo la concessione di un'autorizzazione conformemente al presente regolamento, il titolare dell'autorizzazione si conforma alle eventuali condizioni e restrizioni imposte dall'autorizzazione. Se è stato imposto il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera k) e all'articolo 6, paragrafo 5, lettera b) al titolare dell'autorizzazione, questi assicura che esso venga realizzato e presenta relazioni all'Autorità conformemente a quanto indicato nell'autorizzazione.

2. Se il titolare dell'autorizzazione auspica una modifica dei termini dell'autorizzazione, presenta apposita domanda all'Autorità.

3. Il titolare dell'autorizzazione informa immediatamente l'Autorità di qualsiasi nuova informazione scientifica o tecnica suscettibile di influire sulla valutazione della sicurezza nell'uso dell'alimento. In particolare, il titolare dell'autorizzazione informa immediatamente l'Autorità di qualsiasi proibizione o restrizione imposta dall'autorità competente di un paese terzo in cui l'alimento sia immesso sul mercato.

*Articolo 11***Modifica, sospensione e revoca delle autorizzazioni**

1. Allorché, di propria iniziativa o in seguito alla richiesta di uno Stato membro o della Commissione, l'Autorità ritiene che un'autorizzazione concessa conformemente al presente regolamento debba essere modificata, sospesa o revocata, essa trasmette immediatamente il proprio parere alla Commissione.

2. La Commissione esamina il parere dell'Autorità quanto prima e prepara un progetto di decisione da adottarsi.

3. Nel caso di un progetto di decisione che contempli la modifica dell'autorizzazione, detto progetto comprende tutte le modifiche necessarie in relazione ai dettagli di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

4. Una decisione finale sulla modifica, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione è adottata conformemente alla procedura stabilita all'articolo 36, paragrafo 2.

5. La Commissione informa senza indugio il titolare dell'autorizzazione della decisione presa. La decisione è pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Il Registro è modificato in conformità.

*Articolo 12***Rinnovo delle autorizzazioni**

1. Fatto salvo il diritto dei terzi di presentare una richiesta di autorizzazione per un alimento essenzialmente simile a un altro per il quale è già stata rilasciata un'autorizzazione, le autorizzazioni ai sensi del presente regolamento sono rinnovabili per periodi decennali su presentazione di una domanda

all'Autorità da parte del titolare dell'autorizzazione almeno un anno prima della data di scadenza.

L'Autorità accusa ricevuta della domanda, per iscritto, al titolare dell'autorizzazione entro 15 giorni dal ricevimento. L'accusa di ricevuta riporta la data di ricevimento della domanda.

2. La domanda è corredata dei seguenti dettagli e documenti:

- a) copia dell'autorizzazione a immettere l'alimento sul mercato;
- b) una relazione sui risultati del monitoraggio, ove richiesto nell'autorizzazione;
- c) qualsiasi altra nuova informazione resa disponibile in relazione alla valutazione della sicurezza nell'uso dell'alimento e ai rischi dell'alimento per i consumatori o l'ambiente;
- d) se del caso, una proposta di modifica o di integrazione delle condizioni dell'autorizzazione originale, tra cui le condizioni relative al monitoraggio futuro.

3. L'articolo 7 e l'articolo 8 si applicano in modo analogo.

4. Se, per motivi che esulano dal controllo del titolare dell'autorizzazione, non è presa nessuna decisione in merito al rinnovo di un'autorizzazione prima della sua data di scadenza, il periodo di autorizzazione del prodotto è esteso automaticamente fino al momento in cui la Commissione prende una decisione.

5. Le regole di attuazione per l'applicazione del presente articolo sono stabilite dalla Commissione previa consultazione dell'Autorità, conformemente alla procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 2.

6. L'Autorità pubblica linee guida dettagliate sulla preparazione e la presentazione della domanda.

Sezione 2**Etichettatura***Articolo 13***Campo di applicazione**

1. La presente Sezione si applica agli alimenti destinati in quanto tali al consumatore finale o a collettività nella Comunità e che:

- contengono o sono costituiti da organismi geneticamente modificati o
- sono prodotti a partire da o contengono ingredienti prodotti a partire da organismi geneticamente modificati.

2. La presente Sezione non si applica agli alimenti che contengono, sono costituiti o sono prodotti a partire da organismi geneticamente modificati in una proporzione non superiore alle soglie stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 2, purché tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile.

Onde stabilire se la presenza di detto materiale sia accidentale o tecnicamente inevitabile, gli operatori devono essere in grado di fornire prove per assicurare alle autorità competenti di aver preso tutte le misure appropriate per evitare la presenza degli organismi geneticamente modificati (o prodotti da essi derivanti).

Articolo 14

Requisiti

1. Fatte salve le altre disposizioni della normativa comunitaria concernenti l'etichettatura dei prodotti alimentari, gli alimenti che rientrano nel campo di applicazione della presente Sezione sono soggetti ai seguenti requisiti specifici in materia di etichettatura:

- a) Se l'alimento consiste di più di un ingrediente, la denominazione «geneticamente modificato» oppure «prodotto a partire da [nome dell'organismo] geneticamente modificato ma non contenente un organismo geneticamente modificato» deve apparire nell'elenco di ingredienti di cui all'articolo 6 della direttiva 2000/13/CE tra parentesi immediatamente dopo la denominazione dell'ingrediente in questione. In alternativa, tali diciture possono comparire in una nota a piè di pagina aggiunta all'elenco degli ingredienti. Essa deve essere stampata con un carattere tipografico avente almeno la stessa grandezza di quello usato per l'elenco degli ingredienti.
- b) Se l'ingrediente è designato col nome di una categoria, la denominazione «contiene [nome dell'ingrediente] prodotto a partire da [nome dell'organismo] geneticamente modificato ma non contenente un organismo geneticamente modificato» deve apparire nell'elenco degli ingredienti.
- c) Se non è previsto un elenco di ingredienti, l'espressione «geneticamente modificato» o «prodotto a partire da [nome dell'organismo] geneticamente modificato ma non contenente un organismo geneticamente modificato» deve apparire in modo chiaro sull'etichetta.
- d) Se l'alimento è offerto in vendita al consumatore finale o a collettività senza essere stato preimballato, l'informazione prescritta conformemente al presente paragrafo deve comparire sull'alimento o deve accompagnarlo.

2. Oltre alle prescrizioni in materia di etichettatura fissate al paragrafo 1, l'etichetta deve anche menzionare tutte le caratteristiche o proprietà, quali specificate nell'autorizzazione, nei seguenti casi:

- a) Se un alimento non equivale a un corrispondente alimento tradizionale per quanto concerne:
 - la composizione,
 - il valore o gli effetti nutrizionali,
 - l'uso previsto dell'alimento,
 - le implicazioni per la salute di certi segmenti della popolazione.

b) Se un alimento può dare luogo a preoccupazioni di ordine etico o religioso.

3. Oltre alle prescrizioni di etichettatura stabilite al paragrafo 1 e quali specificate nell'autorizzazione, le etichette degli alimenti che rientrano nel campo di applicazione della presente Sezione e per i quali non vi sia un corrispondente alimento tradizionale devono contenere informazioni appropriate sulla natura e le caratteristiche degli alimenti in questione.

Articolo 15

Misure di attuazione

Conformemente alla procedura fissata all'articolo 36, paragrafo 2, possono essere adottate norme dettagliate per dare attuazione alla presente Sezione.

CAPITOLO III

MANGIMI GENETICAMENTE MODIFICATI

Sezione 1

Autorizzazione e monitoraggio

Articolo 16

Campo di applicazione

1. La presente Sezione si applica a:
 - a) organismi geneticamente modificati destinati all'alimentazione degli animali;
 - b) mangimi che contengono o sono costituiti da organismi geneticamente modificati;
 - c) mangimi prodotti a partire da organismi geneticamente modificati.
2. Ove necessario si può determinare, conformemente alla procedura stabilita all'articolo 36, paragrafo 2, se un tipo di mangime rientra nel campo di applicazione della presente Sezione.

Articolo 17

Requisiti

1. I mangimi di cui all'articolo 16, paragrafo 1 non devono:
 - a) presentare un rischio per la salute degli animali, la salute umana o l'ambiente;
 - b) trarre in inganno l'utilizzatore;
 - c) danneggiare il consumatore modificando negativamente le caratteristiche distintive dei prodotti di origine animale;
 - d) differire dal mangime che intendono sostituire in misura tale che il loro consumo normale sarebbe svantaggioso sul piano nutrizionale per gli animali o gli esseri umani.

2. Nessuno può immettere sul mercato, usare o modificare un prodotto di cui all'articolo 16, paragrafo 1 destinato all'alimentazione degli animali o un mangime rientrante nell'ambito d'applicazione della presente Sezione, a meno che non sia in possesso di un'autorizzazione rilasciata conformemente alla presente Sezione e a meno che non vengano rispettate le pertinenti condizioni attinenti all'autorizzazione.

3. Nessun prodotto indicato all'articolo 16, paragrafo 1, destinato all'alimentazione degli animali e nessun mangime rientrante nell'ambito di applicazione della presente Sezione può essere autorizzato senza che il richiedente l'autorizzazione abbia dimostrato, in modo adeguato e sufficiente, la sua conformità al disposto del paragrafo 1.

4. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 può coprire:

— un organismo geneticamente modificato e i mangimi che contengono o sono costituiti da tale organismo, nonché i mangimi prodotti a partire da tale organismo geneticamente modificato, ovvero

— un mangime prodotto a partire da un organismo geneticamente modificato nonché i mangimi che contengono o sono prodotti a partire da tale mangime.

5. Un'autorizzazione del tipo indicato al paragrafo 2 può essere rilasciata, rifiutata, rinnovata, modificata, sospesa o revocata soltanto per i motivi e applicando le procedure contemplate nel presente regolamento.

6. Il richiedente un'autorizzazione del tipo indicato al paragrafo 2 e, una volta concessa l'autorizzazione, il titolare dell'autorizzazione devono essere stabiliti nella Comunità.

7. Il rilascio di un'autorizzazione ai sensi del presente regolamento non pregiudica il disposto delle direttive 70/457/CEE e 70/458/CEE.

Articolo 18

Presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di materiale geneticamente modificato

La presenza in un mangime di materiale che contiene, è costituito o è prodotto a partire da organismi geneticamente modificati in una proporzione non superiore alla soglia dell'1 %, o anche inferiore, stabilita conformemente alla procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 2, non è considerata una violazione dell'articolo 17, paragrafo 2, purché tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile e il materiale geneticamente modificato sia stato sottoposto a una valutazione scientifica del rischio da parte del comitato o dei comitati scientifici competenti o dell'Autorità europea per gli alimenti, con la conclusione che il materiale in questione non presenta rischi per la salute umana o animale, né per l'ambiente.

Onde stabilire se la presenza del suddetto materiale sia accidentale o tecnicamente inevitabile, gli operatori devono essere in grado di dimostrare alle autorità competenti di aver preso tutte le misure appropriate per evitare la presenza degli organismi geneticamente modificati (o prodotti da essi derivanti).

Articolo 19

Domanda di autorizzazione

1. Per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, si deve presentare domanda all'Autorità.

2. L'Autorità accusa ricevuta della domanda, per iscritto, al richiedente entro 15 giorni dal ricevimento. L'accusa di ricevuta riporta la data di ricevimento della domanda.

3. La domanda deve contenere le seguenti informazioni:

- a) nome e indirizzo del richiedente;
- b) denominazione del mangime come da articolo 16, paragrafo 1, sua descrizione e modificazioni effettuate;
- c) se del caso, informazioni in materia di rispetto dell'Allegato II del Protocollo di Cartagena sulla sicurezza biologica e della Convenzione sulla diversità biologica;
- d) se del caso, una descrizione dettagliata del metodo di produzione, di fabbricazione e gli usi a cui è destinato il mangime come da articolo 16, paragrafo 1;
- e) copia degli studi effettuati e qualsiasi altro materiale disponibile per dimostrare che il mangime di cui all'articolo 16, paragrafo 1 è in linea coi criteri stabiliti all'articolo 17, paragrafo 1, e in particolare per i mangimi che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 82/471/CEE, le informazioni richieste in virtù della direttiva 83/228/CEE che stabilisce linee direttrici per la valutazione di alcuni prodotti utilizzati nell'alimentazione degli animali;
- f) un'analisi, sostenuta da informazioni e dati adeguati, comprovante che il mangime di cui all'articolo 16, paragrafo 1 non è differente dalla sua versione tradizionale, in considerazione dei criteri di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera c), o una proposta per l'etichettatura del mangime di cui all'articolo 16, paragrafo 1 in conformità dell'articolo 27, paragrafo 3, lettera c) e paragrafo 4;
- g) una dichiarazione argomentata attestante che il mangime di cui all'articolo 16, paragrafo 1 non dà luogo a preoccupazioni di ordine etico o religioso, o una proposta per la sua etichettatura in conformità dell'articolo 27, paragrafo 3, lettera d);
- h) se del caso, le condizioni di immissione sul mercato del mangime di cui all'articolo 16, paragrafo 1, comprese le condizioni specifiche di uso e di manipolazione;

- i) un metodo di rilevazione, compreso il campionamento e l'identificazione della modificazione e, se del caso, per la rilevazione e l'identificazione della modificazione del mangime di cui all'articolo 16, paragrafo 1;
- j) campioni del mangime di cui all'articolo 16, paragrafo 1 e rispettivi campioni di controllo;
- k) se del caso, una proposta per la sorveglianza successiva all'immissione sul mercato in merito all'uso del mangime di cui all'articolo 16, paragrafo 1 per il consumo animale;
- l) un sommario del dossier.

4. Nel caso di una richiesta relativa a un OGM destinato all'alimentazione degli animali, il termine «mangime» di cui al paragrafo 3 è da interpretarsi come riferito a un mangime che contiene, è costituito o è prodotto a partire dall'OGM per il quale è presentata una domanda.

5. Per gli organismi geneticamente modificati e i mangimi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b) rispettivamente, la domanda deve essere inoltre corredata di:

- a) il dossier tecnico completo contenente le informazioni richieste negli Allegati III e IV della direttiva 2001/18/CE e informazioni e conclusioni sulla valutazione del rischio effettuata conformemente ai principi esposti nell'Allegato II della direttiva 2001/18/CE o, se l'immissione sul mercato degli organismi geneticamente modificati è stata autorizzata a norma della parte C della direttiva 2001/18/CE, una copia della decisione di autorizzazione;
- b) un piano di monitoraggio degli effetti ambientali conformemente all'Allegato VII della direttiva 2001/18/CE, comprendente una proposta relativa al periodo del piano di monitoraggio; questo periodo può essere diverso dal periodo proposto per il consenso.

In tali casi, gli articoli da 13 a 24 della direttiva 2001/18/CE non si applicano.

6. Qualora la domanda riguardi una sostanza il cui uso e la cui immissione sul mercato sono soggetti, in virtù di altre disposizioni della normativa comunitaria, a inclusione in un elenco di sostanze autorizzate ad esclusione di altre, ciò deve essere dichiarato nella domanda e deve essere indicato lo status della sostanza in virtù della normativa pertinente.

7. La Commissione, previa consultazione dell'Autorità, può stabilire, in conformità della procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 2, norme di attuazione per l'applicazione del presente articolo.

8. L'Autorità pubblica orientamenti dettagliati sulla preparazione e la presentazione della domanda.

Articolo 20

Parere dell'Autorità

1. Fatti salvi i casi di eccezionale complessità, l'Autorità esprime un parere entro 6 mesi dal ricevimento di una domanda valida.

2. Se del caso, l'Autorità può chiedere al richiedente di completare i dettagli che corredano la domanda entro una scadenza specifica. Allorché l'Autorità richiede informazioni supplementari la scadenza indicata al paragrafo 1 è sospesa fino al momento in cui viene fornita l'informazione richiesta. Analogamente, tale scadenza è sospesa per il tempo concesso al richiedente per preparare spiegazioni orali o scritte.

3. Per approntare il proprio parere, l'Autorità:

- a) verifica che i particolari e i documenti presentati dal richiedente siano conformi all'articolo 19, ed esamina se il mangime di cui all'articolo 16, paragrafo 1 ottempera ai criteri stabiliti all'articolo 17, paragrafo 1;
- b) rende disponibili agli Stati membri e alla Commissione la richiesta e tutte le informazioni supplementari presentate dal richiedente;
- c) rende disponibile al pubblico il sommario del dossier menzionato all'articolo 19, paragrafo 3, lettera l);
- d) può invitare il pertinente ente per la valutazione dei mangimi di uno Stato membro a effettuare una valutazione di sicurezza del mangime di cui all'articolo 16, paragrafo 1;
- e) può chiedere a un'autorità competente individuata in conformità dell'articolo 4 della direttiva 2001/18/CE di effettuare una valutazione del rischio ambientale;
- f) inoltra al Laboratorio comunitario di riferimento di cui all'articolo 33 i particolari di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettere i) e j) invitandolo a testare e a convalidare il metodo di rilevazione e identificazione proposto dal richiedente;
- g) esamina, nel verificare l'applicazione dell'articolo 27, paragrafo 3, lettera c), le informazioni e i dati presentati dal richiedente per dimostrare che le caratteristiche del mangime di cui all'articolo 16, paragrafo 1 non differiscono da quelle della sua versione tradizionale, tenuto conto dei limiti accettati delle variazioni naturali di tali caratteristiche.

4. Nel caso di organismi geneticamente modificati e di mangimi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b) rispettivamente, la valutazione rispetta i requisiti di sicurezza ambientale stabiliti nella direttiva 2001/18/CE onde assicurare che siano prese tutte le misure appropriate per prevenire gli effetti nocivi per la salute umana e animale nonché per l'ambiente che potrebbero insorgere in seguito all'emissione deliberata di organismi geneticamente modificati. All'atto di valutare le domande finalizzate all'immissione sul mercato di prodotti che contengono o sono costituiti da organismi geneticamente modificati, l'Autorità dovrà tenere le necessarie consultazioni con gli enti istituiti dalla Comunità e/o dagli Stati membri conformemente alla direttiva 2001/18/CE.

5. In caso di parere favorevole all'autorizzazione del mangime di cui all'articolo 16, paragrafo 1, il parere comprende anche i seguenti particolari:

- a) nome e indirizzo del richiedente;
- b) denominazione del mangime di cui all'articolo 16, paragrafo 1, e sua descrizione;
- c) se del caso, le informazioni richieste all'Allegato II del Protocollo di Cartagena sulla sicurezza biologica allegato alla Convenzione sulla diversità biologica;
- d) la proposta di etichettatura del mangime di cui all'articolo 16, paragrafo 1;
- e) se del caso, eventuali condizioni o restrizioni da imporsi all'immissione sul mercato, comprese condizioni o restrizioni specifiche per l'uso e la manipolazione, compresi i requisiti relativi al monitoraggio successivo all'immissione sul mercato sulla base del risultato della valutazione di rischio;
- f) un metodo di rilevamento, compreso il campionamento e l'identificazione della modificazione e, se del caso, per la rilevazione e l'identificazione della modificazione del mangime di cui all'articolo 16, paragrafo 1;
- g) se del caso, il piano di monitoraggio di cui all'articolo 19, paragrafo 5, lettera b).

6. L'Autorità inoltra il proprio parere alla Commissione, agli Stati membri e al richiedente, corredato di una relazione che riporta la sua valutazione del mangime di cui all'articolo 16, paragrafo 1 e illustra le motivazioni del parere.

7. L'Autorità rende pubblico il suo parere, dopo averne cancellato tutte le informazioni confidenziali, conformemente all'articolo 31. Il pubblico può formulare i commenti alla Commissione entro trenta giorni dalla pubblicazione.

8. Prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione pubblicherà una raccomandazione sulla natura della valutazione di rischio effettuata dall'Autorità al fine di preparare il proprio parere.

Articolo 21

Autorizzazione da parte della Comunità

1. Fatti salvi i casi di eccezionale complessità, la Commissione, entro tre mesi dal ricevimento del parere dell'Autorità, prepara il progetto della decisione da adottarsi in merito alla domanda, tenendo conto della normativa comunitaria e di altri fattori legittimi attinenti alla questione in esame. Se il progetto di decisione non è conforme al parere dell'Autorità, la Commissione fornisce una spiegazione dei motivi alla base di tale scostamento.

2. Se il progetto di decisione prevede la concessione dell'autorizzazione, esso contiene i particolari menzionati all'articolo 20, paragrafo 5, il nome del titolare dell'autorizzazione e, se del caso, il codice unico attribuito all'organismo geneticamente modificato come da regolamento (CE) n. . . ./. . . del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tracciabilità e l'etichettatura degli organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di prodotti alimentari e mangimi derivati da organismi geneticamente modificati.

3. La decisione finale in merito alla domanda è adottata conformemente alla procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 2.

4. La Commissione informa senza indugio il richiedente della decisione presa. La decisione è pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

5. L'autorizzazione concessa conformemente alla procedura stabilita nel presente regolamento è valida in tutta la Comunità per 10 anni ed è rinnovabile conformemente all'articolo 25. I mangimi autorizzati sono iscritti nel Registro di cui all'articolo 30. Ciascuna notazione nel Registro menziona la data di autorizzazione e comprende i particolari di cui al paragrafo 2.

6. L'autorizzazione ai sensi della presente Sezione non pregiudica le altre disposizioni del diritto comunitario che disciplinano l'uso e l'immissione sul mercato di sostanze che possono essere usate soltanto previa inclusione in un elenco di sostanze autorizzate ad esclusione di altre.

7. La concessione dell'autorizzazione non riduce la responsabilità generale in campo civile e penale di un operatore del settore dei mangimi in relazione al mangime in questione.

Articolo 22

Status dei prodotti esistenti

1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 2, i prodotti di cui all'articolo 16, paragrafo 1 che sono stati autorizzati prima della data di applicazione del presente regolamento

— in virtù delle direttive 90/220/CEE o 2001/18/CE, compreso l'uso quali mangimi,

— in virtù della direttiva 82/471/CEE, prodotti a partire da OGM, o

— in virtù della direttiva 70/524/CEE che contengono, sono costituiti o sono prodotti a partire da OGM,

possono rimanere sul mercato e continuare a essere utilizzati e lavorati, a patto che si soddisfino le seguenti condizioni:

a) entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la persona responsabile dell'immissione sul mercato del prodotto in questione notifica all'Autorità la data in cui esso è stato immesso per la prima volta sul mercato comunitario. Tale notifica è corredata dei particolari di cui all'articolo 19, paragrafi 3 e 5, come del caso, che l'Autorità inoltra alla Commissione e agli Stati membri. L'Autorità inoltra al Laboratorio comunitario di riferimento di cui all'articolo 33 i particolari di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettere i) e j) e lo invita a testare e a convalidare il metodo di rilevazione e di identificazione proposto dal richiedente;

b) entro un anno dell'entrata in vigore del presente regolamento l'Autorità, dopo aver verificato che tutte le informazioni richieste sono state presentate, notifica alla Commissione di aver ricevuto le informazioni richieste ai sensi del presente articolo. I prodotti in questione sono iscritti nel Registro. Ciascuna annotazione nel Registro menziona la data in cui i prodotti in questione sono stati immessi per la prima volta sul mercato e comprende i particolari di cui all'articolo 21, paragrafo 2 come del caso.

2. Entro nove anni della data in cui i prodotti in questione sono stati immessi per la prima volta sul mercato la persona responsabile della loro immissione presenta una domanda conformemente all'articolo 25, che si applica in modo analogo.

3. I prodotti di cui al paragrafo 1 e i mangimi che li contengono o prodotti a partire da essi sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento, in particolare gli articoli 23, 24 e 35, che si applicano in modo analogo.

4. Qualora la notifica e i dettagli di accompagnamento di cui al paragrafo 1, lettera a), non siano forniti entro il periodo specificato o risultino erronei, oppure qualora una domanda non sia stata presentata secondo le disposizioni di cui al paragrafo 2 entro il periodo stabilito, la Commissione, in conformità della procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 2, adotta un provvedimento per disporre che il prodotto interessato e i suoi eventuali derivati siano ritirati dal mercato. Tale provvedimento può stabilire un periodo limitato di tempo entro il quale sia possibile esaurire le scorte del prodotto.

5. In caso di autorizzazione non rilasciata a un titolare specifico, la persona che importa, produce o fabbrica i prodotti di cui al presente articolo presenta l'informazione o la domanda all'Autorità.

6. Conformemente alla procedura stabilita all'articolo 36, paragrafo 2, sono adottate norme dettagliate per l'attuazione del presente articolo.

Articolo 23

Supervisione

1. Dopo la concessione di un'autorizzazione conformemente al presente regolamento, il titolare dell'autorizzazione si conforma alle eventuali condizioni e restrizioni imposte dall'autorizzazione. Se è stato imposto il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettera k) e all'articolo 19, paragrafo 5, lettera b) al titolare dell'autorizzazione, questi assicura che esso venga realizzato e presenta relazioni all'Autorità conformemente a quanto indicato nell'autorizzazione.

2. Il titolare dell'autorizzazione che intenda modificare i termini dell'autorizzazione deve farne domanda all'Autorità.

3. Il titolare dell'autorizzazione informa immediatamente l'Autorità di qualsiasi nuova informazione scientifica o tecnica suscettibile di influenzare la valutazione della sicurezza nell'uso del mangime di cui all'articolo 16, paragrafo 1. In particolare, il titolare dell'autorizzazione informa immediatamente l'Autorità di qualsiasi divieto o restrizione imposti dall'autorità competente di un paese terzo in cui il mangime di cui all'articolo 16, paragrafo 1 è immesso sul mercato.

Articolo 24

Modifica, sospensione e revoca di autorizzazioni

1. Qualora l'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro o della Commissione, sia del parere che un'autorizzazione concessa conformemente al presente regolamento vada modificata, sospesa o revocata, comunica immediatamente tale parere alla Commissione.

2. La Commissione esamina il parere dell'Autorità quanto prima e prepara un progetto della decisione da adottarsi.

3. Un progetto di decisione che contempli la modifica dell'autorizzazione deve comprendere qualsiasi cambiamento da apportare ai particolari menzionati all'articolo 21, paragrafo 2.

4. La decisione finale in merito alla modifica, sospensione o revoca dell'autorizzazione è adottata conformemente all'articolo 36, paragrafo 2.

5. La Commissione informa senza indugio il titolare dell'autorizzazione della decisione presa. La decisione è pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Il Registro è emendato in conformità.

*Articolo 25***Rinnovo di autorizzazioni**

1. Fatto salvo il diritto dei terzi di presentare una richiesta di autorizzazione per un mangime essenzialmente simile a un altro per il quale è già stata rilasciata un'autorizzazione, le autorizzazioni ai sensi del presente regolamento sono rinnovabili per periodi decennali su presentazione di una domanda all'Autorità da parte del titolare dell'autorizzazione almeno un anno prima della data di scadenza.

L'Autorità accusa ricevuta della domanda, per iscritto, al titolare dell'autorizzazione entro 15 giorni dal suo ricevimento. La ricevuta riporta la data di ricevimento della domanda.

2. La domanda è corredata dei seguenti particolari e documenti:

- a) copia dell'autorizzazione d'immissione del mangime sul mercato;
- b) relazione sui risultati della sorveglianza, ove così specificato nell'autorizzazione;
- c) qualsiasi altra nuova informazione resasi disponibile in relazione alla valutazione della sicurezza nell'uso del mangime e ai rischi del mangime per gli animali, gli esseri umani o l'ambiente;
- d) se del caso, una proposta volta a migliorare o integrare le condizioni dell'autorizzazione originale, tra l'altro le condizioni relative alla sorveglianza futura.

3. L'articolo 20 e l'articolo 21 si applicano per analogia.

4. Se, per motivi che esulano dal controllo del titolare dell'autorizzazione, non viene presa una decisione in merito al rinnovo dell'autorizzazione prima del suo scadere, il periodo di autorizzazione è esteso automaticamente fino al momento in cui la Commissione prende una decisione.

5. Le regole di attuazione per l'applicazione del presente articolo sono stabilite dalla Commissione previa consultazione dell'Autorità conformemente alla procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 2.

6. L'Autorità pubblica orientamenti dettagliati sulla preparazione e presentazione della domanda.

*Sezione 2***Etichettatura***Articolo 26***Campo di applicazione**

1. La presente Sezione si applica ai mangimi di cui all'articolo 16, paragrafo 1.

2. La presente Sezione non si applica ai mangimi che contengono, sono costituiti o sono prodotti a partire da organismi geneticamente modificati in una proporzione non superiore

alle soglie stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 2, purché tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile.

Onde stabilire se la presenza di tale mangime sia accidentale o tecnicamente inevitabile, gli operatori devono essere in grado di fornire prove per assicurare alle autorità competenti di aver preso tutte le misure appropriate per evitare la presenza degli organismi geneticamente modificati (o prodotti da essi derivanti).

*Articolo 27***Requisiti**

1. Fatte salve le altre disposizioni della normativa comunitaria concernente l'etichettatura dei mangimi, i mangimi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, sono soggetti ai requisiti specifici addizionali in materia di etichettatura stabiliti nel presente articolo.

2. In deroga al paragrafo precedente le esenzioni dai requisiti di etichettatura previste all'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 96/25/CE non si applicano ai mangimi di cui all'articolo 16, paragrafo 1.

3. Nessuno può immettere sul mercato mangimi di cui all'articolo 16, paragrafo 1 se non assicura che i particolari sotto indicati compaiano, in modo chiaramente visibile, leggibile e indelebile su un documento di accompagnamento o, se del caso, sulla confezione, sul contenitore o su una etichetta ad esso attaccata:

a) il nome del mangime:

- per i mangimi geneticamente modificati il nome deve essere: «[nome del mangime] geneticamente modificato»;
- per i mangimi prodotti a partire da organismi geneticamente modificati: «prodotto a partire da [nome dell'organismo a partire dal quale è prodotto il mangime] geneticamente modificato ma non contenente un organismo geneticamente modificato»;

b) per il mangime di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b) il nome del mangime deve essere accompagnato dal pertinente codice unico previsto dal regolamento (CE) . . . / . . . del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tracciabilità e l'etichettatura degli organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di prodotti alimentari e mangimi derivati da organismi geneticamente modificati;

c) come indicato nell'autorizzazione, qualsiasi caratteristica del mangime di cui all'articolo 16, paragrafo 1 come quelle indicate qui di seguito, che non risulti essere equivalente alla sua versione tradizionale:

- composizione,
- proprietà nutrizionali,
- uso previsto,

— implicazioni per la salute di certe specie o categorie di animali.

d) come indicato nell'autorizzazione, qualsiasi caratteristica o proprietà per le quali un mangime possa dar luogo a preoccupazioni di ordine etico o religioso.

4. Oltre alle disposizioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b) e come specificato dall'autorizzazione, l'etichettatura o i documenti di accompagnamento del mangime rientrante nell'ambito d'applicazione della presente Sezione che non hanno una versione tradizionale devono contenere le opportune informazioni circa la natura e le caratteristiche del mangime in questione.

Articolo 28

Misure di attuazione

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 2, possono essere adottate norme dettagliate per l'attuazione della presente Sezione.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 29

Prodotti suscettibili di essere usati in qualità di alimenti e mangimi

1. Se un prodotto è suscettibile di essere usato sia in qualità di alimento che di mangime, va presentata un'unica domanda ai sensi degli articoli 6 e 19, che darà adito a un unico parere da parte dell'Autorità e ad un'unica decisione della Comunità.

2. L'Autorità può considerare se la domanda di autorizzazione debba essere presentata sia per l'alimento che per il mangime.

Articolo 30

Registro comunitario

1. La Commissione istituisce e mantiene un Registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, qui di seguito detto il «Registro».

2. Il Registro è accessibile al pubblico.

Articolo 31

Riservatezza

1. Il richiedente può indicare quali informazioni presentate ai sensi del presente regolamento desidera siano trattate in

modo riservato in quanto la loro rivelazione potrebbe danneggiare significativamente la sua posizione competitiva. In tale caso deve essere fornita una giustificazione verificabile.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, l'Autorità determina, previa consultazione del richiedente quali informazioni debbano essere mantenute riservate e informa il richiedente della sua decisione.

3. Le informazioni concernenti i seguenti aspetti non sono considerate riservate:

a) nome e composizione dell'organismo, dell'alimento o del mangime geneticamente modificato di cui agli articoli 3, paragrafo 1, e 16, paragrafo 1 nonché, se del caso, l'indicazione del substrato e del microrganismo;

b) descrizione generale dell'organismo geneticamente modificato e nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione;

c) caratteristiche fisico-chimiche e biologiche dell'organismo, dell'alimento o del mangime geneticamente modificato, di cui agli articoli 3, paragrafo 1, e 16, paragrafo 1;

d) effetti dell'organismo, dell'alimento o del mangime geneticamente modificato, di cui agli articoli 3, paragrafo 1, e 16, paragrafo 1 sulla salute umana e animale e sull'ambiente;

e) effetti dell'organismo, dell'alimento o del mangime geneticamente modificato di cui agli articoli 3, paragrafo 1, e 16, paragrafo 1 sulle caratteristiche dei prodotti animali e le loro proprietà nutrizionali;

f) metodi di rilevamento, compresi il campionamento e l'identificazione della modificazione e, se del caso, di rilevamento e identificazione della modificazione legata all'alimento o al mangime di cui agli articoli 3, paragrafo 1, e 16, paragrafo 1 nonché, se del caso, requisiti di sorveglianza e una sintesi dei risultati della sorveglianza;

g) informazioni sul trattamento dei residui e reazione di emergenza.

4. Fatto salvo il paragrafo 2, l'Autorità fornisce, a richiesta, alla Commissione e agli Stati membri tutte le informazioni in suo possesso.

5. La Commissione, l'Autorità e gli Stati membri mantengono sotto il vincolo della riservatezza tutte le informazioni identificate quali riservate ai sensi del paragrafo 2, fatte salve le informazioni che devono essere divulgate laddove le circostanze lo richiedono onde proteggere la salute umana e animale e l'ambiente.

6. Se un richiedente ritira o ha ritirato una domanda, l'Autorità, la Commissione e gli Stati membri rispettano la riservatezza delle informazioni commerciali e industriali, comprese le informazioni in materia di ricerca e sviluppo e quelle in merito alla cui riservatezza l'Autorità e il richiedente discordano.

*Articolo 32***Protezione dei dati**

I dati scientifici e le altre informazioni contenute nella domanda e richiesti ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 3 e 5, e dell'articolo 19, paragrafi 3 e 5, non possono essere usati a beneficio di un altro richiedente per un periodo di 10 anni dalla data dell'autorizzazione, a meno che l'altro richiedente non abbia concordato con il titolare dell'autorizzazione la possibilità di usare tali informazioni. Alla scadenza del periodo decennale i risultati totali o parziali delle valutazioni condotte sulla base dei dati scientifici o delle informazioni contenuti nel dossier della domanda possono essere usati dall'Autorità a beneficio di un altro richiedente se questi può dimostrare che l'alimento o il mangime per il quale chiede l'autorizzazione è essenzialmente simile a un alimento o mangime già autorizzato ai sensi del presente regolamento.

*Articolo 33***Laboratorio comunitario di riferimento**

Il Laboratorio comunitario di riferimento, i suoi compiti e le sue mansioni sono quelli indicati nell'Allegato.

Possono essere istituiti laboratori nazionali di riferimento conformemente alla procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 2.

Regole dettagliate per l'attuazione di tale Allegato e gli eventuali cambiamenti da apportare allo stesso possono essere adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 2.

*Articolo 34***Consultazione con il Gruppo europeo per l'etica delle scienze e delle nuove tecnologie**

1. La Commissione, di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, può consultare il Gruppo europeo di etica delle scienze e nuove tecnologie istituito con decisione della Commissione del 16 dicembre 1997 al fine di ottenere il suo parere su questioni di ordine etico.

2. La Commissione rende accessibili al pubblico i pareri del Gruppo europeo per l'etica delle scienze e delle nuove tecnologie.

*Articolo 35***Misure d'emergenza**

1. Se uno Stato membro, in seguito a nuove informazioni o a un riesame delle informazioni esistenti, ha motivi dettagliati per ritenere che l'uso di un alimento o mangime autorizzato conformemente al presente regolamento metta in pericolo la salute umana, la salute animale o l'ambiente, ne informa immediatamente l'Autorità e la Commissione.

2. Se la Commissione, in seguito a un'informazione ricevuta da uno Stato membro ai sensi del paragrafo 1 o di propria iniziativa, ritiene necessarie misure d'emergenza, le può adottare conformemente all'articolo 36, paragrafo 3. Tali misure d'emergenza possono rimanere in vigore fino all'adozione di una decisione definitiva conformemente all'articolo 11 o all'articolo 24, come del caso.

*Articolo 36***Poteri di attuazione della Commissione**

1. La Commissione è assistita dal Comitato di cui all'articolo 57, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. . . /2001 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per gli alimenti e stabilisce procedure in materia di sicurezza alimentare.

2. Ove si faccia riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione stabilita all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE conformemente all'articolo 7 e all'articolo 8 della stessa. Il periodo previsto all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.

3. Quando si fa riferimento al presente paragrafo si applica la procedura di salvaguardia di cui all'articolo 6 della decisione 1999/468/CE conformemente all'articolo 7 e all'articolo 8 della stessa. Ogni Stato membro può deferire la decisione della Commissione al Consiglio entro 15 giorni dal ricevimento della notifica di detta decisione, nel qual caso il Consiglio, agendo a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro un mese dalla data del deferimento al Consiglio.

*Articolo 37***Abrogazioni**

Sono abrogati i seguenti regolamenti, con effetto a partire dalla data di applicazione del presente regolamento:

- regolamento (CE) n. 1139/98;
- regolamento (CE) n. 49/2000;
- regolamento (CE) n. 50/2000.

*Articolo 38***Modifiche al regolamento (CE) n. 258/97**

Il regolamento (CE) n. 258/97 è modificato nel modo seguente, con effetto a partire dalla data di applicazione del presente regolamento:

- 1) Sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b),
 - articolo 3, paragrafo 2, secondo capoverso, e paragrafo 3,
 - articolo 8, paragrafo 1, lettera d),
 - articolo 9,

- 2) All'articolo 3, la prima frase del paragrafo 4 è sostituita dal testo seguente:

«In deroga al paragrafo 2, la procedura di cui all'articolo 5 si applica ai prodotti o agli ingredienti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere d) ed e) che, sulla base dei dati scientifici disponibili e universalmente riconosciuti o di un parere emesso da una delle autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, sono sostanzialmente equivalenti a prodotti o ingredienti alimentari esistenti per quanto riguarda la composizione, il valore nutritivo, il metabolismo, l'uso cui sono destinati e il tenore di sostanze indesiderabili.»

- 3) All'articolo 12, paragrafo 1 sono cancellate le parole «o per l'ambiente».

Articolo 39

Modifiche alla direttiva 82/471/CEE

La direttiva 82/471/CEE è modificata nel modo seguente, con effetto a partire dalla data di applicazione del presente regolamento:

Il seguente paragrafo è aggiunto all'articolo 1:

«3. La presente direttiva non si applica ai prodotti che fungono da fonti dirette o indirette di proteine e rientrano nell'ambito del regolamento . . . / . . . / CE relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati.»

Articolo 40

Modifiche alla direttiva 70/457/CEE

La direttiva 70/457/CEE è modificata nel modo seguente, con effetto a partire dalla data di applicazione del presente regolamento:

- 1) L'articolo 4, paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. Inoltre, se materiale derivato da una varietà vegetale è destinato ad essere utilizzato in un alimento rientrante nel campo d'applicazione dell'articolo 3, o in un mangime rientrante nel campo d'applicazione dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. . . . / relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, tale varietà può essere accettata soltanto se è stata approvata in conformità di tale regolamento.»

- 2) L'articolo 7, paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. Gli Stati membri devono garantire che una varietà destinata ad essere utilizzata in un alimento o mangime secondo la definizione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. . . . / 2001 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per gli alimenti e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare sia accettata soltanto se è stata autorizzata conformemente al regolamento (CE) n. 258/97 per gli alimenti

e alla direttiva 90/220/CEE o alla direttiva 2001/18/CE per i mangimi o al regolamento . . . / . . . / CE relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati.»

Articolo 41

Modifiche alla direttiva 70/458/CEE

La direttiva 70/458/CEE è modificata nel modo seguente, con effetto a partire dalla data di applicazione del presente regolamento:

- 1) L'articolo 4, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Inoltre, se materiale derivato da una varietà vegetale è destinato ad essere utilizzato in un alimento rientrante nel campo d'applicazione dell'articolo 3, o in un mangime rientrante nel campo d'applicazione dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. . . . / relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, tale varietà può essere accettata soltanto se è stata approvata in conformità di tale regolamento.»

- 2) L'articolo 7, paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. Gli Stati membri devono garantire che una varietà destinata ad essere utilizzata in un alimento o mangime secondo la definizione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. . . . / 2001 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per gli alimenti e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare sia accettata soltanto se è stata autorizzata conformemente al regolamento (CE) n. 258/97 per gli alimenti e alla direttiva 90/220/CEE o alla direttiva 2001/18/CE per i mangimi o al regolamento . . . / . . . / CE relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati.»

Articolo 42

Modifiche alla direttiva 2001/18/CE

La direttiva 2001/18/CE è modificata nel modo seguente, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento:

È inserito il seguente articolo 12 bis:

«Articolo 12 bis

Presenza accidentale di OGM nei prodotti

Gli articoli da 13 a 21 non si applicano all'immissione sul mercato di tracce di un OGM o di una combinazione di OGM nei prodotti destinati all'uso diretto come alimenti o come mangimi, oppure alla lavorazione, in una proporzione non superiore alla soglia dell'1 %, o anche inferiore, stabilita conformemente alla procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, purché tali tracce di OGM siano accidentali o tecnicamente inevitabili e l'OGM sia stato sottoposto a una valutazione scientifica del rischio da parte del comitato o dei comitati scientifici competenti o dell'Autorità europea per gli alimenti, con la conclusione che l'OGM non presenta rischi per la salute umana o l'ambiente.

Onde stabilire se le tracce di OGM siano accidentali o tecnicamente inevitabili, gli operatori devono essere in grado di dimostrare alle autorità competenti di aver preso tutte le misure appropriate per evitarne la presenza.».

Articolo 43

Informazioni da fornire in conformità del Protocollo di Cartagena sulla sicurezza biologica

1. Qualsiasi autorizzazione, rinnovo, modifica, sospensione o revoca di autorizzazione di un organismo, alimento o mangime geneticamente modificato di cui agli articoli 3, paragrafo 1, lettera b) e 16, paragrafo 1, lettera b) è notificata dalla Commissione alle parti del Protocollo di Cartagena sulla sicurezza biologica per il tramite del Clearing-House sulla sicurezza biologica (Biosafety Clearing-House) conformemente all'articolo 11, paragrafo 1 o all'articolo 12, paragrafo 1 del Protocollo di Cartagena sulla sicurezza biologica. La Commissione fornisce per iscritto copie delle informazioni al punto focale nazionale di ciascuna parte che informi previamente il segretariato di non avere accesso al Biosafety Clearing-House.

2. La Commissione inoltre tratta le richieste di informazioni supplementari eventualmente avanzate dalle parti ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 e fornisce copie delle leggi, dei regolamenti e degli orientamenti in conformità dell'articolo 11, paragrafo 5, del Protocollo di Cartagena sulla sicurezza biologica.

Articolo 44

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili alle infrazioni al presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per assicurare la loro attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro [sei mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento] e notificano immediatamente qualsiasi successiva modifica ad esse apportata.

Articolo 45

Misure transitorie

1. Le domande presentate in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono trasformate in domande ai sensi del Capitolo II, Sezione 1 del presente regolamento laddove la relazione valutativa iniziale di cui all'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 258/97 non sia stata ancora inoltrata alla Commissione, nonché in tutti i casi in cui sia richiesta una relazione valutativa addizionale conformemente all'articolo 6, paragrafi 3 o 4 del regolamento (CE) n. 258/97.

2. Le prescrizioni in materia di etichettatura stabilite nel presente regolamento non si applicano ai prodotti legalmente fabbricati ed etichettati nella Comunità o legalmente importati nella Comunità e messi in circolazione prima della data di applicazione del presente regolamento.

3. Le notifiche concernenti prodotti che possono essere utilizzati in qualità di mangimi presentate ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2001/18/CE prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono trasformate in domande ai sensi del Capitolo III, Sezione 1 del presente regolamento qualora la relazione valutativa di cui all'articolo 14 della direttiva 2001/18/CE non sia ancora stata inviata alla Commissione.

4. Le domande presentate in relazione a prodotti di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera c) e in virtù dell'articolo 7 della direttiva 82/471/CEE prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono trasformate in domande ai sensi del Capitolo III, Sezione 1 del presente regolamento.

5. Le domande presentate in relazione a prodotti di cui all'articolo 16, paragrafo 1 e in virtù dell'articolo 4 della direttiva 70/524/CEE prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono integrate da domande ai sensi del Capitolo III, Sezione 1 del presente regolamento.

Articolo 46

Riesame

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e alla luce delle esperienze fatte, la Commissione invia al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento accompagnata, se del caso, da opportune proposte.

2. Fatto salvo il riesame di cui al paragrafo 1, la Commissione provvede a monitorare l'applicazione del presente regolamento e il suo impatto sulla salute umana e animale, sulla protezione dei consumatori, l'informazione agli stessi e il funzionamento del mercato interno e, se necessario, avanza proposte nel più breve tempo possibile.

Articolo 47

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il [ventesimo] giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento si applica a decorrere da [sei mesi dopo la data di pubblicazione del regolamento].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO

Doveri e mansioni del Laboratorio comunitario di riferimento

1. Il Laboratorio comunitario di riferimento di cui all'articolo 33 è il Centro comune di ricerca della Commissione.
 2. Per le mansioni indicate nel presente Allegato, il Centro comune di ricerca della Commissione è assistito da un consorzio di laboratori nazionali di riferimento denominato «Rete europea di laboratori per gli OGM».
 3. Il Laboratorio comunitario di riferimento è in particolare responsabile dei seguenti aspetti:
 - ricevimento, preparazione, immagazzinamento e mantenimento degli appropriati campioni di controllo positivi e negativi;
 - test e convalida del metodo di rilevazione, compresi il campionamento e l'identificazione della modificazione e, se del caso, rilevazione e identificazione della modificazione nell'alimento o nel mangime;
 - valutazione dei dati forniti dal richiedente l'autorizzazione a immettere l'alimento o il mangime sul mercato onde testare e convalidare il metodo del campionamento e rilevamento;
 - presentazione di relazioni valutative complete all'Autorità.
 4. Il Laboratorio comunitario di riferimento partecipa alla risoluzione delle controversie tra gli Stati membri in relazione ai risultati delle mansioni indicate nel presente Allegato.
-

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India

(2001/C 304 E/16)

COM(2001) 448 def. — 2001/0175(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 30 luglio 2001)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 170, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 20 dicembre 1993 è stato firmato un accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India sulla compartecipazione e sullo sviluppo ⁽¹⁾.
- (2) La Comunità europea e la Repubblica dell'India svolgono programmi specifici di RST in settori di interesse comune.
- (3) In base all'esperienza acquisita in passato entrambe le Parti hanno espresso il desiderio di istituire un quadro per una più ampia e profonda collaborazione scientifica e tecnologica.

(4) Il presente accordo di cooperazione nel campo della scienza e della tecnologia rientra nell'ambito della cooperazione globale tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India.

(5) Con decisione del 12 febbraio 2001 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India.

(6) Fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva, occorre firmare l'accordo siglato il 21 marzo 2001,

DECIDE:

Articolo unico

Fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva, il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare, a nome della Comunità europea, l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India.

⁽¹⁾ GU L 223 del 27.8.1994, pag. 23.

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India

(2001/C 304 E/17)

COM(2001) 448 def. — 2001/0175(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 30 luglio 2001)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 170, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Il 20 dicembre 1993 è stato firmato un accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India sulla compartecipazione e sullo sviluppo ⁽¹⁾.
- (2) La Comunità europea e la Repubblica dell'India svolgono programmi specifici di RST in settori di interesse comune.
- (3) In base all'esperienza passata, entrambe le Parti hanno espresso il desiderio di istituire un quadro per una più ampia e profonda collaborazione scientifica e tecnologica.
- (4) Il presente accordo di cooperazione nel campo della scienza e della tecnologia rientra nell'ambito della cooperazione globale tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India.

(5) Con decisione del 12 febbraio 2001 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India.

(6) Con decisione del . . . 2001, il Consiglio ha deciso di procedere alla firma dell'accordo a nome della Comunità europea.

(7) L'accordo è stato firmato il . . . 2001.

(8) Occorre approvare l'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Ai sensi dell'articolo 11 dell'accordo, il Presidente del Consiglio notifica alla Repubblica dell'India l'avvenuto espletamento da parte della Comunità europea delle procedure necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo.

⁽¹⁾ GU L 223 del 27.8.1994, pag. 23.

ACCORDO

di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell'India

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata «Comunità»,

da una parte,

e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'INDIA, in appresso denominata «India», dall'altra,

qui di seguito denominati «le Parti»;

CONSIDERATA l'importanza che riveste la ricerca scientifica e tecnologica per il loro sviluppo economico e sociale;

RICONOSCENDO che la Comunità e l'India svolgono programmi congiunti di ricerca e sviluppo tecnologico in vari settori di interesse comune e che agevolando l'ulteriore cooperazione le Parti possono trarre reciproci vantaggi;

OSSERVANDO che nell'ambito dell'accordo di cooperazione tra la Comunità e l'India sulla compartecipazione e sullo sviluppo firmato il 20 dicembre 1993 vi è stata un'attiva cooperazione e uno scambio di informazioni in vari settori scientifici e tecnologici;

VISTA la dichiarazione congiunta concordata in occasione del vertice tra UE ed India del 28 giugno 2000;

DESIDERANDO estendere la cooperazione nel campo della ricerca scientifica e tecnologica per rafforzare lo svolgimento di attività di cooperazione in settori di interesse comune e promuovere l'applicazione dei risultati di tale cooperazione a vantaggio del loro sviluppo economico e sociale,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivo

Le Parti promuovono ed agevolano attività di ricerca e sviluppo in cooperazione tra la Comunità e l'India in settori scientifici e tecnologici di interesse comune.

necessario dai partecipanti alle attività di cooperazione, incluse, se del caso, le Parti stesse;

c) «proprietà intellettuale», la definizione data dall'articolo 2 della Convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967;

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo, si intende per:

a) «attività di cooperazione», qualunque attività che le Parti intraprendono o finanziano ai sensi del presente Accordo, compresa la ricerca comune;

d) «ricerca comune», i progetti di ricerca, sviluppo tecnologico o dimostrazione condotti con il sostegno finanziario di una o di entrambe le Parti che comportino la collaborazione di partecipanti sia della Comunità che dell'India e che siano designati per iscritto dalle Parti o dagli agenti esecutivi come ricerche comuni. Se il finanziamento è erogato da una sola Parte, la designazione spetta alla Parte finanziatrice ed ai partecipanti al progetto.

b) «informazioni», dati scientifici o tecnici, risultati o metodi di ricerca e sviluppo frutto delle ricerche comuni effettuate nel quadro del presente accordo e qualsiasi altro dato ritenuto

e) «partecipante» o «ente di ricerca» qualsiasi persona, istituzione accademica, istituto di ricerca o altra entità giuridica o impresa avente sede nella Comunità o in India che partecipi ad attività di cooperazione, incluse le Parti stesse.

*Articolo 3***Principi**

La cooperazione si svolge sulla base dei seguenti principi:

- a) vantaggio reciproco fondato su una ripartizione equilibrata dei vantaggi;
- b) accesso reciproco alle attività di ricerca e sviluppo tecnologico intraprese da ciascuna Parte;
- c) scambio tempestivo delle informazioni che possono incidere sulle attività di cooperazione;
- d) tutela adeguata dei diritti di proprietà intellettuale.

*Articolo 4***Settori di cooperazione**

La cooperazione ai sensi del presente accordo può coprire tutte le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, di seguito denominate «RST», che rientrano nella prima azione prevista dal programma quadro ai sensi dell'articolo 164 del trattato che istituisce la Comunità europea e a tutte le analoghe attività di RST svolte in India nei corrispondenti settori scientifici e tecnologici.

Il presente accordo lascia impregiudicata la partecipazione dell'India, in quanto paese in via di sviluppo, alle attività della Comunità nel campo della ricerca ai fini dello sviluppo.

*Articolo 5***Forme di collaborazione**

Le attività di cooperazione possono assumere le seguenti forme:

- partecipazione di enti di ricerca indiani a progetti di RST previsti dalla prima azione del programma quadro e reciproca partecipazione di enti di ricerca aventi sede nella Comunità a progetti indiani intrapresi in settori analoghi di RST. Tale partecipazione è soggetta alle norme e alle procedure applicabili in ciascuna Parte;
- progetti comuni di RST; i progetti comuni di RST sono attuati previa elaborazione ad opera dei partecipanti di un piano di gestione della tecnologia, secondo quanto indicato nell'allegato al presente accordo;
- messa in comune di progetti di RST già in atto in conformità delle procedure previste dai programmi di RST di ciascuna Parte;
- visite e scambi di ricercatori ed esperti tecnici;
- organizzazione in comune di seminari scientifici, conferenze, simposi e workshop e partecipazione di esperti a tali attività;
- azioni concertate per la diffusione dei risultati e lo scambio di esperienze sui progetti comuni di RST finanziati;
- scambi e condivisione di attrezzature e materiali, compreso l'uso in comune di strutture di ricerca avanzate;
- scambio di informazioni su pratiche, leggi, regolamenti e programmi attinenti alla cooperazione prevista dal presente accordo;
- qualsiasi altra modalità raccomandata dal Comitato direttivo e ritenuta conforme alle politiche e procedure applicabili in entrambe le Parti.

*Articolo 6***Coordinamento e agevolazione delle attività di cooperazione**

- a) Il compito di coordinare e di agevolare le attività cooperative previste dal presente accordo spetta per l'India al Ministero della Scienza e della Tecnologia (Dipartimento di scienza e tecnologia) e per la Comunità ai servizi della Commissione delle Comunità europee (Direzione generale Affari scientifici, ricerca e sviluppo), in qualità di agenti esecutivi.
- b) Gli agenti esecutivi istituiscono un Comitato direttivo per la cooperazione scientifica e tecnologica, in appresso denominato «Comitato direttivo», incaricato della gestione del presente accordo. Il Comitato è composto da un uguale numero di rappresentanti ufficiali per ciascuna Parte, e da due copresidenti nominati dalle Parti; esso adotta il proprio regolamento interno.
- c) Il Comitato direttivo svolge le seguenti funzioni:
 1. promuove e controlla le varie attività di cooperazione di cui all'articolo 4 nonché le attività eventualmente intraprese nel quadro delle attività comunitarie nel campo della ricerca ai fini dello sviluppo;
 2. a) raccomanda il finanziamento, sulla base della ripartizione dei costi tra le Parti, dei progetti comuni di RST ricevuti a seguito della pubblicazione simultanea a cura degli agenti esecutivi dell'invito congiunto a presentare proposte;

- b) i progetti comuni, presentati dai ricercatori di una delle Parti per la partecipazione ai programmi dell'altra saranno selezionati da ciascuna Parte secondo le proprie procedure, con eventuale partecipazione di esperti di entrambe le Parti.
3. indica per l'anno successivo, ai sensi dell'articolo 5, primo e secondo trattino, tra i possibili settori di cooperazione RST, i settori o sottosectori prioritari di reciproco interesse in cui è opportuno cooperare;
4. ai sensi dell'articolo 5, terzo trattino, propone ai ricercatori di entrambe le Parti la messa in comune dei progetti che possano essere reciprocamente vantaggiosi e complementari;
5. formula raccomandazioni ai sensi dell'articolo 5, dal quarto all'ottavo trattino;
6. consiglia le Parti sui metodi per valorizzare e migliorare la cooperazione in modo conforme ai principi stabiliti nel presente accordo;
7. vigila sul buon funzionamento e sull'attuazione del presente accordo e valuta i progetti di cooperazione in corso, ai quali l'India partecipa in qualità di paese in via di sviluppo nel quadro delle attività della Comunità nel campo della ricerca ai fini dello sviluppo.
8. presenta ogni anno alle Parti un rapporto sulla situazione, sui risultati e sull'efficacia della cooperazione intrapresa ai sensi del presente accordo. Il rapporto è trasmesso alla Commissione comune istituita nel quadro dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l'India sulla compartecipazione e lo sviluppo.
- d) Il Comitato direttivo si riunisce di norma una volta all'anno, preferibilmente prima della riunione della Commissione comune istituita nel quadro dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l'India sulla compartecipazione e lo sviluppo, secondo un calendario concordato; le riunioni si svolgono alternativamente nella Comunità ed in India. Su richiesta di una delle Parti possono essere convocate riunioni straordinarie.
- e) Le decisioni del Comitato direttivo sono prese mediante consensus. Per ogni riunione è redatto un verbale, che comprende l'elenco delle decisioni e dei principali punti discussi.

I verbali sono approvati dai due copresidenti del Comitato direttivo.

- f) Ciascuna Parte si fa carico delle spese di viaggio e soggiorno dei propri partecipanti alle riunioni del Comitato direttivo. Gli altri costi relativi alle riunioni del Comitato direttivo sono a carico della Parte ospitante.

Articolo 7

Finanziamento

- a) Le attività di cooperazione sono subordinate alla disponibilità di fondi adeguati nonché alle leggi ed ai regolamenti applicabili nel territorio di ciascuna Parte (compresa la normativa in materia di esenzione fiscale e doganale) e sono conformi alle politiche e ai programmi delle Parti.
- b) I costi delle attività di cooperazione selezionate saranno ripartiti tra i partecipanti senza trasferimento di fondi da una Parte all'altra.
- c) Un protocollo di attuazione specifica le procedure amministrative e finanziarie applicabili alle attività di cooperazione.
- d) Ai progetti di RST cui l'India partecipa in qualità di paese in via di sviluppo, finanziati nell'ambito delle attività della Comunità nel campo della ricerca ai fini dello sviluppo, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, lettere b) e c).

Articolo 8

Circolazione di personale e attrezzature

Nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili nel proprio territorio, ciascuna Parte prende tutte le misure ragionevoli e si adopera per agevolare l'entrata, il soggiorno e l'uscita dal proprio territorio di persone ed attrezzature impegnate o impiegate nelle attività di cooperazione individuate dalle Parti in base alle disposizioni del presente accordo.

Articolo 9

Diffusione e uso delle informazioni

La diffusione e l'uso delle informazioni nonché la gestione, la ripartizione e l'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dalla ricerca comune promossa in virtù del presente accordo, sono soggetti ai requisiti dell'allegato al presente accordo. L'allegato sui diritti di proprietà intellettuale forma parte integrante del presente accordo.

*Articolo 10***Applicazione territoriale**

Il presente accordo si applica ai territori in cui vige il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni previste da detto trattato, e al territorio dell'India, fatta salva la possibilità di intraprendere attività di cooperazione in alto mare, nello spazio, o nel territorio di paesi terzi, conformemente al diritto internazionale.

*Articolo 11***Entrata in vigore, denuncia dell'accordo e risoluzione delle controversie**

- a) Il presente accordo entra in vigore alla data in cui ciascuna delle Parti ha notificato all'altra per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.
- b) Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di cinque anni e può essere rinnovato su accordo delle Parti, previa valutazione da effettuarsi nel corso dell'ultimo anno di ciascun periodo successivo.
- c) Le Parti possono concordare modifiche al presente accordo. Le modifiche entrano in vigore alla data in cui ciascuna Parte ha notificato all'altra per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste.

- d) Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con preavviso scritto di almeno sei mesi. La cessazione del presente accordo alla scadenza o la sua denuncia lasciano impregiudicati la validità o la durata dei contratti stipulati in base ad esso, nonché i diritti e gli obblighi maturati in conformità delle disposizioni dell'allegato.
- e) Tutte le questioni o controversie relative all'interpretazione o all'attuazione del presente accordo sono risolte di comune accordo tra le Parti.

Articolo 12

Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e indiana, ciascun testo facente ugualmente fede.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo

Fatto a . . . il . . . , in duplice copia nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e indiana, ciascun testo facente ugualmente fede.

Per il Consiglio dell'Unione europea

Per il Governo della Repubblica dell'India

ALLEGATO

DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE

I diritti di proprietà intellettuale sorti o ceduti in virtù dell'accordo sono attribuiti secondo quanto stabilito nel presente allegato.

APPLICAZIONE

Il presente allegato si applica alla ricerca comune condotta ai sensi dell'accordo, salvo se sia diversamente convenuto tra le Parti.

I. Titolarità, attribuzione ed esercizio dei diritti

1. Ai fini del presente allegato «proprietà intellettuale» ha il significato di cui all'articolo 2, lettera c) dell'accordo.
2. Il presente allegato disciplina l'attribuzione dei diritti e degli interessi alle Parti ed ai loro partecipanti. Ciascuna Parte e i suoi partecipanti garantisce che l'altra Parte e i suoi partecipanti ottengano i diritti di proprietà intellettuale loro spettanti conformemente al presente allegato. Il presente allegato non modifica altrimenti e lascia impregiudicate la ripartizione di diritti, interessi e royalties tra una Parte ed i suoi cittadini o partecipanti e le regole sulla diffusione e l'uso delle informazioni, che saranno stabilite dalle leggi e dalle pratiche di ciascuna Parte.
3. Le Parti si atterranno inoltre ai seguenti principi, che devono figurare nei contratti conclusi in base all'accordo:
 - a) protezione effettiva dei diritti di proprietà intellettuale. Le Parti e/o i partecipanti, secondo il caso, si impegnano a darsi reciproca comunicazione, entro un termine ragionevole, di qualunque diritto di proprietà intellettuale sorto nell'ambito dell'accordo o delle modalità di attuazione e a provvedere in tempo opportuno alla protezione di tale diritto;
 - b) sfruttamento effettivo dei risultati, tenendo conto dei contributi delle Parti e dei loro partecipanti;
 - c) trattamento non discriminatorio dei partecipanti dell'altra Parte rispetto al trattamento accordato ai propri partecipanti per ciò che concerne la titolarità, l'uso e la diffusione delle informazioni e la titolarità, la ripartizione e l'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale;
 - d) protezione delle informazioni commerciali riservate.
4. I partecipanti elaborano congiuntamente un piano di gestione della tecnologia (Technology Management Plan, TMP). Il piano di gestione della tecnologia è un accordo specifico sottoscritto dai partecipanti a una ricerca comune che definisce i rispettivi diritti ed obblighi, sia in relazione alla titolarità ed all'uso delle informazioni, inclusa la pubblicazione, sia in materia di diritti di proprietà intellettuale sorti nell'ambito della ricerca comune.

Con riferimento alla proprietà intellettuale, di norma il piano di gestione della tecnologia disciplina, tra l'altro, i seguenti aspetti: titolarità, protezione, diritti di utilizzazione a fini di ricerca e sviluppo, sfruttamento e diffusione, inclusa la pubblicazione in comune, diritti ed obblighi dei ricercatori in visita e procedure di risoluzione delle controversie. Il piano di gestione della tecnologia può anche definire il regime delle informazioni principali e secondarie, delle licenze e dei risultati finali (deliverables). Il piano è elaborato secondo le normative vigenti in ciascuna delle Parti tenendo conto delle finalità della ricerca comune, dei contributi, finanziari o di altro tipo, delle Parti e dei partecipanti, dei vantaggi e svantaggi di un regime di licenze su base territoriale o settoriale, degli obblighi posti dalle leggi applicabili, della necessità di procedure di risoluzione delle controversie e di altri fattori considerati rilevanti dai partecipanti. Il piano definisce altresì i diritti ed obblighi in materia di proprietà intellettuale in relazione alle ricerche condotte da ricercatori in visita (cioè ricercatori che non provengono né dalle Parti né da organismi partecipanti). Il piano di gestione della tecnologia è approvato dal dipartimento o dal servizio competente ad erogare i fondi della Parte finanziatrice della ricerca prima della conclusione dei singoli contratti di cooperazione in materia di ricerca e sviluppo e viene allegato ad essi.

5. L'informazione o la proprietà intellettuale create nel corso della ricerca comune non disciplinate dal piano di gestione della tecnologia sono attribuite secondo i principi stabiliti dal piano. In caso di disaccordo che non possa essere risolto tramite la procedura di composizione delle controversie concordata dalle Parti, tale informazione o proprietà intellettuale spetta in comune a tutti i partecipanti alla ricerca comune dalla quale è derivata. Ciascun partecipante cui si applica la presente disposizione ha il diritto di usare tale informazione o proprietà intellettuale a fini di sfruttamento commerciale senza limiti geografici.

6. In conformità della normativa applicabile, ciascuna Parte garantisce che l'altra Parte ed i suoi partecipanti ottengano i diritti di proprietà intellettuale ad essi attribuiti.
7. Compatibilmente con il mantenimento della concorrenza nei settori in cui si applica l'accordo, ciascuna Parte si adopera per assicurare che i diritti acquisiti ai sensi dell'accordo e i contratti stipulati nel suo contesto siano esercitati in modo tale da promuovere in particolare
 - i) la diffusione e l'uso delle informazioni prodotte, rivelate o altrimenti rese disponibili ai sensi dell'accordo e
 - ii) l'adozione e l'applicazione di norme internazionali.
8. La denuncia o la scadenza dell'accordo lasciano impregiudicati i diritti o gli obblighi dei partecipanti in materia di proprietà intellettuale in relazione ai progetti approvati ed in corso in conformità del presente allegato.

II. Opere oggetto di diritto d'autore e letteratura scientifica

Ai diritti d'autore spettanti alle Parti o ai partecipanti si applica un trattamento conforme alle norme della Convenzione di Berna (Atto di Parigi 1971) e dell'accordo TRIPS.

Fatto salvo quanto previsto nella sezione III, e tranne se altrimenti convenuto nel piano di gestione della tecnologia, i risultati della ricerca sono pubblicati in comune dalle Parti o dai partecipanti. Sulla base della regola generale di cui sopra, si applicano le seguenti procedure:

1. in caso di pubblicazione ad opera di una Parte o di un suo organismo pubblico di riviste, articoli, saggi e libri di carattere scientifico o tecnico, inclusi video e software, che siano frutto della ricerca comune svolta ai sensi dell'accordo, la controparte ha diritto a una licenza non esclusiva, irrevocabile, gratuita e valida per tutti i paesi per la traduzione, la riproduzione, l'adattamento, la trasmissione e la distribuzione pubblica di tali opere.
2. Le Parti provvedono alla massima diffusione possibile delle opere di letteratura scientifica frutto della ricerca comune svolta ai sensi dell'accordo e pubblicate da editori indipendenti.
3. Ogni riproduzione destinata al pubblico di un'opera tutelata da diritto d'autore, prodotta a norma delle presenti disposizioni, deve indicare i nomi degli autori dell'opera, salvo se un autore chieda di non essere citato. Essa deve inoltre recare chiara e visibile menzione del contributo delle Parti in termini di cooperazione.

III. Informazioni riservate

A. Informazioni riservate di carattere documentale

1. Ciascuna Parte, o, se del caso, i suoi servizi o i suoi partecipanti, indica quanto prima e preferibilmente nel piano di gestione della tecnologia le informazioni che intende mantenere riservate con riferimento all'accordo, sulla base, tra l'altro, dei seguenti criteri:
 - a) segretezza delle informazioni, nel senso che non deve trattarsi di informazioni già note o conoscibili con mezzi leciti da esperti del settore nella loro integralità o nell'esatta configurazione o insieme degli elementi che le compongono;
 - b) valore commerciale effettivo o potenziale delle informazioni a causa della loro segretezza;
 - c) protezione precedente delle informazioni, nel senso che il legittimo detentore deve aver posto in essere le precauzioni richieste dalle circostanze per mantenerne la segretezza.

Le Parti ed i loro partecipanti possono in taluni casi convenire che, salvo diversa indicazione, tutte o parte delle informazioni fornite, scambiate o prodotte nel corso di una ricerca comune condotta ai sensi dell'accordo siano riservate.

2. Ciascuna Parte provvede affinché le informazioni riservate siano chiaramente identificate mediante apposita marcatura o una menzione restrittiva. Ciò vale anche per le riproduzioni, integrali o parziali, di dette informazioni.

La Parte che riceva informazioni riservate ai sensi dell'accordo è tenuta a rispettarne la riservatezza. Tale obbligo cessa automaticamente quando le informazioni sono rese di pubblico dominio dal titolare.

3. Le informazioni riservate, comunicate ai sensi del presente accordo, possono essere rivelate dalla Parte ricevente a persone residenti nel proprio territorio o impiegate alle sue dipendenze nonché ai dipartimenti ed ai servizi autorizzati ai fini specifici della ricerca comune in corso, a condizione che la diffusione sia subordinata ad un accordo scritto sulla riservatezza e che le informazioni riservate siano immediatamente riconoscibili conformemente al disposto di cui sopra.
4. Previo consenso scritto della Parte che fornisce le informazioni riservate ai sensi dell'accordo, la Parte ricevente può diffonderle in misura più ampia di quanto altrimenti previsto nel paragrafo 3. Le Parti collaborano al fine di elaborare procedure per la richiesta ed il rilascio del consenso scritto preliminare a una più ampia diffusione delle informazioni; ciascuna Parte si impegna a dare il proprio consenso nei limiti della politica, della regolamentazione e della legislazione nazionali.

B. *Informazioni riservate di carattere non documentale*

Alle informazioni riservate di carattere non documentale e alle altre informazioni confidenziali o segrete fornite in occasione di seminari o riunioni organizzati ai sensi dell'accordo, nonché alle informazioni apprese attraverso il personale distaccato, l'uso di strutture o l'esecuzione di progetti comuni, le Parti ed i loro partecipanti applicano i principi previsti dall'accordo per le informazioni di carattere documentale, a condizione che il soggetto che riceve tali informazioni riservate, confidenziali o segrete sia informato in anticipo per iscritto del carattere confidenziale delle informazioni trasmesse.

C. *Controllo*

Ciascuna Parte si impegna a controllare l'osservanza delle disposizioni dell'accordo per quanto riguarda l'obbligo di riservatezza. Se una delle Parti si rende conto che non è in grado o che presumibilmente non sarà in grado di rispettare le disposizioni sull'obbligo di riservatezza contenute nelle sezioni A e B, ne informa immediatamente l'altra Parte. Le Parti quindi si consultano per definire le linee di condotta da seguire.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio

(2001/C 304 E/18)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 452 def. — 2001/0176(COD)

(Presentata dalla Commissione il 1° agosto 2001)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) La protezione della salute umana contro le malattie e le infezioni direttamente o indirettamente trasmissibili dagli animali all'uomo (zoonosi) è di importanza capitale.
- (2) Le zoonosi trasmissibili attraverso gli alimenti, oltre a causare malattie nell'uomo, possono comportare perdite economiche per l'industria alimentare e a livello della produzione primaria.
- (3) Costituiscono fonte di preoccupazione anche le zoonosi di origine diversa da quella alimentare, in particolare quelle trasmesse dagli animali selvatici e dagli animali da compagnia.
- (4) La direttiva 92/117/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari ⁽¹⁾, prevedeva la creazione di un sistema di monitoraggio di talune zoonosi a livello sia nazionale che comunitario.
- (5) I risultati della sorveglianza sono raccolti annualmente dagli Stati membri e compilati dalla Commissione con

l'assistenza del Laboratorio comunitario di riferimento per l'epidemiologia delle zoonosi. Tali risultati sono stati pubblicati annualmente fin dal 1995 e costituiscono una base di valutazione dell'attuale situazione in materia di zoonosi ed agenti zoonotici. Tuttavia, la raccolta dei dati non è ancora armonizzata e non permette perciò il raffronto tra gli Stati membri.

- (6) Altre disposizioni legislative comunitarie disciplinano la sorveglianza e le misure di lotta contro determinate zoonosi nelle popolazioni animali, in particolare la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di salute degli animali che interessano gli scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ⁽²⁾, riguardo alla tubercolosi dei bovini e la brucellosi dei bovini, e la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991 relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini ⁽³⁾, per la brucellosi degli ovini e dei caprini.
- (7) Inoltre, il regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio del ... [sull'igiene dei prodotti alimentari] prevede disposizioni specifiche in materia di prevenzione, lotta e sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, nonché requisiti specifici riguardanti la qualità microbiologica degli alimenti.
- (8) A norma della direttiva 92/117/CEE occorre raccogliere i dati relativi alle infezioni provocate dalle zoonosi nell'uomo. Per rafforzare le disposizioni in materia di raccolta di tali dati e contribuire al miglioramento della prevenzione e delle misure di lotta contro le malattie trasmissibili nella Comunità ⁽⁴⁾, è stata adottata la decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità.
- (9) Per stabilire le tendenze e le fonti delle zoonosi è necessario raccogliere i dati sulle insorgenze di zoonosi e agenti zoonotici negli alimenti per animali, nelle popolazioni animali, nei prodotti di origine animale e nell'uomo.

⁽¹⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 38. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 210 del 10.8.1999, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/20/CE (GU L 163 del 4.7.2000, pag. 35).

⁽³⁾ GU L 46 del 19.2.1991 pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione della Commissione 94/953/CE (GU L 371 del 31.12.1994, pag. 14).

⁽⁴⁾ GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1.

- (10) Il Comitato scientifico per le misure veterinarie in relazione alla sanità pubblica, nel suo parere sulle zoonosi del 12 aprile 2000 ha considerato insufficienti le misure in vigore relative alla lotta contro le infezioni zoonotiche di origine alimentare e ha ritenuto che i dati epidemiologici attualmente raccolti dagli Stati membri sono incompleti e non pienamente comparabili. In base a tale constatazione il comitato ha raccomandato di migliorare le disposizioni in materia di sorveglianza ed ha individuato alcune strategie finalizzate alla gestione del rischio. In particolare, il comitato scientifico ha dichiarato prioritarie per la sanità pubblica le seguenti zoonosi: *Salmonella* spp., *Campylobacter* spp., *Escherichia coli* produttori di verocitotossina (VTEC), *Listeria monocytogenes*, *Cryptosporidium* spp., *Echinococcus granulosus/multilocularis* e *Trichinella spiralis*.
- (11) È quindi necessario migliorare gli attuali sistemi di sorveglianza e di raccolta dei dati previsti dalla direttiva 92/117/CEE. Contemporaneamente, le misure specifiche di lotta previste dalla citata direttiva saranno sostituite dalle norme previste in materia dal regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... [sulle misure di lotta contro specifiche zoonosi ed agenti zoonotici e recante modifica delle direttive 64/432/CEE, 72/462/CEE e 90/539/CEE]. Occorre pertanto abrogare la direttiva 92/117/CEE.
- (12) Il nuovo contesto di consulenza e sostegno scientifici in materia di sicurezza alimentare stabilito dal regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio del ... [che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per gli alimenti e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare] deve essere utilizzato per raccogliere e analizzare i relativi dati.
- (13) Se del caso, occorre istituire procedure di fornitura dati su base armonizzata tali da rendere possibile la valutazione delle tendenze e delle fonti delle zoonosi e degli agenti zoonotici in tutta la Comunità. I dati raccolti, insieme ai dati provenienti da altre fonti, formeranno la base della valutazione del rischio rappresentato dagli organismi zoonotici.
- (14) Occorre considerare in via prioritaria le zoonosi che presentano i rischi più gravi per la salute umana. Tuttavia, i sistemi di sorveglianza permetteranno anche di agevolare il rilevamento di infezioni zoonotiche insorgenti o di nuova apparizione.
- (15) Oltre alle zoonosi e agli agenti zoonotici di nuova apparizione, è possibile anche che gli organismi zoonotici noti si mutino in nuovi ceppi. È quindi necessario sorvegliare anche l'insorgenza di casi di resistenza agli antibiotici.
- (16) Poiché una fornitura di dati armonizzati, che costituiscano la base di valutazione dei rischi degli organismi zoonotici rilevanti sul piano comunitario, non può essere sufficientemente realizzata a livello degli Stati membri e può pertanto essere meglio organizzata a livello comunitario, la Comunità può adottare provvedimenti in conformità del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità, di cui al medesimo articolo, la direttiva non va oltre quanto necessario per raggiungere gli obiettivi. La responsabilità della definizione e dell'applicazione dei sistemi di sorveglianza spetta agli Stati membri.
- (17) Oltre alla sorveglianza generale possono insorgere esigenze specifiche che possono rendere necessaria l'adozione di programmi coordinati di sorveglianza. Occorre riservare un'attenzione particolare alle zoonosi elencate nell'allegato I, parte A del regolamento (CE) n. .../.../ [sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici presenti negli alimenti e recante modifica delle direttive 64/432/CEE, 72/462/CEE e 90/539/CEE].
- (18) Un'indagine approfondita dei focolai di zoonosi di origine alimentare fornisce l'opportunità di identificare i patogeni, gli alimenti che li veicolano e i fattori che hanno contribuito all'insorgere del focolaio nel corso della preparazione degli alimenti o della loro manipolazione. È pertanto indicato adottare disposizioni relative all'esecuzione di tali indagini e alla stretta cooperazione tra le varie autorità interessate.
- (19) Le encefalopatie spongiformi trasmissibili sono oggetto del regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio del ... [che fissa le norme di prevenzione, controllo e eradicazione di talune encefalopatie spongiformi trasmissibili].
- (20) Per garantire l'uso efficace dei dati raccolti in merito alle zoonosi e agli agenti zoonotici è opportuno prevedere norme adeguate sullo scambio delle pertinenti informazioni, le quali dovranno essere raccolte negli Stati membri e trasmesse alla Commissione e all'Autorità europea per gli alimenti sotto forma di relazioni che dovrebbero inoltre essere rese disponibili al pubblico in modo appropriato.
- (21) È opportuno che le relazioni siano presentate ogni anno, anche se in certe circostanze possono rilevarsi utili relazioni supplementari.
- (22) Può risultare opportuno designare Laboratori nazionali e comunitari di riferimento per consulenza e assistenza in sede di analisi e test in relazione con zoonosi e agenti zoonotici che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva.

(23) La decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, dovrebbe essere modificata per quanto riguarda norme particolareggiate che disciplinano il contributo finanziario della Comunità a talune azioni relative al monitoraggio e al controllo delle zoonosi e degli agenti zoonotici.

(24) È opportuno stabilire idonee procedure intese a modificare talune disposizioni della presente direttiva per poter tenere conto dei progressi in campo tecnico e scientifico, e adottare misure attuative e transitorie.

(25) Trattandosi di misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾, esse dovranno essere adottate secondo la procedura regolamentare prevista all'articolo 5 della stessa decisione. La Commissione dovrà essere assistita dal Comitato per la sicurezza alimentare e la salute degli animali istituito dal regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio [che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per gli alimenti e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare],

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Lo scopo della presente Direttiva è quello di garantire un'adeguata sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici che permetta di raccogliere nella Comunità tutte le informazioni necessarie ad una valutazione delle tendenze e delle fonti delle zoonosi e degli agenti zoonotici. In base a tale valutazione saranno adottati i provvedimenti intesi a prevenire e a combattere le zoonosi e gli agenti zoonotici nella Comunità.

2. La presente direttiva disciplina:

a) la sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, tenendo conto di aspetti specifici quali la resistenza agli antibiotici relativa agli agenti zoonotici nelle popolazioni animali, nella fase della produzione primaria degli animali, e, ove necessario, in altre fasi della catena alimentare, come la produzione di alimenti per animali e ulteriore preparazione e produzione di prodotti di origine animale;

b) l'indagine epidemiologica dei focolai di origine alimentare;

c) lo scambio di informazioni relative alle zoonosi e agli agenti zoonotici;

d) l'adozione di regole specifiche in materia di sorveglianza.

3. La presente direttiva lascia impregiudicate disposizioni comunitarie specifiche in materia di sanità animale, alimentazione animale, igiene dei prodotti alimentari, malattie trasmissibili, salute e sicurezza sul posto di lavoro e tecnologia genetica.

4. La presente direttiva non si applica alle encefalopatie spongiformi trasmissibili.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

1) «zoonosi»: qualsiasi malattia o infezione che possa essere trasmessa naturalmente, direttamente o indirettamente, dagli animali all'uomo;

2) «agente zoonotico»: qualsiasi virus, batterio, fungo, parassita o altra entità biologica che possa causare una zoonosi;

3) «resistenza antimicrobica»: la capacità dei microrganismi di sopravvivere, se non addirittura di crescere, in presenza di una data concentrazione un agente antimicrobico sufficiente di solito ad inibire la crescita o ad uccidere microrganismi della stessa specie;

4) «malattie trasmissibili»: le malattie provocate da agenti zoonotici nell'uomo contemplate dalla decisione 2119/98/CE;

5) «azienda alimentare»: impresa definita dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. .../... [sull'igiene dei prodotti alimentari];

6) «operatore del settore alimentare»: persona o persone responsabili dell'osservanza dei requisiti previsti dalla presente direttiva da parte delle imprese alimentari poste sotto il suo o il loro controllo;

7) «focolaio di origine alimentare»: osservazione, in determinate circostanze, di un'incidenza di due o più casi di persone colpite dalla stessa malattia e/o infezione oppure la situazione in cui il numero di casi di malattia osservato sia superiore al numero prevedibile e i casi abbiano una correlazione, od una correlazione probabile, con la stessa fonte alimentare;

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione del Consiglio 2001/12/CE (GU L 3 del 6.1.2001, pag. 27).

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- 8) «sorveglianza»: un sistema di raccolta, analisi e diffusione dei dati sulla comparsa di zoonosi, di agenti zoonotici e di resistenza agli antibiotici ad essi correlata;
- 9) «produzione primaria»: la produzione definita dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. . . / . . . [sull'igiene dei prodotti alimentari].

Articolo 3

Obblighi di carattere generale

1. Gli Stati membri provvedono alla raccolta, all'analisi e alla divulgazione dei dati relativi all'insorgenza di zoonosi, di agenti zoonotici e di resistenza agli antibiotici ad essi correlata, conformemente ai requisiti della presente direttiva e alle disposizioni adottate in applicazione della stessa.
2. Ogni Stato membro designa l'autorità competente ai fini della presente direttiva e la notifica alla Commissione.
3. Ogni Stato membro adotta le disposizioni necessarie a garantire l'efficace e costante cooperazione, sulla base di uno scambio di informazioni generali, e, ove necessario, di dati specifici tra la sua autorità competente designata ai fini della presente direttiva e:
- a) le autorità competenti dell'applicazione della normativa comunitaria in materia di polizia sanitaria,
 - b) le autorità competenti dell'applicazione della normativa comunitaria in materia di igiene dei prodotti alimentari,
 - c) le strutture e/o le autorità di cui all'articolo 1 della decisione 2119/98/CE.
4. Ogni Stato membro provvede affinché l'autorità competente ai fini della presente direttiva disponga di personale debitamente qualificato per l'esecuzione dei compiti che gli vengono affidati e, se del caso, in possesso di una formazione in materia di microbiologia ed epidemiologia.

CAPITOLO II

SORVEGLIANZA DELLE ZONOSI E DEGLI AGENTI ZONOTICI

Articolo 4

Regole generali relative alla sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici

1. Gli Stati membri procedono alla raccolta di dati che permettano di individuare e descrivere i pericoli, valutare l'espo-

sizione e caratterizzare i rischi connessi alle zoonosi e agli agenti zoonotici. La sorveglianza è effettuata sul patrimonio zootecnico, in particolare nella fase della produzione primaria, ma anche, ove necessario, nelle altre fasi della catena alimentare, compresa la produzione di alimenti per animali ed altre preparazioni e produzioni di prodotti di origine animale.

2. La sorveglianza riguarda le zoonosi e gli agenti zoonotici elencati nell'allegato I, parte 1.A.

In funzione della situazione epidemiologica del loro territorio, gli Stati membri pongono sotto sorveglianza anche le zoonosi e gli agenti zoonotici elencati nell'allegato I, parte 1.B.

3. La sorveglianza si fonda sui sistemi esistenti negli Stati membri. Ove necessario, possono essere fissate norme dettagliate per la sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici di cui all'allegato I, conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2 e tenendo conto delle altre disposizioni comunitarie in vigore nel settore della salute animale, dell'igiene dei prodotti alimentari e delle malattie trasmissibili. Le norme dettagliate specificano in particolare:

- a) la popolazione o le sottopopolazioni di animali oppure le fasi della catena alimentare da sottoporre a sorveglianza;
- b) la natura e il tipo di dati da raccogliere;
- c) la definizione dei casi;
- d) i metodi di campionamento da utilizzare;
- e) i metodi di laboratorio da utilizzare nelle analisi;
- f) la frequenza della notifica dei dati, corredata di linee direttrici relative alle modalità di trasmissione delle informazioni tra le autorità centrali, regionali e locali.

Articolo 5

Sorveglianza della resistenza agli antibiotici

1. Gli Stati membri provvedono affinché la sorveglianza fornisca i dati relativi alla frequenza dei casi di resistenza antimicrobica degli agenti zoonotici, conformemente ai requisiti di cui all'allegato II.
2. Norme dettagliate per l'attuazione del disposto del paragrafo 1 sono fissate conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 6

Programmi coordinati di sorveglianza

1. Programmi coordinati di sorveglianza per una o più zoonosi e/o agenti zoonotici possono essere fissati conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, ove necessario previa consultazione dell'Autorità europea per gli alimenti. I programmi coordinati di sorveglianza vengono definiti in particolare qualora si constati la necessità di valutare i rischi connessi alle zoonosi o agli agenti zoonotici a livello degli Stati membri o a livello comunitario o di stabilire valori di riferimento ad essi correlati.
2. Nel caso in cui sia stabilito un programma coordinato di sorveglianza viene fatto specifico riferimento alle zoonosi e agli agenti zoonotici presenti nel patrimonio zootecnico citati nell'allegato I, parte A del regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio [sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici presenti negli alimenti e recante modifica delle direttive 64/432/CEE, 72/462/CEE e 90/539/CEE].
3. Norme minime per l'elaborazione dei programmi coordinati di sorveglianza figurano nell'allegato III.
4. I risultati dei programmi coordinati di sorveglianza sono trasmessi all'Autorità europea per gli alimenti.

CAPITOLO III

FOCOLAI DI ORIGINE ALIMENTARE

Articolo 7

Indagine epidemiologica dei focolai di origine alimentare

1. Gli Stati membri provvedono a che l'operatore di un'impresa alimentare, non appena si renda conto che un prodotto alimentare elaborato o trasformato nella sua impresa è stato la causa effettiva o probabile di un focolaio di infezione, informi immediatamente l'autorità competente. Il prodotto alimentare che può aver causato tale focolaio di infezione, o un campione adeguato dello stesso, vengono conservati in un modo che non ostacoli l'analisi di laboratorio o un'ulteriore analisi del focolaio sospetto.
2. Non appena riceve l'informazione di cui al paragrafo 1 o venga altrimenti informata del focolaio di origine alimentare, l'autorità competente procede ad un'indagine in cooperazione con le autorità citate nell'articolo 1 della decisione 2119/98/CE. L'indagine ha lo scopo di acquisire dati sul profilo epidemiologico del focolaio, sui prodotti alimentari eventualmente coinvolti e sulle cause potenziali del focolaio. L'indagine comporta, nella misura del possibile, l'esecuzione di idonei studi epidemiologici e microbiologici. La competente autorità trasmette alla Commissione e all'Autorità europea per gli alimenti una

relazione ricapitolativa dei risultati delle indagini compiute, corredata delle informazioni di cui all'allegato IV, parte E della presente direttiva. Norme dettagliate relative all'esame di focolai di origine alimentare possono essere fissate conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

3. Il disposto dei paragrafi 1 e 2 lascia impregiudicate le disposizioni comunitarie sulla sicurezza dei prodotti e sul sistema di allarme rapido e di reazione per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmissibili e in materia di igiene dei prodotti alimentari.

4. Le misure relative ai prodotti alimentari sospetti e al luogo di produzione sono adottate a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. .../... [sull'igiene dei prodotti alimentari].

CAPITOLO IV

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Articolo 8

Esami relativi alle zoonosi a livello degli operatori del settore alimentare

Gli Stati membri provvedono affinché che gli operatori del settore alimentare conservino i risultati degli esami relativi all'accertamento delle zoonosi e degli agenti zoonotici di cui all'allegato I, parte 1.A per un periodo da stabilirsi dall'autorità competente e li comunichino a quest'ultima a sua richiesta.

Articolo 9

Valutazione delle tendenze e delle fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della connessa resistenza agli antibiotici

1. Gli Stati membri valutano le tendenze e le fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della connessa resistenza agli antibiotici nel loro territorio.

Entro la fine del mese di maggio di ogni anno, ogni Stato membro trasmette alla Commissione e all'Agenzia europea per gli alimenti una relazione sulle tendenze e le fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della connessa resistenza agli antibiotici, contenente i dati raccolti ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7 raccolti nel corso dell'anno precedente. Le relazioni, o loro sintesi, sono rese disponibili al pubblico.

Le relazioni contengono anche le informazioni previste dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. .../... [sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici presenti negli alimenti e recante modifica delle direttive 64/432/CEE, 72/462/CEE e 90/539/CEE].

I requisiti minimi concernenti le relazioni sono precisati nell'allegato IV. Norme dettagliate relative alla valutazione delle relazioni, in particolare il formato e le informazioni minime che devono contenere possono essere fissate conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Se le circostanze lo impongono, la Commissione può esigere ulteriori informazioni specifiche e gli Stati membri presentano relazioni alla Commissione, su richiesta o iniziativa propria.

2. Ogni anno, l'Autorità europea per gli alimenti esamina le relazioni di cui al paragrafo 1 ed entro nove mesi dal loro ricevimento pubblica una relazione di sintesi sulle tendenze e le fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della connessa resistenza agli antibiotici nella Comunità.

Nell'elaborare la relazione di sintesi, l'Autorità europea per gli alimenti può tenere conto di altri dati relativi a zoonosi, agenti zoonotici e connessa resistenza antimicrobica, quali previsti dalla normativa comunitaria in materia di salute animale, controllo degli alimenti, igiene dei prodotti alimentari e malattie trasmissibili, e in particolare:

- dall'articolo 8 della direttiva 64/432/CEE,
- dall'articolo 14, paragrafo 2 della direttiva del Consiglio 89/397/CEE ⁽¹⁾,
- dall'articolo 24 della decisione 90/424/CEE,
- dall'articolo 4 della decisione 2119/98/CE.

CAPITOLO V

LABORATORI

Articolo 10

Laboratori di riferimento comunitari e nazionali

1. Uno o più laboratori comunitari di riferimento incaricati delle analisi e degli esami relativi alle zoonosi, agli agenti zoonotici e alla connessa resistenza antimicrobica possono essere designati conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

2. Fatte salve le pertinenti disposizioni contenute nella decisione 90/424/CEE, le responsabilità e i compiti affidati ai laboratori comunitari di riferimento, in particolare riguardo al coordinamento tra le loro attività e quelle dei laboratori nazionali di riferimento, sono stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

3. Gli Stati membri designano laboratori nazionali di riferimento per ciascun settore per il quale è stato istituito un laboratorio comunitario di riferimento e ne informano la Commissione.

⁽¹⁾ GU L 186 del 30.6.1989, pag. 23 [da sostituire a tempo debito con un regolamento sui controlli ufficiali di sicurezza per alimenti e mangimi; azione 4 del Libro Bianco sulla sicurezza alimentare (COM(1999) 719 def.)].

4. La Commissione, conformemente alle procedure di cui all'articolo 12, paragrafo 2, stabilisce certe responsabilità e certi compiti dei laboratori nazionali di riferimento, in particolare per quanto concerne il coordinamento delle loro attività e di quelle dei pertinenti laboratori negli Stati membri.

CAPITOLO VI

ATTUAZIONE

Articolo 11

Modifiche agli allegati e misure transitorie

Se del caso, previa consultazione dell'Autorità europea per gli alimenti, gli allegati possono essere modificati o possono essere adottate eventuali misure transitorie, conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 12

Comitato

1. La Commissione è assistita dal Comitato per la sicurezza alimentare e la salute degli animali, istituito dal regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio [che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per gli alimenti e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare].

2. Qualora sia fatto riferimento al presente paragrafo si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto dell'articolo 7 e dell'articolo 8 della medesima.

3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 13

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 1° novembre 2002 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste ultime contengono un riferimento alla direttiva o sono corredate di tale riferimento in occasione della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri decidono in merito alla natura di tale riferimento.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle disposizioni di legislazione nazionale da essi adottate nel campo contemplato dalla direttiva.

CAPITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 14***Abrogazione**

La direttiva 92/117/CEE è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Tuttavia, le misure adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 8, paragrafo 1 di tale direttiva ed attuate ai sensi del suo articolo 10, paragrafo 1 e i piani approvati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3 della stessa restano in vigore fino all'approvazione dei corrispondenti programmi di lotta contro le zoonosi a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. .../... [sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici presenti negli alimenti e che modifica le direttive 64/432/CEE, 72/462/CEE e 90/539/CEE del Consiglio].

*Articolo 15***Modifica della decisione 90/424/CEE**

La decisione 90/424/CEE è modificata come segue:

1) l'articolo 29 è sostituito dal seguente:

«1. Un contributo finanziario della Comunità può essere richiesto dagli Stati membri per la sorveglianza e il controllo delle zoonosi indicate nell'allegato, gruppo 2, nel quadro delle disposizioni di cui all'articolo 24, paragrafi da 2 a 11.

2. Per quanto concerne il controllo delle zoonosi, il contributo finanziario della Comunità è introdotto nel contesto di un piano nazionale quale menzionato all'articolo 6 del regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio [sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici presenti negli alimenti e che modifica le direttive 64/432/CEE, 72/462/CEE e 90/539/CEE del Consiglio] (*).

Il livello della partecipazione finanziaria della Comunità per le misure previste nell'allegato II, punto C del regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio [sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici presenti negli alimenti e che modifica le direttive 64/432/CEE, 72/462/CEE e 90/539/CEE del Consiglio] è fissato a un massimo del 50 % dei costi sostenuti nello Stato membro a titolo di indennizzo dei proprietari per le misure di ma-

cellazione e distruzione dei gruppi da riproduzione di *Galus gallus* motivata dall'infezione in questione.

(*) GU L ...».

2) È inserito il seguente articolo 29 a:

«Articolo 29 a

Gli Stati membri possono chiedere alla Comunità il contributo finanziario di cui all'articolo 29, paragrafo 2, per un piano nazionale approvato sulla base della direttiva 92/117/CEE, fino alla data in cui i corrispondenti programmi di controllo sono stati approvati in conformità con l'articolo 6 del regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio [sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici presenti negli alimenti e che modifica le direttive 64/432/CEE, 72/462/CEE e 90/539/CEE del Consiglio].»

3. Nell'allegato, all'elenco del gruppo 2 è aggiunto quanto segue:

- «— Campilobatteriosi
- Criptosporidiosi
- Listeriosi
- Salmonellosi (salmonella zoonotica)
- Trichinellosi
- Escherichia coli produttori di verocitotossine.»

*Articolo 16***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 17***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO I

Parte 1. Zoonosi ed agenti zoonotici da sottoporre a sorveglianza a norma dell'articolo 4**A) Zoonosi ed agenti zoonotici da sottoporre a sorveglianza**

Brucellosi e relativi agenti zoonotici
Campilobatteriosi e relativi agenti zoonotici
Criptosporidiosi e relativi agenti zoonotici
Echinococcosi e relativi agenti zoonotici
Listeriosi e relativi agenti zoonotici
Salmonellosi e relativi agenti zoonotici
Trichinellosi e relativi agenti zoonotici
Tubercolosi causata da *Mycobacterium bovis*
Escherichia coli che produce verocitotossine

B) Elenco delle zoonosi e degli agenti zoonotici da sottoporre a sorveglianza in funzione della situazione epidemiologica

1) Zoonosi virali

Calicivirus
Virus dell'epatite A
Virus dell'influenza
Rabbia
Virus dell'encefalite da zecche

2) Zoonosi batteriche

Borreliosi e relativi agenti zoonotici
Botulismo e relativi agenti zoonotici
Leptosirosi e relativi agenti zoonotici
Psittacosi e relativi agenti zoonotici
Tubercolosi diverse da quella di cui alla sezione A
Vibriosi e relativi agenti zoonotici
Yersinosi e relativi agenti zoonotici

3) Zoonosi da parassiti

Anisakiasis e relativi agenti zoonotici
Cisticercosi e relativi agenti zoonotici
Toxoplasmosi e relativi agenti zoonotici

4) Altre zoonosi ed agenti zoonotici

Parte 2. Criteri per l'aggiunta o la soppressione di zoonosi nell'elenco di cui alla parte 1

Ove necessario nell'elenco figurante nella parte 1 possono essere aggiunte o soppresse zoonosi od agenti zoonotici tenendo conto in particolare:

- della loro incidenza nella popolazione umana o animale, nei mangimi e negli alimenti,
- della gravità della patologia nell'uomo,
- delle conseguenze economiche a livello dell'assistenza sanitaria e delle imprese alimentari,
- della tendenza epidemiologica nella popolazione umana e animale, nel settore degli alimenti per animali e dei prodotti alimentari.

ALLEGATO II

Criteria per la sorveglianza della resistenza agli antibiotici a norma dell'articolo 5**A. Criteri generali**

La sorveglianza della resistenza agli antibiotici è intesa ad acquisire le relative informazioni che permettano di diagnosticare l'insorgenza di resistenza agli antibiotici negli agenti zoonotici e di individuarne le tendenze.

La sorveglianza è complementare alla sorveglianza dei ceppi umani compiuta conformemente alla decisione 2119/98/CE del Consiglio.

Gli Stati membri provvedono affinché il sistema di sorveglianza della resistenza agli antibiotici prevista all'articolo 5 permetta di fornire almeno le seguenti informazioni:

- 1) le specie animali oggetto della sorveglianza,
- 2) le specie batteriche o i ceppi batterici oggetto della sorveglianza,
- 3) i metodi di campionamento utilizzati nella sorveglianza,
- 4) gli antibiotici oggetto della sorveglianza,
- 5) i metodi di laboratorio utilizzati per la diagnosi della resistenza,
- 6) i metodi di laboratorio utilizzati per individuare i ceppi microbici,
- 7) i metodi utilizzati per la raccolta dei dati.

B. Requisiti specifici

Gli Stati membri si adoperano affinché la predetta sorveglianza fornisca informazioni relative almeno in ordine a:

- antibiogrammi di un numero rappresentativo di isolati di *Salmonella* spp., *Campylobacter jejuni* e *Campylobacter coli* prelevati da bovini, suini e pollame.

ALLEGATO III

Programmi coordinati di sorveglianza di cui all'articolo 6

L'elaborazione di un programma coordinato di sorveglianza definisce almeno i seguenti aspetti:

- la finalità del programma,
- la durata del programma,
- l'area geografica o la regione interessate,
- le zoonosi o gli agenti zoonotici oggetto del programma,
- il tipo di campioni o gli altri dati necessari,
- norme minime di campionamento,
- i metodi di analisi di laboratorio,
- le responsabilità dell'autorità competente,
- le risorse da attribuire,
- il costo stimato del programma e le sue modalità di finanziamento,
- il metodo e i termini di notifica dei risultati del programma alla Commissione e agli altri Stati membri.

ALLEGATO IV

Dati da riportare nelle relazioni a norma dell'articolo 9

La relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1 deve contenere almeno le informazioni di cui sotto.

- A) **Per ciascuna zoonosi e ciascun agente zoonotico sono forniti inizialmente i seguenti dati (successivamente occorre riferire soltanto i cambiamenti):**
- Sistemi di sorveglianza (metodi di campionatura, frequenza della campionatura, tipo di campioni, definizione del caso, metodi diagnostici utilizzati).
 - Strategia di vaccinazione e altre iniziative di prevenzione.
 - Programmi di lotta.
 - Misure da adottare in caso di risultanze positive o per casi isolati.
 - Sistemi di notifica attuati.
 - Descrizione dell'evoluzione della zoonosi e/o dell'infezione nel paese.
- B) **Dati da notificare annualmente:**
- Popolazione animale interessata (e relativi dati).
 - numero di gruppi (mandrie, greggi, gruppi),
 - numero totale dei capi.
 - Laboratori e istituti che sono tenuti a notificare i loro dati.
- C) **Ogni anno sono fornite le seguenti informazioni dettagliate per ciascun agente zoonotico e per ciascuna categoria di dati interessata, indicandone le conseguenze:**
- Modifiche dei sistemi già illustrati.
 - Modifiche nei metodi precedentemente descritti.
 - Esiti delle indagini e di ulteriori individuazioni od altri metodi di individuazione nei laboratori (separatamente per ogni categoria).
 - Valutazione a livello nazionale della situazione recente, delle tendenze e dell'origine delle infezioni.
 - Rilevanza in quanto infezione zoonotica.
 - Rilevanza per l'uomo dei risultati rilevati negli animali e nei prodotti alimentari all'origine di focolai di infezione umana.
 - Strategie di lotta riconosciute che potrebbero essere poste in atto per impedire o minimizzare la trasmissione degli agenti zoonotici all'uomo.
 - Necessità di eventuali interventi specifici nello Stato membro o a livello comunitario alla luce della situazione recente.
- D) **Notifica dei risultati degli esami**
- I risultati devono riferire il numero delle unità epidemiologiche sottoposte ad indagine (gruppi, mandrie, greggi, campioni, partite) nonché il numero dei campioni risultati positivi a seconda della classificazione dei casi. Se del caso, la descrizione dei risultati deve evidenziare la distribuzione geografica delle zoonosi o degli agenti zoonotici.
- E) **Dati relativi alle insorgenze di origine alimentare:**
- Numero complessivo delle insorgenze in un anno.
 - Numero di persone colpite da infezione o morte a causa dei focolai.
 - Gli agenti causali dell'insorgenza, specificando dove possibile il sierotipo o un'altra descrizione definitiva dell'agente causale. Qualora non sia possibile individuare l'agente responsabile dell'infezione, è necessario spiegarne le ragioni.
 - Prodotti alimentari coinvolti nel focolaio d'infezione ed altri veicoli di infezione potenziali.
 - Identificazione della tipologia del luogo di produzione/acquisto/acquisizione/consumo del prodotto alimentare incriminato.
 - Fattori collaterali, per esempio carenze igieniche nella trasformazione dei prodotti alimentari.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici presenti negli alimenti e recante modifica delle direttive 64/432/CEE, 72/462/CEE e 90/539/CEE del Consiglio

(2001/C 304 E/19)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 452 def. — 2001/0177(COD)

(Presentata dalla Commissione il 1° agosto 2001)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle Regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) La protezione della salute umana contro le malattie e le infezioni direttamente o indirettamente trasmissibili dagli animali all'uomo (zoonosi) è di importanza capitale.
- (2) Le zoonosi trasmissibili attraverso gli alimenti, oltre a causare malattie nell'uomo, possono comportare perdite economiche per l'industria alimentare e a livello della produzione primaria.
- (3) Costituiscono fonte di preoccupazione anche le zoonosi di origine diversa da quella alimentare, in particolare quelle trasmesse dagli animali selvatici e dagli animali da compagnia.
- (4) La direttiva 92/117/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari⁽¹⁾ è stata adottata allo scopo di istituire sistemi di sorveglianza per talune zoonosi e misure di lotta contro la salmonella nel pollame.
- (5) La direttiva 92/117/CEE fa obbligo agli Stati membri di presentare alla Commissione le misure nazionali che adottano per conseguire gli obiettivi della direttiva. Gli Stati

membri hanno inoltre l'obbligo di redigere piani di sorveglianza della salmonella nel pollame. Quest'ultimo obbligo è stato tuttavia sospeso in virtù della direttiva 97/22/CE⁽²⁾ che modifica la direttiva 92/117/CEE in attesa della revisione della direttiva 92/117/CEE prevista dal suo articolo 15 bis.

- (6) Numerosi Stati membri hanno già presentato i rispettivi piani di controllo della salmonella, che sono stati approvati dalla Commissione. Inoltre, tutti gli Stati membri avevano l'obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 1998, di soddisfare i requisiti minimi per la salmonella specificati nell'allegato III, sezione I, della direttiva 92/117/CEE e di adottare norme che identificano le misure da adottare per impedire l'introduzione di salmonelle nelle aziende.
- (7) I requisiti minimi si concentravano sulla sorveglianza e il controllo della salmonella nei gruppi riproduttori delle specie *Gallus gallus*. Qualora nei campioni prelevati si fosse accertata e confermata la presenza di sierotipi di *Salmonella Enteritidis* o *Salmonella Thyphimurium*, occorreva adottare le misure specifiche di controllo dell'infezione imposte dalla direttiva 92/117/CEE.
- (8) Altre disposizioni legislative comunitarie disciplinano la sorveglianza e le misure di lotta contro determinate zoonosi nelle popolazioni animali, in particolare:
 - la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di salute degli animali nel contesto degli scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina⁽³⁾, per quanto riguarda la tubercolosi dei bovini e la brucellosi dei bovini, e
 - la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991 relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini⁽⁴⁾, per la brucellosi degli ovini e dei caprini.
- (9) Inoltre, il regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio del ... [sull'igiene dei prodotti alimentari] contempla elementi specifici necessari per la prevenzione, il controllo e la sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici e contiene requisiti specifici in materia di qualità microbiologica degli alimenti.

⁽²⁾ GU L 113 del 30.4.1997, pag. 9.

⁽³⁾ GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/20/CE (GU L 163 del 4.7.2000, pag. 35).

⁽⁴⁾ GU L 46 del 19.2.1991 pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione della Commissione 94/953/CE (GU L 371 del 31.12.1994, pag. 14).

⁽¹⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 38. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 210 del 10.8.1999, pag. 12).

- (10) A norma della direttiva 92/117/CEE occorre raccogliere dati relativi alla comparsa di zoonosi e di agenti zoonotici negli alimenti per animali, negli animali, nei prodotti alimentari e nell'uomo. Il sistema di raccolta dei dati, benché non armonizzato e pertanto non in grado di permettere un raffronto tra gli Stati membri, costituisce comunque una base di valutazione della situazione attuale riguardo alle zoonosi e agli agenti zoonotici nella Comunità.
- (11) I risultati ottenuti grazie al sistema di raccolta dei dati dimostrano che alcuni agenti zoonotici, in particolare la *Salmonella* spp. e il *Campylobacter* spp., sono responsabili della maggior parte dei casi di trasmissione di zoonosi all'uomo. Sembra esservi una tendenza alla diminuzione dei casi di salmonellosi nell'uomo, in particolare dovuti a *Salmonella* Enteritidis e *Salmonella* Typhimurium, e che quindi rispecchia il successo delle relative misure di controllo adottate nella Comunità. Tuttavia, si ritiene che molti casi di infezione non vengano segnalati e pertanto i dati raccolti non danno necessariamente un quadro fedele della situazione.
- (12) Il Comitato scientifico per le misure veterinarie in relazione alla sanità pubblica, nel suo parere sulle zoonosi del 12 aprile 2000 ha considerato insufficienti le misure in vigore relative alla lotta contro le infezioni zoonotiche di origine alimentare e ha ritenuto che i dati epidemiologici attualmente raccolti dagli Stati membri sono incompleti e non pienamente comparabili. In base a tale constatazione, il comitato ha raccomandato di migliorare le disposizioni in materia di sorveglianza ed ha individuato alcune strategie finalizzate alla gestione del rischio.
- (13) È quindi necessario migliorare gli attuali sistemi di sorveglianza e di raccolta dei dati relativi a specifici agenti zoonotici. Contemporaneamente, i sistemi di sorveglianza e di raccolta dei dati previsti dalla direttiva 92/117/CEE saranno sostituiti dalle norme previste dalla direttiva ... del Parlamento europeo e del Consiglio, [relativa alle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici che modifica la decisione 90/424/CEE e abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio].
- (14) È opportuno sancire il principio secondo cui la lotta contro le zoonosi deve abbracciare l'intera catena alimentare, dal campo alla tavola.
- (15) Le norme che disciplinano le misure di lotta dovrebbero, in linea di massima, essere quelle previste dalla normativa comunitaria in materia di alimenti per animali, salute animale e igiene dei prodotti alimentari.
- (16) Tuttavia, per talune zoonosi e taluni agenti zoonotici è necessario stabilire misure di lotta specifiche.
- (17) Tali misure specifiche devono essere rapportate a obiettivi di riduzione della prevalenza di specifiche zoonosi ed agenti zoonotici.
- (18) Nello stabilire gli obiettivi di riduzione delle zoonosi e degli agenti zoonotici nella popolazione animale occorrerà tenere conto, in particolare, della loro incidenza e della tendenza epidemiologica riscontrata nelle popolazioni umana e animale, della loro gravità per l'uomo, delle potenziali conseguenze economiche a livello sanitario e per le imprese alimentari, nonché dell'esistenza di opportune misure volte a ridurre la prevalenza. Ove del caso, gli obiettivi possono essere fissati anche con riferimento ad altre parti della catena alimentare.
- (19) Per garantire il conseguimento degli obiettivi in tempo utile, è opportuno che gli Stati membri elaborino specifici programmi di controllo da sottoporre all'approvazione della Comunità.
- (20) Principali responsabili della sicurezza dei prodotti alimentari sono le imprese alimentari. È pertanto opportuno che gli Stati membri incoraggino l'elaborazione di programmi di lotta che si estendono a tutta la filiera delle industrie alimentari.
- (21) Nel quadro di tali programmi è possibile che gli Stati membri o le imprese alimentari desiderino fare ricorso a specifici metodi di lotta. Tuttavia, certi metodi possono rivelarsi inaccettabili, in particolare se ostacolano il conseguimento dell'obiettivo, interferiscono specificamente con i necessari sistemi di analisi o costituiscono una potenziale minaccia per la sanità pubblica. È quindi opportuno provvedere procedure idonee che permettano alla Commissione di decidere che alcuni metodi di lotta debbano essere esclusi dai programmi stessi.
- (22) Possono anche esistere o essere messi a punto metodi di lotta che di per sé non rientrano in alcuna normativa comunitaria specifica in merito all'approvazione dei prodotti, ma che potrebbero contribuire a conseguire gli obiettivi di riduzione della prevalenza di zoonosi od agenti zoonotici specifici. È pertanto opportuno conferire alla Commissione l'autorità di approvare il ricorso a tali metodi a livello comunitario.

(23) Sarà d'importanza fondamentale il garantire che gli animali infetti vengano sostituiti con capi provenienti da gruppi o allevamenti che hanno formato oggetto di misure di lotta adottate conformemente al presente regolamento. Se è in vigore un programma specifico di lotta, è opportuno che i risultati delle analisi vengano trasmessi all'acquirente degli animali. A tal fine, è necessario inserire requisiti specifici nella pertinente normativa comunitaria in materia di scambi intracomunitari e di importazioni da paesi terzi, in particolare per quanto riguarda le partite di animali vivi e di uova da cova. Occorre pertanto opportunamente modificare la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina, la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi⁽¹⁾ e la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990 relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova⁽²⁾.

(24) Per quanto concerne il controllo della salmonella, le informazioni disponibili tendono a indicare che i prodotti di pollame costituiscono un'importante fonte di salmonellosi umana. Le misure di controllo dovrebbero essere pertanto applicate a questo tipo di produzione, estendendo in tal modo le misure avviate in virtù della direttiva 92/117/CEE. Per quanto concerne la produzione di uova da tavola, è importante stabilire misure specifiche in merito alla immissione sul mercato di prodotti che non siano stati riscontrati esenti da salmonella. Per quanto concerne il pollame, l'obiettivo è di immettere sul mercato carne che con ragionevole sicurezza possa essere considerata esente da salmonella. È necessario un periodo transitorio affinché gli operatori del settore alimentare possano conformarsi alle misure previste, che potranno essere ulteriormente adattate in particolare alla luce della valutazione scientifica del rischio. A suo tempo, occorrerà richiedere garanzie analoghe ai paesi terzi.

(25) È opportuno designare Laboratori di riferimento nazionali e comunitari a fini di orientamento e assistenza nelle materie che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.

(26) Per garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni previste dal presente regolamento è opportuno prevedere l'organizzazione di controlli contabili e ispezioni comunitarie, in conformità della decisione 98/139/CE della Commissione, del 4 febbraio 1998, che fissa alcune modalità

relative ai controlli in loco nel settore veterinario effettuati da esperti della Commissione negli Stati membri⁽³⁾ e della decisione 98/140/CE della Commissione, del 4 febbraio 1998, che stabilisce talune modalità relative ai controlli in loco nel settore veterinario effettuati da esperti della Commissione nei paesi terzi⁽⁴⁾.

(27) È opportuno stabilire le procedure di modifica di talune disposizioni del presente regolamento che tengano conto dei progressi in campo tecnico e scientifico e per l'adozione di misure transitorie e attuative.

(28) Trattandosi di misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽⁵⁾, esse dovranno essere adottate secondo la procedura regolamentare previste dall'articolo 5 della predetta decisione. La Commissione sarà assistita dal Comitato per la sicurezza alimentare e la salute degli animali istituito dal regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del consiglio del ... [che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione sanitaria, istituisce l'Autorità europea per gli alimenti e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare].

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Lo scopo del presente regolamento è quello di garantire che siano adottate misure adeguate ed efficaci di lotta contro specifiche zoonosi e agenti zoonotici, in modo da ridurre la prevalenza e il pericolo per la sanità pubblica.

2. Il presente regolamento disciplina:

a) la fissazione di obiettivi di riduzione della prevalenza di specifiche zoonosi nelle popolazioni animali, in particolare allo stadio della produzione primaria di animali, ma anche, se del caso, in altri stadi della catena alimentare;

b) l'adozione di programmi specifici di controllo definiti dagli Stati membri e dagli operatori del settore alimentare,

⁽¹⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. Direttiva modificata dalla direttiva (CE) n. 97/79 (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31).

⁽²⁾ GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione della Commissione 2000/505/CE (GU L 201 del 9.8.2000, pag. 8).

⁽³⁾ GU L 38 del 12.2.1998, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 38 del 12.2.1998, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- c) l'adozione di norme specifiche relative a determinati metodi di lotta da applicare ai fini della riduzione della prevalenza delle zoonosi e degli agenti zoonotici,
- d) la definizione di norme che disciplinano gli scambi intracomunitari e le importazioni dai paesi terzi di taluni animali e loro prodotti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. «zoonosi»: qualsiasi malattia e/o infezione che possa essere trasmessa naturalmente, direttamente o indirettamente, dagli animali all'uomo;
2. «agente zoonotico»: qualsiasi virus, batterio, fungo, parassita o altra entità biologica che possa causare una zoonosi;
3. «azienda alimentare»: è un'azienda quale definiti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. .../... [sull'igiene dei prodotti alimentari];
4. «operatori del settore alimentare»: le persone responsabili dell'osservanza dei requisiti previsti dal presente regolamento da parte delle imprese alimentari poste sotto il loro controllo;
5. «prevalenza»: il numero di unità epidemiologiche risultate positive per una data zoonosi o agente zoonotico in una data popolazione, nel corso di un periodo di tempo chiaramente determinato;
6. «allevamento»: un animale o un gruppo di animali quali definiti all'articolo 2, paragrafo 2 lettera a) della direttiva 64/432/CEE;
7. «branco»: un animale o un gruppo di animali quale definito all'articolo 2, secondo comma, punto 7 della direttiva 90/539/CEE;
8. «produzione primaria»: la produzione definita dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. .../... [sull'igiene dei prodotti alimentari].

Articolo 3

Autorità competenti

1. Gli Stati membri designano le autorità competenti ai fini del presente regolamento e ne danno notifica alla Commissione.
2. Le autorità competenti sono responsabili in particolare:
 - a) della definizione del programma di cui all'articolo 5, paragrafo 1 e della preparazione delle modifiche che sia necessario apportarvi in particolare alla luce dei dati e dei risultati ottenuti;

- b) della raccolta dei dati necessari alla valutazione degli strumenti utilizzati e dei risultati ottenuti nell'esecuzione dei programmi di controllo nazionali previsti dall'articolo 5, nonché della trasmissione annuale alla Commissione e all'Autorità europea per gli alimenti, entro il 31 maggio dell'anno successivo, di tali dati e risultati, compresi i risultati di eventuali indagini compiute, tenendo conto delle disposizioni adottate a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva .../.../CE [sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio];

- c) dello svolgimento di verifiche regolari negli stabilimenti degli operatori del settore alimentare per verificare la conformità ai requisiti previsti dal presente regolamento.

CAPITOLO II

OBIETTIVI COMUNITARI

Articolo 4

Obiettivi comunitari di riduzione della prevalenza delle zoonosi e degli agenti zoonotici

1. Sono definiti obiettivi comunitari di riduzione della prevalenza delle zoonosi e degli agenti zoonotici elencati nell'allegato I, parte A, colonna 1 nelle popolazioni animali ivi elencate nell'allegato I, parte A, colonna 2,

tenendo conto:

- a) dell'esperienza acquisita con l'applicazione delle vigenti misure nazionali,
- b) delle informazioni trasmesse alla Commissione e all'Autorità europea per gli alimenti in virtù della normativa in vigore, in particolare del quadro delle relazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva .../.../CE [sul monitoraggio delle zoonosi e degli agenti zoonotici recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio],
- c) dei criteri figuranti nell'allegato I, parte B.

Se del caso, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, l'allegato I può essere modificato e può inoltre essere deciso di fissare obiettivi comunitari in altri stadi della catena alimentare.

2. Gli obiettivi comunitari contengono almeno i dettagli di cui all'allegato I, parte C.

3. Gli obiettivi comunitari sono definiti per la prima volta entro i rispettivi termini indicati nell'allegato I, parte A, colonna 4. La definizione degli obiettivi, nonché delle loro modifiche eventuali, avviene secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2 e previa consultazione dell'Autorità europea per gli alimenti.

4. Fatte salve le norme comunitarie in materia di alimentazione animale, salute degli animali o igiene alimentare, si procede alla riduzione della prevalenza delle zoonosi e degli agenti zoonotici elencati nell'allegato I secondo le norme stabilite dal presente regolamento o altre norme adottate in applicazione dello stesso.

CAPITOLO III

PROGRAMMI DI CONTROLLO

Articolo 5

Programmi di controllo degli Stati membri

1. Gli Stati membri definiscono programmi di controllo nazionali per ciascuna delle zoonosi e ciascuno degli agenti zoonotici elencati nell'allegato I, in particolare alla luce degli obiettivi comunitari definiti all'articolo 4 e della distribuzione geografica delle zoonosi sul loro territorio.

2. I programmi di controllo nazionali sono attuati senza soluzione di continuità e coprono un periodo di almeno tre anni consecutivi.

3. I programmi di controllo nazionali:

- a) prevedono la diagnosi delle zoonosi e degli agenti zoonotici conformemente con i requisiti minimi e le norme minime in materia di campionamento stabiliti nell'allegato II;
- b) definiscono le responsabilità degli operatori del settore alimentare interessati, in particolare nell'ambito dei loro programmi di controllo di cui all'articolo 7;
- c) specificano le misure da adottare in seguito all'accertamento delle zoonosi e degli agenti zoonotici, in particolare per proteggere la sanità pubblica, compresa l'attuazione delle misure specifiche di cui all'allegato II;
- d) permettono la valutazione dei progressi compiuti in base alle loro disposizioni e la revisione dei programmi, in particolare alla luce dei risultati ottenuti in seguito alla diagnosi di zoonosi ed agenti zoonotici.

4. I programmi nazionali si riferiscono almeno ai seguenti segmenti della catena alimentare:

- a) produzione di alimenti per animali;
- b) produzione primaria di animali;
- c) trasformazione e preparazione di prodotti alimentari di origine animale.

5. I programmi nazionali di controllo contengono, se del caso, le disposizioni stabilite per quanto riguarda i metodi di prova e i criteri rispetto ai quali vanno valutati i risultati delle prove, per sottoporre a prova gli animali e le uova da cova trasportati sul territorio nazionale, quale parte dei controlli ufficiali di cui all'allegato II, Parte A, punto 1.6.

6. I requisiti e le norme minime in materia di campionamento figuranti nell'allegato II possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

7. Entro sei mesi dalla fissazione degli obiettivi comunitari di cui all'articolo 4, gli Stati membri presentano alla Commissione i loro programmi di controllo nazionali e definiscono le misure da attuare.

Articolo 6

Approvazione dei programmi di controllo nazionali

1. Entro sei mesi dalla presentazione di un programma di controllo nazionale, la Commissione ne verifica la conformità con le relative norme, compreso in particolare il presente regolamento. La Commissione può chiedere agli Stati membri di modificare o integrare i programmi per renderli conformi. Dopo che la Commissione ha appurato la conformità dei programmi, questi ultimi sono approvati conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

2. Per tenere conto dell'andamento della situazione nello Stato membro interessato, in particolare alla luce dei risultati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), modifiche ad un programma precedentemente approvato in virtù del paragrafo 1 possono essere approvate secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

3. Qualora la Commissione abbia chiesto complementi di informazione ad uno Stato membro, il periodo di sei mesi di cui al paragrafo 1 è sospeso fino alla trasmissione dell'informazione richiesta.

Articolo 7

Programmi di controllo attuati dagli operatori del settore alimentare

1. Gli Stati membri incoraggiano gli operatori del settore alimentare o le associazioni che li rappresentano, ai quali incombe la piena responsabilità della produzione di determinati animali o prodotti di origine animale, a definire propri programmi di controllo.

Tali programmi coprono almeno la produzione di alimenti per animali e la produzione primaria di animali.

2. Gli operatori del settore alimentare o le associazioni che li rappresentano sottopongono all'approvazione dell'autorità competente dello Stato membro in cui hanno sede i propri programmi di controllo e le loro eventuali modifiche. Se la produzione primaria di animali ha luogo in diversi Stati membri, i programmi sono approvati singolarmente per ciascuno Stato membro.

3. L'autorità competente approva i programmi di controllo presentati a norma del paragrafo 2 solo dopo essersi accertata, mediante ispezione, che essi sono conformi ai requisiti minimi di cui all'allegato II, quando tali requisiti sono pertinenti, e agli obiettivi del relativo programma nazionale di controllo.

4. Gli Stati membri tengono elenchi aggiornati dei programmi degli operatori del settore alimentare e delle loro associazioni che hanno approvato.

Tali elenchi sono trasmessi alla Commissione su richiesta di quest'ultima.

5. Gli operatori del settore alimentare o le associazioni che li rappresentano comunicano regolarmente i risultati dei loro programmi alle competenti autorità.

CAPITOLO IV

METODI DI CONTROLLO

Articolo 8

Metodi specifici di controllo

1. Su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro, e, se del caso, previa consultazione dell'Autorità europea per gli alimenti, può essere adottato quanto segue secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2:

- a) decisioni che specificano metodi di controllo ai fini della riduzione della prevalenza delle zoonosi e degli agenti zoonotici nella fase della produzione primaria di animali o in altre fasi della catena alimentare;
- b) norme relative alle condizioni del ricorso ai metodi di cui alla lettera a);
- c) norme dettagliate relative ai necessari documenti e procedure, nonché ai requisiti minimi che devono rispettare i metodi di cui alla lettera a);
- d) decisione che determinati metodi specifici di controllo non sono utilizzati nell'ambito di un programma di controllo.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c) non si applicano ai metodi che fanno uso di sostanze o tecniche cui si applica la normativa comunitaria vigente in materia di alimentazione animale, additivi alimentari o prodotti medicinali veterinari.

CAPITOLO V

COMMERCIALIZZAZIONE

Articolo 9

Scambi intracomunitari

1. A decorrere al più tardi dalle date che figurano nell'allegato I, parte A, colonna 5, branchi e allevamenti di origine delle specie elencate alla colonna 2 sono sottoposti a prova per quanto riguarda le zoonosi e gli agenti zoonotici elencati nella colonna 1 prima della spedizione di animali vivi o di uova da cova dall'azienda alimentare di origine. La data e il risultato delle prove sono iscritti nei relativi certificati sanitari, come

previsto dalla direttiva 64/432/CEE o dalla direttiva 90/539/CEE.

2. Fatti salvi i requisiti specifici riguardanti il controllo della salmonella in taluni branchi, di cui all'allegato II, gli Stati membri di destinazione possono, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, essere autorizzati, per un periodo transitorio, a richiedere che i risultati dei test da citarsi nei relativi certificati sanitari per le partite di animali e uova da cova soggetti a prova nello Stato membro di origine soddisfino gli stessi criteri fissati nel contesto del rispettivo programma nazionale conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, per le partite spedite nei rispettivi territori.

L'autorizzazione può essere ritirata sulla base della stessa procedura.

3. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 6, norme specifiche relative alla decisione, da parte degli Stati membri, dei criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 5 ed al precedente paragrafo 2, possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano alla spedizione di uova destinate al confezionamento o alla trasformazione.

Articolo 10

Importazione da paesi terzi

1. A decorrere dalle date di cui all'allegato I, parte A, colonna 5, l'ammissione o il mantenimento negli elenchi dei paesi terzi previsti dalla legislazione comunitaria per le relative specie o categoria, dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare animali o uova da cova contemplati dal presente regolamento sono soggetti a presentazione Commissione, da parte del paese terzo interessato, di un programma equivalente a quello previsto dall'articolo 5. Il programma indica i dettagli delle garanzie offerte da detto paese in materia di ispezioni e controlli delle zoonosi e degli agenti zoonotici. Le garanzie devono essere almeno di effetto equivalente a quello derivante dalle garanzie previste dal presente regolamento.

2. I programmi sono approvati secondo le procedure di cui all'articolo 14, paragrafo 2 a condizione che sia oggettivamente provata l'equivalenza delle misure descritte dal programma con i relativi requisiti applicabili in base alle norme comunitarie. Garanzie alternative a quelle derivanti dalla applicazione del presente regolamento possono essere ammesse conformemente a detta procedura, a patto che esse non siano più favorevoli di quelle che si applicano agli scambi intracomunitari.

3. Per i paesi terzi con i quali è stato stabilito un regolare flusso commerciale, si applicano le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 7 e dell'articolo 6, paragrafi 1 e 3, concernenti i periodi di tempo per la presentazione e l'approvazione dei programmi. Per i paesi terzi che stabiliscono o ripristinano un flusso commerciale, si applicano i periodi di tempo previsti dall'articolo 6.

4. Prima di ogni trasporto di animali vivi o di uova da cova delle specie elencate nell'allegato I, parte A, colonna 1 a partire dall'impresa alimentare di origine, i branchi o gli allevamenti di origine di specie elencate nell'allegato I, parte A, colonna 2, sono sottoposti a prove per l'accertamento delle zoonosi o degli agenti zoonotici. La data e il risultato delle prove sono iscritti nei relativi certificati di importazione, per i quali i moduli prescritti dalla legislazione comunitaria sono modificati di conseguenza.

5. Secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lo Stato membro di destinazione finale può essere autorizzato ad esigere, per un periodo transitorio, che i risultati delle prove di cui al paragrafo 4 soddisfino gli stessi criteri previsti dal proprio programma nazionale, conformemente all'articolo 5, paragrafo 5. Secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, l'autorizzazione può essere ritirata e, fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 6, possono essere fissate modalità specifiche relative a tali criteri.

6. L'ammissione o il mantenimento negli elenchi dei paesi terzi previsti dalla legislazione comunitaria per le relative categorie di prodotti, dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare i prodotti contemplati dal presente regolamento, sono soggetti a presentazione alla Commissione, da parte del paese terzo interessato, di garanzie equivalenti a quelle previste dal presente regolamento.

CAPITOLO VI

LABORATORI

Articolo 11

Laboratori di riferimento

1. I Laboratori comunitari di riferimento incaricati delle analisi e della ricerca delle zoonosi e degli agenti zoonotici figuranti nell'elenco di cui all'allegato I sono designati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

2. Le responsabilità e i compiti dei Laboratori comunitari di riferimento, in particolare per quanto concerne il coordinamento delle loro attività, e quelle dei Laboratori nazionali di riferimento sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

3. Gli Stati membri designano i Laboratori nazionali di riferimento per le zoonosi e gli agenti zoonotici elencati nell'allegato I. Essi comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi dei laboratori.

4. Determinate responsabilità e compiti dei Laboratori nazionali di riferimento, in particolare per quanto concerne il coordinamento delle loro attività e quelle dei pertinenti laboratori negli Stati membri, possono essere stabiliti conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 12

Accreditamento dei laboratori, requisiti di qualità e metodi di ricerca riconosciuti

1. I laboratori che partecipano ai programmi di controllo di cui agli articoli 5 e 7 nel quadro dei quali si procede all'analisi

di campioni per diagnosticare la presenza delle zoonosi ed agenti zoonotici elencati nell'allegato I, sono accreditati dalle autorità competenti.

2. Al più tardi a partire dal 1° gennaio 2005, gli Stati membri si accertano che i laboratori di cui al paragrafo 1 applicano un sistema di garanzia della qualità che soddisfa le norme dello Standard EN/ISO 17025.

I laboratori partecipano regolarmente a prove interlaboratorio organizzate e coordinate dal laboratorio nazionale di riferimento.

3. Le prove volte ad accertare la presenza delle zoonosi e degli agenti zoonotici figuranti all'allegato I sono effettuate valendosi dei metodi e dei protocolli raccomandati dagli organismi internazionali di normalizzazione quali metodi di riferimento.

Si possono utilizzare metodi alternativi se sono opportunamente convalidati conformemente a norme internazionali riconosciute ed offrono risultati equivalenti a quelli ottenuti dal metodo di riferimento pertinente.

Se del caso, altri metodi di prova possono essere approvati conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

CAPITOLO VII

ATTUAZIONE

Articolo 13

Modifiche degli allegati, modalità di attuazione e misure transitorie

Se del caso, previa consultazione dell'Autorità europea per gli alimenti, possono essere modificati gli allegati o possono essere adottate idonee modalità di attuazione o misure transitorie, comprese le necessarie modifiche ai relativi certificati sanitari, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 14

Comitato

1. La Commissione è assistita dal Comitato per la sicurezza alimentare e la salute degli animali istituito dal regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio [che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per gli alimenti e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare].

2. Qualora sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE del Consiglio nel rispetto dell'articolo 7 e dell'articolo 8 della medesima.

3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

CAPITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 15

Controlli comunitari

La Commissione svolge controlli saltuari, conformemente alle decisioni 98/139/CE e 98/140/CE, negli Stati membri e nei paesi terzi per assicurarsi che le disposizioni del presente regolamento, le norme adottate in virtù dello stesso ed eventuali misure di sicurezza siano applicate in modo uniforme.

Articolo 16

Modifica della direttiva 64/432/CEE

All'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 64/432/CEE è aggiunta la seguente lettera f):

«f) essere stati sottoposti, se del caso, a controlli conformemente ai requisiti di cui al regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio (*) [presente regolamento].»

(*) GU L ...».

Articolo 17

Modifica della direttiva 72/462/CEE

All'articolo 6 della direttiva 72/462/CEE è aggiunto il seguente paragrafo 7:

«7. Gli animali vivi provenienti da paesi terzi devono essere soggetti a norme equivalenti ai requisiti di controllo delle zoonosi e degli agenti zoonotici stabiliti dal regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio (*) [presente regolamento].»

(*) GU L ...».

Articolo 18

Modifica della direttiva 90/539/CEE

La direttiva 90/539/CEE è modificata come segue:

1. All'articolo 6(1) è aggiunta la seguente lettera d):

«d) essere stati sottoposti a controlli conformemente ai requisiti di cui al regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio (*) [presente regolamento].»

(*) GU L ...».

2. All'articolo 10 è aggiunta la seguente lettera e):

«e) che è stato sottoposto a controlli conformemente ai requisiti di cui al regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio [presente regolamento].»

3. All'articolo 21(2) è aggiunta la seguente lettera h):

«h) osservanza delle norme comunitarie sul controllo delle zoonosi e degli agenti zoonotici.»

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO I

A. Zoonosi specifiche ed agenti zoonotici per i quali devono essere fissati obiettivi comunitari di riduzione della prevalenza ai sensi dell'articolo 4

1. Zoonosi ed agenti zoonotici	2. Popolazione animale	3. Segmento della catena alimentare	4. Termine entro il quale dev'essere fissato l'obiettivo	5. Test obbligatori e certificazione per gli scambi commerciali si applicano a decorrere dal
Tutti i sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica ^(a)	Pollame da riproduzione della specie Gallus gallus	Produzione primaria	31.12.2003	1.1.2005
Salmonella Enteritidis	Galline ovaiole	Produzione primaria	31.12.2004	1.1.2006
Tutti i sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica ^(a)	Polli	Produzione primaria	31.12.2005	1.1.2007
Tutti i sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica ^(a)	Tacchini	Produzione primaria	31.12.2006	1.1.2008
Tutti i sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica ^(a)	Suini da riproduzione	Produzione primaria	31.12.2006	1.1.2008

^(a) I sierotipi devono essere definiti una volta fissato l'obiettivo.

B. Criteri per la compilazione dell'elenco delle zoonosi e segmenti della catena alimentare nella parte A

Se del caso, si possono aggiungere o sopprimere zoonosi o agenti zoonotici, oppure precisare i vari segmenti della catena alimentare, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

- incidenza nelle popolazioni animali e umane, nei mangimi e nei prodotti alimentari;
- gravità della patologia nell'uomo;
- conseguenze economiche per la pubblica sanità e l'industria alimentare;
- evoluzione epidemiologica nelle popolazioni animali e umane, nei mangimi e nei prodotti alimentari;
- possibili soluzioni prospettate nella corrispondente fase dell'obiettivo.

C. Criteri per la definizione degli obiettivi

Gli obiettivi comunitari di cui all'articolo 4, paragrafo 1 comprendono almeno:

1. un'espressione numerica che rappresenti:
 - a) la percentuale massima di unità epidemiologiche che rimangono positive e/o
 - b) la percentuale minima di riduzione in un certo numero di unità epidemiologiche positive;
2. il termine massimo entro il quale l'obiettivo deve essere raggiunto;
3. la definizione delle unità epidemiologiche di cui al punto 1;
4. la definizione dei metodi di prova necessari per verificare il conseguimento dell'obiettivo.

ALLEGATO II

LOTTA CONTRO LE ZONOSI E GLI AGENTI ZOONOTICI ELENCATI NELL'ALLEGATO I

A. Requisiti generali dei programmi nazionali di lotta

I programmi devono tenere conto della natura della zoonosi e/o del relativo agente e della situazione specifica di ciascuno Stato membro e devono in particolare:

- a) definire l'obiettivo perseguito in funzione della rilevanza della zoonosi considerata;
- b) specificare:
 1. in generale:
 - 1.1. l'insorgenza della zoonosi considerata nello Stato membro, con particolare riferimento ai risultati ottenuti nell'ambito della sorveglianza di cui all'articolo 4 della direttiva . . ./CE del Parlamento europeo e del Consiglio [sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio];
 - 1.2. l'area geografica oppure, se del caso, le unità epidemiologiche nelle quali sarà attuato il programma;
 - 1.3. l'infrastruttura di cui dispongono le autorità competenti;
 - 1.4. un elenco dei laboratori accreditati nei quali saranno analizzati i campioni prelevati nell'ambito del programma;
 - 1.5. i metodi utilizzati per l'esame degli agenti zoonotici;
 - 1.6. i controlli ufficiali (compresi i metodi di campionamento) a livello della produzione di mangimi e sugli allevamenti e/o branchi di animali in esame;
 - 1.7. i controlli ufficiali (compresi i metodi di campionamento) su altri segmenti della catena alimentare e a livello dei mangimi;
 - 1.8. il tipo di misure previste dalle autorità competenti in caso di rilevamento della presenza di zoonosi ed agenti zoonotici in animali o prodotti, in particolare a tutela della sanità pubblica;
 - 1.9. la vigente normativa nazionale;
 2. con riguardo alle industrie alimentari interessate dal programma:
 - 2.1. la struttura di produzione delle specie esaminate e dei prodotti da esse derivati;
 - 2.2. la struttura della produzione di mangimi;
 - 2.3. istruzioni pertinenti per il rispetto di buone pratiche zootecniche o altre linee guida (obbligatorie o facoltative) che definiscano quanto meno:
 - le norme igieniche da applicare nell'azienda;
 - le misure intese a prevenire l'introduzione di agenti infettivi veicolati dagli animali, dai mangimi, dall'acqua o dal personale dell'azienda;
 - le misure d'igiene nel trasporto degli animali a destinazione o in provenienza dall'azienda;
 - 2.4. il controllo veterinario sistematico delle aziende;
 - 2.5. la registrazione delle aziende;
 - 2.6. la documentazione tenuta presso le aziende;
 - 2.7. i documenti che accompagnano gli animali durante la spedizione;
 - 2.8. altri eventuali accorgimenti che permettano di rintracciare l'origine degli animali;

- c) rispettare le norme minime in materia di campionamento e i livelli minimi specificati nella parte B;
 d) se del caso, conformarsi ai requisiti minimi specificati nelle parti da C a E.

B. Norme minime in materia di campionamento

1. Una volta approvato il corrispondente programma di controllo ai sensi dell'articolo 5, l'operatore del settore alimentare è tenuto a prelevare a sue spese campioni da sottoporre ad analisi per la ricerca delle zoonosi e degli agenti zoonotici di cui all'allegato I, rispettando i livelli minimi di campionamento indicati nella seguente tabella.

Zoonosi ed agenti zoonotici	Specie animali	Dati	Devono essere sottoposte a campionamento almeno le seguenti fasi della produzione
Tutti i sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica ^(a)	1. Pollame da riproduzione della specie Gallus gallus		
	1.1. Branchi da allevamento	a) Mangimi b) Animali vivi	i) pulcini di un giorno ii) di quattro settimane iii) due settimane prima di passare allo stadio della produzione di uova o di essere trasferite nell'unità di deposizione delle uova
	1.2. Branchi adulti da allevamento	a) Mangimi b) Animali vivi	i) ogni due settimane durante il periodo di produzione di uova
Salmonella Enteritidis e Salmonella Typhi-murium	2. Ovaiole destinate alla commercializzazione	a) Mangimi	
	2.1. Branchi da allevamento	b) Animali vivi	i) pulcini di un giorno ii) pollastre due settimane prima di passare allo stadio della produzione di uova o di essere trasferite nell'unità di deposizione delle uova
	2.2. Ovaiole	a) Mangimi b) Animali vivi	i) ogni nove settimane durante il periodo di produzione di uova
Tutti i sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica	3. Polli	a) Mangimi b) Animali vivi c) Ispezione ante mortem	i) Pollame da macello in uscita
Tutti i sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica ^(a)	4. Tacchini	Ispezione ante mortem	i) Pollame da macello in uscita
	5. Suini	Ispezione ante mortem	i) Animali da macello in uscita

^(a) I sierotipi devono essere definiti una volta fissato l'obiettivo.

2. I dati raccolti sono corredati delle seguenti informazioni:
- data e luogo del campionamento;
 - identificazione del branco/allevamento.
3. Se gli animali sono stati vaccinati non è necessario effettuare l'analisi immunologica, salvo qualora sia stato dimostrato che il vaccino utilizzato non interferisce con il metodo di analisi applicato.

C. Disposizioni specifiche concernenti il pollame da riproduzione della specie *Gallus gallus*

Qualora, in seguito ad un'indagine condotta conformemente al punto 1 della tabella nella parte B 1, venga confermata la presenza di *Salmonella Enteritidis* o di *Salmonella Typhimurium* in un branco di riproduzione di *Gallus gallus* occorre prendere come minimo le seguenti misure:

Le uova non incubate provenienti dal branco devono essere distrutte o destinate alla fabbricazione di prodotti a base di uova o sottoposte a trattamento equivalente per garantire l'eliminazione di *Salmonella Enteritidis* e di *Salmonella Typhimurium* conformemente al regolamento (CE) n. .../... [sull'igiene dei prodotti alimentari].

Fatte salve le disposizioni di cui alla seguente Parte E, tutti i volatili del branco — compresi i pulcini di un giorno — devono essere macellati o distrutti in modo da ridurre nei limiti del possibile il rischio di diffusione della salmonella. La macellazione deve essere effettuata conformemente all'[allegato II, sezione II, capitolo IV, punto 11], (relative disposizioni) del regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio del ... [che stabilisce norme igieniche specifiche per gli alimenti di origine animale] e all'[allegato II, capitolo III, sezione I, punto 5] (relative disposizioni) del regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio [che stabilisce norme dettagliate per l'organizzazione dei controlli ufficiali dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano].

Se uova da cova provenienti da branchi in cui sia stata confermata la presenza di *Salmonella Enteritidis* o *Salmonella Typhimurium* sono ancora presenti in un'unità di incubazione, esse devono essere distrutte o trattate alla stregua di materiali di categoria 3 conformemente al regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio del ... [che stabilisce norme sanitarie relative ai prodotti animali derivati non destinati al consumo umano].

D. Disposizioni specifiche concernenti i branchi di galline ovaiole

A decorrere dal 1° gennaio 2008 le uova non possono essere usate per il consumo umano diretto (uova da tavola) a meno che esse non provengano da un branco commerciale di galline ovaiole sottoposte al sistema di analisi di cui al punto 2 della tabella della parte B. 1 e risultate successivamente esenti da contaminazione.

Le uova provenienti da branchi di cui non sia noto lo stato, sospetti di contaminazione o da branchi contaminati sono da considerarsi destinate alla produzione di prodotti a base di uova o ad essere sottoposte a trattamento equivalente onde garantire l'eliminazione della *Salmonella Enteritidis* e *Salmonella Typhimurium*, conformemente al regolamento (CE) n. .../... [sull'igiene dei prodotti alimentari].

Fatte salve le disposizioni della seguente parte E, tutti i volatili del branco devono essere macellati o distrutti in modo da ridurre nel limite del possibile il rischio di diffusione della salmonella. La macellazione deve essere effettuata conformemente all'[allegato II, sezione II, capitolo IV, punto 11], (relative disposizioni) del regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio del ... [che stabilisce norme igieniche specifiche per gli alimenti di origine animale] e all'[allegato II, capitolo III, sezione I, punto 5] (relative disposizioni) del regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio [che stabilisce norme dettagliate per l'organizzazione dei controlli ufficiali dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano].

E. Disposizioni specifiche concernenti i branchi di polli

A decorrere dal 1° gennaio 2009 si applicano i seguenti criteri all'immissione sul mercato di carni di pollame fresche, a meno che non siano destinate a trattamento termico industriale o ad altro trattamento inteso ad eliminare la salmonella, conformemente al regolamento (CE) n. .../... [sull'igiene dei prodotti alimentari]:

«Salmonella: assenza in 25 grammi»

Tali disposizioni possono essere rivedute conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2 e previa consultazione del comitato scientifico appropriato.

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2262/84 che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva

(2001/C 304 E/20)

COM(2001) 455 def. — 2001/0181(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 2 agosto 2001)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 1, paragrafo 5, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 2262/84 del Consiglio ⁽¹⁾, anteriormente al 1° gennaio 2002 quest'ultimo decide, su proposta della Commissione, l'eventuale partecipazione comunitaria alle spese delle agenzie dopo la campagna di commercializzazione 2001/02.

(2) Con il regolamento (CE) n. .../2001 del Consiglio, del ... , che modifica i regolamenti n. 136/66/EEC e (CE) n. 1638/98 in ordine alla proroga del regime di aiuto e alla strategia della qualità dell'olio d'oliva, il Consiglio ha deciso di introdurre un nuovo regime di aiuto a partire dal 1° novembre 2004. L'attuale regime di aiuto rimane in vigore fino alla campagna di commercializzazione 2003/04 inclusa. Di conseguenza, occorre prevedere il mantenimento della partecipazione comunitaria alle spese sostenute dalle agenzie che svolgono determinati controlli relativi al regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva fino alla campagna di commercializzazione 2003/04 inclusa. È inoltre opportuno mantenere tale partecipazione alle spese sostenute dalle agenzie durante la campagna 2004/05, in modo da consentire loro di svolgere le necessarie verifiche complementari relative alla campagna precedente e da garantire la continuità del regime di controllo previsto all'ar-

ticolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2262/84. Anteriormente al 1° ottobre 2004 la Commissione esaminerà la necessità di mantenere la partecipazione comunitaria alle spese delle agenzie dopo la campagna 2004/05.

(3) Viste le modifiche introdotte al testo del trattato che istituisce la Comunità europea, occorre sostituire il riferimento all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2262/84 è così modificato:

- 1) All'articolo 1, paragrafo 5, penultimo comma, i termini «tre anni» sono sostituiti da «sei anni».
- 2) All'articolo 5, paragrafo 1, ultimo comma,
 - a) «2001» è sostituito da «2004» e «2002» è sostituito da «2005»;
 - b) i termini «all'articolo 43, paragrafo 2» sono sostituiti dai termini «all'articolo 37, paragrafo 2».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 208 del 3.8.1984, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/1999 (GU L 18 del 23.10.1999, pag. 7).

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per gli alimenti e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾

(2001/C 304 E/21)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 475 def. — 2000/0286(COD)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE l'8 agosto 2001)

⁽¹⁾ GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 247.

PROPOSTA INIZIALE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, l'articolo 95, l'articolo 133 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) La libera circolazione di alimenti sicuri e sani è un aspetto fondamentale del mercato interno e contribuisce in maniera significativa alla salute e al benessere dei cittadini, nonché ai loro interessi sociali ed economici.
- (2) Occorre garantire un livello elevato di tutela della vita e della salute umana nell'esecuzione delle politiche comunitarie.
- (3) La libera circolazione degli alimenti e dei mangimi all'interno della Comunità può essere realizzata soltanto se i requisiti di sicurezza degli alimenti e dei mangimi non presentano differenze significative da uno Stato membro all'altro.

⁽¹⁾ COM(2000) 716 def. dell'8.11.2000.

⁽²⁾ GU C 155 del 29.5.2001, pag. 32.

⁽³⁾ 13.6.2001, non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.

PROPOSTA MODIFICATA

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

(4) Esistono notevoli differenze in relazione ai concetti, ai principi e alle procedure tra le legislazioni degli Stati membri in materia di alimenti. Nell'adozione di misure in campo alimentare da parte degli Stati membri, tali differenze possono ostacolare la libera circolazione degli alimenti, creare condizioni di concorrenza non omogenee e avere quindi un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato interno.

(5) Occorre pertanto procedere al ravvicinamento di concetti, principi e procedure in modo da costituire una base comune per le disposizioni adottate dagli Stati membri e a livello comunitario in materia di alimenti e di mangimi. È tuttavia necessario prevedere un periodo di tempo sufficiente per adeguare le eventuali disposizioni contrastanti dalla legislazione vigente, a livello sia nazionale che comunitario e, in attesa di tale adeguamento, prevedere altresì che la legislazione pertinente sia applicata in base ai principi stabiliti nel presente regolamento.

(6) L'acqua viene ingerita come ogni altro alimento, contribuendo così al rischio complessivo al quale si espongono i consumatori attraverso l'ingestione di sostanze, tra cui contaminanti chimici e microbiologici. Tuttavia, dato che l'acqua destinata al consumo umano è già disciplinata dalle direttive del Consiglio 80/778/CEE ⁽¹⁾ e 98/83/CE ⁽²⁾, è sufficiente considerare l'acqua nei punti in cui i valori devono essere rispettati come definito all'articolo 6 della direttiva 98/83/CE del Consiglio.

(7) È opportuno inserire nel quadro della legislazione alimentare requisiti relativi ai mangimi, compresi la loro produzione e il loro uso qualora siano destinati agli animali da produzione alimentare. Questo non pregiudica i requisiti simili che sono stati applicati finora e che saranno applicati in futuro nella legislazione sui mangimi applicabile a tutti gli animali, inclusi gli animali da compagnia.

(8) La

(9) Occorre far sì che i consumatori, gli altri soggetti interessati e le controparti commerciali abbiano fiducia nei processi decisionali alla base della legislazione alimentare, nel suo fondamento scientifico e nella struttura e nell'indipendenza delle istituzioni che tutelano la salute e altri interessi.

PROPOSTA MODIFICATA

(6) L'acqua viene ingerita direttamente o indirettamente come ogni altro alimento, contribuendo così al rischio complessivo al quale si espongono i consumatori attraverso l'ingestione di sostanze, tra cui contaminanti chimici e microbiologici. Tuttavia, dato che l'acqua destinata al consumo umano è già disciplinata dalle direttive del Consiglio 80/778/CEE ⁽¹⁾ e 98/83/CE ⁽²⁾, è sufficiente considerare l'acqua nei punti in cui i valori devono essere rispettati come definito all'articolo 6 della direttiva 98/83/CE del Consiglio.

Invariato

(8) La Comunità ha scelto di perseguire un livello elevato di tutela della salute nell'elaborazione della legislazione alimentare, che applica in maniera non discriminatoria a prescindere dal fatto che gli alimenti o i mangimi siano in commercio sul mercato interno o su quello internazionale.

Invariato

⁽¹⁾ GU L 229 del 30.8.1980, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32.

⁽¹⁾ GU L 229 del 30.8.1980, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32.

PROPOSTA INIZIALE

- (10) L'esperienza ha dimostrato che è necessario adottare disposizioni atte a garantire che gli alimenti a rischio non siano immessi sul mercato e a predisporre meccanismi per individuare i problemi di sicurezza degli alimenti e reagire ad essi, onde permettere l'adeguato funzionamento del mercato interno e tutelare la salute umana. Occorre affrontare questioni analoghe in materia di sicurezza dei mangimi.
- (11) Per affrontare il problema della sicurezza alimentare in maniera sufficientemente esauriente e organica è opportuno assumere una nozione lata di «legislazione alimentare», che abbracci un'ampia gamma di disposizioni aventi un'incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi, tra cui disposizioni sui materiali e gli oggetti a contatto con gli alimenti, sui mangimi
- (12) Per garantire la sicurezza degli alimenti occorre considerare tutti gli aspetti della catena di produzione alimentare come un unico processo, in quanto ciascun elemento di essa presenta un potenziale impatto sulla sicurezza alimentare.
- (13) L'esperienza ha dimostrato che, per tale motivo, occorre prendere in considerazione la produzione, la trasformazione, e la distribuzione dei mangimi con i quali vengono nutriti gli animali destinati alla produzione alimentare, compresa la produzione di, dato che contaminazioni accidentali o intenzionali dei mangimi, adulterazioni o pratiche fraudolente o altre pratiche scorrette in relazione ad essi possono avere un'incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza degli alimenti.
- (14) Per lo stesso motivo occorre prendere in considerazione altre pratiche e i loro effetti potenziali sulla sicurezza generale degli alimenti.
- (15) Le misure adottate dagli Stati membri e dalla Comunità nel campo della sicurezza degli alimenti e dei mangimi dovrebbero generalmente basarsi su un'analisi di rischio, tranne quando ciò non fosse appropriato in ragione delle circostanze o della natura della misura. Il ricorso all'analisi del rischio prima dell'adozione di tali misure dovrebbe agevolare la prevenzione di ostacoli ingiustificati alla libera circolazione degli alimenti.

PROPOSTA MODIFICATA

- (11) Per affrontare il problema della sicurezza alimentare in maniera sufficientemente esauriente e organica è opportuno assumere una nozione lata di «legislazione alimentare», che abbracci un'ampia gamma di disposizioni aventi un'incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi, tra cui disposizioni sui materiali e gli oggetti a contatto con gli alimenti, sui mangimi e su altri mezzi di produzione agricola a livello di produzione primaria.
- (12) Per garantire la sicurezza degli alimenti occorre considerare tutti gli aspetti della catena di produzione alimentare come un unico processo, dalle materie prime utilizzate in agricoltura ai mangimi per animali, sino alla vendita degli alimenti ai cittadini e all'industria della ristorazione, in quanto ciascun elemento di essa presenta un potenziale impatto sulla sicurezza alimentare.
- (13) L'esperienza ha dimostrato che, per tale motivo, occorre prendere in considerazione la produzione, la trasformazione, il trasporto e la distribuzione dei mangimi con i quali vengono nutriti gli animali destinati alla produzione alimentare, compresa la produzione di animali che possono essere utilizzati come mangime negli allevamenti ittici, dato che contaminazioni accidentali o intenzionali dei mangimi, adulterazioni o pratiche fraudolente o altre pratiche scorrette in relazione ad essi possono avere un'incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza degli alimenti.
- (14) Per lo stesso motivo occorre prendere in considerazione altre pratiche e mezzi di produzione agricoli a livello di produzione primaria e i loro effetti potenziali sulla sicurezza generale degli alimenti.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- (16) Quando la legislazione alimentare è intesa a ridurre, eliminare o evitare un rischio per la salute, i tre principi interconnessi dell'analisi del rischio, vale a dire la valutazione, gestione e comunicazione del rischio, forniscono una metodologia sistematica per definire provvedimenti, o altri interventi a tutela della salute, efficaci, proporzionati e mirati.
- (17) Affinché vi sia un clima di fiducia nel fondamento scientifico della legislazione alimentare, le valutazioni del rischio devono essere svolte in modo indipendente, obiettivo e trasparente ed essere basate sulle informazioni e sui dati scientifici disponibili.
- (18) È generalmente riconosciuto che, in alcuni casi, la sola valutazione scientifica del rischio non è in grado di fornire tutte le informazioni su cui dovrebbe basarsi una decisione di gestione del rischio e che è legittimo prendere in considerazione altri fattori pertinenti, tra i quali aspetti di natura societale, economica, etica e ambientale nonché la realizzabilità dei controlli.
- (19) Per garantire la tutela dalla salute nella Comunità ci si è avvalsi del principio di precauzione creando ostacoli alla libera circolazione degli alimenti e dei mangimi. È pertanto necessario adottare una base uniforme in tutta la Comunità.
- (20) Nei casi specifici in cui vi è un rischio per la vita o per la salute, ma permane una situazione di incertezza sul piano scientifico, il principio di precauzione costituisce un meccanismo per determinare misure di gestione del rischio o altri interventi volti a garantire il livello elevato di tutela della salute perseguito nella Comunità.
- (21) La sicurezza degli alimenti e la tutela degli interessi dei consumatori sono temi che attirano sempre più l'attenzione del grande pubblico, delle organizzazioni non governative, delle associazioni di categoria, delle controparti commerciali internazionali e delle organizzazioni commerciali. Occorre far sì che la fiducia dei consumatori e delle controparti commerciali sia garantita attraverso l'elaborazione aperta e trasparente della legislazione alimentare e attraverso interventi adeguati da parte delle autorità pubbliche per informare i cittadini qualora vi siano ragionevoli motivi per sospettare che un alimento comporti un rischio per la salute.
- (18) È generalmente riconosciuto che, in alcuni casi, la sola valutazione scientifica del rischio non è in grado di fornire tutte le informazioni su cui dovrebbe basarsi una decisione di gestione del rischio e che è legittimo prendere in considerazione altri fattori pertinenti, tra i quali aspetti di natura societale, economica, tradizionale, etica e ambientale nonché la realizzabilità dei controlli.
- (19) Per garantire la tutela dalla salute nella Comunità ci si è avvalsi del principio di precauzione creando ostacoli alla libera circolazione degli alimenti e dei mangimi. È pertanto necessario adottare una base uniforme in tutta la Comunità. Una misura basata sul principio di precauzione non dovrebbe risultare discriminatoria o costituire una restrizione mascherata sulla base dell'origine dell'alimento o mangime.
- Invariato

PROPOSTA INIZIALE

- (22) La sicurezza e la fiducia dei consumatori della Comunità e dei paesi terzi rivestono un'importanza capitale. La Comunità è tra i più importanti protagonisti del commercio mondiale dei generi alimentari e dei mangimi e, in tale veste, ha stipulato e sostiene i principi del libero commercio di alimenti e mangimi sicuri e sani in maniera non discriminatoria, all'insegna di pratiche commerciali leali e moralmente corrette.
- (23) È necessario garantire che gli alimenti e i mangimi esportati o riesportati dalla Comunità siano conformi alla legislazione comunitaria o ai requisiti stabiliti dal paese importatore; negli altri casi, l'alimento o mangime può essere esportato o riesportato soltanto se il paese importatore ha dato espressamente il proprio consenso; occorre tuttavia stabilire che, anche in caso di accordo del paese importatore, gli alimenti dannosi per la salute o i mangimi non sicuri non siano né esportati né riesportati.
- (24) Occorre stabilire i principi generali in base ai quali si possono commerciare gli alimenti i mangimi e gli obiettivi e principi del contributo della Comunità all'elaborazione di norme e accordi commerciali internazionali.
- (25) Alcuni Stati membri hanno adottato normative orizzontali nel campo della sicurezza alimentare, imponendo in particolare agli operatori economici l'obbligo generale di immettere sul mercato solo alimenti sicuri. Gli Stati membri in questione applicano tuttavia criteri fondamentali diversi per determinare la sicurezza degli alimenti. Tali impostazioni discordanti e l'assenza di una normativa di tipo orizzontale in altri Stati membri potrebbero far sorgere ostacoli al commercio dei prodotti alimentari. Analogamente potrebbero sorgere ostacoli al commercio dei mangimi.
- (26) Occorre pertanto stabilire requisiti generali affinché soltanto gli alimenti e i mangimi sicuri siano immessi sul mercato, allo scopo di permettere l'adeguato funzionamento del mercato interno di tali prodotti.
- (27) L'esperienza ha dimostrato che l'impossibilità di ricostruire il percorso compiuto da alimenti e mangimi può mettere in pericolo il funzionamento del mercato interno dei prodotti alimentari e dei mangimi. Occorre quindi predisporre un sistema generale per la rintracciabilità dei prodotti che abbracci il settore dei mangimi e alimentare, onde poter procedere a ritiri mirati e precisi o fornire informazioni ai consumatori o ai funzionari responsabili dei controlli, evitando così disagi più estesi e ingiustificati quando la sicurezza degli alimenti sia in pericolo.

PROPOSTA MODIFICATA

- (22) La sicurezza e la fiducia dei consumatori della Comunità e dei paesi terzi rivestono un'importanza capitale. La Comunità è tra i più importanti protagonisti del commercio mondiale dei generi alimentari e dei mangimi e, in tale veste, ha stipulato accordi commerciali internazionali, contribuisce all'elaborazione di norme internazionali a sostegno della legislazione alimentare e sostiene i principi del libero commercio di alimenti e mangimi sicuri e sani in maniera non discriminatoria, all'insegna di pratiche commerciali leali e moralmente corrette.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- (28) Occorre fare in modo che le imprese alimentari e del settore dei mangimi, comprese le imprese importatrici, siano in grado di individuare almeno l'azienda che ha fornito loro l'alimento, il mangime, l'animale o la sostanza che può entrare a far parte di un dato alimento o di un dato mangime, per fare in modo che la rintracciabilità possa essere garantita in ciascuna fase in caso di indagine.
- (29) Gli operatori del settore alimentare sono in grado meglio di chiunque altro di elaborare sistemi sicuri per l'approvvigionamento alimentare e per garantire la sicurezza dei prodotti forniti: essi dovrebbero pertanto essere legalmente responsabili, in via principale, della sicurezza degli alimenti. Sebbene tale principio sia affermato in alcuni Stati membri e in alcuni settori della legislazione alimentare, in altri settori esso non è esplicito o la responsabilità viene assunta dalle autorità competenti dello Stato membro attraverso lo svolgimento di attività di controllo. Tali disparità possono creare ostacoli al commercio e distorsioni della concorrenza tra operatori del settore alimentare di Stati membri diversi.
- (30) Analoghe condizioni dovrebbero riguardare i mangimi ed essere imposte agli operatori del settore dei mangimi.
- (31) L'esperienza ha dimostrato che i dipendenti delle aziende alimentari o del settore dei mangimi che, per via della propria attività professionale, si rendono conto che alimenti o mangimi a rischio e potenzialmente dannosi per la salute sono stati immessi sul mercato, possono contribuire in modo significativo alla riduzione o prevenzione del relativo rischio.
- (31) Il fondamento tecnico e scientifico della legislazione comunitaria in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi dovrebbe contribuire al conseguimento di un livello elevato di tutela della salute nella Comunità. La Comunità deve poter contare su un'assistenza scientifica e tecnica indipendente, efficiente e di elevata qualità.
- (32) Le questioni scientifiche e tecniche riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi stanno diventando sempre più importanti e complesse. L'istituzione di un'Autorità europea per gli alimenti (in prosieguo: «l'Autorità») dovrebbe rafforzare l'attuale sistema di assistenza scientifica e tecnica, che non è più in grado di soddisfare le crescenti esigenze.
- (32) Il fondamento tecnico e scientifico della legislazione comunitaria in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi dovrebbe contribuire al conseguimento di un livello elevato di tutela della salute nella Comunità. La Comunità deve poter contare su un'assistenza scientifica e tecnica indipendente, efficiente e di elevata qualità.
- (33) Le questioni scientifiche e tecniche riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi stanno diventando sempre più importanti e complesse. L'istituzione di un'Autorità europea per gli alimenti (in prosieguo: «l'Autorità») dovrebbe rafforzare l'attuale sistema di assistenza scientifica e tecnica, che non è più in grado di soddisfare le crescenti esigenze.

PROPOSTA INIZIALE

- (33) Conformemente ai principi generali della legislazione alimentare, l'Autorità dovrebbe assumere il ruolo di punto di riferimento scientifico indipendente per quanto riguarda la valutazione del rischio, contribuendo a garantire il corretto funzionamento del mercato interno. Deve poter essere invitata a formulare pareri su questioni scientifiche oggetto di controversia consentendo così alle istituzioni comunitarie e agli Stati membri di adottare, ai fini della gestione del rischio, decisioni consapevoli necessarie a garantire la sicurezza degli alimenti, contribuendo inoltre a evitare la frammentazione del mercato interno dovuta alla creazione di ostacoli, ingiustificati o non necessari, alla libera circolazione degli alimenti.
- (34) L'Autorità dovrebbe essere una fonte indipendente di consulenza, informazione e comunicazione del rischio per migliorare la fiducia dei consumatori; tuttavia, al fine di promuovere la coerenza tra le funzioni di valutazione del rischio, gestione del rischio e comunicazione del rischio.
- (35) L'Autorità dovrebbe fornire un quadro scientifico completo e indipendente relativo alla sicurezza e ad altri aspetti dell'intera catena di approvvigionamento alimentare e dei mangimi, il che comporta ampie competenze per l'Autorità. Dovrebbero rientrarvi anche le questioni aventi un impatto diretto o indiretto sulla sicurezza della catena di approvvigionamento alimentare, sulla salute e il benessere degli animali e sulla salute dei vegetali. È tuttavia necessario garantire che l'Autorità si concentri sulla sicurezza degli alimenti, così che il suo mandato relativo agli aspetti di salute e benessere degli animali e di salute delle piante non direttamente legati alla sicurezza della catena di approvvigionamento alimentare dovrebbe essere limitato all'emissione di pareri scientifici. Il mandato dell'Autorità dovrebbe anche estendersi alla consulenza scientifica e al supporto tecnico-scientifico per quanto riguarda l'alimentazione umana in relazione alla legislazione comunitaria, nonché all'assistenza alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, in materia di comunicazione connessa coi programmi della Comunità in materia di salute.
- (36) Dal momento che alcuni prodotti autorizzati dalla legislazione alimentare, quali i pesticidi o gli additivi per i mangimi, possono comportare rischi per l'ambiente o la sicurezza dei lavoratori, alcuni aspetti legati all'ambiente e alla protezione dei lavoratori dovrebbero essere valutati in conformità della pertinente normativa.

PROPOSTA MODIFICATA

- (34) Conformemente ai principi generali della legislazione alimentare, l'Autorità dovrebbe assumere il ruolo di punto di riferimento scientifico indipendente per quanto riguarda la valutazione del rischio, contribuendo a garantire il corretto funzionamento del mercato interno. Deve poter essere invitata a formulare pareri su questioni scientifiche oggetto di controversia consentendo così alle istituzioni comunitarie e agli Stati membri di adottare, ai fini della gestione del rischio, decisioni consapevoli necessarie a garantire la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, contribuendo inoltre a evitare la frammentazione del mercato interno dovuta alla creazione di ostacoli, ingiustificati o non necessari, alla libera circolazione degli alimenti e dei mangimi.
- (35) L'Autorità dovrebbe essere una fonte indipendente di consulenza, informazione e comunicazione del rischio per migliorare la fiducia dei consumatori; tuttavia, al fine di promuovere la coerenza tra le funzioni di valutazione del rischio, gestione del rischio e comunicazione del rischio, occorre rafforzare il contatto fra gli addetti alla valutazione del rischio e gli addetti alla gestione del rischio.
- (36) L'Autorità dovrebbe fornire un quadro scientifico completo e indipendente relativo alla sicurezza e ad altri aspetti dell'intera catena di approvvigionamento alimentare e dei mangimi, il che comporta ampie competenze per l'Autorità. Dovrebbero rientrarvi anche le questioni aventi un impatto diretto o indiretto sulla sicurezza della catena di approvvigionamento alimentare, sulla salute e il benessere degli animali e sulla salute dei vegetali. È tuttavia necessario garantire che l'Autorità si concentri sulla sicurezza degli alimenti, così che il suo mandato relativo agli aspetti di salute e benessere degli animali e di salute delle piante non direttamente legati alla sicurezza della catena di approvvigionamento alimentare dovrebbe essere limitato all'emissione di pareri scientifici. Il mandato dell'Autorità dovrebbe anche estendersi alla consulenza scientifica e al supporto tecnico-scientifico per quanto riguarda l'alimentazione umana in relazione alla legislazione comunitaria, nonché all'assistenza alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, in materia di comunicazione connessa coi programmi della Comunità in materia di salute.
- (37) Dal momento che alcuni prodotti autorizzati dalla legislazione alimentare, quali i pesticidi o gli additivi per i mangimi, possono comportare rischi per l'ambiente o la sicurezza dei lavoratori, alcuni aspetti legati all'ambiente e alla protezione dei lavoratori dovrebbero essere valutati in conformità della pertinente normativa.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- (37) Per evitare doppiioni nelle valutazioni scientifiche e nei relativi pareri scientifici sugli organismi geneticamente modificati, l'Autorità dovrebbe fornire pareri scientifici sui prodotti diversi dagli alimenti e dai mangimi connessi con organismi geneticamente modificati, come stabilito dalla direttiva 2001/18/CE ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio e fatte salve le procedure dalla stessa previste.
- (38) È fondamentale che le istituzioni comunitarie, i cittadini e le parti interessate abbiano fiducia nell'Autorità: indipendenza, elevata qualità scientifica, trasparenza ed efficienza sono perciò fondamentali. È altresì indispensabile la collaborazione con gli Stati membri.
- (39) L'Autorità dovrebbe disporre dei mezzi per svolgere tutti i compiti necessari all'adempimento delle sue funzioni.
- (40) Occorre far sì che le varie istituzioni comunitarie coinvolte esercitino un efficace controllo sull'Autorità, e a tal fine il suo consiglio di amministrazione dovrebbe comprendere quattro rappresentanti nominati dal Parlamento europeo, quattro nominati dal Consiglio e quattro nominati dalla Commissione.
- (41) Il consiglio di amministrazione dovrebbe disporre dei poteri necessari per formare il bilancio, verificarne l'attuazione, elaborare il regolamento interno, adottare il regolamento finanziario, nominare i membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici e nominare il direttore esecutivo.
- (42) Occorre instaurare un rapporto di fiducia e trasparenza con i cittadini: il consiglio di amministrazione dovrebbe pertanto comprendere quattro rappresentanti dei consumatori e delle imprese.
- (38) Per evitare doppiioni nelle valutazioni scientifiche e nei relativi pareri scientifici sugli organismi geneticamente modificati, l'Autorità dovrebbe fornire pareri scientifici sui prodotti diversi dagli alimenti e dai mangimi connessi con organismi geneticamente modificati, come stabilito dalla direttiva 2001/18/CE ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio e fatte salve le procedure dalla stessa previste.
- (39) Mediante il supporto fornito sulle questioni scientifiche, l'Autorità dovrebbe contribuire al ruolo svolto dalla Comunità e dagli Stati membri nell'elaborazione e definizione di norme internazionali in materia di sicurezza alimentare e di accordi commerciali.
- (40) È fondamentale che le istituzioni comunitarie, i cittadini e le parti interessate abbiano fiducia nell'Autorità: indipendenza, elevata qualità scientifica, trasparenza ed efficienza sono perciò fondamentali. È altresì indispensabile la collaborazione con gli Stati membri.
- (41) L'Autorità dovrebbe disporre dei mezzi per svolgere tutti i compiti necessari all'adempimento delle sue funzioni.
- (42) Occorre far sì che le varie istituzioni comunitarie coinvolte esercitino un efficace controllo sull'Autorità, e a tal fine il suo consiglio di amministrazione dovrebbe comprendere quattro rappresentanti nominati dal Parlamento europeo, quattro nominati dal Consiglio e quattro nominati dalla Commissione.
- (43) Il consiglio di amministrazione dovrebbe disporre dei poteri necessari per formare il bilancio, verificarne l'attuazione, elaborare il regolamento interno, adottare il regolamento finanziario, nominare i membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici e nominare il direttore esecutivo.
- (44) Occorre instaurare un rapporto di fiducia e trasparenza con i cittadini: il consiglio di amministrazione dovrebbe pertanto comprendere quattro rappresentanti dei consumatori e delle imprese.

⁽¹⁾ GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

⁽¹⁾ GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

PROPOSTA INIZIALE

- (43) L'Autorità dovrebbe cooperare strettamente con gli organi competenti degli Stati membri per poter funzionare in modo efficace; occorre istituire un foro consultivo che consigli il direttore esecutivo, funga da sede per lo scambio d'informazioni e garantisca una stretta cooperazione in particolare per quanto riguarda il sistema di rete
- (44) L'Autorità dovrebbe rilevare il compito, finora affidato ai comitati scientifici istituiti in seno alla Commissione, di formulare pareri scientifici nei settori di sua competenza. Occorre riorganizzare detti comitati per garantire maggiore coerenza scientifica in relazione alla catena di approvvigionamento alimentare e per consentire loro di lavorare in maniera più efficace. Per formulare i pareri scientifici dovrebbero pertanto essere istituiti in seno all'Autorità un comitato scientifico e gruppi permanenti di esperti scientifici.
- (45) A garanzia dell'indipendenza, i membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti dovrebbero essere scienziati indipendenti selezionati in base a una procedura aperta di presentazione delle candidature.
- (46) La funzione di punto di riferimento scientifico indipendente che l'Autorità deve assolvere implica che non soltanto la Commissione, ma anche il Parlamento europeo e gli Stati membri possano richiederle pareri scientifici. Per garantire la fattibilità e coerenza del processo di consulenza scientifica, l'Autorità dovrebbe essere in grado di rifiutare o modificare una richiesta, dietro opportuna giustificazione e sulla base di criteri prestabiliti. Occorre inoltre adottare disposizioni per contribuire ad evitare pareri scientifici discordanti e, in caso di pareri scientifici discordanti tra più organi scientifici, apposite procedure devono consentire di risolvere la discordanza o fornire ai responsabili della gestione del rischio una base di informazione scientifica trasparente.
- (47) L'Autorità dovrebbe altresì essere in grado di commissionare, in modo aperto e trasparente, gli studi scientifici necessari all'espletamento dei propri compiti, facendo in modo che i collegamenti da essa stabiliti con la Commissione e gli Stati membri evitino inutili ripetizioni o sovrapposizioni. L'Autorità terrà conto delle competenze e delle strutture comunitarie esistenti.

PROPOSTA MODIFICATA

- (45) L'Autorità dovrebbe cooperare strettamente con gli organi competenti degli Stati membri per poter funzionare in modo efficace; occorre istituire un foro consultivo che consigli il direttore esecutivo, funga da sede per lo scambio d'informazioni e garantisca una stretta cooperazione in particolare per quanto riguarda il sistema di rete; la cooperazione e un appropriato scambio d'informazioni dovrebbero inoltre ridurre al minimo le possibilità di avere pareri scientifici discordanti.
- (46) L'Autorità dovrebbe rilevare il compito, finora affidato ai comitati scientifici istituiti in seno alla Commissione, di formulare pareri scientifici nei settori di sua competenza. Occorre riorganizzare detti comitati per garantire maggiore coerenza scientifica in relazione alla catena di approvvigionamento alimentare e per consentire loro di lavorare in maniera più efficace. Per formulare i pareri scientifici dovrebbero pertanto essere istituiti in seno all'Autorità un comitato scientifico e gruppi permanenti di esperti scientifici.
- (47) A garanzia dell'indipendenza, i membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti dovrebbero essere scienziati indipendenti selezionati in base a una procedura aperta di presentazione delle candidature.
- (48) La funzione di punto di riferimento scientifico indipendente che l'Autorità deve assolvere implica che non soltanto la Commissione, ma anche il Parlamento europeo e gli Stati membri possano richiederle pareri scientifici. Per garantire la fattibilità e coerenza del processo di consulenza scientifica, l'Autorità dovrebbe essere in grado di rifiutare o modificare una richiesta, dietro opportuna giustificazione e sulla base di criteri prestabiliti. Occorre inoltre adottare disposizioni per contribuire ad evitare pareri scientifici discordanti e, in caso di pareri scientifici discordanti tra più organi scientifici, apposite procedure devono consentire di risolvere la discordanza o fornire ai responsabili della gestione del rischio una base di informazione scientifica trasparente.
- (49) L'Autorità dovrebbe altresì essere in grado di commissionare, in modo aperto e trasparente, gli studi scientifici necessari all'espletamento dei propri compiti, facendo in modo che i collegamenti da essa stabiliti con la Commissione e gli Stati membri evitino inutili ripetizioni o sovrapposizioni. L'Autorità terrà conto delle competenze e delle strutture comunitarie esistenti.

PROPOSTA INIZIALE

- (48) È condivisa l'idea che rappresenti una grave lacuna la mancanza di un sistema efficace per la raccolta e l'analisi a livello comunitario dei dati relativi alla catena di approvvigionamento alimentare. Occorre pertanto istituire un sistema per la raccolta e l'analisi dei dati utili nei settori di competenza dell'Autorità, sotto forma di una rete coordinata dall'Autorità stessa. È necessario un riesame delle reti comunitarie per la raccolta dei dati nei settori di competenza dell'Autorità.
- (49) Una migliore identificazione dei rischi emergenti potrebbe rivelarsi, a lungo termine, un fondamentale strumento di prevenzione a disposizione degli Stati membri e della Comunità nell'applicazione delle sue politiche: occorre pertanto assegnare all'Autorità un compito preventivo di raccolta di informazioni e di vigilanza e di effettuazione delle valutazioni, nonché di informazione sui rischi emergenti
- (50) L'istituzione dell'Autorità dovrebbe permettere agli Stati membri di essere maggiormente coinvolti nelle procedure scientifiche. A tal fine è pertanto opportuna una stretta collaborazione tra l'Autorità e gli Stati membri; in particolare, l'Autorità deve poter assegnare alcuni specifici compiti ad organizzazioni operanti negli Stati membri.
- (51) Occorre fare in modo che venga raggiunto un equilibrio tra il ricorso agli organi nazionali per lo svolgimento di compiti per conto dell'Autorità e l'esigenza che, a fini di coerenza generale, tali compiti vengano svolti conformemente ai criteri che l'Autorità è tenuta a seguire in relazione ad essi. Sarà opportuno riesaminare entro un anno le attuali procedure per l'assegnazione di compiti scientifici agli Stati membri, in particolare per quanto riguarda la valutazione dei fascicoli presentati dalle imprese per l'autorizzazione di determinate sostanze, prodotti o procedure, e dell'istituzione dell'Autorità e delle nuove strutture che essa offre.
- (52) La Commissione conserva la piena responsabilità di comunicare le misure di gestione del rischio: le opportune informazioni pertanto dovrebbero essere scambiate fra l'Autorità e la Commissione. È inoltre necessaria una stretta cooperazione fra loro e con gli Stati membri per garantire la coerenza del processo complessivo di comunicazione.

PROPOSTA MODIFICATA

- (50) È condivisa l'idea che rappresenti una grave lacuna la mancanza di un sistema efficace per la raccolta e l'analisi a livello comunitario dei dati relativi alla catena di approvvigionamento alimentare. Occorre pertanto istituire un sistema per la raccolta e l'analisi dei dati utili nei settori di competenza dell'Autorità, sotto forma di una rete coordinata dall'Autorità stessa con tutte le organizzazioni interessate, compresi, se del caso, le organizzazioni scientifiche dei consumatori e di altre parti. È necessario un riesame delle reti comunitarie per la raccolta dei dati nei settori di competenza dell'Autorità.
- (51) Una migliore identificazione dei rischi emergenti potrebbe rivelarsi, a lungo termine, un fondamentale strumento di prevenzione a disposizione degli Stati membri e della Comunità nell'applicazione delle sue politiche: occorre pertanto assegnare all'Autorità un compito preventivo di raccolta di informazioni e di vigilanza e di effettuazione delle valutazioni, nonché di informazione sui rischi emergenti allo scopo della loro prevenzione.
- (52) L'istituzione dell'Autorità dovrebbe permettere agli Stati membri di essere maggiormente coinvolti nelle procedure scientifiche. A tal fine è pertanto opportuna una stretta collaborazione tra l'Autorità e gli Stati membri; in particolare, l'Autorità deve poter assegnare alcuni specifici compiti ad organizzazioni operanti negli Stati membri.
- (53) Occorre fare in modo che venga raggiunto un equilibrio tra il ricorso agli organi nazionali per lo svolgimento di compiti per conto dell'Autorità e l'esigenza che, a fini di coerenza generale, tali compiti vengano svolti conformemente ai criteri che l'Autorità è tenuta a seguire in relazione ad essi. Sarà opportuno riesaminare entro un anno le attuali procedure per l'assegnazione di compiti scientifici agli Stati membri, in particolare per quanto riguarda la valutazione dei fascicoli presentati dalle imprese per l'autorizzazione di determinate sostanze, prodotti o procedure, e ciò al fine di tenere conto dell'istituzione dell'Autorità e delle nuove strutture che essa offre. Tuttavia le procedure di valutazione devono risultare altrettanto severe delle procedure attuali.
- (54) La Commissione conserva la piena responsabilità di comunicare le misure di gestione del rischio: le opportune informazioni pertanto dovrebbero essere scambiate fra l'Autorità e la Commissione. È inoltre necessaria una stretta cooperazione fra loro e con gli Stati membri per garantire la coerenza del processo complessivo di comunicazione.

PROPOSTA INIZIALE

- (53) Data l'indipendenza dell'Autorità e il suo compito di informare i cittadini, è opportuno che essa sia in grado di comunicare in maniera autonoma nei settori di sua competenza, onde poter fornire informazioni obiettive, affidabili e di facile comprensione.
- (54) Per tener conto di ogni parametro regionale e di ogni correlazione con la politica sanitaria, è necessaria un'adeguata collaborazione con gli Stati membri nell'ambito specifico delle campagne di informazione dei cittadini.
- (55) Oltre a seguire principi operativi basati sull'indipendenza e la trasparenza, l'Autorità dovrebbe essere un'organizzazione aperta ai contatti con i consumatori e con altri gruppi interessati.
- (56) L'Autorità dovrebbe essere finanziata dal bilancio comunitario; tuttavia, alla luce dell'esperienza acquisita, in particolare in relazione all'evasione delle pratiche di autorizzazione presentate dalle imprese, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbe essere esaminata la possibilità che taluni servizi da essa forniti vengano remunerati. Per quanto riguarda ogni forma di sovvenzione a carico del bilancio generale delle Comunità europee continua ad applicarsi la procedura di bilancio comunitaria. La revisione contabile dovrebbe inoltre essere svolta dalla Corte dei conti.
- (57) Occorre consentire la partecipazione di paesi europei non membri dell'Unione europea che hanno concluso accordi che li obbligano a recepire e applicare il «corpus» legislativo comunitario nel campo disciplinato dal presente regolamento.
- (58) La direttiva 92/59/CEE⁽¹⁾ del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti ha già previsto un sistema di allarme rapido: il sistema esistente interessa gli alimenti e i prodotti industriali, ma non i mangimi. Le recenti crisi alimentari hanno dimostrato la necessità di istituire un sistema di allarme rapido migliore e più ampio, che interessi gli alimenti e i mangimi. Questo sistema rivisto dovrebbe essere gestito dalla Commissione e comprendere in qualità di componenti della rete gli Stati membri, la Commissione e l'Autorità. Esso non dovrebbe riguardare lo scambio rapido di informazioni in caso di emergenza radioattiva, disciplinato dalla decisione 87/600/EURATOM del Consiglio⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 371 del 30.12.1987, pag. 76.

PROPOSTA MODIFICATA

- (55) Data l'indipendenza dell'Autorità e il suo compito di informare i cittadini, è opportuno che essa sia in grado di comunicare in maniera autonoma nei settori di sua competenza, onde poter fornire informazioni obiettive, affidabili e di facile comprensione.
- (56) Per tener conto di ogni parametro regionale e di ogni correlazione con la politica sanitaria, è necessaria un'adeguata collaborazione con gli Stati membri nell'ambito specifico delle campagne di informazione dei cittadini. La comunicazione degli effetti dell'alimentazione sulla salute dovrebbe tener conto della diversità delle abitudini alimentari delle popolazioni dell'Unione europea.
- (57) Oltre a seguire principi operativi basati sull'indipendenza e la trasparenza, l'Autorità dovrebbe essere un'organizzazione aperta ai contatti con i consumatori e con altri gruppi interessati.
- (58) L'Autorità dovrebbe essere finanziata dal bilancio comunitario; tuttavia, alla luce dell'esperienza acquisita, in particolare in relazione all'evasione delle pratiche di autorizzazione presentate dalle imprese, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbe essere esaminata la possibilità che taluni servizi da essa forniti vengano remunerati. Per quanto riguarda ogni forma di sovvenzione a carico del bilancio generale delle Comunità europee continua ad applicarsi la procedura di bilancio comunitaria. La revisione contabile dovrebbe inoltre essere svolta dalla Corte dei conti.
- (59) Occorre consentire la partecipazione di paesi europei non membri dell'Unione europea che hanno concluso accordi che li obbligano a recepire e applicare il «corpus» legislativo comunitario nel campo disciplinato dal presente regolamento.
- (60) La direttiva 92/59/CEE⁽¹⁾ del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti ha già previsto un sistema di allarme rapido: il sistema esistente interessa gli alimenti e i prodotti industriali, ma non i mangimi. Le recenti crisi alimentari hanno dimostrato la necessità di istituire un sistema di allarme rapido migliore e più ampio, che interessi gli alimenti e i mangimi. Questo sistema rivisto dovrebbe essere gestito dalla Commissione e comprendere in qualità di componenti della rete gli Stati membri, la Commissione e l'Autorità. Esso non dovrebbe riguardare lo scambio rapido di informazioni in caso di emergenza radioattiva, disciplinato dalla decisione 87/600/EURATOM del Consiglio⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 371 del 30.12.1987, pag. 76.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- (59) Recenti episodi connessi alla sicurezza degli alimenti hanno dimostrato che, nelle situazioni di emergenza, occorre disporre di misure adeguate per garantire che tutti gli alimenti, a prescindere dal tipo e dall'origine, e tutti i mangimi possano essere soggetti a misure comuni in caso di grave rischio per la salute umana e animale o per l'ambiente. Tale impostazione d'insieme in fatto di misure di emergenza per la sicurezza alimentare dovrebbe consentire di intervenire con efficacia e di evitare di riservare trattamenti artificiosamente diversi agli alimenti e ai mangimi che comportano un grave rischio.
- (60) Le recenti crisi alimentari hanno inoltre dimostrato i vantaggi, per la Commissione, di disporre di procedure opportunamente congegnate e più rapide per la gestione delle crisi: tali procedure organizzative dovrebbero permettere di coordinare meglio gli sforzi e di determinare le misure più efficaci sulla base delle informazioni scientifiche più accurate. Le procedure riviste dovrebbero pertanto tener conto delle competenze dell'Autorità e prevedere un'assistenza scientifica e tecnica in caso di crisi alimentare.
- (61) Per garantire un'impostazione globale e più efficace delle questioni riguardanti la catena alimentare dovrebbe essere istituito un comitato per la catena alimentare e la salute degli animali in sostituzione del comitato veterinario permanente, del comitato permanente per i prodotti alimentari e del comitato permanente degli alimenti per animali. Pertanto devono essere abrogate le decisioni del Consiglio 68/361/CEE ⁽¹⁾, 69/414/CEE ⁽²⁾, 70/372/CEE ⁽³⁾. Per la stessa ragione, il comitato per la catena alimentare e la salute degli animali dovrebbe anche sostituire il comitato fitosanitario permanente per quanto riguarda le sue competenze (cfr. direttive 76/895/CEE ⁽⁴⁾, 86/362/CEE ⁽⁵⁾, 86/363/CEE ⁽⁶⁾, 90/642/CEE ⁽⁷⁾ e 91/414/CEE ⁽⁸⁾) sui prodotti fitosanitari e la fissazione di livelli massimi per i residui.
- (62) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento devono essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE ⁽⁹⁾ del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.
- (61) Recenti episodi connessi alla sicurezza degli alimenti hanno dimostrato che, nelle situazioni di emergenza, occorre disporre di misure adeguate per garantire che tutti gli alimenti, a prescindere dal tipo e dall'origine, e tutti i mangimi possano essere soggetti a misure comuni in caso di grave rischio per la salute umana e animale o per l'ambiente. Tale impostazione d'insieme in fatto di misure di emergenza per la sicurezza alimentare dovrebbe consentire di intervenire con efficacia e di evitare di riservare trattamenti artificiosamente diversi agli alimenti e ai mangimi che comportano un grave rischio.
- (62) Le recenti crisi alimentari hanno inoltre dimostrato i vantaggi, per la Commissione, di disporre di procedure opportunamente congegnate e più rapide per la gestione delle crisi: tali procedure organizzative dovrebbero permettere di coordinare meglio gli sforzi e di determinare le misure più efficaci sulla base delle informazioni scientifiche più accurate. Le procedure riviste dovrebbero pertanto tener conto delle competenze dell'Autorità e prevedere un'assistenza scientifica e tecnica sotto forma di consulenza in caso di crisi alimentare.
- (63) Per garantire un'impostazione globale e più efficace delle questioni riguardanti la catena alimentare dovrebbe essere istituito un comitato per la catena alimentare e la salute degli animali in sostituzione del comitato veterinario permanente, del comitato permanente per i prodotti alimentari e del comitato permanente degli alimenti per animali. Pertanto devono essere abrogate le decisioni del Consiglio 68/361/CEE ⁽¹⁾, 69/414/CEE ⁽²⁾, 70/372/CEE ⁽³⁾. Per la stessa ragione, il comitato per la catena alimentare e la salute degli animali dovrebbe anche sostituire il comitato fitosanitario permanente per quanto riguarda le sue competenze (cfr. direttive 76/895/CEE ⁽⁴⁾, 86/362/CEE ⁽⁵⁾, 86/363/CEE ⁽⁶⁾, 90/642/CEE ⁽⁷⁾ e 91/414/CEE ⁽⁸⁾) sui prodotti fitosanitari e la fissazione di livelli massimi per i residui.
- (64) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento devono essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE ⁽⁹⁾ del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

⁽¹⁾ GU L 255 del 18.10.1968, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 291 del 19.11.1969, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 170 del 3.8.1970, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 341 del 9.12.1976, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo 96/32/CE (GU L 144 del 18.6.1996, pag. 12).

⁽⁵⁾ GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37.

⁽⁶⁾ GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43.

⁽⁷⁾ GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71.

⁽⁸⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽¹⁾ GU L 255 del 18.10.1968, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 291 del 19.11.1969, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 170 del 3.8.1970, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 341 del 9.12.1976, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo 96/32/CE (GU L 144 del 18.6.1996, pag. 12).

⁽⁵⁾ GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37.

⁽⁶⁾ GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43.

⁽⁷⁾ GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71.

⁽⁸⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

PROPOSTA INIZIALE

- (63) È necessario dare tempo sufficiente agli operatori per adeguarsi ad alcuni dei requisiti stabiliti dal presente regolamento e prevedere che l'Autorità europea per gli alimenti cominci ad essere operativa il 1° gennaio 2002.
- (64) È importante evitare confusione tra i compiti dell'Autorità e quelli dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali, istituita dal regolamento (CEE) n. 2309/93 ⁽¹⁾ del Consiglio. Occorre pertanto che il presente regolamento faccia salve le competenze conferite a detta Agenzia dalla legislazione comunitaria, comprese quelle conferite dal regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽²⁾.
- (65) In base al principio di proporzionalità, per realizzare lo scopo fondamentale del presente regolamento è necessario e opportuno prevedere l'avvicinamento dei concetti, dei principi e delle procedure che formano una base comune per la legislazione alimentare nella Comunità ed istituire un'Autorità europea per gli alimenti. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo, in conformità dell'articolo 5, terzo comma del trattato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Finalità e campo di applicazione

1. Il presente regolamento costituisce la base per garantire un livello elevato di tutela della vita e della salute umana e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti, garantendo al contempo l'efficace funzionamento del mercato interno. Esso stabilisce principi comuni e competenze, i mezzi per assicurare un solido fondamento scientifico, procedure e meccanismi organizzativi efficienti a sostegno dell'attività decisionale nel campo della sicurezza degli alimenti e dei mangimi.

2. Ai fini del paragrafo 1, il presente regolamento reca i principi generali da applicare nella Comunità o a livello nazionale in materia di alimenti e mangimi in generale, e di sicurezza degli alimenti e dei mangimi in particolare.

⁽¹⁾ GU L 214 del 24.8.1993, pag. 1, Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 649/1998 (GU L 88 del 24.3.1998, pag. 7).

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1, Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2391/2000 della Commissione (GU L 276 del 28.10.2000, pag. 5).

PROPOSTA MODIFICATA

- (65) È necessario dare tempo sufficiente agli operatori per adeguarsi ad alcuni dei requisiti stabiliti dal presente regolamento e prevedere che l'Autorità europea per gli alimenti cominci ad essere operativa il 1° gennaio 2002.
- (66) È importante evitare confusione tra i compiti dell'Autorità e quelli dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali, istituita dal regolamento (CEE) n. 2309/93 ⁽¹⁾ del Consiglio. Occorre pertanto che il presente regolamento faccia salve le competenze conferite a detta Agenzia dalla legislazione comunitaria, comprese quelle conferite dal regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽²⁾.
- (67) In base al principio di proporzionalità, per realizzare lo scopo fondamentale del presente regolamento è necessario e opportuno prevedere l'avvicinamento dei concetti, dei principi e delle procedure che formano una base comune per la legislazione alimentare nella Comunità ed istituire un'Autorità europea per gli alimenti. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo, in conformità dell'articolo 5, terzo comma del trattato,

Invariato

⁽¹⁾ GU L 214 del 24.8.1993, pag. 1, Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 649/1998 (GU L 88 del 24.3.1998, pag. 7).

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1, Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2391/2000 della Commissione (GU L 276 del 28.10.2000, pag. 5).

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Esso istituisce l'Autorità europea per gli alimenti.

Esso stabilisce procedure relative a questioni aventi un'incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi.

3. Il presente regolamento disciplina tutte le fasi della produzione, della e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi. Esso non si applica alla produzione primaria per uso domestico privato o alla preparazione, alla manipolazione e alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato.

*Articolo 2***Definizione di «alimento»**

Ai fini del presente regolamento, si intende per «alimento» (o «prodotto alimentare», o «derrata alimentare») qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. Esso include l'acqua nei punti in cui i valori devono essere rispettati come definito all'articolo 6 della direttiva 98/83/CE e fatti salvi i requisiti delle direttive 80/778/CEE e 98/83/CE.

Non sono compresi:

- a) i mangimi;
- b) gli animali vivi, a meno che siano preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano;
- c) i vegetali prima della raccolta;
- d) i medicinali ai sensi delle direttive del Consiglio 65/65/CEE ⁽¹⁾ e 92/73/CEE ⁽²⁾;
- e) i cosmetici ai sensi della direttiva 76/768/CEE del Consiglio ⁽³⁾;
- f) il tabacco e i prodotti derivati dal tabacco ai sensi della direttiva 89/622/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾;
- g) le sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi della Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 e della Convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971;
- h) residui e contaminati.

⁽¹⁾ GU 22 del 9.2.1965, pag. 369/65.

⁽²⁾ GU L 297 del 13.10.1992, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.

⁽⁴⁾ GU L 359 dell'8.12.1989, pag. 1.

3. Il presente regolamento disciplina tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi. Esso non si applica alla produzione primaria per uso domestico privato o alla preparazione, alla manipolazione e alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 3

Altre definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) «legislazione alimentare», le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative riguardanti gli alimenti in generale, e la sicurezza degli alimenti in particolare, sono incluse tutte le fasi di produzione, e distribuzione degli alimenti e anche dei mangimi per gli animali destinati alla produzione alimentare; | 1) «legislazione alimentare», le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative riguardanti gli alimenti in generale, e la sicurezza degli alimenti in particolare, sia nella Comunità che a livello nazionale; sono incluse tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti e anche dei mangimi per gli animali destinati alla produzione alimentare; |
| 2) «impresa alimentare», ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti; | Invariato |
| 3) «operatore del settore alimentare», la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo; | |
| 4) «mangime» (o «alimento per animali»), qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato alla nutrizione per via orale degli animali; | |
| 5) «impresa nel settore dei mangimi», ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle operazioni di produzione, lavorazione, trasformazione, magazzinaggio, o distribuzione di mangimi, compreso, trasforma o immagazzina mangimi da somministrare sul suo fondo agricolo ad animali; | 5) «impresa nel settore dei mangimi», ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle operazioni di produzione, lavorazione, trasformazione, magazzinaggio, trasporto o distribuzione di mangimi, compreso ogni produttore che produca, trasformi o immagazzini mangimi da somministrare sul suo fondo agricolo ad animali; |
| 6) «operatore del settore dei mangimi», la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa di mangimi posta sotto il suo controllo; | Invariato |
| 7) «commercio al dettaglio», la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i supermercati e i punti di vendita all'ingrosso; | |

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>8) «immissione sul mercato», la detenzione di alimenti o mangimi a scopo di vendita, compresi l'offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione, nonché la vendita stessa, la e le altre forme di cessione propriamente detta;</p> <p>9) «rischio», la funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un pericolo;</p> <p>10) «analisi del rischio», il processo costituito da tre componenti interconnesse: valutazione, gestione e comunicazione del rischio;</p> <p>11) «valutazione del rischio», il processo su base scientifica costituito da quattro fasi: individuazione del pericolo, caratterizzazione del pericolo, valutazione dell'esposizione al pericolo e caratterizzazione del rischio;</p> <p>12) «gestione del rischio», il processo, distinto dalla valutazione del rischio, consistente nell'esaminare alternative d'intervento consultando le parti interessate, tenendo conto della valutazione del rischio e di altri fattori pertinenti e, se necessario, compiendo adeguate scelte di prevenzione e di controllo;</p> <p>13) «comunicazione del rischio», lo scambio interattivo, nell'intero arco del processo di analisi del rischio, di informazioni e pareri riguardanti gli elementi di pericolo e i rischi, i fattori connessi al rischio e la percezione del rischio, tra responsabili della valutazione del rischio, responsabili della gestione del rischio, consumatori, imprese alimentari e del settore dei mangimi, la comunità accademica e altri interessati, ivi compresi la spiegazione delle scoperte relative alla valutazione del rischio e il fondamento delle decisioni in tema di gestione del rischio;</p> <p>14) «pericolo» o «elemento di pericolo», l'agente biologico, chimico o fisico contenuto in un alimento o mangime o condizione in cui un alimento o un mangime si trova, in grado di provocare un effetto nocivo sulla salute;</p> <p>15) «rintracciabilità», la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della e della distribuzione;</p> <p>16) «fasi della produzione, e della distribuzione», qualsiasi fase, compresa, a partire dalla produzione primaria di un alimento inclusa, alla vendita o erogazione al consumatore finale inclusi e, ove pertinente, la produzione, la lavorazione, la distribuzione, la vendita e l'erogazione dei mangimi;</p> | <p>8) «immissione sul mercato», la detenzione di alimenti o mangimi a scopo di vendita, compresi l'offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione, nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente detta;</p> <p>Invariato</p> <p>15) «rintracciabilità», la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione;</p> <p>16) «fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione», qualsiasi fase, importazione compresa, a partire dalla produzione primaria di un alimento inclusa fino al magazzino, al trasporto, alla vendita o erogazione al consumatore finale inclusi e, ove pertinente, l'importazione, la produzione, la lavorazione, il magazzino, il trasporto, la distribuzione, la vendita e l'erogazione dei mangimi;</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

PROPOSTA INIZIALE

17) «produzione primaria», tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca;

CAPO II

LEGISLAZIONE ALIMENTARE GENERALE*Articolo 4***Campo di applicazione**

1. Il presente capo si applica a tutte le fasi della produzione, della e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati.

2. I principi enunciati negli articoli da 5 a 10 costituiscono un quadro generale di natura orizzontale al quale conformarsi nell'adozione di misure.

3. I principi e le procedure esistenti in materia di legislazione alimentare sono adattati quanto prima ed entro il 1° gennaio 2007 al fine di conformarsi agli articoli da 5 a 10.

4. Fino ad allora e in deroga al paragrafo 2, è attuata la normativa vigente tenendo conto dei principi di cui agli articoli da 5 a 10.

Sezione 1

Principi generali della legislazione alimentare*Articolo 5***Obiettivi generali**

1. La legislazione alimentare persegue uno o più fra gli obiettivi generali di un livello elevato di tutela della vita e della salute umana, nel commercio alimentare, tenuto eventualmente conto della tutela della salute e del benessere degli animali, della salute vegetale e dell'ambiente.

2. La legislazione alimentare mira al conseguimento della libertà di circolazione all'interno della Comunità degli alimenti e dei mangimi prodotti o immessi sul mercato nel rispetto dei principi e dei requisiti generali enunciati nel presente capo.

PROPOSTA MODIFICATA

17) «produzione primaria», tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici;

18) «consumatore finale», il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell'ambito di un'operazione o attività di un'impresa del settore alimentare.

Invariato

1. Il presente capo si applica a tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati.

Invariato

1. La legislazione alimentare persegue uno o più fra gli obiettivi generali di un livello elevato di tutela della vita e della salute umana, della tutela degli interessi dei consumatori, comprese le pratiche leali nel commercio alimentare, tenuto eventualmente conto della tutela della salute e del benessere degli animali, della salute vegetale e dell'ambiente.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

3. Le norme internazionali vigenti o d'imminente perfezionamento sono prese in considerazione nell'elaborazione o nell'adeguamento della legislazione alimentare,

*Articolo 6***Analisi del rischio**

1. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo generale di un livello elevato di tutela della vita e della salute umana, la legislazione alimentare si basa sull'analisi del rischio, tranne quando ciò non sia confacente alle circostanze o alla natura del provvedimento.

2. La valutazione del rischio si basa sugli elementi scientifici a disposizione ed è svolta in modo indipendente, obiettivo e trasparente.

3. La gestione del rischio tiene conto dei risultati della valutazione del rischio, e in particolare dei pareri dell'Autorità europea per gli alimenti istituita dall'articolo 22, nonché di altri aspetti, se pertinenti, e del principio di precauzione laddove siano rilevanti le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

*Articolo 7***Principio di precauzione**

1. Qualora, a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, sia stata individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate le misure preventive di gestione del rischio necessarie per garantire il livello elevato di tutela della salute che la Comunità persegue, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione del rischio più esauriente.

2. Le misure adottate sulla base del paragrafo 1 sono proporzionate e prevedono le sole restrizioni al commercio che siano necessarie per raggiungere il livello elevato di tutela della salute perseguito nella Comunità, tenendo conto della realizzabilità tecnica ed economica e di altri aspetti se pertinenti. Tali misure sono riesaminate entro un periodo di tempo ragionevole a seconda della natura del rischio per la vita o per la salute individuato e del tipo di informazioni scientifiche necessarie per risolvere la situazione di incertezza scientifica e per realizzare una valutazione del rischio più esauriente.

PROPOSTA MODIFICATA

3. Le norme internazionali vigenti o d'imminente perfezionamento sono prese in considerazione nell'elaborazione o nell'adeguamento della legislazione alimentare, salvo se tali norme o loro parti pertinenti sono inefficaci o inadeguate per il conseguimento dei legittimi obiettivi della legislazione alimentare, se vi è una giustificazione scientifica in tal senso o se il livello di protezione che assicurano non è quello ritenuto adeguato nella Comunità.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 8***Tutela degli interessi dei consumatori**

La legislazione alimentare si prefigge di tutelare gli interessi dei consumatori e di costituire una base per consentire ai consumatori di compiere scelte consapevoli in relazione agli alimenti che consumano. Essa mira a prevenire le seguenti pratiche:

- a) le pratiche fraudolente o ingannevoli;
- b) l'adulterazione degli alimenti;
- c) ogni altro tipo di pratica in grado di indurre in errore il consumatore.

*Sezione 2***Principi di trasparenza***Articolo 9***Consultazione dei cittadini**

I cittadini sono consultati, direttamente o attraverso organi rappresentativi, in una fase appropriata dell'elaborazione della legislazione alimentare,

I cittadini sono consultati, direttamente o attraverso organi rappresentativi, in una fase appropriata dell'elaborazione della legislazione alimentare, a meno che l'urgenza della questione non lo permetta.

*Articolo 10***Informazione dei cittadini**

Fatte salve le pertinenti disposizioni comunitarie e degli Stati membri sull'accesso ai documenti, nel caso in cui vi siano ragionevoli motivi per sospettare che un alimento o mangime possa comportare un rischio per la salute umana o animale, in funzione della natura, della gravità e dell'entità del rischio le autorità pubbliche adottano provvedimenti opportuni per informare i cittadini della natura del rischio per la salute, identificando nel modo più esauriente l'alimento o mangime o il tipo di alimento o di mangime, il rischio che può comportare e le misure adottate o in procinto di essere adottate per prevenire, contenere o eliminare tale rischio.

Invariato

*Sezione 3***Obblighi generali del commercio alimentare***Articolo 11***Alimenti e mangimi importati nella Comunità**

Gli alimenti e i mangimi importati nella Comunità per esservi immessi sul mercato devono rispettare le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare o le condizioni riconosciute almeno equivalenti dalla Comunità o, quando tra la Comunità e il paese esportatore esiste un accordo specifico, alle disposizioni ivi contenute.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 12***Alimenti e esportati dalla Comunità**

1. Gli alimenti e i esportati o riesportati dalla Comunità per essere immessi sul mercato di un paese terzo devono rispettare le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare, salvo diversa indicazione delle autorità del paese importatore o diversa disposizione di leggi, regolamenti, norme, codici di condotta e altre procedure giuridiche e amministrative eventualmente in vigore in detto paese.

In altre circostanze, detti alimenti possono essere esportati o riesportati soltanto a condizione che le autorità competenti del paese di destinazione vi abbiano acconsentito espressamente, dopo essere state pienamente informate dei motivi e delle circostanze per cui non è stato possibile immettere gli alimenti o mangimi in questione sul mercato comunitario.

2. Laddove si applichino le disposizioni di un accordo bilaterale concluso tra la Comunità o uno dei suoi Stati membri e un paese terzo, gli alimenti esportati dalla Comunità o da detto Stato membro nel paese terzo in questione devono rispettare dette disposizioni.

*Articolo 13***Norme internazionali**

Fatti salvi i loro diritti ed obblighi, la Comunità e gli Stati membri agiscono come segue:

- a) contribuiscono all'elaborazione di norme tecniche internazionali sugli alimenti e sui mangimi, nonché di norme sanitarie e fitosanitarie;
- b) promuovono il coordinamento dei lavori sulle norme relative ad alimenti e mangimi intrapresi da organizzazioni internazionali governative e non governative;
- c) contribuiscono, ove pertinente e opportuno, all'elaborazione di accordi sul riconoscimento dell'equivalenza di misure specifiche riguardanti gli alimenti e i mangimi;
- d) prestano particolare attenzione alle peculiari esigenze finanziarie, commerciali e di sviluppo dei paesi in via di sviluppo per evitare che le norme internazionali creino inutili ostacoli alle esportazioni di tali paesi.

Alimenti e mangimi esportati dalla Comunità

1. Gli alimenti e i mangimi esportati o riesportati dalla Comunità per essere immessi sul mercato di un paese terzo devono rispettare le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare, salvo diversa indicazione delle autorità del paese importatore o diversa disposizione di leggi, regolamenti, norme, codici di condotta e altre procedure giuridiche e amministrative eventualmente in vigore in detto paese.

In altre circostanze, a eccezione del caso in cui gli alimenti siano dannosi per la salute o i mangimi siano a rischio, detti alimenti e mangimi possono essere esportati o riesportati soltanto a condizione che le autorità competenti del paese di destinazione vi abbiano acconsentito espressamente, dopo essere state pienamente informate dei motivi e delle circostanze per cui non è stato possibile immettere gli alimenti o mangimi in questione sul mercato comunitario.

2. Laddove si applichino le disposizioni di un accordo bilaterale concluso tra la Comunità o uno dei suoi Stati membri e un paese terzo, gli alimenti e i mangimi esportati dalla Comunità o da detto Stato membro nel paese terzo in questione devono rispettare dette disposizioni.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Sezione 4

Requisiti generali della legislazione alimentare

Articolo 14

Requisiti di sicurezza degli alimenti

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Gli alimenti non sono considerati sicuri nei casi seguenti:</p> <p>a) se sono dannosi per la salute;</p> <p>b) se sono inadatti al consumo umano.</p> <p>2. Per determinare se un alimento sia a rischio occorre prendere in considerazione quanto segue:</p> <p>a) le condizioni d'uso normali dell'alimento da parte del consumatore in ciascuna fase della produzione, della e della distribuzione;</p> <p>b) le informazioni messe a disposizione del consumatore, comprese le informazioni riportate sull'etichetta o altre informazioni generalmente accessibili al consumatore sul modo di evitare specifici effetti nocivi per la salute provocati da un alimento o categoria di alimenti.</p> <p>3. Per determinare se un alimento sia dannoso per la salute occorre prendere in considerazione quanto segue:</p> <p>a) non soltanto i probabili effetti immediati e/o a breve termine, e/o a lungo termine dell'alimento sulla salute di una persona che lo consuma, ma anche su quella dei discendenti;</p> <p>b) i probabili effetti tossici cumulativi di un alimento;</p> <p>c) la particolare sensibilità di una specifica categoria di consumatori, nel caso in cui l'alimento sia destinato ad essa.</p> <p>4. Per determinare se un alimento sia inadatto al consumo umano, occorre prendere in considerazione se l'alimento sia inaccettabile per il consumo umano secondo l'uso previsto, in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi, o in seguito a putrefazione, deterioramento o decomposizione.</p> | <p>1. Gli alimenti a rischio non possono essere immessi sul mercato.</p> <p>2. Gli alimenti non sono considerati sicuri nei casi seguenti:</p> <p>a) se sono dannosi per la salute;</p> <p>b) se sono inadatti al consumo umano.</p> <p>3. Per determinare se un alimento sia a rischio occorre prendere in considerazione quanto segue:</p> <p>a) le condizioni d'uso normali dell'alimento da parte del consumatore in ciascuna fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione;</p> <p>Invariato</p> <p>4. Per determinare se un alimento sia dannoso per la salute occorre prendere in considerazione quanto segue:</p> <p>Invariato</p> <p>c) la particolare sensibilità per la salute di una specifica categoria di consumatori, nel caso in cui l'alimento sia destinato ad essa.</p> <p>5. Per determinare se un alimento sia inadatto al consumo umano, occorre prendere in considerazione se l'alimento sia inaccettabile per il consumo umano secondo l'uso previsto, in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi, o in seguito a putrefazione, deterioramento o decomposizione.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

5. Se un alimento a rischio fa parte di una partita, lotto o consegna di alimenti della stessa classe o descrizione, si presume che tutti gli alimenti contenuti in quella partita, lotto o consegna siano a rischio a meno che, a seguito di una valutazione approfondita, risulti infondato ritenere che il resto della partita, lotto o consegna sia a rischio.

6. Gli alimenti conformi a specifiche disposizioni comunitarie di legislazione alimentare sono considerati sicuri in relazione agli aspetti disciplinati dalle medesime.

7. In assenza di specifiche disposizioni comunitarie, un alimento è considerato sicuro se è conforme alle specifiche disposizioni della legislazione alimentare nazionale dello Stato membro sul cui territorio è immesso sul mercato, purché queste siano formulate e applicate nel rispetto del trattato, e in particolare degli articoli 28 e 30 del medesimo.

*Articolo 15***Requisiti di sicurezza dei mangimi**

1. I mangimi a rischio non possono essere immessi sul mercato né essere somministrati a un animale destinato alla produzione alimentare.

2. I mangimi non sono considerati sicuri, per l'uso previsto, nei casi seguenti:

— se hanno un effetto nocivo per la salute umana o animale;

— se rendono a rischio per il consumo umano l'alimento ottenuto dall'animale destinato alla produzione alimentare.

3. Quando un mangime, riscontrato come non conforme ai requisiti di sicurezza, appartenga a una partita, lotto o consegna di mangimi della stessa classe o descrizione, si presume che tutti i mangimi della partita, lotto o consegna siano sprovvisti di tali requisiti salvo che, a seguito di una valutazione

6. Se un alimento a rischio fa parte di una partita, lotto o consegna di alimenti della stessa classe o descrizione, si presume che tutti gli alimenti contenuti in quella partita, lotto o consegna siano a rischio a meno che, a seguito di una valutazione approfondita, risulti infondato ritenere che il resto della partita, lotto o consegna sia a rischio.

7. Gli alimenti conformi a specifiche disposizioni comunitarie di legislazione alimentare nel campo della sicurezza degli alimenti sono considerati sicuri in relazione agli aspetti disciplinati dalle medesime.

8. Il fatto che un alimento sia conforme alle specifiche disposizioni ad esso applicabili non impedisce alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati per imporre restrizioni alla sua immissione sul mercato o per disporre il ritiro dal mercato qualora vi siano motivi di sospettare che, nonostante detta conformità, l'alimento è a rischio.

9. In assenza di specifiche disposizioni comunitarie, un alimento è considerato sicuro se è conforme alle specifiche disposizioni della legislazione alimentare nazionale dello Stato membro sul cui territorio è immesso sul mercato, purché queste siano formulate e applicate nel rispetto del trattato, e in particolare degli articoli 28 e 30 del medesimo.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

approfondita, risulti infondato ritenere che il resto della partita, lotto o consegna non sia conforme ai requisiti di sicurezza dei mangimi.

4. I mangimi conformi a specifiche disposizioni comunitarie nel campo della sicurezza dei mangimi sono considerati sicuri in relazione agli aspetti disciplinati dalle medesime.

5. Il fatto che un mangime sia conforme alle specifiche disposizioni ad esso applicabili non impedisce alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati per imporre restrizioni alla sua immissione sul mercato o per disporre il ritiro dal mercato qualora vi siano motivi di sospettare che, nonostante detta conformità, il mangime sia a rischio.

6. In assenza di specifiche disposizioni comunitarie, un mangime è considerato sicuro se è conforme alle specifiche disposizioni in materia di sicurezza dei mangimi previste dalla legislazione nazionale dello Stato membro sul cui territorio è in circolazione, purché tali disposizioni siano formulate e applicate nel rispetto del trattato, e in particolare degli articoli 28 e 30 del medesimo.

*Articolo 16***Presentazione**

Fatte salve disposizioni più specifiche della legislazione alimentare, l'etichettatura, la pubblicità e la presentazione degli alimenti o mangimi, compresi la loro forma, il loro aspetto o confezionamento, i materiali di confezionamento usati, il modo in cui gli alimenti o mangimi sono disposti, il contesto in cui sono esposti e le informazioni rese disponibili su di essi attraverso qualsiasi mezzo, non devono trarre in inganno i consumatori.

*Articolo 17***Obblighi**

1. Spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare in tutte le fasi della produzione, della e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte.

2. Gli Stati membri applicano la legislazione alimentare e controllano e verificano il rispetto delle pertinenti disposizioni della medesima da parte degli operatori del settore alimentare e dei mangimi, in tutte le fasi della produzione, della e della distribuzione.

PROPOSTA MODIFICATA

1. Spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte.

2. Gli Stati membri applicano la legislazione alimentare e controllano e verificano il rispetto delle pertinenti disposizioni della medesima da parte degli operatori del settore alimentare e dei mangimi, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

e altre attività adatte alle circostanze, tra cui la comunicazione ai cittadini in materia di sicurezza e di rischio degli alimenti e dei mangimi, la sorveglianza della sicurezza degli alimenti e dei mangimi e altre attività di controllo.

Gli Stati membri determinano inoltre le misure e le sanzioni da applicare in caso di violazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi. Le misure e le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

*Articolo 18***Rintracciabilità**

1. È disposta in tutte le fasi della produzione, della e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.

2. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.

A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti che le richiedano le informazioni al riguardo.

3. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che lo richiedano.

4. Gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità o che probabilmente lo saranno devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità, secondo gli opportuni requisiti previsti da disposizioni più specifiche.

5. Le disposizioni per l'applicazione del presente articolo in settori specifici possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2.

A tal fine essi organizzano un sistema ufficiale di controllo e altre attività adatte alle circostanze, tra cui la comunicazione ai cittadini in materia di sicurezza e di rischio degli alimenti e dei mangimi, la sorveglianza della sicurezza degli alimenti e dei mangimi e altre attività di controllo che abbraccino tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.

Invariato

1. È disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.

Invariato

4. Gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità o che probabilmente lo saranno devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità, mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo gli opportuni requisiti previsti da disposizioni più specifiche.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 19***Obblighi relativi agli alimenti: operatori del settore alimentare**

1. Se un operatore del settore alimentare ritiene o sospetta che un alimento da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti, deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo dal mercato e informarne le autorità competenti. Se il prodotto può essere arrivato al consumatore, l'operatore informa i consumatori, in maniera efficace e accurata, del motivo del ritiro e, se necessario, richiama prodotti già forniti ai consumatori quando altre misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute.

2. Gli operatori del settore alimentare responsabili di attività di vendita al dettaglio o distribuzione che non incidono sul confezionamento, sull'etichettatura, sulla sicurezza o sull'integrità dell'alimento devono, avviare procedure per ritirare dal mercato i prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e contribuire a garantire la sicurezza degli alimenti trasmettendo al riguardo le informazioni necessarie ai fini della loro rintracciabilità, collaborando agli interventi dei responsabili della produzione, della trasformazione e della lavorazione nonché delle autorità competenti.

3. Gli operatori del settore alimentare informano immediatamente le autorità competenti quando ritengano o sospettino che un alimento da essi immesso sul mercato sia potenzialmente nocivo alla salute umana. Essi informano le autorità competenti dei provvedimenti adottati per prevenire i rischi per il consumatore finale

4. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le autorità competenti riguardo ai provvedimenti volti ad evitare i rischi provocati da un alimento che forniscono o hanno fornito.

*Articolo 20***Obblighi relativi ai mangimi: operatori del settore dei mangimi**

1. Se un operatore del settore dei mangimi ritiene o sospetta che un mangime da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza dei mangimi, deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo dal mercato e informarne le autorità competenti. Egli informa

2. Gli operatori del settore alimentare responsabili di attività di vendita al dettaglio o distribuzione che non incidono sul confezionamento, sull'etichettatura, sulla sicurezza o sull'integrità dell'alimento devono, entro i limiti delle rispettive attività, avviare procedure per ritirare dal mercato i prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e contribuire a garantire la sicurezza degli alimenti trasmettendo al riguardo le informazioni necessarie ai fini della loro rintracciabilità, collaborando agli interventi dei responsabili della produzione, della trasformazione e della lavorazione nonché delle autorità competenti.

3. Gli operatori del settore alimentare informano immediatamente le autorità competenti quando ritengano o sospettino che un alimento da essi immesso sul mercato sia potenzialmente nocivo alla salute umana. Essi informano le autorità competenti dei provvedimenti adottati per prevenire i rischi per il consumatore finale e si astengono dall'impedire o scoraggiare chiunque volesse cooperare con le autorità, qualora ciò possa consentire di prevenire, ridurre o evitare un rischio causato da un alimento.

4. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le autorità competenti riguardo ai provvedimenti volti ad evitare o ridurre i rischi provocati da un alimento che forniscono o hanno fornito.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

in maniera efficace e accurata gli utenti del mangime del motivo del ritiro e, se necessario, richiama i prodotti già forniti agli utenti quando altre misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute.

2. Gli operatori del settore dei mangimi responsabili di attività di vendita al dettaglio o distribuzione che non incidono sul confezionamento, sull'etichettatura, sulla sicurezza o sull'integrità del mangime devono, avviare procedure per ritirare dal mercato i prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza dei mangimi e contribuire a garantire la sicurezza degli alimenti trasmettendo al riguardo informazioni necessarie ai fini della rintracciabilità di un mangime, collaborando agli interventi dei responsabili della produzione, della trasformazione e della lavorazione nonché delle autorità competenti.

3. Gli operatori del settore dei mangimi informano immediatamente le autorità competenti quando ritengano o sospettino che un mangime da essi immesso sul mercato possa non essere conforme ai requisiti di sicurezza dei mangimi. Essi informano le autorità competenti dei provvedimenti adottati per prevenire i rischi causati dall'uso di quel mangime

4. Gli operatori del settore dei mangimi collaborano con le autorità competenti riguardo ai provvedimenti volti ad evitare i rischi provocati da un mangime che forniscono o hanno fornito.

*Articolo 21***Responsabilità**

Le disposizioni del presente capo non pregiudicano il disposto della direttiva 85/374/CEE ⁽¹⁾ del Consiglio relativa alla responsabilità per danno da prodotti difettosi,

CAPO III

AUTORITÀ EUROPEA PER GLI ALIMENTI

Sezione 1

Funzione e compiti*Articolo 22***Funzione**

1. È istituita un'Autorità europea per gli alimenti (in prosieguo: «l'Autorità»).

⁽¹⁾ GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29.

2. Gli operatori del settore dei mangimi responsabili di attività di vendita al dettaglio o distribuzione che non incidono sul confezionamento, sull'etichettatura, sulla sicurezza o sull'integrità del mangime devono, entro i limiti delle rispettive attività, avviare procedure per ritirare dal mercato i prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza dei mangimi e contribuire a garantire la sicurezza degli alimenti trasmettendo al riguardo informazioni necessarie ai fini della rintracciabilità di un mangime, collaborando agli interventi dei responsabili della produzione, della trasformazione e della lavorazione nonché delle autorità competenti.

3. Gli operatori del settore dei mangimi informano immediatamente le autorità competenti quando ritengano o sospettino che un mangime da essi immesso sul mercato possa non essere conforme ai requisiti di sicurezza dei mangimi. Essi informano le autorità competenti dei provvedimenti adottati per prevenire i rischi causati dall'uso di quel mangime e si astengono dall'impedire o scoraggiare chiunque volesse cooperare con le autorità, qualora ciò possa consentire di prevenire, ridurre o evitare un rischio causato da un mangime.

Invariato

Le disposizioni del presente capo non pregiudicano il disposto della direttiva 85/374/CEE ⁽¹⁾ del Consiglio relativa alla responsabilità per danno da prodotti difettosi, modificata dalla direttiva 1999/34/CE ⁽²⁾.

Invariato

⁽¹⁾ GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 141 del 4.6.1999, pag. 20.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

2. L'Autorità raccoglie e analizza che consentono la caratterizzazione e la sorveglianza dei rischi che hanno.

L'Autorità ha inoltre la funzione di:

- a) offrire consulenza scientifica e assistenza scientifica e tecnica sulla nutrizione umana in relazione alla normativa comunitaria e, su richiesta della Commissione, assistenza per la comunicazione nel quadro del programma comunitario nel settore della sanità;
- b) formulare pareri scientifici su altre questioni inerenti alla salute e al benessere degli animali e alla salute dei vegetali;
- c) formulare pareri scientifici su prodotti diversi dagli alimenti e dai mangimi riconducibili a organismi geneticamente modificati, quali definiti dalla direttiva 2001/18/CE e fatte salve le procedure ivi stabilite.

3. L'Autorità formula pareri scientifici che costituiscono la base scientifica per l'elaborazione e per l'adozione di misure comunitarie nelle materie di sua competenza.

4. L'Autorità svolge le proprie funzioni, secondo modalità che le consentano di fungere da punto di riferimento grazie alla sua indipendenza, alla qualità scientifica e tecnica dei pareri formulati e alle informazioni diffuse, alla trasparenza delle sue procedure e metodi di funzionamento e alla diligenza nello svolgere i compiti ad essa assegnati.

Essa agisce in stretta collaborazione con gli organi competenti che negli Stati membri svolgono funzioni analoghe alle sue.

2. L'Autorità offre consulenza scientifica e assistenza scientifica e tecnica per la normativa e le politiche della Comunità in tutti i campi che hanno un'incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi. Essa fornisce informazioni indipendenti su tutte le materie che rientrano in detti campi e comunica i rischi.

L'Autorità contribuisce ad un livello elevato di protezione della vita e della salute umana e a tal fine tiene conto della salute e del benessere degli animali, della salute dei vegetali e dell'ambiente, nel quadro del funzionamento del mercato interno.

L'Autorità raccoglie e analizza i dati che consentono la caratterizzazione e la sorveglianza dei rischi che hanno un'incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

5. L'Autorità, la Commissione e gli Stati membri collaborano per promuovere la necessaria coerenza fra le funzioni di valutazione del rischio, gestione del rischio e comunicazione del rischio.

6. Gli Stati membri collaborano con l'Autorità ai fini dell'espletamento delle sue funzioni.

*Articolo 23***Compiti**

L'Autorità ha i seguenti compiti:

a) fornire alle istituzioni comunitarie e agli Stati membri i migliori pareri scientifici in tutti i casi previsti dalla legislazione comunitaria e su qualsiasi questione di sua competenza;

b) promuovere e coordinare la definizione di metodi uniformi di valutazione del rischio nei settori di sua competenza;

c) fornire sostegno tecnico-scientifico alla Commissione nei settori di sua competenza

d) commissionare studi scientifici necessari all'espletamento dei suoi compiti;

e) ricercare, raccogliere, confrontare, analizzare e sintetizzare i dati scientifici e tecnici nei settori di sua competenza;

f) intervenire per individuare e definire i rischi emergenti nei settori di sua competenza;

g) creare un sistema di reti tra organizzazioni operanti nei settori di sua competenza, del cui funzionamento è responsabile;

h) prestare assistenza scientifica e tecnica su richiesta della Commissione nelle procedure di gestione delle crisi seguite dalla Commissione in relazione alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi;

i) fornire, su richiesta della Commissione, assistenza scientifica e tecnica allo scopo di migliorare la collaborazione tra la Comunità, i paesi candidati all'adesione all'Unione europea, le organizzazioni internazionali e i paesi terzi nei settori di sua competenza;

c) fornire sostegno tecnico-scientifico alla Commissione nei settori di sua competenza e, su richiesta, per l'interpretazione e considerazione dei pareri in materia di valutazione del rischio;

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- j) fare in modo che i cittadini e le parti interessate ricevano informazioni rapide, affidabili, obiettive e comprensibili nei settori di sua competenza;
- k) formulare conclusioni ed orientamenti su materie di sua competenza;
- l) ogni altro compito assegnatole dalla Commissione nell'ambito delle sue competenze.

- k) formulare in modo indipendente conclusioni ed orientamenti su materie di sua competenza;

Invariato

Sezione 2

Organizzazione*Articolo 24***Organi**

L'Autorità ha i seguenti organi:

- a) un consiglio di amministrazione;
- b) un direttore esecutivo con relativo personale;
- c) un foro consultivo;
- d) un comitato scientifico e gruppi di esperti scientifici.

*Articolo 25***Consiglio di amministrazione**

1. Il consiglio di amministrazione si compone di quattro rappresentanti nominati dal Parlamento europeo, quattro nominati dal Consiglio, quattro nominati dalla Commissione e quattro rappresentanti dei consumatori e dell'industria designati dalla Commissione.

2. I rappresentanti possono essere sostituiti da supplenti nominati contestualmente. Il loro mandato è di quattro anni, rinnovabile una sola volta.

3. Il consiglio di amministrazione adotta il regolamento interno dell'Autorità sulla base di una proposta del direttore esecutivo.

4. Il consiglio di amministrazione elegge tra i propri membri un presidente con mandato biennale rinnovabile.

5. Il consiglio di amministrazione adotta il proprio regolamento interno. Salvo altrimenti disposto, il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei propri membri.

3. Il consiglio di amministrazione adotta il regolamento interno dell'Autorità sulla base di una proposta del direttore esecutivo. Tale regolamento è pubblico.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

6. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

7. Il consiglio di amministrazione garantisce che l'Autorità assolva le proprie funzioni e svolga i compiti che le sono assegnati secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

8. Prima del 31 gennaio di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta il programma di lavoro dell'Autorità per l'anno successivo. Esso adotta inoltre un programma pluriennale suscettibile di revisione. Il consiglio di amministrazione provvede a che tali programmi siano coerenti con le priorità legislative e strategiche nel campo della sicurezza alimentare.

Prima del 30 marzo di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta la relazione generale sulle attività dell'Autorità per l'anno precedente.

9. Il consiglio di amministrazione, d'intesa con la Commissione e previo parere della Corte dei conti, adotta il regolamento finanziario dell'Autorità, che dispone in particolare la procedura per la formazione e l'esecuzione del bilancio dell'Autorità, secondo l'articolo 142 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

10. Il direttore esecutivo partecipa senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione, e provvede alle attività di segreteria.

*Articolo 26***Direttore esecutivo**

1. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione, che attinge a proposto dalla Commissione, per un periodo di cinque anni rinnovabile. Può essere sollevato dal proprio incarico dal consiglio di amministrazione.

2. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'Autorità. Egli è incaricato di quanto segue:

- a) provvedere al disbrigo degli affari correnti dell'Autorità;
- b) elaborare la proposta relativa ai programmi di lavoro dell'Autorità in consultazione con la Commissione;

PROPOSTA MODIFICATA

8. Prima del 31 gennaio di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta il programma di lavoro dell'Autorità per l'anno successivo. Esso adotta inoltre un programma pluriennale suscettibile di revisione. Il consiglio di amministrazione provvede a che tali programmi siano coerenti con le priorità legislative e strategiche della Comunità nel campo della sicurezza alimentare.

Invariato

9. Il consiglio di amministrazione, d'intesa con la Commissione e previo parere della Corte dei conti, adotta il regolamento finanziario dell'Autorità, che dispone in particolare la procedura per la formazione e l'esecuzione del bilancio dell'Autorità, secondo l'articolo 142 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e gli obblighi connessi con l'Ufficio per la lotta antifrode.

10. Il direttore esecutivo partecipa senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione, e provvede alle attività di segreteria. Il consiglio di amministrazione può invitare il presidente del comitato scientifico a presenziare alle sue riunioni.

Invariato

1. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione, che attinge a un elenco di candidati proposto dalla Commissione a seguito di un concorso pubblico, bandito mediante pubblicazione di un invito a manifestazione d'interesse nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e su altri organi d'informazione, e dopo un'audizione del candidato selezionato dal consiglio di amministrazione davanti al Parlamento europeo, per un periodo di cinque anni rinnovabile. Può essere sollevato dal proprio incarico dal consiglio di amministrazione.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- c) attuare i programmi di lavoro e le decisioni del consiglio di amministrazione;
- d) garantire che venga fornito un adeguato sostegno scientifico, tecnico e amministrativo al comitato scientifico e ai gruppi di esperti scientifici;
- e) garantire che l'Autorità svolga i propri compiti secondo le esigenze degli utenti, con particolare riguardo all'adeguatezza dei servizi forniti e al tempo impiegato;
- f) preparare lo stato delle entrate e delle spese ed eseguire il bilancio dell'Autorità;
- g) gestire tutte le questioni relative al personale;

- h) sviluppare e mantenere i contatti con il Parlamento europeo e garantire un dialogo regolare con le sue commissioni competenti.

3. Ogni anno il direttore esecutivo sottopone all'approvazione del consiglio di amministrazione i seguenti progetti:

Invariato

- a) un progetto di relazione riguardante tutte le attività svolte dall'Autorità nel corso dell'anno precedente;
- b) progetti di programmi di lavoro;
- c) il progetto di rendiconto annuale relativo all'anno precedente;
- d) il progetto di bilancio per l'anno successivo.

- a) un progetto di relazione generale riguardante tutte le attività svolte dall'Autorità nel corso dell'anno precedente;

Invariato

Il direttore esecutivo,

Il direttore esecutivo, previa adozione in sede di consiglio di amministrazione, inoltra i programmi e la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri e ne dispone la pubblicazione.

4. Il direttore esecutivo approva tutte le spese finanziarie dell'Autorità e riferisce al consiglio di amministrazione in merito alle attività dell'Autorità.

Invariato

Articolo 27

Foro consultivo

1. Il foro consultivo è composto da rappresentanti degli organi competenti che svolgono negli Stati membri funzioni analoghe a quelle dell'Autorità, in ragione di un rappresentante per Stato membro. I rappresentanti possono essere sostituiti da supplenti nominati contestualmente.

2. I membri del foro consultivo non possono appartenere al consiglio di amministrazione.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

3. Il foro consultivo consiglia il direttore esecutivo nello svolgimento dei suoi compiti secondo il presente regolamento. Il direttore esecutivo può chiedere consiglio al foro consultivo anche in merito all'ordine di priorità da attribuire alle richieste di parere scientifico.

4. Esso garantisce piena collaborazione tra l'Autorità e gli organi competenti degli Stati membri, in particolare sugli aspetti seguenti:

- a) evitare ogni sovrapposizione fra gli studi scientifici svolti dall'Autorità e quelli condotti negli Stati membri, in conformità dell'articolo 32;
- b) nelle circostanze descritte all'articolo 30, paragrafo 4, quando l'Autorità e un organo nazionale devono obbligatoriamente collaborare;
- c) promuovere il collegamento, attraverso reti europee, delle organizzazioni attive nei settori di competenza dell'Autorità, in conformità dell'articolo 36, paragrafo 1;
- d) laddove l'Autorità o uno Stato membro individuino un rischio emergente.

5. Il foro consultivo è presieduto dal direttore esecutivo. Le sue procedure operative sono specificate nel regolamento interno dell'Autorità.

6. L'Autorità fornisce il supporto tecnico e logistico necessario al foro consultivo e provvede alle attività di segreteria delle sue riunioni.

7. Ai lavori del foro consultivo possono partecipare rappresentanti dei servizi della Commissione. Il direttore esecutivo può invitare e di altri organi competenti a partecipare ai suoi lavori.

Qualora il foro consultivo esamini le questioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), i rappresentanti degli organi competenti che svolgono negli Stati membri funzioni analoghe a quelle menzionate all'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), possono partecipare ai lavori del foro consultivo in ragione di un rappresentante per Stato membro.

3. Il foro consultivo consiglia il direttore esecutivo nello svolgimento dei suoi compiti secondo il presente regolamento, in particolare in sede di elaborazione di una proposta relativa al programma di lavoro dell'Autorità. Il direttore esecutivo può chiedere consiglio al foro consultivo anche in merito all'ordine di priorità da attribuire alle richieste di parere scientifico.

4. Il foro consultivo rappresenta un meccanismo di scambio di informazioni sui rischi potenziali e di concentrazione delle conoscenze. Esso garantisce piena collaborazione tra l'Autorità e gli organi competenti degli Stati membri, in particolare sugli aspetti seguenti:

Invariato

5. Il foro consultivo è presieduto dal direttore esecutivo. Esso si riunisce regolarmente su convocazione del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Le sue procedure operative sono specificate nel regolamento interno dell'Autorità e sono rese pubbliche.

Invariato

7. Ai lavori del foro consultivo possono partecipare rappresentanti dei servizi della Commissione. Il direttore esecutivo può invitare dei rappresentanti del Parlamento europeo e di altri organi competenti a partecipare ai suoi lavori.

Invariato

*Articolo 28***Comitato scientifico e gruppi di esperti scientifici**

1. Il comitato scientifico e i gruppi di esperti scientifici permanenti formulano i pareri scientifici dell'Autorità, ciascuno entro la sfera delle rispettive competenze.

2. Il comitato scientifico è responsabile del coordinamento generale necessario per garantire la coerenza della procedura di formulazione dei pareri scientifici, con particolare riguardo all'adozione delle procedure operative e all'armonizzazione dei metodi di lavoro. Esso formula pareri su questioni multi-settoriali che investono le competenze di più gruppi di esperti scientifici e sulle questioni che non rientrano nelle competenze di alcun gruppo di esperti scientifici.

Ove necessario, segnatamente qualora le questioni non rientrino nella sfera di competenza di alcun gruppo di esperti scientifici, esso crea gruppi di lavoro. In tal caso, esso si avvale della loro esperienza per formulare i pareri scientifici.

3. Il comitato scientifico è costituito dai presidenti dei gruppi di esperti scientifici e da sei esperti scientifici indipendenti non appartenenti ad alcun gruppo di esperti scientifici.

4. I gruppi di esperti scientifici sono costituiti da esperti scientifici indipendenti. Dopo la costituzione dell'Autorità vengono creati i seguenti gruppi di esperti scientifici:

- a) il gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari, gli aromatizzanti, i coadiuvanti tecnologici e i materiali a contatto con gli alimenti;
- b) il gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze usati nei mangimi;
- c) il gruppo di esperti scientifici sulla salute dei vegetali, i prodotti fitosanitari e i loro residui;
- d) il gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati;
- e) il gruppo di esperti scientifici sui prodotti dietetici, l'alimentazione e le allergie;
- f) il gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici;
- g) il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare;
- h) il gruppo di esperti scientifici sulla salute e il benessere degli animali.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Alla luce degli sviluppi scientifici e tecnici il numero e il nome dei gruppi di esperti scientifici possono essere adattati dalla Commissione su richiesta dell'Autorità, secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2.

5. I membri del comitato scientifico che non fanno parte di gruppi di esperti scientifici e i membri dei gruppi di esperti scientifici sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, con mandato triennale rinnovabile, previo invito a manifestare interesse pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

6. Il comitato scientifico e i gruppi di esperti scientifici scelgono i rispettivi presidenti e due vicepresidenti ciascuno tra i propri membri.

7. Il comitato scientifico e i gruppi di esperti scientifici deliberano a maggioranza dei membri che li compongono. I pareri di minoranza sono iscritti a verbale.

8. I rappresentanti dei servizi della Commissione possono assistere alle riunioni del comitato scientifico, dei gruppi di esperti scientifici e dei loro gruppi di lavoro. Se invitati a farlo, possono intervenire per fornire chiarimenti o informazioni, senza tuttavia cercare di influenzare le discussioni.

9. Le procedure per il funzionamento del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici e per la loro collaborazione sono contenute nel regolamento interno dell'Autorità.

Dette procedure riguardano in particolare quanto segue:

- a) il numero di mandati consecutivi dei membri di un comitato scientifico o di un gruppo di esperti scientifici;
- b) il numero dei membri di ciascun gruppo di esperti scientifici;
- c) la procedura per il rimborso delle spese sostenute dai membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici;
- d) le modalità per l'assegnazione di incarichi e di richieste di pareri scientifici al comitato scientifico e ai gruppi di esperti scientifici;
- e) la creazione e l'organizzazione dei gruppi di lavoro del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici e la possibilità per esperti esterni di partecipare a detti gruppi di lavoro.

5. I membri del comitato scientifico che non fanno parte di gruppi di esperti scientifici e i membri dei gruppi di esperti scientifici sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, con mandato triennale rinnovabile, previo invito a manifestare interesse pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, in pertinenti e importanti pubblicazioni scientifiche e nella home page dell'Autorità.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Sezione 3

Funzionamento

Articolo 29

Pareri scientifici

1. L'Autorità formula un parere scientifico:
 - a) su richiesta della Commissione, in relazione a qualsiasi questione di sua competenza e in tutti i casi in cui la legislazione comunitaria richieda la sua consultazione;
 - b) di propria iniziativa nelle materie di sua competenza.

o uno Stato membro possono chiedere all'Autorità un parere scientifico in relazione a qualsiasi questione di sua competenza.

2. Le richieste di cui al paragrafo 1 sono corredate di una documentazione informativa che illustri la questione scientifica da esaminare e l'interesse che essa riveste per la Comunità.

3. Nei casi in cui la legislazione comunitaria non indichi espressamente un termine per la presentazione di un parere scientifico, l'Autorità formula pareri scientifici entro i termini indicati nelle richieste di pareri, salvo circostanze debitamente giustificate.

4. Qualora siano avanzate più richieste su una medesima questione o qualora una richiesta di parere non sia conforme al paragrafo 2 o non sia chiara, l'Autorità può rifiutare di pronunciarsi sulla richiesta o proporre modifiche alla stessa, dopo essersi consultata con l'istituzione, con lo Stato membro o gli Stati membri che l'hanno presentata. I motivi del rifiuto sono comunicati all'istituzione, allo Stato membro o agli Stati membri che hanno presentato la richiesta.

5. Allorché ha già formulato un parere scientifico sul tema specifico della richiesta, l'Autorità può rifiutare di dar seguito alla stessa se è del parere che non vi siano nuovi elementi scientifici che giustifichino un riesame. I motivi del rifiuto sono comunicati all'istituzione, allo Stato membro o agli Stati membri che hanno presentato la richiesta.

- f) la possibilità di invitare osservatori alle riunioni del comitato scientifico e dei gruppi di esperti;
- g) la possibilità di organizzare audizioni pubbliche.

Invariato

Il Parlamento europeo o uno Stato membro possono chiedere all'Autorità un parere scientifico in relazione a qualsiasi questione di sua competenza.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

6. Le regole per l'applicazione del presente articolo sono adottate dalla Commissione sentita l'Autorità, secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2. Tali regole specificano in particolare quanto segue:

- a) la procedura che l'Autorità deve seguire per le richieste che le sono demandate;
- b) le linee direttrici che disciplinano la valutazione scientifica di sostanze, prodotti o processi soggetti in base alla legislazione comunitaria ad autorizzazione preventiva o all'inserimento in un elenco positivo, in particolare laddove la legislazione comunitaria preveda o autorizzi la presentazione a tal fine di un fascicolo da parte del richiedente.

7. Il regolamento interno dell'Autorità indica condizioni precise in relazione al formato, alla motivazione e alla pubblicazione dei pareri scientifici.

*Articolo 30***Pareri scientifici**

1. L'Autorità vigila per garantire la tempestiva individuazione di una potenziale fonte di discordanza tra i propri pareri scientifici e quelli formulati da altri organi che svolgono compiti analoghi.

2. Laddove l'Autorità individui una potenziale fonte di discordanza, essa si rivolge all'organo in questione per accertarsi che tutte le informazioni scientifiche pertinenti siano condivise e per individuare questioni scientifiche potenzialmente controverse.

3. Laddove sia stata individuata una discordanza significativa su questioni scientifiche e l'organo in questione sia un'agenzia comunitaria o uno dei comitati scientifici della Commissione, l'Autorità e l'organo interessato sono tenuti a collaborare allo scopo di rettificare la discordanza o di presentare alla Commissione un documento congiunto che chiarisca le questioni scientifiche oggetto di controversia. Detto documento è pubblico.

4. Laddove sia stata individuata una discordanza significativa su questioni scientifiche e l'organo in questione appartenga a uno Stato membro, l'Autorità e detto organo nazionale sono tenuti a collaborare allo scopo di rettificare la discordanza o di redigere un documento congiunto che chiarisca le questioni scientifiche oggetto di controversia e individui nei dati le fonti d'incertezza. Detto documento è pubblico.

Pareri scientifici discordanti

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 31***Assistenza scientifica e tecnica**

1. La Commissione può chiedere all'Autorità di prestare assistenza scientifica o tecnica in qualsiasi settore di sua competenza. Detta assistenza è costituita da un'attività scientifica o tecnica che comporti l'applicazione di principi scientifici o tecnici non controversi che non richiedano una valutazione scientifica da parte del comitato scientifico o di un gruppo di esperti scientifici. In particolare, possono rientrare in tale ambito l'assistenza alla Commissione sia per l'istituzione o la valutazione di criteri tecnici sia per l'elaborazione di orientamenti tecnici.

2. Nel demandare all'Autorità una richiesta di assistenza scientifica e tecnica, la Commissione concorda con essa la scadenza entro la quale il compito dev'essere svolto.

*Articolo 32***Studi scientifici**

1. L'Autorità commissiona studi scientifici necessari all'adempimento delle sue funzioni. L'Autorità si adopera per evitare ogni inutile sovrapposizione con i programmi di ricerca degli Stati membri o della Comunità e promuove la collaborazione mediante un adeguato coordinamento.

2. L'Autorità informa il Parlamento europeo, la Commissione e gli Stati membri dei risultati dei suoi studi scientifici.

1. Avvalendosi delle migliori risorse scientifiche indipendenti disponibili, l'Autorità commissiona studi scientifici necessari all'adempimento delle sue funzioni. Siffatti studi scientifici saranno commissionati in maniera aperta e trasparente. L'Autorità si adopera per evitare ogni inutile sovrapposizione con i programmi di ricerca degli Stati membri o della Comunità e promuove la collaborazione mediante un adeguato coordinamento.

Invariato

*Articolo 33***Raccolta di dati**

1. L'Autorità ricerca, raccoglie, confronta, analizza e sintetizza dati scientifici e tecnici significativi nei settori di sua competenza. Ciò comporta in particolare la raccolta di dati riguardanti quanto segue:

a) il consumo degli alimenti e i rischi cui gli individui si espongono consumando gli alimenti;

b) l'incidenza e la diffusione dei rischi biologici;

c) i contaminanti negli alimenti e nei mangimi;

d) i residui.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

2. Ai fini del paragrafo 1 l'Autorità agisce in stretta collaborazione con tutti gli organismi attivi nel campo della raccolta di dati, compresi quelli di paesi candidati all'adesione all'Unione europea, di paesi terzi o di organi internazionali.

Invariato

3. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché i dati che si raccolgono nei settori di cui ai paragrafi 1 e 2 possano essere trasmessi all'Autorità.

4. L'Autorità trasmette agli Stati membri e alla Commissione opportune raccomandazioni per migliorare la comparabilità tecnica dei dati che riceve e analizza, al fine di agevolare l'ottenimento di dati omogenei a livello comunitario.

5. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione pubblica un inventario dei sistemi per la raccolta di dati a livello comunitario nei settori che rientrano nelle competenze dell'Autorità.

La relazione, eventualmente accompagnata da proposte, indica in particolare quanto segue:

a) per ciascun sistema, il ruolo che andrebbe assegnato all'Autorità e qualsiasi modificazione o miglioramento necessario per consentire all'Autorità di assolvere le proprie funzioni in collaborazione con gli Stati membri;

b) i problemi da superare per consentire all'Autorità di raccogliere e di sintetizzare a livello comunitario dati scientifici e tecnici pertinenti nei settori di sua competenza.

6. L'Autorità trasmette al Parlamento europeo, alla Commissione e agli Stati membri i risultati della sua attività nel campo della raccolta di dati.

*Articolo 34***Individuazione di rischi emergenti**

1. L'Autorità stabilisce procedure di sorveglianza per l'attività sistematica di ricerca, raccolta, confronto e analisi di informazioni e dati, ai fini dell'individuazione dei rischi emergenti nei settori di sua competenza.

2. Se l'Autorità dispone di informazioni tali da indurre a sospettare un grave rischio, essa chiede ulteriori informazioni agli Stati membri, ad altre agenzie della Comunità e alla Commissione. Gli Stati membri, le agenzie comunitarie in questione e la Commissione rispondono e trasmettono ogni informazione pertinente in loro possesso.

2. Se l'Autorità dispone di informazioni tali da indurre a sospettare un grave rischio, essa chiede ulteriori informazioni agli Stati membri, ad altre agenzie della Comunità e alla Commissione. Gli Stati membri, le agenzie comunitarie in questione e la Commissione rispondono con urgenza e trasmettono ogni informazione pertinente in loro possesso.

PROPOSTA INIZIALE

3. L'Autorità usa tutte le informazioni che riceve nell'adempimento delle proprie funzioni per identificare un rischio emergente.

4. L'Autorità trasmette le informazioni raccolte sui rischi emergenti al Parlamento europeo, alla Commissione e agli Stati membri.

Articolo 35

Affinché possa espletare al meglio le sue funzioni di sorveglianza dei rischi sanitari e nutrizionali degli alimenti, l'Autorità è il destinatario dei messaggi che transitano per la rete di allarme rapido, di cui analizza il contenuto al fine di fornire alla Commissione e agli Stati membri tutte le informazioni necessarie alla valutazione del rischio.

*Articolo 36***Rete di organizzazioni attive nei settori di competenza dell'Autorità**

1. L'Autorità promuove il collegamento attraverso reti europee delle organizzazioni attive nei settori di sua competenza. Tale collegamento in rete persegue in particolare la finalità di agevolare un quadro di cooperazione scientifica mediante il coordinamento delle attività, lo scambio di informazioni, l'elaborazione e l'esecuzione di progetti comuni, lo scambio di competenze specifiche e le buone pratiche nei settori di competenza dell'Autorità.

2. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, forma un elenco, delle organizzazioni competenti, designate dagli Stati membri, che possono assistere l'Autorità, da sole o in rete, nell'adempimento dei suoi compiti. L'Autorità può affidare a tali organizzazioni alcuni compiti, in particolare l'attività preparatoria per i pareri scientifici, l'assistenza scientifica e tecnica, la raccolta di dati e l'individuazione di rischi emergenti. Alcuni di questi compiti possono fruire di un sostegno finanziario.

3. Le regole per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 sono adottate dalla Commissione, sentita l'Autorità, secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2. Tali regole indicano in particolare i criteri per l'inserimento di un istituto nell'elenco delle organizzazioni competenti designate dagli Stati membri, le modalità per la definizione di requisiti di qualità armonizzati e le regole finanziarie relative a qualunque tipo di sostegno finanziario.

PROPOSTA MODIFICATA

Invariato

4. L'Autorità trasmette la valutazione e le informazioni raccolte sui rischi emergenti al Parlamento europeo, alla Commissione e agli Stati membri.

Invariato

Sistema di allarme rapido

Invariato

2. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, forma un elenco, che sarà reso pubblico, delle organizzazioni competenti, designate dagli Stati membri, che possono assistere l'Autorità, da sole o in rete, nell'adempimento dei suoi compiti. L'Autorità può affidare a tali organizzazioni alcuni compiti, in particolare l'attività preparatoria per i pareri scientifici, l'assistenza scientifica e tecnica, la raccolta di dati e l'individuazione di rischi emergenti. Alcuni di questi compiti possono fruire di un sostegno finanziario.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

4. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione pubblica un inventario dei sistemi comunitari, nei settori di competenza dell'Autorità, che consentono agli Stati membri di assolvere taluni incarichi nel campo della valutazione scientifica, in particolare l'esame dei fascicoli di autorizzazione. L'inventario, eventualmente accompagnato da proposte, indica in particolare, per ogni sistema, qualsiasi modificazione o miglioramento necessario per consentire all'Autorità di svolgere i propri compiti in collaborazione con gli Stati membri.

Sezione 4

Indipendenza, trasparenza e compiti di comunicazione

Articolo 37

Indipendenza

1. I membri del consiglio di amministrazione, i membri del foro consultivo si impegnano ad agire in modo indipendente nell'interesse pubblico.

A tal fine essi rendono una dichiarazione d'impegno e una dichiarazione d'interessi con la quale indicano o l'assenza di interessi che possano essere considerati in contrasto con la loro indipendenza o gli interessi diretti o indiretti che possano essere considerati tali. Tali dichiarazioni sono rese annualmente per iscritto.

2. I membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici si impegnano ad agire in modo indipendente da qualsiasi influenza esterna.

A tal fine essi rendono una dichiarazione d'impegno e una dichiarazione d'interessi con la quale indicano l'assenza di interessi che possano essere considerati in contrasto con la loro indipendenza o gli interessi diretti o indiretti che possano essere considerati tali. Tali dichiarazioni sono rese annualmente per iscritto.

3. I membri del consiglio di amministrazione, i membri del foro consultivo, i membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici, nonché gli esperti esterni partecipanti ai loro gruppi di lavoro dichiarano ad ogni riunione qualsiasi interesse che possa essere considerato in contrasto con la loro indipendenza in relazione ai punti all'ordine del giorno.

1. I membri del consiglio di amministrazione, i membri del foro consultivo e il direttore esecutivo si impegnano ad agire in modo indipendente nell'interesse pubblico.

Invariato

3. I membri del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo, i membri del foro consultivo, i membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici, nonché gli esperti esterni partecipanti ai loro gruppi di lavoro dichiarano ad ogni riunione qualsiasi interesse che possa essere considerato in contrasto con la loro indipendenza in relazione ai punti all'ordine del giorno.

PROPOSTA INIZIALE

*Articolo 38***Trasparenza**

1. L'Autorità si impegna a svolgere le proprie attività con un livello elevato di trasparenza. Essa rende pubblico, quanto segue:

- a) i pareri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici dopo la loro adozione, accludendo sempre i pareri di minoranza;
- b) le dichiarazioni d'interessi annuali rese dai membri del consiglio di amministrazione, dai, dai membri del foro consultivo, del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici, nonché le dichiarazioni d'interessi rese in relazione ai punti all'ordine del giorno delle riunioni;
- c) i risultati dei propri studi scientifici;
- d) la relazione annuale delle proprie attività;
- e) le richieste di parere scientifico presentate dal Parlamento europeo, dalla Commissione o da uno Stato membro, che sono state rifiutate o modificate e i motivi che hanno dato luogo al rifiuto o alla modifica.

2. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, può decidere di tenere alcune delle proprie riunioni in pubblico e può autorizzare rappresentanti dei consumatori o altre parti interessate a presenziare come osservatori allo svolgimento di alcune delle attività dell'Autorità.

3. L'Autorità inserisce nel proprio regolamento interno le disposizioni pratiche per l'attuazione delle regole di trasparenza di cui ai paragrafi 1 e 2.

*Articolo 39***Riservatezza**

1. In deroga all'articolo 38, l'Autorità non rivela a terzi le informazioni riservate da essa ricevute in ordine alle quali è stato richiesto e giustificato un trattamento riservato, ad eccezione delle informazioni che devono essere rese pubbliche, se le circostanze lo richiedono, per proteggere la salute pubblica.

PROPOSTA MODIFICATA

Invariato

1. L'Autorità si impegna a svolgere le proprie attività con un livello elevato di trasparenza. Essa rende pubblico, senza indugio, quanto segue:

- a) gli ordini del giorno e i processi verbali del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici;
- b) i pareri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici immediatamente dopo la loro adozione, accludendo sempre i pareri di minoranza;
- c) fatti salvi gli articoli 39 e 41, le informazioni su cui si fondano i suoi pareri;
- d) le dichiarazioni d'interessi annuali rese dai membri del consiglio di amministrazione, dal direttore esecutivo, dai membri del foro consultivo, del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici, nonché le dichiarazioni d'interessi rese in relazione ai punti all'ordine del giorno delle riunioni;
- e) i risultati dei propri studi scientifici;
- f) la relazione annuale delle proprie attività;
- g) le richieste di parere scientifico presentate dal Parlamento europeo, dalla Commissione o da uno Stato membro, che sono state rifiutate o modificate e i motivi che hanno dato luogo al rifiuto o alla modifica.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

2. I membri del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo, i membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici nonché gli esperti esterni che partecipano ai loro gruppi di lavoro, i membri del foro consultivo e il personale dell'Autorità, anche dopo la cessazione delle proprie funzioni, sono soggetti alle regole di riservatezza previste dall'articolo 287 del trattato CE.

3. Le conclusioni dei pareri scientifici formulati dall'Autorità riguardo a prevedibili effetti sanitari non sono mai tenute segrete.

4. L'Autorità inserisce nel proprio regolamento interno le disposizioni pratiche per l'attuazione delle regole di riservatezza di cui ai paragrafi 1 e 2.

*Articolo 40***Comunicazioni emanate dall'Autorità**

1. L'Autorità procede di propria iniziativa a comunicazioni nei settori di sua competenza, fatta salva la competenza della Commissione riguardo alla comunicazione delle sue decisioni di gestione del rischio.

2. L'Autorità provvede affinché vengano fornite rapidamente informazioni obiettive, affidabili e di facile accesso ai cittadini e a ogni parte interessata, con particolare riguardo ai risultati della sua attività. A tali fini l'Autorità elabora e diffonde materiale informativo destinato al grande pubblico.

3. L'Autorità agisce in stretta collaborazione con la Commissione e gli Stati membri per promuovere la necessaria coerenza nell'ambito della comunicazione del rischio.

4. L'Autorità collabora in maniera adeguata con gli organi competenti degli Stati membri e con le altre parti interessate in relazione alle campagne di informazione dei cittadini.

*Articolo 41***Accesso ai documenti**

1. L'Autorità garantisce un ampio accesso ai documenti in suo possesso.

2. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, adotta le disposizioni relative all'accesso ai documenti di cui al paragrafo 1, tenendo pienamente conto dei principi generali e delle condizioni cui è soggetto il diritto di accesso ai documenti delle istituzioni comunitarie.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 42***Consumatori, e altre parti interessate**

L'Autorità stabilisce contatti con i rappresentanti dei consumatori e con tutte le altre parti interessate.

Sezione 5

Disposizioni finanziarie*Articolo 43***Bilancio dell'Autorità**

1. Le entrate dell'Autorità sono costituite da un contributo comunitario e, a titolo suppletivo, dalle tasse percepite per i servizi prestati.

2. Le spese dell'Autorità comprendono le spese amministrative, infrastrutturali, d'esercizio e relative al personale, nonché quelle conseguenti a contratti stipulati con terzi o al sostegno finanziario di cui dall'articolo 36.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno il direttore esecutivo redige uno stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Autorità per l'esercizio finanziario successivo e lo trasmette al consiglio di amministrazione, corredato di un elenco delle voci.

4. Le entrate e le spese devono essere in pareggio.

5. Entro il 31 marzo il consiglio di amministrazione adotta il progetto, e lo trasmette alla Commissione, che su tale base inserisce le relative previsioni nel progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità europee, che sottopone al Consiglio a norma dell'articolo 272 del trattato.

6. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell'Autorità, adeguandoli nella misura del necessario al contributo comunitario.

Consumatori, produttori e altre parti interessate

L'Autorità stabilisce contatti efficienti con i rappresentanti dei consumatori e dei produttori, con gli operatori delle industrie di trasformazione e con tutte le altre parti interessate.

Invariato

5. Entro il 31 marzo il consiglio di amministrazione adotta il progetto dello stato di previsione, compresa la tabella provvisoria dell'organico accompagnata dal programma preliminare di lavoro, e lo trasmette alla Commissione, che su tale base inserisce le relative previsioni nel progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità europee, che sottopone al Consiglio a norma dell'articolo 272 del trattato.

6. Dopo l'adozione del bilancio generale da parte dell'autorità di bilancio, il consiglio di amministrazione adotta il bilancio definitivo e il programma di lavoro dell'Autorità, adeguandoli nella misura del necessario al contributo comunitario. Li trasmette senza indugio alla Commissione e all'autorità di bilancio.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 44

Invariato

Esecuzione del bilancio dell'Autorità

1. Il direttore esecutivo provvede all'esecuzione del bilancio dell'Autorità.

2. Il controllo degli impegni e dei pagamenti di tutte le spese e il controllo della constatazione e della riscossione di tutte le entrate dell'Autorità sono effettuati dal controllore finanziario della Commissione.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno il direttore esecutivo trasmette alla Commissione, al consiglio di amministrazione e alla Corte dei conti i conti dettagliati di tutte le entrate e le spese per il precedente esercizio.

La Corte dei conti esamina tali conti a norma dell'articolo 248 del trattato. Essa pubblica ogni anno una relazione sulle attività dell'Autorità.

4. Il Parlamento europeo, su raccomandazione, dà scarico dell'esecuzione del bilancio al direttore esecutivo dell'Autorità.

4. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà scarico dell'esecuzione del bilancio al direttore esecutivo dell'Autorità.

Articolo 45

Invariato

Tasse percepite dall'Autorità

Entro tre anni dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione, sentita l'Autorità, gli Stati membri e le parti interessate, pubblica una relazione sulla possibilità e l'opportunità di chiedere alle imprese il pagamento di una tassa per un'autorizzazione comunitaria e per altri servizi forniti dall'Autorità.

Sezione 6

Disposizioni generali*Articolo 46***Personalità giuridica e privilegi**

1. L'Autorità è dotata di personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri essa gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni. In particolare, essa può acquisire o alienare beni mobili e immobili e agire in giudizio.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

2. All'Autorità si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

*Articolo 47***Responsabilità**

1. La responsabilità contrattuale dell'Autorità è disciplinata dalla legge applicabile al contratto in questione. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta nei contratti stipulati dall'Autorità.

2. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Autorità deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dall'Autorità o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni. La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni.

3. La responsabilità personale degli agenti nei confronti dell'Autorità è regolata dalle disposizioni pertinenti che si applicano al personale dell'Autorità.

*Articolo 48***Personale**

1. Il personale dell'Autorità è soggetto alle norme e ai regolamenti che si applicano ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee.

2. Nei confronti del proprio personale l'Autorità esercita i poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina.

*Articolo 49***Partecipazione di paesi terzi**

Alle attività dell'Autorità possono partecipare i paesi che hanno concluso con la Comunità accordi in virtù dei quali hanno adottato e applicano la legislazione comunitaria nella materia disciplinata dal presente regolamento.

In forza delle pertinenti disposizioni di tali accordi vengono concordate soluzioni organizzative, relative in particolare alla natura, alla portata e alle modalità di partecipazione di tali paesi alle attività dell'Autorità, comprese disposizioni riguardanti la, i contributi finanziari e il personale.

In forza delle pertinenti disposizioni di tali accordi vengono concordate soluzioni organizzative, relative in particolare alla natura, alla portata e alle modalità di partecipazione di tali paesi alle attività dell'Autorità, comprese disposizioni riguardanti la partecipazione alle reti gestite dall'Autorità, l'inserimento nell'elenco delle organizzazioni competenti alle quali l'Autorità può affidare certi compiti, i contributi finanziari e il personale.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

CAPO IV

Invariato

**SISTEMA DI ALLARME RAPIDO, GESTIONE DELLE CRISI E
SITUAZIONI DI EMERGENZA**

Sezione 1

Sistema di allarme rapido

Articolo 50

Sistema di allarme rapido

1. Qualora un membro della rete disponga di informazioni relative all'esistenza di un grave rischio, diretto o indiretto, per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi, egli trasmette immediatamente tali informazioni alla Commissione nell'ambito del sistema di allarme rapido. La Commissione trasmette immediatamente le informazioni ai membri della rete.

L'Autorità può integrare la notificazione con ogni informazione scientifica o tecnica in grado di agevolare un intervento rapido e adeguato di gestione del rischio da parte degli Stati membri.

2. Nell'ambito del sistema di allarme rapido e salvo altrimenti disposto dalla normativa comunitaria, gli Stati membri notificano immediatamente quanto segue:

- a) qualsiasi misura da essi adottata, che esiga un intervento rapido, intesa a limitare l'immissione sul mercato di alimenti o mangimi, o a imporne il ritiro dal commercio o dalla circolazione per proteggere la salute umana;
- b) qualsiasi raccomandazione o accordo con operatori professionali volto, a titolo consensuale od obbligatorio, ad impedire, limitare o imporre specifiche condizioni all'immissione sul mercato o all'eventuale uso di alimenti o mangimi, a motivo di un grave rischio per la salute umana che esiga un intervento rapido;
- c) qualsiasi situazione in cui un'autorità competente abbia respinto una partita, un container o un carico di alimenti o di mangimi ad un posto di frontiera dell'Unione europea a causa di un rischio diretto o indiretto per la salute umana.

1. È istituito, sotto forma di rete, un sistema di allarme rapido per la notificazione di un rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi. Ad esso partecipano gli Stati membri, la Commissione e l'Autorità. Gli Stati membri, la Commissione e l'Autorità designano ciascuno un punto di contatto, che è membro della rete.

2. Qualora un membro della rete disponga di informazioni relative all'esistenza di un grave rischio, diretto o indiretto, per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi, egli trasmette immediatamente tali informazioni alla Commissione nell'ambito del sistema di allarme rapido. La Commissione trasmette immediatamente le informazioni ai membri della rete.

Invariato

3. Nell'ambito del sistema di allarme rapido e salvo altrimenti disposto dalla normativa comunitaria, gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione quanto segue:

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

La notificazione è accompagnata da una spiegazione dettagliata dei motivi dell'intervento delle autorità competenti dello Stato membro in cui è stata fatta la notificazione. Questa è seguita in tempi rapidi da ulteriori informazioni, in particolare se le misure su cui è basata vengono modificate o revocate.

trasmette immediatamente ai membri della rete la notificazione e le ulteriori informazioni ricevute a norma del primo e del secondo comma.

Laddove una partita, un container o un carico siano respinti da un'autorità competente ad un posto di frontiera dell'Unione europea, la Commissione ne dà immediatamente notificazione a tutti i posti di frontiera dell'Unione europea, nonché al paese terzo di origine.

3. Laddove un alimento o un mangime oggetto di notificazione nell'ambito del sistema di allarme rapido sia stato spedito in un paese terzo, la Commissione fornisce a quest'ultimo adeguate informazioni.

4. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di qualunque intervento eseguito o di qualunque misura adottata in seguito alla ricezione delle notificazioni e delle ulteriori informazioni trasmesse nell'ambito del sistema di allarme rapido. La Commissione trasmette immediatamente dette informazioni ai membri della rete.

5. La partecipazione al sistema di allarme rapido può essere aperta ai paesi candidati all'adesione all'Unione europea, a paesi terzi o a organizzazioni internazionali sulla base di accordi stipulati tra la Comunità e detti paesi o organizzazioni internazionali, secondo le modalità definite da tali accordi. Questi ultimi si basano sul principio della reciprocità e contengono disposizioni sulla riservatezza equivalenti a quelle vigenti nella Comunità.

*Articolo 51***Misure di applicazione**

Le misure per l'applicazione dell'articolo 50 sono adottate dalla Commissione, sentita l'Autorità, secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2. Esse indicano in particolare le condizioni e procedure specifiche relative alla trasmissione delle notificazioni e delle ulteriori informazioni.

PROPOSTA MODIFICATA

La Commissione trasmette immediatamente ai membri della rete la notificazione e le ulteriori informazioni ricevute a norma del primo e del secondo comma.

Invariato

4. Laddove un alimento o un mangime oggetto di notificazione nell'ambito del sistema di allarme rapido sia stato spedito in un paese terzo, la Commissione fornisce a quest'ultimo adeguate informazioni.

5. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di qualunque intervento eseguito o di qualunque misura adottata in seguito alla ricezione delle notificazioni e delle ulteriori informazioni trasmesse nell'ambito del sistema di allarme rapido. La Commissione trasmette immediatamente dette informazioni ai membri della rete.

6. La partecipazione al sistema di allarme rapido può essere aperta ai paesi candidati all'adesione all'Unione europea, a paesi terzi o a organizzazioni internazionali sulla base di accordi stipulati tra la Comunità e detti paesi o organizzazioni internazionali, secondo le modalità definite da tali accordi. Questi ultimi si basano sul principio della reciprocità e contengono disposizioni sulla riservatezza equivalenti a quelle vigenti nella Comunità.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 52***Regole di riservatezza per il sistema di allarme rapido**

1. Di regola, le informazioni a disposizione dei membri della rete e riguardanti un rischio per la salute umana provocato da alimenti e mangimi sono messe a disposizione dei cittadini. Di regola i cittadini hanno accesso alle informazioni sull'identificazione dei prodotti, sulla natura del rischio e sulle misure adottate.

I membri della rete prendono tuttavia le disposizioni necessarie per fare in modo che il proprio personale sia tenuto a non rivelare, in casi debitamente giustificati, informazioni ottenute ai fini della presente sezione che per loro natura sono coperte dal segreto professionale, eccezion fatta per le informazioni che devono essere rese pubbliche, quando le circostanze lo richiedano, per tutelare la salute umana.

2. La tutela del segreto professionale non preclude di comunicare alle autorità competenti le informazioni utili ai fini dell'efficace sorveglianza del mercato e dell'esecuzione della legge nel settore alimentare e dei mangimi. Le autorità che ricevono informazioni coperte dal segreto professionale ne garantiscono la riservatezza a norma del paragrafo 1.

*Sezione 2***Situazioni di emergenza***Articolo 53***Misure urgenti per di origine comunitaria o importati da un paese terzo**

1. Quando sia manifesto che alimenti o mangimi di origine comunitaria o importati da un paese terzo possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente che non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dallo o dagli Stati membri interessati, la Commissione, in conformità della procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, agendo di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, adotta immediatamente, in funzione della gravità della situazione, una o alcune delle seguenti misure:

- a) nel caso di alimenti o mangimi di origine comunitaria:
 - i) sospensione dell'immissione sul mercato dell'alimento in questione;

1. Di regola, le informazioni a disposizione dei membri della rete e riguardanti un rischio per la salute umana provocato da alimenti e mangimi sono messe a disposizione dei cittadini in conformità del principio dell'informazione di cui all'articolo 10. Di regola i cittadini hanno accesso alle informazioni sull'identificazione dei prodotti, sulla natura del rischio e sulle misure adottate.

Invariato

Misure urgenti per alimenti e mangimi di origine comunitaria o importati da un paese terzo

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- ii) sospensione dell'immissione sul mercato o dell'utilizzo del mangime in questione;
 - iii) determinazione di condizioni particolari per l'alimento o il mangime in questione;
 - iv) qualsiasi altra misura provvisoria adeguata;
- b) nel caso di alimenti o mangimi importati da un paese terzo:
- i) sospensione delle importazioni dell'alimento o del mangime in questione da tutto il paese terzo interessato o da parte del suo territorio ed eventualmente dal paese terzo di transito;
 - ii) determinazione di condizioni particolari per l'alimento o il mangime in questione in provenienza da tutto il paese terzo interessato o da parte del suo territorio;
 - iii) qualsiasi altra misura provvisoria adeguata.

2. Tuttavia, in casi urgenti, la Commissione può adottare in via provvisoria le misure di cui al paragrafo 1 previa consultazione dello Stato o degli Stati membri interessati e dopo averne informato gli altri Stati membri.

Nel tempo più breve possibile e al più tardi entro dieci giorni lavorativi, le misure adottate sono confermate, modificate, revocate o prorogate secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2.

*Articolo 54***Altre misure urgenti**

Qualora uno Stato membro informi ufficialmente la Commissione circa la necessità di adottare misure urgenti e qualora la Commissione non abbia agito in conformità delle disposizioni dell'articolo 53, lo Stato membro può adottare misure cautelari provvisorie. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

Entro dieci giorni lavorativi, la Commissione sottopone la questione al comitato istituito dall'articolo 58, paragrafo 1 secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2 ai fini della proroga, modificazione od abrogazione delle misure cautelari provvisorie nazionali.

Lo Stato membro può lasciare in vigore le proprie misure cautelari provvisorie fino all'adozione delle misure comunitarie.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Sezione 3

Gestione delle crisi*Articolo 55***Piano generale per la gestione delle crisi**

1. La Commissione elabora, in stretta collaborazione con l'Autorità e gli Stati membri, un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi (in prosieguo: «il piano generale»).

2. Il piano generale indica i tipi di situazione che comportano per la salute umana rischi diretti o indiretti derivanti da alimenti e mangimi, che verosimilmente le disposizioni in vigore non sono in grado di prevenire, eliminare o ridurre a un livello accettabile o che non possono essere gestiti in maniera adeguata mediante la sola applicazione degli articoli 53 e 54.

Il piano generale determina inoltre le procedure pratiche e operative necessarie per la gestione di una crisi, compresi i principi di trasparenza da applicare ed una strategia di comunicazione.

*Articolo 56***Unità di crisi**

1. Nel rispetto della sua funzione di garante dell'applicazione del diritto comunitario, la Commissione, qualora identifichi una situazione che comporti un grave rischio diretto o indiretto per la salute umana derivante da alimenti e mangimi e non sia possibile prevenire, eliminare o ridurre tale rischio attraverso le disposizioni vigenti o non sia possibile gestirlo adeguatamente mediante la sola applicazione degli articoli 53 e 54, notifica immediatamente la situazione agli Stati membri e all'Autorità.

2. La Commissione istituisce immediatamente un'unità di crisi alla quale partecipa l'Autorità, la quale se necessario fornisce assistenza scientifica e tecnica.

*Articolo 57***Compiti dell'unità di crisi**

1. L'unità di crisi provvede alla raccolta e alla valutazione di tutte le informazioni pertinenti e all'individuazione delle possibilità offerte per prevenire, eliminare o ridurre a un livello accettabile il rischio per la salute umana nella maniera più rapida ed efficace possibile.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

2. L'unità di crisi può chiedere l'assistenza di qualsiasi soggetto pubblico o privato le cui competenze essa giudichi necessarie per gestire la crisi con efficacia.

3. L'unità di crisi.

3. L'unità di crisi tiene informato il pubblico dei rischi in gioco e delle misure adottate.

CAPO V

Invariato

PROCEDURE E DISPOSIZIONI FINALI

Sezione 1

Procedura del comitato e procedura di mediazione*Articolo 58***Comitato**

1. La Commissione è assistita da un comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in prosieguo «il Comitato» composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Il Comitato è articolato in sezioni destinate a trattare tutte le questioni pertinenti.

2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 e dell'articolo 8 della stessa.

3. Il periodo di cui dall'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.

*Articolo 59***Compiti del comitato**

Il comitato svolge i compiti assegnatigli dal presente regolamento e da altre pertinenti disposizioni comunitarie, nei casi e alle condizioni stabiliti in tali disposizioni. Esso può inoltre esaminare qualsiasi questione nella materia disciplinata da tali disposizioni, su iniziativa del presidente o su richiesta scritta di uno dei suoi membri.

*Articolo 60***Procedura di mediazione**

1. Salvo altrimenti disposto dalla normativa comunitaria, se uno Stato membro ritiene che una misura adottata da un altro Stato membro nel campo della sicurezza alimentare sia incompatibile con il presente regolamento oppure possa incidere sul funzionamento del mercato interno, deferisce la questione alla Commissione, che ne informa immediatamente l'altro Stato membro interessato.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

2. I due Stati membri interessati e la Commissione si adoperano in ogni modo per risolvere il problema. Se non è possibile giungere a un accordo, la Commissione può chiedere all'Autorità un parere sulla questione scientifica controversa. Le modalità della richiesta e il termine entro il quale l'Autorità deve emettere il parere sono concordati tra la Commissione e l'Autorità, sentiti i due Stati membri interessati.

Sezione 2

Disposizioni finali

Articolo 61

Clausola di revisione

1. Entro tre anni dalla data stabilita nell'articolo 65 e l'Autorità, in collaborazione con la Commissione, procede a una valutazione indipendente dei propri risultati sulla base del mandato formulato dal consiglio di amministrazione di concerto con la Commissione. La valutazione riguarda i metodi di lavoro dell'Autorità e l'impatto dell'Autorità nei settori di sua competenza.

Il consiglio di amministrazione dell'Autorità esamina le conclusioni della valutazione e, se necessario, rivolge alla Commissione raccomandazioni relative a modifiche riguardanti l'Autorità e le sue pratiche operative. La valutazione e le raccomandazioni sono rese pubbliche.

2. Entro tre anni dalla data di cui all'articolo 65 la Commissione pubblica una relazione sull'esperienza acquisita nell'applicazione delle sezioni 1 e 2 del capo IV.

Articolo 62

Riferimenti all'Autorità europea per gli alimenti e al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali

1. I riferimenti presenti nella legislazione comunitaria al comitato scientifico dell'alimentazione umana, al comitato scientifico dell'alimentazione animale, al comitato scientifico veterinario, al comitato scientifico degli antiparassitari, al comitato scientifico delle piante e al comitato scientifico direttivo sono sostituiti da un riferimento all'Autorità europea per gli alimenti.

1. Entro tre anni dalla data stabilita nell'articolo 65 e successivamente ogni sei anni l'Autorità, in collaborazione con la Commissione, procede a commissionare una valutazione esterna indipendente dei propri risultati sulla base del mandato formulato dal consiglio di amministrazione di concerto con la Commissione. La valutazione riguarda i metodi di lavoro dell'Autorità e l'impatto dell'Autorità nei settori di sua competenza. La valutazione terrà conto delle opinioni degli ambienti interessati, a livello sia europeo che nazionale.

Invariato

3. Le relazioni e le raccomandazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasmesse al Consiglio e al Parlamento europeo.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

2. I riferimenti presenti nella legislazione comunitaria al comitato permanente per i prodotti alimentari, al comitato permanente degli alimenti per animali e al comitato veterinario permanente sono sostituiti da un riferimento al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

I riferimenti al Comitato fitosanitario permanente presenti nella legislazione comunitaria basata sulle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE, 90/642/CEE e 91/414/CEE, relative ai prodotti fitosanitari e alla fissazione di livelli massimi di residui, comprese le direttive stesse, sono sostituiti da un riferimento al Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, per «legislazione comunitaria» si intendono tutti i regolamenti, le direttive e le decisioni della Comunità.

4. Le decisioni 68/361/CEE, 69/414/CEE e 70/372/CEE sono abrogate.

*Articolo 63***Competenze dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali**

Il presente regolamento fa salve le competenze attribuite all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali a norma del regolamento (CEE) n. 2309/93, del regolamento (CEE) n. 2377/90, della direttiva 75/319/CEE del Consiglio e della direttiva 81/851/CEE del Consiglio.

*Articolo 64***Sede**

La sede dell'Autorità viene decisa dalle autorità competenti, sulla base di una proposta della Commissione.

PROPOSTA MODIFICATA

La sede dell'Autorità deve soddisfare i seguenti criteri:

- i) essere di facile accesso in termini di comunicazioni ed essere collegata con mezzi di comunicazione rapidi ed efficienti;
- ii) consentire all'Autorità di lavorare strettamente ed efficacemente con quei servizi della Commissione che si occupano dei temi della salute pubblica e della tutela dei consumatori;
- iii) essere efficace dal punto di vista dei costi e consentire all'Autorità di iniziare immediatamente i propri lavori;
- iv) fornire la necessaria infrastruttura per il personale dell'Autorità.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 65

Invariato

Inizio delle attività dell'Autorità

L'Autorità comincia il proprio lavoro il 1° gennaio 2002.

*Articolo 66***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Gli articoli 29, 56, 57, 60 e 62, paragrafo 1, si applicano a decorrere dalla data di nomina del comitato scientifico e dei gruppi di esperti, annunciata tramite avviso pubblicato nella serie «C» della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Gli articoli 11, 12 e da 14 a 20 si applicano a decorrere dal 1° gennaio.

Gli articoli 11, 12 e da 14 a 20 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Invariato

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tracciabilità e l'etichettatura degli organismi geneticamente modificati, la tracciabilità di prodotti alimentari e mangimi prodotti a partire da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE

(2001/C 304 E/22)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 182 def. — 2001/0180(COD)

(Presentata dalla Commissione il 20 agosto 2001)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, modificata dal regolamento (CE) n. .../2002 [relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati] obbliga gli Stati membri ad adottare opportune misure per garantire la tracciabilità e l'etichettatura degli organismi geneticamente modificati (OGM) autorizzati, in tutte le fasi della loro immissione in commercio.
- (2) Eventuali differenze tra disposizioni nazionali, regolamenti e provvedimenti amministrativi in materia di tracciabilità ed etichettatura degli OGM in quanto tali o contenuti nei prodotti e in materia di tracciabilità dei prodotti alimentari e dei mangimi prodotti a partire da OGM potrebbero tuttavia ostacolarne la libera circolazione, ponendo in essere condizioni distorsive e di concorrenza sleale. L'armonizzazione del quadro normativo comunitario in materia di tracciabilità ed etichettatura degli OGM contribuirebbe al funzionamento efficace del mercato interno. La direttiva 2001/18/CE deve pertanto essere modificata.
- (3) Introducendo prescrizioni in materia di tracciabilità degli OGM si facilita sia il ritiro di prodotti dal mercato, qualora si constatino effetti avversi impreveduti per la salute umana o degli animali oppure per l'ambiente, sia il monitoraggio mirato inteso ad esaminare i potenziali effetti soprattutto sull'ambiente.
- (4) È opportuno stabilire requisiti in materia di tracciabilità dei prodotti alimentari e dei mangimi prodotti a partire da OGM per renderne più precisa l'etichettatura, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. .../2002 [relativo

agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati], per permettere ad operatori e consumatori di esercitare un'effettiva libertà di scelta e per agevolare le operazioni di controllo e verifica delle diciture apposte sulle etichette. È necessario prevedere requisiti simili sia per i prodotti alimentari che per i mangimi ottenuti a partire da OGM per evitare di interrompere la continuità delle informazioni qualora l'uso finale dei prodotti dovesse essere modificato.

- (5) La trasmissione e la conservazione dell'informazione che i prodotti contengono o sono costituiti da OGM, nonché i codici esclusivi assegnati a detti OGM, in tutte le fasi della loro immissione in commercio, sono fondamentali ai fini della tracciabilità e dell'etichettatura degli OGM stessi. I codici possono essere utilizzati per accedere alle informazioni specifiche sugli OGM contenute in un registro e per agevolarne l'identificazione, l'individuazione e il monitoraggio, in conformità della direttiva 2001/18/CE.
- (6) La trasmissione e la conservazione dell'informazione che determinati alimenti e mangimi sono stati ottenuti a partire da OGM sono anche fondamentali ai fini della tracciabilità di prodotti ottenuti a partire da OGM.
- (7) Occorrono orientamenti sui metodi di campionatura e di individuazione per favorire un approccio coordinato in materia di controlli e di ispezioni e per garantire agli operatori la certezza del diritto.
- (8) Gli Stati membri devono prevedere sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento.
- (9) La presenza di tracce di OGM nei prodotti può essere accidentale o inevitabile sul piano tecnico. Questo fatto non deve pertanto far scattare automaticamente l'applicazione dei requisiti in materia di etichettatura e tracciabilità.
- (10) Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento costituiscono delle misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾. Pertanto esse devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della stessa.

⁽¹⁾ GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- (11) Prima di poter applicare le disposizioni in materia di tracciabilità e di etichettatura occorre definire i sistemi di determinazione e attribuzione dei codici esclusivi di identificazione degli OGM.
- (12) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento intende istituire un quadro normativo per la tracciabilità sia degli organismi geneticamente modificati (OGM), sia degli alimenti e dei mangimi ottenuti a partire da OGM, allo scopo di rendere più precisa l'etichettatura e facilitare il monitoraggio nell'ambiente e il ritiro dei prodotti.

Articolo 2

Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, in tutte le fasi della loro immissione in commercio,
- a) i prodotti contenenti o costituiti da OGM, commercializzati a norma del diritto comunitario;
- b) i prodotti e gli ingredienti alimentari, compresi gli additivi e gli aromi alimentari, ottenuti a partire da OGM, commercializzati a norma del diritto comunitario;
- c) le materie prime per i mangimi, gli alimenti composti per animali e gli additivi per mangimi ottenuti a partire da OGM, commercializzati a norma del diritto comunitario.
2. Il presente regolamento non si applica ai medicinali per uso umano e veterinario autorizzati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio ⁽¹⁾.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «organismo geneticamente modificato», un organismo di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 2001/18/CE;

⁽¹⁾ GU L 214 del 24.8.1993, pag. 1.

- 2) «ottenuto da OGM», un prodotto derivato interamente o parzialmente da OGM, ma non costituito o contenente OGM;
- 3) «tracciabilità», la capacità di rintracciare OGM e prodotti ottenuti a partire da OGM in tutte le fasi dell'immissione in commercio, lungo la catena di produzione e di distribuzione;
- 4) «codice esclusivo», un semplice codice numerico o alfanumerico volto a identificare un OGM, sulla base dell'evento di trasformazione autorizzato mediante il quale è stato sviluppato, e a permettere il recupero dei dati specifici pertinenti a quell'OGM;
- 5) «operatore», la persona che immette un prodotto sul mercato, nonché la persona cui viene fornito un prodotto immesso sul mercato della Comunità, in qualunque fase della catena di produzione e distribuzione, ad esclusione del consumatore finale;
- 6) «prodotto alimentare», un alimento di cui [all'articolo 2 della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per gli alimenti e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare];
- 7) «additivo alimentare», un additivo di cui all'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 89/107/CEE del Consiglio ⁽²⁾;
- 8) «aroma», una sostanza di cui all'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 88/388/CEE del Consiglio ⁽³⁾;
- 9) «mangimi» o «alimenti per animali», i prodotti di cui [all'articolo 3, paragrafo 4 della proposta di regolamento che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per gli alimenti e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare];
- 10) «alimenti composti per animali», gli alimenti di cui all'articolo 2, lettera b) della direttiva 79/373/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾;
- 11) «materie prime per mangimi», le materie prime di cui all'articolo 2, lettera a) della direttiva 96/25/CE del Consiglio ⁽⁵⁾;
- 12) «additivi per mangimi», i prodotti di cui all'articolo 2, lettera a) della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽⁶⁾;
- 13) «immissione in commercio», la messa a disposizione di terzi contro pagamento o a titolo gratuito;

⁽²⁾ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 184 del 15.7.1988, pag. 61.

⁽⁴⁾ GU L 86 del 6.4.1979, pag. 30.

⁽⁵⁾ GU L 125 del 23.5.1996, pag. 35.

⁽⁶⁾ GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

- 14) «prima fase dell'immissione in commercio di un prodotto», la prima transazione, lungo la catena di produzione e distribuzione, a seguito della quale un prodotto è messo a disposizione di terzi;
- 15) «preconfezionato», qualunque articolo offerto in vendita al consumatore finale, consistente in un prodotto, nonché nell'imballaggio, in cui tale prodotto è stato condizionato prima di essere posto in vendita, contenente il prodotto sia completamente, sia soltanto in parte, ma comunque in maniera tale da impedire che il contenuto possa essere alterato se non aprendo o modificando l'imballaggio.

Articolo 4

Disposizioni in materia di tracciabilità ed etichettatura degli OGM

1. Gli operatori che immettono in commercio prodotti preconfezionati contenenti o costituiti da OGM provvedono a far figurare sull'etichetta la seguente dicitura: «Questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati».

2. Nella prima fase dell'immissione in commercio di un prodotto contenente o costituito da OGM, comprese le merci sfuse, gli operatori trasmettono all'operatore che riceve il prodotto le seguenti informazioni:

- a) indicazione che il prodotto contiene o è costituito da OGM;
- b) indicazione del codice esclusivo specifico assegnato ai sensi dell'articolo 8 a detti OGM.

In sostituzione delle informazioni di cui alla lettera b), tuttavia, l'operatore può trasmettere una dichiarazione attestante che il prodotto è utilizzato soltanto come alimento o mangime oppure destinato a trasformazione, unitamente ai codici esclusivi degli OGM in esso eventualmente contenuti.

3. In tutte le fasi successive dell'immissione in commercio dei prodotti di cui al paragrafo 2 gli operatori garantiscono la trasmissione agli operatori che ricevono detti prodotti, di tutte le informazioni loro pervenute conformemente allo stesso paragrafo 2.

4. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, gli operatori predispongono sistemi e procedure che consentano, per un periodo di cinque anni successivi a ciascuna transazione, di identificare i soggetti che hanno messo a disposizione i prodotti di cui al paragrafo 2 e quelli che hanno ricevuto detti prodotti.

5. Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 si applicano fatte salve altre disposizioni specifiche della legislazione comunitaria.

Articolo 5

Disposizioni in materia di tracciabilità dei prodotti derivati da OGM

1. Gli operatori che immettono in commercio prodotti ottenuti a partire da OGM sono tenuti a trasmettere agli operatori che li ricevono le seguenti informazioni:

- a) indicazione di ogni singolo ingrediente alimentare prodotto a partire da OGM, compresi gli additivi e gli aromi;
- b) indicazione di ogni singola materia prima od ogni singolo additivo per mangimi prodotto a partire da OGM;
- c) nel caso di prodotti privi di elenco degli ingredienti, indicazione del fatto che il prodotto stesso è stato ottenuto a partire da OGM.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, gli operatori predispongono sistemi e procedure che consentano, per un periodo di 5 anni successivi a ciascuna transazione, di identificare i soggetti che hanno messo a disposizione e quelli che hanno ricevuto i prodotti di cui al precedente paragrafo 1.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non ostano ad altre disposizioni specifiche della legislazione comunitaria.

Articolo 6

Deroghe

1. Nei casi in cui la normativa comunitaria preveda sistemi particolari di identificazione, per esempio la numerazione dei lotti o delle partite dei prodotti preconfezionati, gli operatori non sono obbligati a conservare le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3 e all'articolo 5, paragrafo 1, a condizione che tali informazioni e i codici dei lotti e delle partite figurino chiaramente sulla confezione e che i dati su tali codici siano conservati per il periodo indicato all'articolo 4, paragrafo 4 e all'articolo 5, paragrafo 2.

2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4 e all'articolo 5, paragrafo 2 gli operatori che consegnano prodotti alimentari al consumatore finale non sono obbligati a conservare dati di identificazione dei soggetti cui tali prodotti sono stati ceduti.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 4 non si applicano ai prodotti, contenenti o costituiti da OGM, destinati a diretta utilizzazione come alimenti o mangimi oppure a trasformazione che soddisfino tutte le condizioni di cui all'articolo 12 bis della direttiva 2001/18/CE⁽¹⁾.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 5 non si applicano agli alimenti e ai mangimi prodotti a partire da OGM che soddisfino tutte le condizioni di cui agli articoli 5 e 18 del regolamento (CE) n. .../2002 [relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati].

Articolo 7

Modifica della direttiva 2001/18/CE

L'articolo 4, paragrafo 6 della direttiva 2001/18/CE è soppresso.

⁽¹⁾ [modificata dal regolamento (CE) n. .../2002 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati].

Articolo 8

Codici esclusivi

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, la Commissione

- a) prima di procedere all'applicazione degli articoli da 1 a 7 e avuto riguardo degli sviluppi sul piano internazionale, predisporre un sistema di determinazione e di assegnazione di codici esclusivi per gli OGM;
- b) procede, se del caso, ad opportuni adeguamenti del sistema, tenendo conto degli ulteriori sviluppi sopravvenuti nelle sedi internazionali.

Articolo 9

Misure di ispezione e controllo

1. Gli Stati membri garantiscono che le ispezioni e altre misure di controllo eventualmente necessarie siano effettuate in conformità al presente regolamento.
2. Prima di procedere all'applicazione degli articoli da 1 a 7 la Commissione elabora una serie di orientamenti sulla campionatura e l'analisi, al fine di facilitare il coordinamento dell'applicazione del paragrafo 1.

Articolo 10

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 30 della direttiva 2001/18/CE.
2. Quando sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5

della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

Articolo 11

Sanzioni

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutti i provvedimenti necessari per garantirne l'effettiva applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro [180 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*] e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modificazioni successive.

Articolo 12

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. Gli articoli da 1 a 7 e l'articolo 9, paragrafo 1 si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* delle disposizioni di cui all'articolo 8, lettera a).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 404/93 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana

(2001/C 304 E/23)

COM(2001) 477 def. — 2001/0187(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 21 agosto 2001)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando quanto segue:

(1) In seguito alle modifiche apportate alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, è necessario aggiornare i codici NC dei prodotti disciplinati dall'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana e modificare il codice NC dei prodotti ai quali si applicano gli articoli da 17 a 20 del regolamento (CEE) n. 404/93 ⁽¹⁾.

(2) Numerose e intense consultazioni si sono svolte con i paesi fornitori e con le altre parti interessate per porre fine alle contestazioni suscitate dal regime d'importazione definito dal regolamento (CEE) n. 404/93 e per tener conto delle conclusioni del gruppo speciale istituito nell'ambito del sistema di risoluzione delle controversie dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

(3) L'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93 prevede l'apertura per tutte le origini di un contingente tariffario autonomo C di 850 000 tonnellate al dazio doganale di 300 EUR/t, con una preferenza tariffaria pari a 300 EUR/t, per le importazioni di banane originarie dei paesi ACP, oltre al contingente tariffario A di 2 200 000 tonnellate consolidato presso l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e del contingente supplementare B di 353 000 tonnellate. Occorre modificare le quantità relative ai diversi contingenti in modo da ampliare l'accesso offerto alle banane originarie dei paesi terzi e garantire al tempo stesso un accesso per una quantità specifica di banane di origine ACP.

(4) In seguito alle modifiche apportate alla normativa agricola e per analogia con il cofinanziamento degli aiuti alle associazioni di produttori di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, modificato da ultimo dal re-

golamento (CE) n. 2699/2000 ⁽³⁾, occorre prevedere che il sostegno comunitario concesso per gli aiuti alle organizzazioni di produttori previsti all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 404/93 sia finanziato dalla sezione «garanzia» del FEAOG, relativamente alle organizzazioni di produttori che saranno costituite fino al 31 dicembre 2006. Poiché le regioni interessate sono comprese nell'obiettivo 1, è opportuno fissare per questi aiuti lo stesso tasso di partecipazione comunitaria applicato agli aiuti di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 per le regioni dell'obiettivo 1.

(5) È opportuno adattare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 404/93 per quanto concerne le procedure del comitato. Occorre inoltre adottare le misure necessarie per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 404/93 in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 404/93 è modificato come segue:

1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente

«Articolo 1

1. È istituita un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle banane.

2. Tale organizzazione comune dei mercati disciplina i seguenti prodotti:

Codice NC	Designazione delle merci
0803 00 19	Banane fresche, escluse le banane da cuocere
ex 0803 00 90	Banane essiccate, escluse le banane da cuocere
ex 0812 90 95	Banane temporaneamente conservate
ex 0813 50 99	Miscugli contenenti banane essiccate
1106 30 10	Farine, semolini e polveri di banane
ex 2006 00 99	Banane cotte negli zuccheri o candite
ex 2007 10 99	Preparazioni omogeneizzate di banane

⁽¹⁾ GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 216/2001 (GU L 31 del 2.2.2001, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Codice NC	Designazione delle merci
ex 2007 99 39	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di banane
ex 2007 99 58	
ex 2007 99 98	
ex 2008 92 14	Miscugli di banane altrimenti preparate o conservate
ex 2008 92 18	
ex 2008 92 34	
ex 2008 92 38	
ex 2008 92 59	
ex 2008 92 74	
ex 2008 92 78	
ex 2008 92 93	
ex 2008 92 96	
ex 2008 92 98	
ex 2008 99 28	Banane altrimenti preparate o conservate
ex 2008 99 34	
ex 2008 99 37	
ex 2008 99 40	
ex 2008 99 49	
ex 2008 99 68	
ex 2008 99 99	
ex 2009 80 35	Succhi di banane
ex 2009 80 38	
ex 2009 80 79	
ex 2009 80 86	
ex 2009 80 89	
ex 2009 80 99	
ex 2009 90 21	Miscugli contenenti succhi di banane
ex 2009 90 29	
ex 2009 90 51	
ex 2009 90 59	
ex 2009 90 94	
ex 2009 90 96	
ex 2009 90 98	

3. La campagna di commercializzazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre.»

2) All'articolo 16, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il presente articolo e gli articoli da 17 a 20 si applicano all'importazione di prodotti freschi del codice NC

0803 00 19 fino all'entrata in vigore del tasso della tariffa doganale comune per tali prodotti, al più tardi il 1° gennaio 2006, fissato secondo la procedura di cui all'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT).»

3) L'articolo 18 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 18

1. Ogni anno sono aperti dal 1° gennaio i contingenti tariffari seguenti:

- a) un contingente tariffario di 2 200 000 tonnellate (peso netto), detto "contingente A";
- b) un contingente tariffario supplementare di 453 000 tonnellate (peso netto), detto "contingente B";
- c) un contingente tariffario autonomo di 750 000 tonnellate (peso netto), detto "contingente C".

I contingenti tariffari A e B sono aperti per l'importazione di prodotti originari di qualsiasi paese terzo.

Il contingente tariffario C è aperto per l'importazione di prodotti originari dei paesi ACP.

La Commissione è autorizzata, in virtù di un accordo tra le parti contraenti dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) aventi un interesse sostanziale nella fornitura di banane, a procedere alla ripartizione dei contingenti tariffari A e B tra i paesi fornitori.

2. Nell'ambito dei contingenti tariffari A e B, le importazioni delle banane di paesi terzi diversi dai paesi ACP sono soggette all'imposizione di un dazio doganale di 75 EUR/t. Le importazioni di prodotti originari dei paesi ACP sono soggette a un dazio nullo.

3. Nell'ambito del contingente tariffario C, le importazioni sono soggette all'imposizione di un dazio nullo.

4. È applicata una preferenza tariffaria pari a 300 EUR/t alle importazioni originarie dei paesi ACP.

5. Gli importi dei dazi doganali indicati nel presente articolo vanno convertiti in moneta nazionale al tasso previsto per i prodotti in oggetto nella tariffa doganale comune.

6. Il contingente tariffario supplementare di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere maggiorato in caso di aumento della domanda comunitaria, sulla base di un bilancio di previsione della produzione, del consumo, delle importazioni e delle esportazioni.

L'adozione del bilancio e la maggiorazione del contingente tariffario supplementare sono effettuate secondo la procedura di cui all'articolo 27.

7. Nel caso in cui l'approvvigionamento del mercato comunitario sia colpito da circostanze eccezionali che incidano sulle condizioni di produzione o d'importazione, la Commissione adotta le misure specifiche opportune secondo la procedura di cui all'articolo 27.

In simili casi, il volume del contingente tariffario supplementare B può essere adeguato sulla base del bilancio di previsione di cui al paragrafo 6. Le misure specifiche possono derogare alle modalità stabilite a norma dell'articolo 19, paragrafo 1. Esse devono evitare qualsiasi discriminazione tra i paesi terzi.

8. Le banane riesportate fuori dalla Comunità non rientrano nei contingenti tariffari corrispondenti.»

4) L'articolo 25 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 25

1. Le misure previste dagli articoli 12 e 13 costituiscono interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾.

2. Le spese inerenti agli aiuti concessi dagli Stati membri a norma dell'articolo 6 sono considerate interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1258/1999.

Tali spese sono ammissibili per le organizzazioni di produttori che saranno costituite fino al 31 dicembre 2006.

Esse sono oggetto di una partecipazione finanziaria della Comunità a concorrenza del 75 % delle spese pubbliche ammissibili.

3. Le misure previste dall'articolo 10 sono cofinanziate dalla sezione "orientamento" del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

4. Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare la definizione delle condizioni che devono risultare rispettate prima del versamento di aiuti finanziari da parte della Comunità, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 27.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.»

5) L'articolo 26 è soppresso.

6) L'articolo 27 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 27

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per le banane (di seguito "il comitato").

2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente articolo si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il disposto dell'articolo 1, punto 3, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 93/42/CEE del Consiglio, così come modificata dalla direttiva 2000/70/CE, per quanto riguarda i dispositivi medici che incorporano i derivati stabili del sangue o del plasma umano

(2001/C 304 E/24)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 480 def. — 2001/0186(COD)

(Presentata dalla Commissione il 22 agosto 2001)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) La presente direttiva è quindi diretta a modificare la direttiva 93/42/CEE, così come modificata dalla direttiva 2000/70/CE, al fine di far rientrare nel suo ambito d'applicazione unicamente i dispositivi che incorporano come parte integrante sostanze derivate dal sangue o dal plasma umano. Tuttavia i dispositivi medici che incorporano altre sostanze derivate da tessuti umani restano esclusi dall'ambito d'applicazione della suddetta direttiva.
- (2) Qualsiasi normativa in materia di produzione, distribuzione o utilizzazione dei dispositivi medici deve prefiggersi come obiettivo essenziale la salvaguardia della sanità pubblica.
- (3) Peraltro, le disposizioni nazionali che assicurano la sicurezza e la tutela della salute dei pazienti, degli utilizzatori e, se del caso, di altre persone in relazione all'impiego dei dispositivi medici devono essere armonizzate al fine di garantire la libera circolazione di tali dispositivi nel mercato interno,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 93/42/CEE, così come modificata dalla direttiva 2000/70/CE, è modificata come segue:

L'art. 1 è modificato come segue:

- a) al paragrafo 5, la lettera c) è sostituita dal testo seguente: medicinali soggetti alla direttiva 65/65/CEE, inclusi i medicinali derivati dal sangue umano soggetti alla direttiva 89/381/CEE.
- b) al paragrafo 5, la lettera e) è sostituita dal seguente testo: al sangue umano, ai prodotti derivati dal sangue umano, al plasma umano o alle cellule ematiche di origine umana, o ai dispositivi che, al momento dell'immissione in commer-

cio, contengono simili prodotti derivati dal sangue, plasma o cellule ematiche, ad eccezione dei dispositivi di cui all'Art. 1 (4a).

Articolo 2

Attuazione e disposizioni transitorie

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 13 dicembre 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 13 giugno 2002.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli organismi notificati i quali, a norma dell'articolo 16 della direttiva 93/42/CEE, devono valutare la conformità, tengano conto di ogni informazione utile riguardante le caratteristiche e le prestazioni di tali dispositivi, compresi in particolare i risultati di eventuali prove e verifiche sui dispositivi in questione già svolte sulla base di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali preesistenti.

4. Per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri consentono l'immissione in commercio di tali dispositivi incorporanti derivati stabili del sangue o del plasma umano, conformi alle norme in vigore nel loro territorio alla data dell'entrata in vigore della presente direttiva. Per un ulteriore periodo di due anni detti dispositivi possono ancora essere messi in servizio.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro sui principi generali per la partecipazione della Repubblica di Cipro ai programmi comunitari

(2001/C 304 E/25)

COM(2001) 481 def. — 2001/0193(AVC)

(Presentate dalla Commissione il 23 agosto 2001)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 13, 61, 95, 129, 137, 149, paragrafo 3, 150, paragrafo 3, 151, paragrafo 3, 152, paragrafo 3, 153, 155, paragrafo 3, 157, 170, 174, paragrafo 4, e 308, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, con l'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, e con l'articolo 300, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997 ha ritenuto che l'adesione della Repubblica di Cipro all'Unione europea dovrebbe favorire entrambe le comunità in tale paese e contribuire alla pace civile e alla riconciliazione.
- (2) Il Consiglio europeo di Lussemburgo ha fatto della partecipazione ai programmi comunitari uno strumento per potenziare la strategia di preadesione rafforzata a favore dei paesi candidati, stabilendo che tale partecipazione venga decisa caso per caso. Il medesimo Consiglio europeo di Lussemburgo ha inoltre definito una strategia di preadesione specifica per Cipro che ha comportato la partecipazione a programmi e agenzie comunitari. In base alle conclusioni del Consiglio europeo di Helsinki del dicembre 1999 e, in particolare, di quello di Nizza del dicembre 2000, l'approccio consistente in una partecipazione caso per caso ha potuto essere sostituito da uno di più ampia portata e tale da includere la maggior parte dei programmi comunitari.
- (3) Conformemente alle direttive di negoziato adottate dal Consiglio il 5 giugno 2001, la Commissione ha negoziato a nome della Comunità un accordo quadro con la Repubblica di Cipro sui principi generali per la partecipazione del paese ai programmi comunitari.
- (4) Per quanto riguarda alcuni dei programmi contemplati dall'accordo, gli unici poteri previsti dal trattato sono quelli specificati all'articolo 308.
- (5) Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione della Repubblica di Cipro ai programmi comunitari, incluso il contributo finanziario che dovrà essere versato, vengono decise dalla Commissione a nome della Comunità. In tale compito la Commissione è assistita da un comitato speciale designato dal Consiglio.
- (6) La Repubblica di Cipro può richiedere un'assistenza finanziaria per la partecipazione ai programmi comunitari a norma del regolamento (CE) n. 555/2000 del Consiglio, del 13 marzo 2000, relativo alla realizzazione di interventi

nell'ambito della strategia di preadesione per la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta ⁽¹⁾.

(7) L'accordo dovrebbe essere sottoposto a revisione dalla Commissione con scadenza regolare.

(8) L'accordo dovrebbe essere approvato,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro sui principi generali per la partecipazione della Repubblica di Cipro ai programmi comunitari.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

1. La Commissione è autorizzata, a nome della Comunità, a stabilire le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione della Repubblica di Cipro a ciascun programma comunitario, incluso il contributo finanziario che dovrà essere versato. In tale compito la Commissione è assistita da un comitato speciale designato dal Consiglio.

2. Qualora la Repubblica di Cipro richieda un'assistenza esterna, si applicano le procedure previste dal regolamento (CE) n. 555/2000 nonché da analoghi regolamenti relativi alla fornitura di assistenza comunitaria esterna in favore della Repubblica di Cipro che potrebbero essere adottati in futuro.

Articolo 3

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dell'accordo, e successivamente con scadenza triennale, la Commissione riesamina l'attuazione dell'accordo stesso e presenta al Consiglio una relazione in proposito, eventualmente corredata da una serie di proposte adeguate.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitata/e a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 5

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alle notifiche di cui all'articolo 9 dell'accordo ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU L 68 del 16.3.2000, pag. 3.

⁽²⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo verrà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dal Segretariato generale del Consiglio.

PROGETTO DI ACCORDO QUADRO**tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro sui principi generali per la partecipazione della Repubblica di Cipro ai programmi comunitari**

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata «la Comunità»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI CIPRO, in appresso denominata «Cipro»,

dall'altra,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997 ha fatto della partecipazione ai programmi comunitari uno strumento per potenziare la strategia di preadesione rafforzata a favore dei paesi candidati, stabilendo che tale partecipazione venga decisa caso per caso. Il medesimo Consiglio europeo di Lussemburgo ha inoltre definito una strategia di preadesione specifica per Cipro che ha comportato la partecipazione a taluni programmi e agenzie comunitari. In base alle conclusioni del Consiglio europeo di Helsinki del dicembre 1999 e, in particolare, di quello di Nizza del dicembre 2000, l'approccio consistente in una partecipazione caso per caso ha potuto essere sostituito da uno di più ampia portata e tale da includere la maggior parte dei programmi comunitari.
- (2) Cipro ha espresso il proprio interesse a partecipare a una serie di programmi comunitari.
- (3) Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione di Cipro a ciascun programma comunitario, incluso il contributo finanziario, dovrebbero essere stabilite di comune accordo tra la Commissione europea, che agisce a nome della Comunità, e le competenti autorità di Cipro,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Cipro può partecipare a tutti i programmi comunitari accessibili ai paesi candidati dell'Europa centrale e orientale, conformemente alle disposizioni che adottano tali programmi.

Articolo 2

Cipro contribuisce finanziariamente al bilancio dell'Unione europea corrispondente ai programmi specifici cui partecipa.

Articolo 3

I rappresentanti di Cipro possono partecipare, in veste di osservatori e per i punti che li riguardano, ai comitati di gestione responsabili del monitoraggio dei programmi ai quali Cipro contribuisce finanziariamente.

Articolo 4

Ai progetti e alle iniziative presentati dai partecipanti di Cipro si applicano, per quanto possibile, le stesse condizioni, norme e procedure applicate agli Stati membri per i programmi in questione.

Articolo 5

Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione di Cipro a ciascun programma comunitario, incluso il contributo finanziario che dovrà essere versato, sono stabilite di comune accordo tra la Commissione europea, che agisce a nome della Comunità, e le competenti autorità di Cipro.

Qualora Cipro richieda un'assistenza comunitaria esterna ai sensi del regolamento (CE) n. 555/2000 del Consiglio, del 13 marzo 2000, relativo alla realizzazione di interventi nell'ambito della strategia di preadesione per la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta, o in forza di analoghi regolamenti riguardanti la fornitura di assistenza comunitaria esterna in favore di Cipro che potrebbero essere adottati in futuro, le condizioni che disciplinano il ricorso all'assistenza comunitaria da parte di Cipro vengono stabilite in un memorandum di finanziamento.

Articolo 6

L'accordo si applica per un periodo indeterminato. Esso può essere denunciato da ciascuna delle Parti mediante preavviso scritto di sei mesi.

Articolo 7

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e successivamente con scadenza triennale, entrambe le Parti contraenti possono rivedere l'attuazione dell'accordo stesso sulla base dei risultati dell'effettiva partecipazione di Cipro a uno o più programmi comunitari.

Articolo 8

L'accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi stabilite, e, dall'altra, al territorio della Repubblica di Cipro.

Articolo 9

L'accordo entra in vigore il giorno in cui le Parti contraenti si comunicano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure.

Articolo 10

L'accordo è redatto in duplice copia in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, nederlandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica di Malta sui principi generali per la partecipazione della Repubblica di Malta ai programmi comunitari

(2001/C 304 E/26)

COM(2001) 481 def. — 2001/0194(AVC)

(Presentata dalla Commissione il 23 agosto 2001)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 13, 61, 95, 129, 137, 149, paragrafo 3, 150, paragrafo 3, 151, paragrafo 3, 152, paragrafo 3, 153, 155, paragrafo 3, 157, 170, 174, paragrafo 4, e 308, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, con l'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, e con l'articolo 300, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione della Repubblica di Malta di avviare una nuova procedura per presentare domanda di adesione all'Unione europea è stata accolta favorevolmente dal Consiglio europeo di Vienna del dicembre 1998, e nel febbraio 1999 la Commissione ha presentato una versione aggiornata del suo parere del 1993 relativo alla domanda di adesione della Repubblica di Malta;
- (2) Il Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997 ha fatto della partecipazione ai programmi comunitari uno strumento per potenziare la strategia di preadesione rafforzata a favore dei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale, stabilendo che tale partecipazione venga decisa caso per caso. In base alle conclusioni del Consiglio europeo di Helsinki del dicembre 1999 e, in particolare, di quello di Nizza del dicembre 2000, l'approccio consistente in una partecipazione caso per caso ha potuto essere sostituito da uno di più ampia portata e tale da includere la maggior parte dei programmi comunitari;
- (3) Il Consiglio europeo di Helsinki del dicembre 1999 ha dichiarato che la Repubblica di Malta è un paese candidato destinato ad aderire all'Unione sulla base degli stessi criteri applicati agli altri paesi candidati. Sulla base della strategia europea esistente, la Repubblica di Malta, come altri paesi candidati, beneficia di una strategia di preadesione per preparare il paese all'adesione, compresa la possibilità di partecipare a programmi e agenzie comunitari;
- (4) Conformemente alle direttive di negoziato adottate dal Consiglio il 5 giugno 2001, la Commissione ha negoziato

a nome della Comunità un accordo quadro con la Repubblica di Malta sui principi generali per la sua partecipazione ai programmi comunitari;

- (5) Per quanto riguarda alcuni dei programmi contemplati dall'accordo, gli unici poteri previsti dal trattato sono quelli specificati all'articolo 308;
- (6) Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione della Repubblica di Malta ai programmi comunitari, incluso il contributo finanziario che dovrà essere versato, vengono decise dalla Commissione a nome della Comunità. In tale compito la Commissione è assistita da un comitato speciale designato dal Consiglio;
- (7) La Repubblica di Malta può richiedere un'assistenza finanziaria per la partecipazione ai programmi comunitari a norma del regolamento (CE) n. 555/2000 del Consiglio, del 13 marzo 2000, relativo alla realizzazione di interventi nell'ambito della strategia di preadesione per la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta ⁽¹⁾;
- (8) L'accordo dovrebbe essere sottoposto a revisione dalla Commissione con scadenza regolare;
- (9) L'accordo dovrebbe essere approvato,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica di Malta sui principi generali per la partecipazione della Repubblica di Malta ai programmi comunitari.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

1. La Commissione è autorizzata, a nome della Comunità, a stabilire le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione della Repubblica di Malta a ciascun programma comunitario, incluso il contributo finanziario che dovrà essere versato. In tale compito la Commissione è assistita da un comitato speciale designato dal Consiglio.

⁽¹⁾ GU L 68 del 16.3.2000, pag. 3.

2. Qualora la Repubblica di Malta richieda un'assistenza esterna, si applicano le procedure previste dal regolamento (CE) n. 555/2000 nonché da analoghi regolamenti relativi alla fornitura di assistenza comunitaria esterna in favore della Repubblica di Malta che potrebbero essere adottati in futuro.

Articolo 3

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dell'accordo, e successivamente con scadenza triennale, la Commissione riesamina l'attuazione dell'accordo stesso e presenta al Consiglio una relazione in proposito, eventualmente corredata da una serie di proposte adeguate.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitata/e a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 5

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alle notifiche di cui all'articolo 9 dell'accordo ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo verrà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dal Segretariato generale del Consiglio.

PROGETTO DI ACCORDO QUADRO**tra la Comunità europea e la Repubblica di Malta sui principi generali per la partecipazione della Repubblica di Malta ai programmi comunitari**

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata «la Comunità»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI MALTA, in appresso denominata «Malta»,

dall'altra,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997 ha fatto della partecipazione ai programmi comunitari uno strumento per potenziare la strategia di preadesione rafforzata a favore dei paesi candidati, stabilendo che tale partecipazione venga decisa caso per caso. In base alle conclusioni del Consiglio europeo di Helsinki del dicembre 1999 e, in particolare, di quello di Nizza del dicembre 2000, l'approccio consistente in una partecipazione caso per caso ha potuto essere sostituito da uno di più ampia portata e tale da includere la maggior parte dei programmi comunitari;
- (2) Il Consiglio europeo di Helsinki del dicembre 1999 ha dichiarato che Malta è un paese candidato destinato ad aderire all'Unione sulla base degli stessi criteri applicati agli altri paesi candidati. Sulla base della strategia europea esistente, Malta, come altri paesi candidati, beneficia di una strategia di preadesione per preparare il paese all'adesione, compresa la possibilità di partecipare a programmi e agenzie comunitari;
- (3) Malta ha espresso il proprio interesse a partecipare a una serie di programmi comunitari;
- (4) Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione di Malta a ciascun programma comunitario, incluso il contributo finanziario, dovrebbero essere stabilite di comune accordo tra la Commissione europea, che agisce a nome della Comunità, e le competenti autorità di Malta,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Malta può partecipare a tutti i programmi comunitari accessibili ai paesi candidati dell'Europa centrale e orientale, conformemente alle disposizioni che adottano tali programmi.

procedure applicate agli Stati membri per i programmi in questione.

Articolo 2

Malta contribuisce finanziariamente al bilancio dell'Unione europea corrispondente ai programmi specifici cui partecipa.

Articolo 5

Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione di Malta a ciascun programma comunitario, incluso il contributo finanziario che dovrà essere versato, sono stabilite di comune accordo tra la Commissione europea, che agisce a nome della Comunità, e le competenti autorità di Malta.

Articolo 3

I rappresentanti di Malta possono partecipare, in veste di osservatori e per i punti che li riguardano, ai comitati di gestione responsabili del monitoraggio dei programmi ai quali Malta contribuisce finanziariamente.

Qualora Malta richieda un'assistenza comunitaria esterna ai sensi del regolamento (CE) n. 555/2000 del Consiglio, del 13 marzo 2000, relativo alla realizzazione di interventi nell'ambito della strategia di preadesione per la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta, o in forza di analoghi regolamenti riguardanti la fornitura di assistenza comunitaria esterna in favore di Malta che potrebbero essere adottati in futuro, le condizioni che disciplinano il ricorso all'assistenza comunitaria da parte di Malta vengono stabilite in un memorandum di finanziamento.

Articolo 4

Ai progetti e alle iniziative presentati dai partecipanti di Malta si applicano, per quanto possibile, le stesse condizioni, norme e

Articolo 6

Il presente accordo si applica per un periodo indeterminato. Esso può essere denunciato da ciascuna delle Parti mediante preavviso scritto di sei mesi.

Articolo 7

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e successivamente con scadenza triennale, entrambe le Parti contraenti possono rivedere l'attuazione dell'accordo stesso sulla base dei risultati dell'effettiva partecipazione di Malta a uno o più programmi comunitari.

Articolo 8

L'accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi stabilite, e, dall'altra, al territorio della Repubblica di Malta.

Articolo 9

L'accordo entra in vigore il giorno in cui le Parti contraenti si comunicano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure.

Articolo 10

Il presente accordo quadro è redatto in duplice copia in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, nederlandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia sui principi generali per la partecipazione della Repubblica di Turchia ai programmi comunitari

(2001/C 304 E/27)

COM(2001) 481 def. — 2001/0195(AVC)

(Presentata dalla Commissione il 23 agosto 2001)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 13, 61, 95, 129, 137, 149, paragrafo 3, 150, paragrafo 3, 151, paragrafo 3, 152, paragrafo 3, 153, 155, paragrafo 3, 157, 170, 174, paragrafo 4, e 308, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, con l'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, e con l'articolo 300, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) La risoluzione del Consiglio di associazione UE-Turchia del 6 marzo 1995 proponeva l'adozione di iniziative in un certo numero di settori allo scopo di ampliare la portata della cooperazione UE-Turchia, includendo anche la possibilità di partecipare a taluni programmi comunitari;
- (2) Il Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997 ha fatto della partecipazione ai programmi comunitari uno strumento per potenziare la strategia di preadesione rafforzata a favore dei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale, stabilendo che tale partecipazione venga decisa caso per caso. È stata contemporaneamente definita una strategia europea per la Turchia che accordava al paese le stesse opportunità. In base alle conclusioni del Consiglio europeo di Helsinki del dicembre 1999 e, in particolare, di quello di Nizza del dicembre 2000, l'approccio consistente in una partecipazione caso per caso ha potuto essere sostituito da uno di più ampia portata e tale da includere la maggior parte dei programmi comunitari;
- (3) Il Consiglio europeo di Helsinki del dicembre 1999 ha dichiarato che la Repubblica di Turchia è un paese candidato destinato ad aderire all'Unione sulla base degli stessi criteri applicati agli altri paesi candidati, e che, sulla base della strategia europea esistente, la Turchia, come altri paesi candidati, beneficerà di una strategia di preadesione volta a promuovere e sostenere le riforme nel paese; ha dichiarato inoltre che la Turchia avrà anche la possibilità di partecipare a programmi e agenzie comunitari, nonché a riunioni tra i paesi candidati e l'Unione europea convocate nel quadro del processo di adesione;

- (4) Conformemente alle direttive di negoziato adottate dal Consiglio il 5 giugno 2001, la Commissione ha negoziato a nome della Comunità un accordo quadro con la Repubblica di Turchia sui principi generali per la sua partecipazione ai programmi comunitari;
- (5) Per quanto riguarda alcuni dei programmi contemplati dall'accordo, gli unici poteri previsti dal trattato sono quelli specificati all'articolo 308;
- (6) Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione della Repubblica di Turchia ai programmi comunitari, incluso il contributo finanziario che dovrà essere versato, vengono decise dalla Commissione a nome della Comunità. In tale compito la Commissione è assistita da un comitato speciale designato dal Consiglio;
- (7) La Repubblica di Turchia può richiedere un'assistenza finanziaria per la partecipazione ai programmi comunitari a norma del regolamento (CE) n. 1488/96, del 23 luglio 1996, relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo ⁽¹⁾, del regolamento (CE) n. 764/2000 del Consiglio, del 10 aprile 2000, relativo alla realizzazione di azioni volte a potenziare l'Unione doganale CE-Turchia ⁽²⁾, o del regolamento (CE) n. 257/2001 del Consiglio, del 22 gennaio 2001, relativo alla realizzazione di interventi volti allo sviluppo economico e sociale della Turchia ⁽³⁾;
- (8) L'accordo dovrebbe essere sottoposto a revisione dalla Commissione con scadenza regolare;
- (9) L'accordo dovrebbe essere approvato,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia sui principi generali per la partecipazione della Repubblica di Turchia ai programmi comunitari.

⁽¹⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2698/2000 del Consiglio (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 94 del 14.4.2000, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 39 del 9.2.2001, pag. 1.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

1. La Commissione è autorizzata, a nome della Comunità, a stabilire le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione della Repubblica di Turchia a ciascun programma comunitario, incluso il contributo finanziario che dovrà essere versato. In tale compito la Commissione è assistita da un comitato speciale designato dal Consiglio.

2. Qualora la Repubblica di Turchia richieda un'assistenza esterna, si applicano le procedure previste dal regolamento (CE) n. 1488/96, dal regolamento (CE) n. 764/2000 e dal regolamento (CE) n. 257/2001, nonché da analoghi regolamenti relativi alla fornitura di assistenza comunitaria esterna in favore della Repubblica di Turchia che potrebbero essere adottati in futuro.

Articolo 3

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dell'accordo, e successivamente con scadenza triennale, la Commissione riesamina l'attuazione dell'accordo stesso e presenta al Consiglio una relazione in proposito, eventualmente corredata da una serie di proposte adeguate.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitata/e a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 5

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alle notifiche di cui all'articolo 9 dell'accordo ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo verrà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dal Segretariato generale del Consiglio.

PROGETTO DI ACCORDO QUADRO**tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia sui principi generali per la partecipazione della Repubblica di Turchia ai programmi comunitari**

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata «la Comunità»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI TURCHIA, in appresso denominata «Turchia»,

dall'altra,

considerando quanto segue:

- (1) La risoluzione del Consiglio di associazione UE-Turchia del 6 marzo 1995 proponeva l'adozione di iniziative in un certo numero di settori allo scopo di ampliare la portata della cooperazione UE-Turchia, includendo anche la possibilità di partecipare a taluni programmi comunitari;
- (2) Il Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997 ha fatto della partecipazione ai programmi comunitari uno strumento per potenziare la strategia di preadesione rafforzata a favore dei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale, stabilendo che tale partecipazione venga decisa caso per caso. È stata contemporaneamente definita una strategia europea per la Turchia che accordava al paese le stesse opportunità. In base alle conclusioni del Consiglio europeo di Helsinki del dicembre 1999 e, in particolare, di quello di Nizza del dicembre 2000, l'approccio consistente in una partecipazione caso per caso ha potuto essere sostituito da uno di più ampia portata e tale da includere la maggior parte dei programmi comunitari;
- (3) Il Consiglio europeo di Helsinki del dicembre 1999 ha dichiarato che la Repubblica di Turchia è un paese candidato destinato ad aderire all'Unione sulla base degli stessi criteri applicati agli altri paesi candidati, e che, sulla base della strategia europea esistente, la Turchia, come altri paesi candidati, beneficerà di una strategia di preadesione volta a promuovere e sostenere le riforme nel paese; ha dichiarato inoltre che la Turchia avrà anche la possibilità di partecipare a programmi e agenzie comunitari, nonché a riunioni tra i paesi candidati e l'Unione europea convocate nel quadro del processo di adesione;
- (4) La Turchia ha espresso il proprio interesse a partecipare a una serie di programmi comunitari;
- (5) Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione della Turchia a ciascun programma comunitario, incluso il contributo finanziario, dovrebbero essere stabilite di comune accordo tra la Commissione europea, che agisce a nome della Comunità, e le competenti autorità della Turchia,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Turchia può partecipare a tutti i programmi comunitari accessibili ai paesi candidati dell'Europa centrale e orientale, conformemente alle disposizioni che adottano tali programmi.

Articolo 2

La Turchia contribuisce finanziariamente al bilancio dell'Unione europea corrispondente ai programmi specifici cui partecipa.

Articolo 3

I rappresentanti della Turchia possono partecipare, in veste di osservatori e per i punti che li riguardano, ai comitati di ge-

stione responsabili del monitoraggio dei programmi ai quali la Turchia contribuisce finanziariamente.

Articolo 4

Ai progetti e alle iniziative presentati dai partecipanti della Turchia si applicano, per quanto possibile, le stesse condizioni, norme e procedure applicate agli Stati membri per i programmi in questione.

Articolo 5

Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione della Turchia a ciascun programma comunitario, incluso il contributo finanziario che dovrà essere versato, sono stabilite di comune accordo tra la Commissione europea, che agisce a nome della Comunità, e le competenti autorità della Turchia.

Qualora la Turchia richieda un'assistenza comunitaria esterna ai sensi del regolamento (CE) n. 390/2001 del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativo all'assistenza alla Turchia nel quadro della strategia di preadesione e, in particolare, all'istituzione di un partenariato per l'adesione, a norma del regolamento (CE) n. 1488/96 del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo, o del regolamento (CE) n. 764/2000 del Consiglio, del 10 aprile 2000, relativo alla realizzazione di azioni volte a potenziare l'Unione doganale CE-Turchia, o del regolamento (CE) n. 257/2001 del Consiglio, del 22 gennaio 2001, relativo alla realizzazione di interventi volti allo sviluppo economico e sociale della Turchia, o ancora in forza di analoghi regolamenti riguardanti la fornitura di assistenza comunitaria esterna in favore della Turchia che potrebbero essere adottati in futuro, le condizioni che disciplinano il ricorso all'assistenza comunitaria da parte della Turchia vengono stabilite in un memorandum di finanziamento.

Articolo 6

Il presente accordo si applica per un periodo indeterminato. Esso può essere denunciato da ciascuna delle Parti mediante preavviso scritto di sei mesi.

Articolo 7

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dell'accordo, e successivamente con scadenza triennale, entrambe le Parti contraenti possono rivedere l'attuazione dell'accordo stesso sulla base dei risultati dell'effettiva partecipazione della Turchia a uno o più programmi comunitari.

Articolo 8

L'accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi stabilite, e, dall'altra, al territorio della Repubblica di Turchia.

Articolo 9

L'accordo entra in vigore il giorno in cui le Parti contraenti si comunicano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure.

Articolo 10

L'accordo è redatto in duplice copia in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, nederlandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e turca, ciascun testo facente ugualmente fede.
